



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 99/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Primi interventi per favorire la costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria (Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 403 del 13.10.2015 concernente "Approvazione accordo con la provincia di Reggio Calabria sul trasferimento delle funzioni ed approvazione del disegno di legge")"  
relatore: F. SERGIO (Deliberazione di Giunta n. 403 del 13/10/2015);

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	30/11/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	3/12/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	03/12/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 99/10<sup>^</sup> di cui alla Deliberazione di Giunta n. 403/2015  
recante: pag. 6

*"Primi interventi per favorire la costituzione della Città Metropolitana di  
Reggio Calabria"*

## Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni) pag. 17  
*Costituzione della Repubblica italiana.*

L. 28 dicembre 2015, n. 208. (Stralcio) pag. 28  
*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  
Stato (legge di stabilità 2016).*

D.L. 19 giugno 2015, n. 78. (Stralcio) pag. 38  
*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire  
la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.  
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché  
norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.*

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma  
735) pag. 43  
*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  
Stato (legge di stabilità 2015).*

L. 7 aprile 2014, n. 56. pag. 54  
*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni  
di comuni.*

D.L. 24/06/2014, n. 90 (Art. 1) pag. 80  
*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  
per l'efficienza degli uffici giudiziari.*

D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2) pag. 82  
*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  
nelle pubbliche amministrazioni.*

D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2) pag. 88  
*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza  
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle  
imprese del settore bancario.*

D.Lgs. 06/05/2011, n. 68 (Art. 24) pag. 96  
*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  
ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei  
fabbisogni standard nel settore sanitario.*

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio) pag. 98  
*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle*

*amministrazioni pubbliche.*

Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. pag. 145

*Accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze Repertorio atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014*

D.M. 14 settembre 2015. pag. 158

*Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.*

D.P.C.M. 20 dicembre 2014. pag. 172

*Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

D.P.C.M. 26 settembre 2014. pag. 177

*Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.*

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circ. 29 gennaio 2015, n. 1. pag. 187

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica pag. 213

*Nota questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane.*

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. pag. 219

*Circ. n. 2/2015. Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*

## Normativa regionale

L.R. 22 giugno 2015, n. 14. pag. 225

*Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.*

L.R. 12 dicembre 2011, n. 43. pag. 229

*Unione tra i comuni.*

L.R. 24 novembre 2006, n. 15. pag. 231  
*Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.*

L.R. 12 agosto 2002, n. 34. pag. 247  
*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.*

L.R. 13 maggio 1996, n. 7. pag. 346  
*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.*

Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498. pag. 381  
*Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.*

Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397. pag. 390  
*Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.*

Delib. G. R. 20 marzo 2006, n. 194 pag. 426  
*Conferimento funzioni amministrative alle Province - L. R. n. 34/2002 – Approvazione Protocollo di Intesa sottoscritto in data 27 marzo 2006*

Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2015, n. 69 pag. 433  
*Termine di cui all'articolo 1, comma 89, terzo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 per l'avvio di esercizio delle funzioni trasferite dalle province – proroga al 1° agosto 2015, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22.6.2015 n. 14.*

**Normativa comparata**

REGIONE CAMPANIA - L.R. 9 novembre 2015, n. 14. pag. 435  
*Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

REGIONE TOSCANA - L.R. 30 ottobre 2015, n. 70. pag. 443  
*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

REGIONE PUGLIA - L.R. 30 ottobre 2015, n. 31. pag. 467  
*Riforma del sistema di governo regionale e territoriale.*

REGIONE VENETO - L.R. 29 ottobre 2015, n. 19. pag. 474  
*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.*

REGIONE PIEMONTE - L.R. 29 ottobre 2015, n. 23. pag. 480

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 12 ottobre 2015, n. 32. pag. 505

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - L.R. 30 luglio 2015, n. 13. pag. 522

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

REGIONE LIGURIA - L.R. 10 aprile 2015, n. 15. pag. 591

*Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 53499 del 30.11.15Classificazione... 01.15.01N.ro 99/10<sup>A</sup>1<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

2<sup>A</sup> COMM. CONSILIAREDeliberazione n. 403 della seduta del 13/10/2015.

Oggetto: Approvazione accordo con la Provincia di Reggio Calabria sul trasferimento delle funzioni ed approvazione del disegno di legge.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Assessore

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_

Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Luigi Bulotta

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il dirigente di Settore  
Dott. Giuseppe LONGO

## LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO che:

- la Regione, con legge n. 34/2002, ha disciplinato il processo di conferimento di funzioni agli Enti locali, in attuazione del Decreto legislativo n. 112/1998;
- con protocollo d'intesa approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 194 del 20 marzo 2006 e sottoscritto con le 5 province calabresi il 27 marzo 2006, sono stati fissati i termini del conferimento di funzioni, in relazione agli obiettivi, alla ripartizione di risorse, alla programmazione finanziaria, all'avvalimento di strutture, al contenzioso ed alla verifica dell'attuazione del processo;
- con successivi decreti dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali è stato disposto il concreto conferimento di funzioni alle Amministrazioni provinciali, in ragione della competenza dipartimentale;

### CONSIDERATO che:

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 ha dettato "*disposizioni in materia di città metropolitane, province unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*" (così, l'art. 1, comma 1); ha individuato e disciplinato la struttura, le funzioni e gli organi delle città metropolitane (art. 1, commi 5-50); ha individuato e disciplinato, fra l'altro, le funzioni fondamentali delle province (art. 1, commi 85-87); ha disposto che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni diverse da quelle fondamentali (art. 1, comma 89); ha disciplinato gli effetti dell'attribuzione di funzioni, in relazione al trasferimento del personale, dei beni e di ogni altro rapporto attivo e passivo (art. 1 comma 96);
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.9.2014, adottato a seguito dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stati definiti i "*Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali*";

**RILEVATO** che la legge regionale 22.6.2015 n. 14, nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dall'art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha disposto che:

- la Regione Calabria riassume le funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e, conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, unitamente al personale già transitato o acquisito in applicazione della l.r. n. 34/2002 e della l.r. n. 9/2007 e ss.mm.ii.,

secondo le indicazioni delle amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 34/2002 (art. 1);

- le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della l.r. 34/2002 sono direttamente esercitate dalla Regione e il personale addetto, alla data dell'8 aprile 2014, a tali funzioni è riallocato presso la Regione, mentre il restante personale, assegnato alle altre funzioni alla data dell'8 aprile 2014, continua a svolgere le proprie mansioni presso l'amministrazione provinciale di riferimento; conseguentemente, sono rideterminate le risorse di cui alla l.r. n. 34/2002 e ss.mm.ii., anche per quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali e la Regione cura, con i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in materia, anche mediante protocolli di intesa con le Province, ove necessari (art. 2);
- specifica disciplina, anche in via straordinaria, sarà dettata per la istituita Città metropolitana di Reggio Calabria, ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge (art. 7);

**VISTO** il decreto 6 luglio 2015 n. 69, con cui il Presidente della G.R., ha disposto di prorogare di un mese il termine di cui all'articolo 1, comma 89, terzo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, previsto per l'effettivo avvio di esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite dalle province;

**CONSIDERATO che:**

- con deliberazione della Giunta n. 78 del 1° luglio 2015, la provincia di Reggio Calabria ha disposto, fra l'altro, di *"chiedere alla Regione, nelle more dell'elaborazione di una legge generale di riordino delle funzioni, di prevedere che la costituita Città metropolitana di Reggio Calabria svolga, unitamente alle funzioni fondamentali elencate nel secondo periodo del comma 44 della legge 56/2014, tutte le funzioni amministrative già oggetto di precedente delega da parte della Regione Calabria, nonché tutte le altre funzioni amministrative attualmente in capo alla Regione Calabria e riferibili ad area vasta, per le quali non venga espressamente attestato che l'attribuzione diretta agli uffici regionali consenta un risparmio in termini di costi complessivi, per i quali non sia evidente l'assenza di utilità di una maggiore prossimità per i cittadini e per le imprese"*;
- nelle successive riunioni dell'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge n.56/2014, la richiesta della provincia di Reggio Calabria è stata diffusamente illustrata dai rappresentanti della provincia stessa ed è stata oggetto di approfondita discussione;
- che il giorno 28 luglio 2015, si è tenuta una riunione tecnica, tra la Regione e la Provincia di Reggio Calabria, nel corso della quale, sulla base delle richieste formulate



dall'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, si è concordato di proporre ai rispettivi organi di Governo l'approvazione di apposita convenzione e/o atto di indirizzo, volta a disciplinare in via transitoria l'esercizio delle funzioni già conferite alla Provincia sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34;

**PRESO ATTO** che la Provincia di Reggio Calabria con deliberazione della Giunta n. 94 del 29.7.2015, ha approvato gli esiti della riunione tecnica, dando atto che tutto il personale trasferito presso la Provincia di Reggio Calabria a seguito della legge regionale n. 34/2002 continuerà ad essere inquadrato nei ruoli provinciali senza soluzione di continuità e retribuito con riferimento alle indicazioni di tenore finanziario elaborate nella predetta riunione;

**CONSIDERATO**, altresì, che in data 31.7.2015, tra la Regione e le altre quattro Amministrazioni provinciali è stato siglato un protocollo d'intesa con cui si è convenuto, anche al fine di non pregiudicare la definizione dei procedimenti in corso ed evitare interruzioni di servizi, che il personale rimane temporaneamente allocato ed esercita le funzioni presso le Amministrazioni provenienza sino a successivo provvedimento del dipartimento "Organizzazione, risorse umane e controlli" e/o sino alla stipula di specifici protocolli d'intesa e comunque, non oltre il 31.10.2015 e che gli atti relativi ai procedimenti riassunti dalla Regione ai sensi della l.r. 2.6.2015 n. 14 saranno adottati dai dirigenti regionali competenti, con delega in favore di dirigenti o funzionari competenti delle province anche se transitati alla Regione, con particolare riferimento ai procedimenti che comportano impegni o liquidazioni in conto ai bilanci provinciali;

**RILEVATO**, infine, che in data 1.10.2015, tra la Regione, la Provincia di Reggio Calabria e il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, in qualità di Sindaco metropolitano, è stato stipulato apposito accordo volto a valorizzare la Città Metropolitana, convenendo, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino, al fine di favorire l'autonomo processo di costituzione della Città Metropolitana, valorizzandone le funzioni per lo sviluppo del territorio, che le funzioni di cui alla L.R. n. 14/2015 restino temporaneamente in capo alla Provincia di Reggio Calabria che continuerà a svolgerle con il relativo personale e con l'impegno della Regione di trasferire le risorse finanziarie stabilite in sede del tavolo tecnico di cui in premessa;

**RITENUTO che**, in attesa della emananda disciplina specifica per la Città metropolitana di Reggio, debba prendersi atto del predetto accordo, in quanto costituisce inizio di attuazione del sistema previsto per la costituzione della Città metropolitana e per la promozione e valorizzazione del nuovo Ente locale;

**RITENUTO** altresì che debba approvarsi apposito disegno di legge da sottoporsi al Consiglio Regionale, demandando altresì l'assetto normativo definitivo alla approvanda legge regionale di riordino;

**VISTI ED APPLICATI:**

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
- la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
- la legge regionale 12 agosto 2002 n. 34 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.9.2014;
- la legge regionale 22.6.2015 n. 14,

**PRESO ATTO:**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
- che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

\*\*\*\*\*

Su proposta del Presidente On. Gerardo Mario Oliverio e del Vice Presidente, Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,


**DELIBERA**

- 1) **DI PRENDERE ATTO** dell'esito della riunione tecnica del 28 luglio 2015 tra la Regione e la Provincia di Reggio Calabria, e di determinare in € 10.200.000,00, le risorse finanziarie per l'anno 2015, detraendo da questa le somme già versate in acconto e al lordo di tutti gli oneri in conto all'Ente per stipendi, buoni pasto e fondo per il salario accessorio. Al finanziamento degli oneri a valere sugli esercizi 2016 e


2017 , determinati in euro 9.700.000,00 annui, si provvede in sede di approvazione dell'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017.

- 2) **DI PRENDERE ATTO** dell'accordo sottoscritto in data 1.10.2015 con l'Amministrazione provinciale ed il Comune di Reggio Calabria, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A";
- 3) **DI APPROVARE**, in attesa dell'approvazione della legge di riordino di cui all'art. 8 della l.r. 14/2015, il disegno di legge recante " Primi interventi per favorire la costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria", allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B" unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato sub "C" e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato sub "D";
- 4) **DI DISPORRE** la trasmissione, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, della presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (*trasparenza@regcal.it*) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- 6) **DI DISPORRE** la notificazione del presente provvedimento alla Provincia di Reggio Calabria, al Comune di Reggio di Calabria ed ai Dipartimenti interessati.

Il Segretario Generale



Il Presidente



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 26 NOV. 2015 al Dipartimento interessato  al Consiglio Regionale  alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 403 DEL 13/10 2015

**Disegno di legge:  
Primi interventi per favorire la costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria"**

Articolo 1  
*(Trasferimento di funzioni)*

1. Al fine di favorire il processo di costituzione della Città Metropolitana e nelle more della legge generale di riordino prevista dall'art. 1 della legge regionale 22 giugno 2015 n. 14, le funzioni indicate dal medesimo art. 1 della legge regionale n. 14/2015 restano in capo alla Provincia di Reggio Calabria.

2.- Il personale addetto alle funzioni di cui al comma 1 rimane inquadrato nei ruoli provinciali nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla legge n. 56/2014, come certificati dalla stessa Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria.

Articolo 2  
*(Risorse finanziarie)*

1. La Regione trasferisce alla Provincia di Reggio Calabria risorse finanziarie in misura pari, per l'anno 2015, alla somma complessiva di euro 10.200.000,00, detraendo da questa le somme già versate in acconto, e al lordo di tutti gli oneri in conto all'Ente per stipendi, buoni pasto e fondo per il salario accessorio.

2. Al finanziamento degli oneri a valere sugli esercizi 2016 e 2017, determinati in euro 9.700.000,00 annui, si provvede in sede di approvazione dell'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017.

Articolo 3  
*(Invarianza di spesa)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 403 DEL 13/10/ 2015**Disegno di legge: "Primi interventi per favorire la costituzione della Città  
Metropolitana di Reggio Calabria"****RELAZIONE DESCRITTIVA****ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale**

Sulla base delle richieste formulate dall'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, tra la Regione e la Provincia di Reggio Calabria, si è concordato in sede tecnica di disciplinare in via transitoria l'esercizio delle funzioni già conferite alla Provincia sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, prevedendo, altresì, il trasferimento delle relative risorse finanziarie.

In data 1.10.2015, tra la Regione, la Provincia di Reggio Calabria e il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, in qualità di Sindaco metropolitano, è stato stipulato apposito accordo volto a valorizzare la Città Metropolitana, convenendo, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino, al fine di favorire l'autonomo processo di costituzione della Città Metropolitana, valorizzandone le funzioni per lo sviluppo del territorio, che le funzioni di cui alla L.R. n. 14/2015 restino temporaneamente in capo alla Provincia di Reggio Calabria che continuerà a svolgerle con il relativo personale e con l'impegno della Regione di trasferire le risorse finanziarie stabilite in sede del tavolo tecnico di cui in premessa;

Il predetto accordo costituisce inizio di attuazione del sistema previsto per la costituzione della Città metropolitana e per la promozione e valorizzazione del nuovo Ente locale.

Si ritiene, pertanto, opportuno presentare al Consiglio regionale il disegno di legge in epigrafe (per il contenuto del quale si rinvia all'allegato "B") recante "*Primi interventi per favorire la costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria*".

\*\*\*\*\*

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge prevede che, al fine di favorire il processo di costituzione della Città Metropolitana e nelle more della legge generale di riordino prevista dall'art. 1 della legge regionale 22 giugno 2015 n. 14, le funzioni indicate dal medesimo art. 1 della legge regionale n. 14/2015 restano in capo alla Provincia di Reggio Calabria ed il personale addetto alle funzioni di cui al comma 1 rimane inquadrato nei ruoli provinciali nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla legge n. 56/2014, come certificati dalla stessa Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria. L'art. 2 del disegno di legge prevede che la Regione trasferisce alla Provincia di Reggio Calabria risorse finanziarie in misura pari, per l'anno 2015, alla somma complessiva di € 10.200.000,00, detraendo da questa le somme già versate in acconto, e al lordo di tutti gli oneri in conto all'Ente per stipendi, buoni pasto e fondo per il salario accessorio. Al finanziamento degli oneri a valere sugli esercizi 2016 e 2017, determinati in euro 9.700.000,00 annui, si provvede in sede di approvazione dell'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017.

L'art. 3 del disegno di legge prevede la clausola di invarianza di spesa.

Infine, l'articolo 4 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

ALLEGATO "D" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 403 DEL 13/10/2015

Disegno di legge: "**Primi interventi per favorire la costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria**"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale  
e dell'art. 7 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8

**Tabella 1: oneri finanziari**

Sulla base delle richieste formulate dall'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, tra la Regione e la Provincia di Reggio Calabria, si è concordato in sede tecnica di disciplinare in via transitoria l'esercizio da parte dell'istituita Città metropolitana di Reggio Calabria delle funzioni già conferite alla Provincia sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, prevedendo, altresì, il trasferimento delle relative risorse finanziarie.

In data 1.10.2015, tra la Regione, la Provincia di Reggio Calabria e il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, in qualità di Sindaco metropolitano, è stato stipulato apposito accordo volto a valorizzare la Città Metropolitana, convenendo, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino, al fine di favorire l'autonomo processo di costituzione della Città Metropolitana, valorizzandone le funzioni per lo sviluppo del territorio, che le funzioni di cui alla L.R. n. 14/2015 restino temporaneamente in capo alla Provincia di Reggio Calabria che continuerà a svolgerle con il relativo personale e con l'impegno della Regione di trasferire le risorse finanziarie stabilite in sede del tavolo tecnico di cui in premessa;

Il predetto accordo costituisce inizio di attuazione del sistema previsto per la costituzione della Città metropolitana e per la promozione e valorizzazione del nuovo Ente locale.

Si ritiene, pertanto, opportuno presentare al Consiglio regionale il disegno di legge in epigrafe (per il contenuto del quale si rinvia all'allegato "B") recante "Primi interventi per favorire la costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria".

Con tale proposta si intende mantenere in capo alla Provincia di Reggio Calabria le funzioni previste dalla legge regionale n. 14/2015, che continua ad esercitarle con il relativo personale, il quale rimane inquadrato nei ruoli provinciali nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla l. 56/2014, come certificati dalla stessa Amministrazione Provinciale.

Si evidenzia, al riguardo, che le risorse finanziarie previste quale trasferimento della Regione in favore della Provincia di Reggio Calabria (pari, per l'anno 2015, alla somma complessiva di € 10.200.000,00, detraendo da questa le somme già versate in acconto, e al lordo di tutti gli oneri in conto all'Ente per stipendi, buoni pasto e fondo per il salario accessorio. Allo stanziamento necessario per gli anni 2016, 2017, determinato nella somma annua complessiva di € 9.700.000,00, si provvederà in sede di assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017. Si precisa che gli importi come sopra indicati risultano inferiori a quelli attualmente riversati alla medesima Provincia per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale n. 34/2002.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame comporta, quindi, una riduzione della spesa a carico del bilancio regionale.

**Tabella 1: copertura finanziaria**

Non essendo previsti oneri finanziari, ma riduzione della spesa a carico del bilancio regionale, non è necessario indicare la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  
(Dott. Filippo De Celio)

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

ALLEGATO N° A ALLA D.G.R. 403/2015




PREMESSO che con la legge 7 aprile 2014 n. 56 sono state dettate disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province e sulle Unioni di Comuni;

- che in particolare, l'art. 1, comma 18 ha fissato i termini e le modalità di costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, termini successivamente modificati dalla Legge di Stabilità del 2015;
- che con la Legge regionale n. 14/2015 sono state dettate disposizioni urgenti per il riordino delle funzioni delle Province, prevedendo che la Regione Calabria riassuma le funzioni a suo tempo conferite alle Province con la L.R. n. 34/2002;
- che la Provincia di Reggio Calabria, con deliberazione n. 78/2015, ha richiesto alla Regione, nelle more dell'elaborazione della legge generale di riordino delle funzioni, di prevedere che la costituita Città Metropolitana di Reggio Calabria, svolga oltre alle funzioni fondamentali di cui alla legge n. 56/2014, tutte le funzioni amministrative già oggetto di precedente delega da parte della Regione e riferibili ad area vasta, ferme restando le ulteriori funzioni che in sede di legge di riordino saranno attribuite alla suddetta Città Metropolitana;
- che la Regione Calabria e la Provincia di Reggio Calabria in sede di tavolo tecnico tra i rispettivi rappresentanti, è stata concordata una proposta da sottoporre ai rispettivi organi di governo con la quale sono state definite le risorse finanziarie che la Regione dovrebbe trasferire alla Provincia di Reggio Calabria per lo svolgimento delle funzioni di cui alla L.R. n. 14/2015 che resterebbero in capo allo stesso Ente;
- che nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Enti, la Regione Calabria intende valorizzare la costituita Città Metropolitana di Reggio Calabria e, a tal fine, insieme al Comune ed alla Provincia di Reggio Calabria, concorda che le funzioni che in base alla L.R. n. 14/2015 dovrebbero essere riassunte dalla Regione Calabria, restino in capo all'Ente, fatta salva la disciplina legislativa che dovrà intervenire entro il prossimo 31.12.2015.

Tanto premesso tra i sottoscritti rappresentanti della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Reggio Calabria, si conviene, nelle more della legge regionale di riordino delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana e al fine di favorire l'autonomo processo di costituzione della Città Metropolitana valorizzandone le funzioni per lo sviluppo del

territorio, che le funzioni di cui alla L.R. n. 14/2015 restino temporaneamente in capo alla Provincia di Reggio Calabria che continuerà a svolgerle con il relativo personale e con l'impegno della Regione Calabria di trasferire le risorse finanziarie convenute in sede del tavolo tecnico di cui in premessa.

Catanzaro li 1 ottobre 2015

PER LA REGIONE CALABRIA IL VICEPRESIDENTE	PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA IL VICEPRESIDENTE	PER LA CITTA' METROPOLITANA IL SINDACO DI REGGIO CALABRIA
		



---

## **Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)**

### ***Costituzione della Repubblica italiana.***

---

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

---

(...)

### **TITOLO V**

#### **Le Regioni, le Province, i Comuni**

114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni (160) e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (161) .

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento (162)(163) .

---

(160) Vedi gli artt. 131 e 132 .

(161) Per l'attuazione del presente comma vedi l' art. 4, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(162) Vedi, anche, l' art. 24, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(163) Articolo così sostituito dall' art. 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

115. [Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione] (164) .

---

(164) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

116. Il Friuli Venezia Giulia (165) , la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (166) .

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata (167)(168).

(165) Vedi anche X disp. Trans. Fin.

(166) Vedi art. 138.

Vedi anche L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia».

(167) Vedi, anche, l' art. 14, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(168) Articolo così sostituito dall' art. 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

*a*) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

*b*) immigrazione;

*c*) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

*d*) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

*e*) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (169) ;

*f*) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

Normativa nazionale  
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (170) .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Normativa nazionale  
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

---

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (171) .

---

(169) Lettera così modificata dalla lettera a ) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(170) Comma così modificato dalla lettera b ) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(171) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

---

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b*) e *h*) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (172) .

---

(172) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.

---

Normativa nazionale  
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

---

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (173) .

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (174)(175) .

---

(173) Comma così modificato dalla lettera a ) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(174) Comma così modificato dalla lettera b ) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(175) Articolo così sostituito dall' art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 5 maggio 2009, n. 42.

---

120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (176) , né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Normativa nazionale  
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

---

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione (177) .

---

(176) Vedi art. 16, comma primo.

(177) Articolo così sostituito dall' art. 6, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

---

121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione (178) e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione (179) e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere (180) .

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione (181) , conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica (182) .

---

(178) Vedi art. 117.

(179) Vedi artt. 75, comma primo; 83, comma secondo; 122, comma quinto; 123, comma secondo; 132; 138, comma secondo.

(180) Comma così modificato dall' art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi art. 71, comma primo.

(181) Vedi art. 118, comma secondo.

(182) Comma così sostituito dall' art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

---

122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità (183) del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (184) .

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta (185) .

---

(183) Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.

(184) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165.

(185) Articolo così sostituito dall' art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.

---

123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione (186) .

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi (187) .

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (188) .

---

(186) Per l'attuazione del presente comma vedi l' art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(187) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

(188) Comma aggiunto dall' art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Normativa nazionale  
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

---

124. [Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione] (189) .

---

(189) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

125. [Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale] (190) .

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

---

(190) Comma abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (191) .

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (192) .

---

(191) Vedi, anche, la lettera e ) del comma 1 dell' art. 17, L. 5 maggio 2009, n. 42.



Normativa nazionale  
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

---

(192) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

---

127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale (193) dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (194) .

---

(193) Vedi artt. 134 e 136.

(194) Articolo così sostituito dall' art. 8, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

---

128. [Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni] (195) .

---

(195) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

129. [Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento] (196) .

---

(196) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione] (197) .

---

(197) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

131. Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta (198) ;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige (199) ;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia (200) ;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise (201) ;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia (202) ;

Sardegna (203) .

---

(198) Vedi artt. 57, comma terzo; 83, comma secondo; 116.

(199) Vedi art. 116.

---

Normativa nazionale  
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

---

(200) Vedi art. 116 e X disp. Trans. Fin.

(201) Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a se stante è stata disposta dall' art. 1, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3 che ha modificato in tal senso l'art. 131. Vedi anche IV disp. Trans. Fin.

(202) Vedi art. 116.

(203) Vedi art. 116.

---

132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse (204) .

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra (205) .

---

(204) Vedi anche XI disp. Trans. Fin.

(205) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.*

---

133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni .

---

(...)

**L. 28 dicembre 2015, n. 208. (Stralcio)*****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).***

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

**Art. 1**

(...)

**Comma 216**

216. Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e l'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori previsto dai commi da 207 a 212 e dai commi da 247 a 252 e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), le facoltà assunzionali nel triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di cinquanta dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla SNA e di cinquanta unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, nonché di dieci avvocati dello Stato e dieci procuratori dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale.

**Comma 217**

217. Il comma 1 dell'articolo 29 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è sostituito dal seguente:

«1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'*articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un

contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso».

---

---

### Comma 218

218. All'articolo 17 del *decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

---

### Comma 219

219. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della *legge 7 agosto 2015, n. 124*, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31

dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma.

---

---

#### Comma 220

220. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

---

---

#### Comma 221

221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.

---

---

#### Comma 222

222. Per il comparto scuola e AFAM, nonché per le università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

---

---

### Comma 223

223. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018».

---

### Comma 224

224. Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché, per le funzioni specifiche attribuite dalla legge, il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. E' escluso altresì il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.

---

### Comma 225

225. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ferme restando le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la conseguente rideterminazione degli organici adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015, il Ministero dell'interno provvede a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, intervenendo coerentemente con le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui al citato articolo 2, comma 1, lettere a) e b). In caso di adozione del regolamento di cui al presente comma in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Ministero dell'interno provvede esclusivamente agendo sugli uffici centrali.

---

### Comma 226

226. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del *decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 maggio 2014, n. 68*, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 228.

---

### Comma 227

227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, *commi 1 e 2*, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, *comma 2*, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, *comma 4*, del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, *comma 1*, della *legge 7 agosto 2015, n. 124*, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'*articolo 1, comma 188*, della *legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni, nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, è assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.

---

### Comma 228

228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, *comma 5*, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella



relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'*articolo 1, comma 421*, della citata *legge n. 190 del 2014*, restano ferme le percentuali stabilite dall'*articolo 3, comma 5*, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. Il comma 5-quater dell'*articolo 3* del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

---

---

#### Comma 229

229. A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

---

---

(...)

---

---

#### Comma 764

764. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 60 milioni di euro. Il fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'*articolo 1, comma 425*, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, che sono conseguentemente ridotte. Una quota pari al 66 per cento del predetto fondo è destinata alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016, ed è ripartita entro il 28 febbraio 2016, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, la restante quota del 34 per cento del fondo è finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, la predetta quota del 34 per cento del fondo di cui al presente comma è ripartita tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'*articolo 1, commi 424 e 425*, della

*legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.*

---

#### Comma 765

765. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è nominato un commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014. Al commissario di cui al presente comma non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato; il commissario può avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

#### Comma 766

766. Il commissario, sentite le regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse di cui al comma 765, come quantificate ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Per il trasferimento del personale, il commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.

---

#### Comma 767

767. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il commissario opera d'intesa con il Presidente della regione, secondo le modalità previste dalla legge regionale.

---

---

#### Comma 768

768. Il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al fondo di cui all'*articolo 30*, comma 2.3, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.

---

---

#### Comma 769

769. L'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province ai sensi dell'*articolo 1, comma 425*, settimo e ottavo periodo, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza.

---

---

#### Comma 770

770. All'*articolo 5, comma 3*, del *decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'*articolo 1, comma 421*, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato».

---

---

#### Comma 771

771. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'*articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 769 del presente articolo, ovvero mediante il portale di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014*. Qualora entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di acquisizione del personale per mobilità non sia possibile procedere con le modalità di cui al periodo precedente, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

---

---

#### Comma 772

772. Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 768, 769 e 771 sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta.

---

---

#### Comma 773

773. All'*articolo 21-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132*, le parole: «a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne» sono sostituite dalle seguenti: «a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso».

---

---

#### Comma 774

774. E' fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125*.

---

---

Normativa nazionale  
L. 28 dicembre 2015, n. 208. (Stralcio)  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

---

(...)

## D.L. 19 giugno 2015, n. 78. (Stralcio)

***Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.***

Publicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2015, n. 140, S.O.

Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125.*

Titolo così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125.* Precedentemente il titolo era il seguente: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.»

In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 717, L. 28 dicembre 2015, n. 208.*

(...)

### Art. 4. Disposizioni in materia di personale

1. In caso di mancato rispetto per gli anni 2014 e 2015 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, non si applicano le sanzioni di cui all'*articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, di cui all'*articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e successive modificazioni, e di cui all'*articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183*, e successive modificazioni. <sup>(18)</sup>

2. Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. <sup>(15)</sup>

2-bis. All'*articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni". <sup>(16)</sup>

Normativa nazionale  
D.L. 19 giugno 2015, n. 78. (Stralcio)

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

---

3. All'*articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, dopo le parole “nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sono aggiunte le seguenti “; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.

4. All'*articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
“Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'*articolo 32, comma 2*, nonché dall'*articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*.”

4-bis. All'*articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province”. <sup>(15)</sup>

4-ter. Ai fini di quanto previsto dal *comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56*, ove le regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni. <sup>(17)</sup>

---

(15) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125*.

(16) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125*.

(17) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125*.

(18) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 760, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

---

## Art. 5. Misure in materia di polizia provinciale <sup>(20)</sup>

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'*articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'*articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65*, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'*articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

Normativa nazionale  
D.L. 19 giugno 2015, n. 78. (Stralcio)

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

---

2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.
3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'*articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato. <sup>(22)</sup>
4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.
5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'*articolo 4, comma 1*.
6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.
7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

---

(21) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125*.

(22) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 770, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

---



Normativa nazionale  
D.L. 19 giugno 2015, n. 78. (Stralcio)

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

---

---

(...)

---

---

## Art. 15. Servizi per l'impiego

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.
2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.
3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. <sup>(75) (77)</sup>
4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'*articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, per le finalità di cui al comma 3. <sup>(75)</sup>
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa, nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma. <sup>(75)</sup>
6. All'*articolo 1, comma 429*, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, le parole da “Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro” fino alla fine del comma sono abrogate.

Normativa nazionale  
D.L. 19 giugno 2015, n. 78. (Stralcio)

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

---

6-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014. <sup>(76)</sup>

---

(75) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125*.

(76) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125*.

(77) Per l'aumento dell'importo di cui al presente comma, vedi l' *art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150*.

---

**L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)**

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).*

---

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

---

(...)

**Comma 418****In vigore dal 1 marzo 2015**

418. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. (26)

---

(26) Comma così modificato dagli artt. 4, comma 5-ter, e 14, comma 1-bis, lett. a), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

---

**Comma 419****In vigore dal 1 marzo 2015**

419. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all' articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

---

metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all' *articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. (27)

---

(27) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1-bis, lett. b), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

---

## **Comma 420**

### **In vigore dal 1 gennaio 2015**

420. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto:

- a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
  - b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
  - c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;
  - d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
  - e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
  - f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all' *articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni;
  - g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.
- 

## **Comma 421**

### **In vigore dal 1 gennaio 2015**

421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

---

pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima *legge 7 aprile 2014, n. 56*, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'*articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.

---

## **Comma 422**

### **In vigore dal 1 gennaio 2015**

422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

---

## **Comma 423**

### **In vigore dal 1 gennaio 2015**

423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al *comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata *legge n. 56 del 2014* e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l'*articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56*. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.

---

## **Comma 424**

### **In vigore dal 1 gennaio 2015**

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

---

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al *comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall' *articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

---

## Comma 425

### In vigore dal 1 gennaio 2015

425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all' *articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all' *articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. (28)

---

(28) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

## Comma 426

### In vigore dal 1 marzo 2015

426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall' *articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell' *articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall' *articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. (29)(30)

---

(29) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 12-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(30) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

---

## Comma 427

### In vigore dal 1 gennaio 2015

427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. (31)

---

(31) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

## Comma 428

### **In vigore dal 1 gennaio 2015**

428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell' *articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. (32)

---

(32) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

---

## Comma 429

### **In vigore dal 1 gennaio 2015**

429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della *raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013* sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all' *articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all' *articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. (33)



Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

---

(33) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

---

Comma 430

### **In vigore dal 1 gennaio 2015**

430. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all' *articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell' *articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell' *articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente.

---

(...)

---

### **Comma 611**

611. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni, e dall'*articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

---

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

---

---

### **Comma 612**

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

---

---

### **Comma 613**

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

---

---

### **Comma 614**

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

---

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'*articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del *comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013* si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

---

---

### **Comma 615**

615. Il secondo periodo del *comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

---

---

### **Comma 616**

616. All'*articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» sono inserite le seguenti: «o azienda speciale»;

b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

---

---

### **Comma 617**

617. I *commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, sono abrogati. Le risorse finanziarie di cui all'*articolo 16-bis, comma 8*, abrogato dal precedente periodo, ove non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190(Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

economie di progetto, sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale e utilizzate dalla stessa Agenzia per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'Agenzia per l'Italia digitale. All'*articolo 3-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, le parole: «, rilasciato ai sensi dell'*articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*,» sono soppresse. Il *comma 3-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*, è abrogato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

## Comma 618

618. Il Commissario di Governo per il Friuli-Venezia Giulia, previa intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, adotta, d'intesa con le istituzioni competenti, i provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.

---

## Comma 619

619. In conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 618, le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio marittimo comprese nel confine della circoscrizione portuale, escluse le banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera del Porto vecchio di Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Il comune di Trieste aliena, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree e gli immobili sdemanializzati e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorità portuale di Trieste per gli interventi di infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di punto franco. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di aree relative, in diritto di uso in favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il presidente dell'Autorità portuale, d'intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, delimita le aree che restano vincolate al demanio marittimo.

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

---

---

### **Comma 620**

620. L'uso delle aree demaniali del Porto vecchio di Trieste è disciplinato da apposito regolamento dell'Autorità portuale di Trieste, da emanare in esecuzione di quanto previsto dall'*articolo 6, comma 1, lettera a)*, dall'*articolo 8, comma 3, lettera h)*, e dall'*articolo 13, comma 1, lettera a)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

---

---

(...)

### **Comma 735**

#### **In vigore dal 1 gennaio 2015**

735. La presente legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701, entra in vigore il 1° gennaio 2015.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

---

(...)

**L. 7 aprile 2014, n. 56.*****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.***

Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

Vedi, anche, l' art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

**Art. 1.**

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.
5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I princìpi della presente legge valgono come princìpi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.
6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via

definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

Normativa nazionale  
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. <sup>(4)</sup> ]

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". <sup>(5)</sup>

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. <sup>(6)</sup>

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni



caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 60, comma 1:
  - 1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
  - 2) il numero 12) è sostituito dal seguente:  
«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;
- b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

Normativa nazionale  
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. <sup>(6)</sup>

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. <sup>(15)</sup>

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al

voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza. <sup>(9)</sup> <sup>(24)</sup>

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento,

rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(10)</sup>

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. <sup>(10)</sup>

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'*articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso

dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della *legge 21 marzo 1990, n. 53*, e successive modificazioni, dopo le parole: '*legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*,'. <sup>(16)</sup>

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in

cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. <sup>(17)</sup>

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. <sup>(18)</sup>



77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. <sup>(19)</sup>

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: <sup>(11)</sup>

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; <sup>(20)</sup>

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. <sup>(12)</sup>

82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. <sup>(13)</sup>

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. <sup>(21)</sup>

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

Normativa nazionale  
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

Normativa nazionale  
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. <sup>(25)</sup>

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziari e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi

soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'*articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e i commi da 1 a 13 dell'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni*»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'*articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.*

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della *legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.*

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:  
«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. L'*articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è sostituito dal seguente:

'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'*articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le

modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'. <sup>(22)</sup>

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli



ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune.

Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'*articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni. <sup>(23)</sup>

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'*articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'*articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. <sup>(7)</sup>

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'*articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. <sup>(14)</sup>

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente

corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. <sup>(3) (26)</sup>

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. <sup>(3)</sup>

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

- (3) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.
- (4) Comma abrogato dall' *art. 19, comma 01, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.
- (5) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 1, lett. 0a), nn. 1) e 2), ed f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (6) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall' *art. 23, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (7) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.
- (8) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (9) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (10) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (11) Alinea così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (12) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. e), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (13) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (14) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. g), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (15) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (16) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (17) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Normativa nazionale  
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

---

(18) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quater*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(19) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quinquies*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(20) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1, lett. d*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(21) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. f-bis*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(22) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-ter*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(23) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-quater*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(24) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 luglio 2014*.

(25) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 26 settembre 2014*. Vedi, anche, l'*art. 47, comma 6, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 16 settembre 2014* e il *D.M. 29 maggio 2015*.

---

## Allegato A

### In vigore dal 19 agosto 2014

(articolo 1, comma 34)

*Criteria e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province*

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

Normativa nazionale  
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

---

- b)* per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;
- c)* qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
- d)* qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera *b)*, eventualmente rideterminato ai sensi della lettera *c)*, sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera *c)*; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera *c)*;
- e)* si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera *c)*, ovvero *d)*, per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000. <sup>(27)</sup>

---

(27) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1 -bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

---

**D.L. 24/06/2014, n. 90 (Art. 1)*****Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.***

Publicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144.

Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114.

(...)

**Art. 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)**

In vigore dal 19 agosto 2014

1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. <sup>(8)</sup>

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati. <sup>(8)</sup>

3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. <sup>(3)</sup>

3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1° settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. <sup>(4)</sup>

3-ter. Con le procedure di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza. <sup>(4)</sup>

[4. Al fine di garantire l'efficienza e l'operatività del sistema di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre 2015. <sup>(5)</sup> ]

5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:



"11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni." <sup>(6)</sup>

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, 75,2 milioni di euro per l'anno 2015, 113,4 milioni di euro per l'anno 2016, 123,2 milioni di euro per l'anno 2017 e 152,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalità: <sup>(7)</sup>

a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole "a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti "a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018";

c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;

d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

---

(3) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(4) Comma inserito dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(5) Comma soppresso dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(6) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(7) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(8) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 29 luglio 2014*.

(...)

**D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2)*****Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.***

Publicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204.

(...)

**Art. 2** *Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale*

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 11, l'alea è sostituito dal seguente:

"Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:"; <sup>(7)</sup>

2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016"; <sup>(7)</sup>

3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"; <sup>(7)</sup>

4) al comma 11, lettera c), le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni";

5) al comma 12, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over."

Normativa nazionale  
D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche  
amministrazioni.

---

2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'*articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva. <sup>(8)</sup>

2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ad eccezione dell'*articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, ad eccezione dell'*articolo 14* nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. <sup>(9)</sup>

3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'*articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le disposizioni previste dall'*articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge*, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, come modificato dal presente articolo.

4. L'*art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito in *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.

5. L'*articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito in *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

5-bis. L'*articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o

Normativa nazionale  
D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche  
amministrazioni.

---

indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'*articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.<sup>(9)</sup>

5-ter. L'*articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.<sup>(9)</sup>

6. L'*articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

7. Le amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'*articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, già prorogato dall'*articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è differito al 28 febbraio 2014.<sup>(12) (14)</sup>

8. Le amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135* mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'*articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'*articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'*articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi

Normativa nazionale  
D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche  
amministrazioni.

---

di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'*articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo *articolo 19* determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'*articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*.<sup>(9)</sup>

8-ter. All'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'*articolo 23*, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2*, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo *articolo 23* e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.".<sup>(9)</sup>

8-quater. All'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.".<sup>(9)</sup>

8-quinquies. All'*articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".<sup>(9)</sup>

9. Il comma 2 dell'*articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303* si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza, senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi.<sup>(10)</sup>

Normativa nazionale  
D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche  
amministrazioni.

---

9-bis. Il comma 10 dell'*articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è abrogato. <sup>(9)</sup>

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell'*articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'*articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* è sostituito dal seguente:  
"3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'*articolo 70, comma 4* e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica." <sup>(10)</sup>

11-bis. All'*articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "alla Corte dei conti" sono inserite le seguenti: "e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica";

b) le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse. <sup>(9)</sup>

12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all'*articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'*articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. <sup>(13)</sup>

13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2005, n. 231*.

13-bis. All'*articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, le parole da: "su proposta del Ministro dello

Normativa nazionale  
D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche  
amministrazioni.

---

sviluppo economico" fino a: "con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Dipartimento della funzione pubblica,". <sup>(11)</sup>

13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*". <sup>(11)</sup>

13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'*articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, anche eccedenti la quota di cui all'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono essere prorogati, in mancanza di professionalità interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'*articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'*articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*. <sup>(11)</sup>

13-quinquies. All'*articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.";

b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di docenza e di ricerca scientifica". <sup>(11)</sup>

13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, le parole: "acquisita presso" sono sostituite dalle seguenti: "acquisita esclusivamente attraverso". <sup>(11)</sup>

13-septies. L'*articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, è abrogato.». <sup>(11)</sup>

---

(7) Numero così modificato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(8) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(9) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(10) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(11) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(12) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15*.

(13) Sull'applicabilità per l'anno 2015 della disposizione di cui al presente comma, limitatamente ai profili professionali specialistici, vedi l' *art. 1, comma 9, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(14) Vedi, anche, l' *art. 21-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

## D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

### ***Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.***

Publicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

#### **Art. 2** *Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni* <sup>(21) (35) (38)</sup>

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi <sup>(36) (23)</sup>.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148* per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'*articolo 17*, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. <sup>(15) (20)</sup>

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'*articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010*. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli *articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di



Normativa nazionale  
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente. <sup>(15) (37)</sup>

4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo. <sup>(15)</sup>

6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'*articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001* avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi. <sup>(15)</sup>

7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'*articolo 23-quinquies*, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012*. <sup>(15)</sup>

8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 16*, comma 8.

9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:

a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;

Normativa nazionale  
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

- b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
- d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
- e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
- f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'*articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario. <sup>(16)</sup>

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'*articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. <sup>(31) (22) (39)</sup>

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies. <sup>(16)</sup>

11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: <sup>(24) (41)</sup>

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'*articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.*

Normativa nazionale  
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

201, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'*articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'*articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'*articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011* e sulla base di quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*; <sup>(25) (26) (27)</sup>

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013 <sup>(34)</sup>, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; <sup>(28)</sup>

c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); <sup>(29) (32)</sup>

d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato; <sup>(32)</sup>

e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale <sup>(32) (40)</sup>.

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'*articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001* può essere

Normativa nazionale  
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché  
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico. <sup>(30)</sup> <sup>(33)</sup>

13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'*articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

15-bis. All'*articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale». <sup>(16)</sup>

16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

17. Nell'*articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9». <sup>(15)</sup>

18. Nell'*art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*:

a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»; <sup>(17)</sup>

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».

Normativa nazionale  
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'*articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa. <sup>(18)</sup>

20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'*articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. <sup>(19)</sup>

20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione. <sup>(19)</sup>

20-quater. All'*articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni». <sup>(19)</sup>

20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. <sup>(19)</sup>

Normativa nazionale  
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché  
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

- (15) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.
- (16) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.
- (17) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.
- (18) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.
- (19) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.
- (20) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, vedi l'*art. 1, comma 115, L. 24 dicembre 2012, n. 228* e, successivamente, l'*art. 2, comma 2, L. 15 ottobre 2013, n. 119*.
- (21) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'*art. 1, comma 192, L. 24 dicembre 2012, n. 228*.
- (22) Per la proroga del termine, di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 406, L. 24 dicembre 2012, n. 228* e, successivamente, l'*art. 2, comma 7, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (23) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'*art. 2, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (24) Alinea così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (25) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (26) Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi l'*art. 2, comma 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (27) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nella presente lettera, vedi l'*art. 2, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* e, successivamente, l'*art. 11, comma 13, D.L. 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.
- (28) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (29) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (30) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (31) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*. Il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 27 febbraio 2014, n. 15*).

Normativa nazionale  
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché  
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

- (32) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nella presente lettera, vedi l' *art. 15, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.
- (33) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l' *art. 15, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.
- (34) Per la proroga del presente termine vedi l'*art. 21-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (35) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la *Direttiva 24 settembre 2012, n. 10/2012*.
- (36) Per la riduzione delle dotazioni organiche di cui alla presente lettera vedi l'*art. 1, comma 111, L. 24 dicembre 2012, n. 228*.
- (37) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 11 gennaio 2013*.
- (38) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo, vedi, per alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, il *D.P.C.M. 22 gennaio 2013*, per ventiquattro Enti parco, il *D.P.C.M. 23 gennaio 2013*, per l'INPS e l'ENAC, il *D.P.C.M. 23 gennaio 2013*, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il *D.P.C.M. 6 marzo 2013*, per il Ministero degli affari esteri, l'Istituto agronomico per l'oltremare e l'Automobile club d'Italia, il *D.P.C.M. 25 luglio 2013* e, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e l'Agenzia industrie difesa, il *D.P.C.M. 13 gennaio 2014*.
- (39) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per il Ministero dell'economia e delle finanze, il *D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67*; per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il *D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105*; per il Ministero dello sviluppo economico, il *D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158*; per il Ministero della salute, il *D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59*; per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il *D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72*; per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il *D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98*; per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il *D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121*.
- (40) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 2, comma 12, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (41) In deroga a quanto previsto dal primo periodo del presente alinea, vedi l'*art. 3, comma 4-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

**D.Lgs. 06/05/2011, n. 68 (Art. 24)**

***Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.***

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2011, n. 109.

(...)

**Art. 24 Sistema finanziario delle città metropolitane**

1. In attuazione dell'*articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009*, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma dell'*articolo 23*, comma 8, della medesima legge.

2. Sono attribuite alle città metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

- a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana;
- b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'*articolo 19*, comma 2;
- c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'*articolo 17*;
- d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'*articolo 17*;
- e) i tributi di cui all'*articolo 20*.

3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:

- a) le funzioni fondamentali della città metropolitana già attribuite alla provincia;
- b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- e) le altre funzioni delle città metropolitane.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali;

5. La regione può attribuire alla città metropolitana la facoltà di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili solo ove l'abbia soppressa ai sensi dell'*articolo 8*.

6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988*, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'imposta di scopo delle città metropolitane, individuando i



Normativa nazionale  
D.Lgs. 06/05/2011, n. 68 (Art. 24)

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di  
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

---

particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011*.

7. Con la legge di stabilità, ovvero con disegno di legge ad essa collegato, può essere adeguata l'autonomia di entrata delle città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente è conferita alle città metropolitane, in attuazione dell'*articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009*, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente e finanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite.

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono attribuite a ciascuna città metropolitana le proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio.

10. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(...)

**D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)****Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

Publicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(...)

**Titolo III****CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE**

Articolo 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi (Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998) <sup>(183)</sup>

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. <sup>(184)</sup>

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità. <sup>(182)</sup>

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. <sup>(184)</sup>

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'*articolo 7*, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'*articolo 45*, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. <sup>(185)</sup>

3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'*articolo 40-bis*. <sup>(185)</sup>

3-quater. La Commissione di cui all'*articolo 13* del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione. <sup>(185)</sup>

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'*articolo 41*, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'*articolo 45*, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei

vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. <sup>(185)</sup> <sup>(186)</sup>

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'*articolo 40-bis*, comma 1. <sup>(185)</sup>

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

---

(182) Comma modificato dall'*art. 7, comma 4, L. 15 luglio 2002, n. 145*, dall'*art. 14, comma 2, L. 29 luglio 2003, n. 229*, dall'*art. 1, comma 125, L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.

(183) Il presente articolo era stato modificato dall'*art. 10, comma 2, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, che aveva inserito il comma 2-bis; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*).

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

(184) Comma così sostituito dall'*art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.

(185) Comma inserito dall'*art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.

(186) Sull'applicabilità delle disposizioni del quinto periodo del presente comma, vedi l' *art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

---

Articolo 40-bis Controlli in materia di contrattazione integrativa <sup>(187)</sup>

### **In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo*.

2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'*articolo 40, comma 3-quinquies*. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2*, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia

all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

[4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa. <sup>(188)</sup> ]

5. Ai fini dell'*articolo 46*, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'*articolo 60*, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

(187) Articolo inserito dall'*art. 17, comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, modificato dall'*art. 14, comma 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 55, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(188) Comma abrogato dall'*art. 53, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*.

---

Articolo 41 Poteri di indirizzo nei confronti dell' ARAN(*Art. 46 del d.lgs n. 29 del 1993*, come sostituito dall'*art. 3 del d.lgs n. 396 del 1997* e successivamente modificato prima dall'*art. 44, comma 3 del d.lgs n. 80 del 1998* e poi dall'*art. 55 del d.lgs n. 300 del 1999; Art. 44, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998*) <sup>(189)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'*articolo 47*, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all'*articolo 40*, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all'*articolo 40*, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.

3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza,

sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Rappresentanti designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'*articolo 40*, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.

---

(189) Articolo modificato dall'*art. 3, comma 3, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 56, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

---

Articolo 42 Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro(*Art. 47 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 396 del 1997*)

### **In vigore dal 27 aprile 2012**

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della *legge 20 maggio 1970, n. 300*, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421*, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'*articolo 43*, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'*articolo 19* e



seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43. <sup>(190)</sup>

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori. <sup>(191)</sup>

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le

garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'*articolo 9* o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'*articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300*, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'*articolo 40, comma 2*, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58*, e dal *decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430*.

---

(190) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, L. 22 marzo 2012, n. 38*.

(191) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'*art. 65, comma 3, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

Articolo 43 Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva (Art. 47-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del d.lgs n. 387 del 1998)

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'*articolo 40*, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 42*, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale. <sup>(192)</sup>
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'*articolo 50*, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse

alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

riservatezza delle informazioni di cui alla *legge 31 dicembre 1996, n. 675*, e successive disposizioni correttive ed integrative.

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

---

(192) Comma così modificato dall'*art. 64, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

---

Articolo 44 Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro(*Art. 48 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs n. 470 del 1993*)

#### **In vigore dal 24 maggio 2001**

1. In attuazione dell'*articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2*. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.

---

---

Articolo 45 Trattamento economico(*Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1993*)

#### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'*articolo 40*, commi 3-ter e 3-quater, e all'*articolo 47-bis*, comma 1, è definito dai contratti collettivi. <sup>(193)</sup>
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'*articolo 2*, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
  - a) alla performance individuale;
  - b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
  - c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. <sup>(194)</sup>
- 3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. <sup>(195)</sup>
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.

---

(193) Comma così modificato dall'*art. 57, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(194) Comma così sostituito dall'*art. 57, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(195) Comma inserito dall'*art. 57, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

---

Articolo 46 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (*Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997*)

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli *articoli 41 e 47*, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della *legge 12 giugno 1990, n. 146*, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'*articolo 2* della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predisponde a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico. <sup>(196)</sup>
4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa. <sup>(196)</sup>

## 5. Sono organi dell'ARAN:

- a) il Presidente;
- b) il Collegio di indirizzo e controllo. <sup>(196)</sup>

6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. <sup>(196)</sup>

7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta. <sup>(196)</sup>

7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia. <sup>(197)</sup>

## 8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:

a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica



amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale; <sup>(198) (203) (204)</sup>

b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.

9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:

a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze; <sup>(199)</sup>

b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.

10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata, da esercitarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti. <sup>(200)</sup>

11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato. <sup>(201)</sup>

12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'*articolo 7*, commi 6 e seguenti. <sup>(202)</sup>

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.

---

(196) Comma così sostituito dall'*art. 58, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(197) Comma inserito dall'*art. 58, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(198) Lettera così modificata dall'*art. 58, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(199) Lettera così sostituita dall'*art. 58, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(200) Comma così modificato dall'*art. 58, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(201) Comma così modificato dall'*art. 58, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(202) Comma così modificato dall'*art. 58, comma 1, lett. g) nn. 1) e 2)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(203) Per l'individuazione dei contributi a favore dell'ARAN, vedi il *D.M. 9 aprile 2001*, il *D.M. 11 aprile 2001*, il *D.M. 23 aprile 2001*, il *D.M. 13 dicembre 2001*, il *D.M. 12 novembre 2002*, il *D.M. 21 novembre 2003*, il *D.M. 6 dicembre 2004*, il *D.M. 3 febbraio 2006*, il *D.M. 11 ottobre 2006*, il *D.M. 17 ottobre 2007*, il *D.M. 11 novembre 2008*, il *D.M. 28 ottobre 2009*, il *D.M. 3 dicembre 2010*, il *D.M. 11 novembre 2011*, il *D.M. 19 ottobre 2012*, il *D.M. 21 ottobre 2013* e, successivamente, il *D.M. 26 novembre 2014*.

(204) Per le modalità di riscossione dei contributi a favore dell'ARAN, vedi il *D.M. 9 luglio 2012*, il *D.M. 25 luglio 2012*, il *D.M. 7 agosto 2012 (I)*, il *D.M. 7 agosto 2012 (II)*, il *D.M. 7 agosto 2012 (III)*, il *D.M. 7 agosto 2012 (IV)*, il *D.M. 7 agosto 2012 (V)*, il *D.M. 7 agosto 2012 (VI)*, il *D.M. 7 agosto 2012 (VII)*, il *D.M. 7 agosto 2012 (VIII)* e il *D.M. 27 novembre 2013*.

---

Articolo 47 Procedimento di contrattazione collettiva (*Art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993*, come sostituito prima dall'*art. 18 del d.lgs n. 470 del 1993* e poi dall'*art. 4 del d.lgs n. 396 del 1997* e successivamente modificato dall'*art. 14, comma 1 del d.lgs n. 387 del 1998*; *Art. 44, comma 6 del d.lgs n. 80 del 1998*) <sup>(205)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.

2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'*articolo 41*, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.

3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'*articolo 41*, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo *articolo 41*, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'*articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'*articolo 41*, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.

9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.

---

(205) Articolo modificato dall'*art. 17, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'*art. 1, comma 548, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'*art. 67, comma 7, lett. a), b) e c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 59, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

---

Articolo 47-bis Tutela retributiva per i dipendenti pubblici <sup>(206)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. <sup>(207)</sup>

(206) Articolo inserito dall'*art. 59, comma 2, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(207) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1, lett. d), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.*

Articolo 48 Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica (Art. 52 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'*art. 19 del d.lgs n. 470 del 1993* e poi dall'*art. 5 del d.lgs n. 396 del 1997* e successivamente modificato dall'*art. 14, commi da 2 a 4 del d.lgs n. 387 del 1998*)

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'*articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468* e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'*articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'*articolo 40, comma 3-bis.* <sup>(208)</sup>

2. Per le amministrazioni di cui all'*articolo 41, comma 2*, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'*articolo 70, comma 4*, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'*articolo 40, comma 3-quinquies*. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. <sup>(209)</sup>

3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.

5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

[6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno, ai sensi del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286. <sup>(210)</sup> ]

7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.

---

(208) Comma così modificato dall'*art. 60, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(209) Comma così sostituito dall'*art. 60, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(210) Comma abrogato dall'*art. 60, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

---

Articolo 49 Interpretazione autentica dei contratti collettivi(*Art. 53 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998*) <sup>(211)</sup>

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'*articolo 47*, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

---

(211) Articolo così sostituito dall'*art. 61, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

---

Articolo 50 Aspettative e permessi sindacali(*Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati prima dall'art. 20 del d.lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del decreto legge n. 254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del 1996, e, infine, dall'art. 44, comma 5, del d.lgs n. 80 del 1998*)

**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'*articolo 43*.
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della *legge 20 maggio 1970, n. 300*, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58*.

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.

4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'*articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93*.

---

---

Articolo 50-bis Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero <sup>(212)</sup>

#### **In vigore dal 27 aprile 2012**

1. In considerazione di quanto disposto dall'*articolo 42, comma 3-bis*, le disposizioni di cui all'*articolo 50* si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale.

---

(212) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L. 22 marzo 2012, n. 38*.

---

### **Titolo IV**

#### **RAPPORTO DI LAVORO**

Articolo 51 Disciplina del rapporto di lavoro(*Art. 55 del d.lgs n. 29 del 1993*)

#### **In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli *articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1*.



2. La *legge 20 maggio 1970, n. 300*, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

Articolo 52 Disciplina delle mansioni (Art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'*articolo 35*, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. <sup>(213)</sup>

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. <sup>(214)</sup>

[1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. <sup>(214) (215)</sup> ]

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

---

(213) Comma così sostituito dall'*art. 62, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito l'originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter.

(214) Comma inserito dall'*art. 62, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito l'originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter.

(215) Comma abrogato dall' *art. 18, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70*.

---

Articolo 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (*Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993*, come modificato prima dall'*art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993*, convertito dalla *legge n. 448 del 1993*, poi dall'*art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995*, convertito con modificazioni dalla *legge n. 437 del 1995*, e,

infine, dall'*art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998* nonché dall'*art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998*) <sup>(232)</sup>

### **In vigore dal 31 ottobre 2013**

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli *articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, salva la deroga prevista dall'*articolo 23-bis* del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'*articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117* e dall'*articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662*. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli *articoli 267, comma 1, 273, 274, 508* nonché *676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, all'*articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498*, all'*articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412*, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. <sup>(216)</sup>

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. <sup>(221)</sup>

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. <sup>(233)</sup>

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2*. <sup>(222)</sup>

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. <sup>(223)</sup>

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1*, comma 2, compresi quelli di cui all'*articolo 3*, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: <sup>(230)</sup>

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica <sup>(217)</sup>.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. <sup>(224) (231)</sup>

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. <sup>(225)</sup>

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'*articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. <sup>(224)</sup>

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. <sup>(226)</sup>

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. <sup>(227)</sup>

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. <sup>(228)</sup>

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'*articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento

della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. <sup>(218)</sup>

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. <sup>(219)</sup>

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'*articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. <sup>(220)</sup>

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2*, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. <sup>(229) (234)</sup>

---

(216) Comma corretto da *Comunicato 16 ottobre 2001*, pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2001, n. 241 e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 8, lett. b), L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(217) Lettera aggiunta dall'*art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 marzo 2005, n. 43*, e, successivamente, così modificata dall'*art. 2, comma 13-quinquies, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(218) Comma così modificato dall'*art. 34, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*, dall'*art. 61, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 42, lett. h) ed i), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

- (219) Comma modificato dall'*art. 34, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.*
- (220) Comma aggiunto dall'*art. 47, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*
- (221) Comma inserito dall'*art. 52, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*
- (222) Comma inserito dall'*art. 1, comma 42, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (223) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 42, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (224) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 42, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (225) Comma inserito dall'*art. 1, comma 42, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (226) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 42, lett. e), L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (227) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 42, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (228) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 42, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (229) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 42, lett. l), L. 6 novembre 2012, n. 190; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 43, della medesima L. 190/2012.*
- (230) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 13-quinquies, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.*
- (231) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio - 17 marzo 2015, n. 41 (Gazz. Uff. 25 marzo 2015, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 36, primo comma, 41, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
- (232) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli *articoli 1 e 8, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.*
- (233) Vedi, anche, *l'art. 52, comma 67, L. 28 dicembre 2001, n. 448.*
- (234) Vedi, anche, *l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.*
- 

## Articolo 54 Codice di comportamento <sup>(235)</sup> <sup>(237)</sup>

### **In vigore dal 28 novembre 2012**

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di



diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. <sup>(236)</sup>

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'*articolo 55-quater*, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno. <sup>(236)</sup>

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

---

(235) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 44, L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(236) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 45, L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(237) Per il codice di comportamento previsto dal presente articolo vedi il *D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.*

---

Articolo 54-bis Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti <sup>(238)</sup>

### **In vigore dal 19 agosto 2014**

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. <sup>(239)</sup>

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli *articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni.

---

(238) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 51, L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(239) Comma così modificato dall' *art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114.*

---

Articolo 55 Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative <sup>(240)</sup>

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'*articolo 2*, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1*, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'*articolo 21*, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'*articolo 19*, comma 3.

---

(240) Articolo così sostituito dall'*art. 68, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

---

Articolo 55-bis Forme e termini del procedimento disciplinare <sup>(241)</sup>

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella

quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive

sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

---

(241) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

---

Articolo 55-ter Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale <sup>(242)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante

il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.

---

(242) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

---

Articolo 55-quater Licenziamento disciplinare <sup>(243)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'*articolo 54.*

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

---

(243) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

---

Articolo 55-quinquies False attestazioni o certificazioni <sup>(244)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

---

(244) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

---

Articolo 55-sexies Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare <sup>(245)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**



1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'*articolo 54*, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'*articolo 33*, comma 8, e all'*articolo 34*, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

---

(245) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

---

**Articolo 55-septies Controlli sulle assenze** <sup>(246)</sup> <sup>(253)</sup>**In vigore dal 31 ottobre 2013**

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'*articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. <sup>(249)</sup>

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento. <sup>(250)</sup>

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di

contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. <sup>(247)</sup>

5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. <sup>(248) (252)</sup>

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. <sup>(251)</sup>

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli *articoli 21 e 55-sexies*, comma 3.

---

(246) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(247) Comma così sostituito dall'*art. 16, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*. Per l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il comma 10, del medesimo *art. 16, D.L. n. 98/2011*.

(248) Comma inserito dall'*art. 16, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*. Per l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il comma 10, del medesimo *art. 16, D.L. n. 98/2011*.

(249) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(250) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 3-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(251) Comma inserito dall'*art. 16, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 4, comma 16-bis, lett. a), b), e c), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*. Per l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il comma 10, del medesimo *art. 16, D.L. n. 98/2011*.

(252) Per la definizione delle fasce orarie di reperibilità, vedi il *D.M. 18 dicembre 2009, n. 206*.

(253) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo, vedi l' *art. 25, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183* e l'*art. 7, commi 1 e 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*.

---

## Articolo 55-octies Permanente inidoneità psicofisica <sup>(254)</sup> <sup>(255)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'*articolo 2, comma 2*, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettera b)*, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;

d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

---

(254) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(255) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il *D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171*.

---

## Articolo 55-novies Identificazione del personale a contatto con il pubblico <sup>(256)</sup> <sup>(257)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. <sup>(258)</sup>

---

(256) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(257) Per la decorrenza dell'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, di cui al presente articolo, vedi l'*art. 73, comma 2, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(258) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.P.C.M. 28 luglio 2010.*

---

Articolo 56 Impugnazione delle sanzioni disciplinari (*Art. 59-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del d.lgs n. 80 del 1998*) <sup>(259)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

[1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui all'*articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.* ]

---

(259) Articolo abrogato dall'*art. 72, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

---

Articolo 57 Pari opportunità (*Art. 61 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del d.lgs n. 387 del 1998*)

### **In vigore dal 26 dicembre 2012**

01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. <sup>(260) (265) (267)</sup>

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione. <sup>(260) (267)</sup>

03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. <sup>(260) (267)</sup>

04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. <sup>(260) (266) (267)</sup>

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. <sup>(260) (267)</sup>

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'*articolo 35*, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5; <sup>(263)</sup>

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle

amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. <sup>(261)</sup>

1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità precedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'*articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato *articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006*, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. <sup>(264)</sup>

2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. <sup>(262)</sup>

---

(260) Comma premesso dall'*art. 21, comma 1, lett. c)*, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(261) Lettera così sostituita dall'*art. 21, comma 1, lett. d)*, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(262) Comma così sostituito dall'*art. 21, comma 1, lett. e)*, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(263) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, lett. a)*, L. 23 novembre 2012, n. 215.

(264) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. b)*, L. 23 novembre 2012, n. 215.

(265) Per la proroga del Comitato previsto dal presente comma vedi l' *art. 1, comma 2, D.L. 28 giugno 2012, n. 89*.

(266) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Dir. Stato 4 marzo 2011*.

(267) Per il riordino del Comitato previsto dal presente comma e il trasferimento delle relative funzioni vedi gli *artt. 1 e 2, D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44*.

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(...)





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze

Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56.  
Repertorio atti n. 106 I C U dell'11 settembre 2014

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta dell'11 settembre 2014:

**VISTO** l'articolo, 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che questa Conferenza "promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune";

**VISTO** il comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", il quale stabilisce che: "fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale";

**VISTO** il comma 91 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 56 del 2014 il quale stabilisce che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito da questa Conferenza, le funzioni di cui al comma 89 della medesima legge, oggetto del riordino e le relative competenze;

**CONSIDERATO** che l'accordo di cui al predetto comma 91 dell'articolo 1 della citata legge n. 56 del 2014 è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 5 agosto 2014, ma rinviato con l'impegno, formalizzato in un Protocollo di intenti tra Stato, Regioni, Comuni e Province sull'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, siglato nella medesima seduta (atto rep. 93/CU del 5 agosto 2014), di ripresentarlo nella odierna seduta di questa Conferenza;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che, a seguito di numerosi incontri con le Regioni, l'ANCI e l'UPI, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha fatto pervenire il predetto accordo che, in data 11 settembre 2014, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, sono state esaminate e concordate talune modifiche al testo dell'accordo diramato in data 11 settembre 2014, tenendo conto delle proposte formulate in sede di consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in merito alla individuazione delle funzioni oggetto del riordino e delle relative competenze;

**ACQUISITO**, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e degli Enti locali;

## SANCISCE

ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, l'accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo 1, oggetto del riordino e delle relative competenze, nella formulazione che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante.

Il Segretario  
Antonio Maddeo



Il Presidente  
Maria Carmela Lanzetta

*Maria Carmela Lanzetta*

HP.


*Accordo ai sensi del comma 91 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo*

Stato, Regioni, Comuni e Province, nella seduta della Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014, sanciscono il seguente


### ACCORDO

tra Stato e Regioni, nel rispetto di quanto previsto dal comma 89 dell'art.1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (di seguito, la Legge), ai sensi del comma 91 del medesimo articolo, si conviene quanto segue:

1. Al fine di procedere al riordino delle funzioni non fondamentali delle province (di seguito, enti di area vasta) previsto dall'art. 1 comma 89 della Legge, Stato e Regioni si impegnano, ciascuno nelle materie di rispettiva competenza, a garantire la piena applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, assicurando la continuità amministrativa, la semplificazione e razionalizzazione delle procedure, la riduzione dei costi dell'amministrazione.
2. Nel processo di riordino Stato e Regioni si impegnano al rispetto e alla valorizzazione delle funzioni fondamentali delle città metropolitane e degli enti di area vasta come definite dai commi 44 e 85 dell'art. 1 della Legge.



3. Nel processo di riordino Stato e Regioni si impegnano a dare piena attuazione a quanto previsto dal comma 90 dell'art. 1 della Legge. In particolare lo Stato si impegna ad operare, nell'adottare il dpcm di cui al comma 92 dell'art. 1 della Legge in coerenza con quanto previsto dal comma 90 lettera a). Analogo impegno assumono le Regioni nell'ambito delle loro competenze e nell'ambito del processo di riordino che tocca ad esse assicurare.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli Affari regionali e previa intesa in Conferenza Unificata, saranno altresì individuate, entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del presente Accordo, le misure premiali previste dalla lettera b) del comma 90.
5. Fermo restando che le città metropolitane, in base all'art 1, comma 16, succedono alle province omonime in tutti i rapporti attivi e passivi, Stato e Regioni, ciascuno per il proprio ambito di competenza, convengono che ai sensi del combinato disposto dei commi 44, 85, e 89 dell'art. 1 della Legge:
  - a) le città metropolitane esercitano le funzioni fondamentali ad esse esplicitamente attribuite dal comma 44, lett. a) ss. nonché le funzioni fondamentali degli enti di area vasta come individuati nel comma 85;
  - b) tenuto conto delle finalità istituzionali generali proprie delle città metropolitane come definite dal comma 2 della Legge, Stato e Regioni valutano, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, quali altre funzioni già esercitate dalle province siano da conferire alle città metropolitane, tenendo conto del loro ruolo costituzionale e al fine di valorizzare tale livello quale elemento di innovazione istituzionale.




Pertanto, vanno ricercate le opportune sinergie con le Regioni e con lo Stato;

- c) le residue funzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 Cost., sono conferite dallo Stato o dalle singole Regioni a livello comunale, definendo se debbano essere esercitate in forma singola o associata, ovvero, per quelle che richiedono un esercizio unitario, a livello regionale;
  - d) Stato e Regioni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, adeguano le normative di settore al quadro di funzioni delle città metropolitane e degli enti di area vasta, come disciplinato dalla legge.
6. Stato e Regioni convengono che quanto previsto dal precedente punto 6 debba orientare anche il conferimento delle funzioni alle province con territorio interamente montano di cui al comma 3 dell'art. 1 della l. n. 56 del 2014. In particolare per queste province deve essere assicurata la piena valorizzazione delle funzioni fondamentali ad esse specificamente riconosciute dal comma 86.
7. Con riferimento alle funzioni di cui all'art. 1, comma 88, della Legge 56/2014, Stato e Regioni convengono sull'esigenza di favorire, per conto dei Comuni, l'esercizio da parte degli enti di area vasta e delle città metropolitane delle funzioni individuate nel medesimo comma 88 nonché in generale quella, individuata come fondamentale dall'art. 1, comma 85, lett. d) della Legge, di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.



8. Stato e Regioni, fermo restando quanto stabilito nei punti precedenti, convengono sui seguenti criteri:
- a) le funzioni oggetto di riordino non assegnate degli enti di area vasta o alle città metropolitane ovvero non riassorbite dalle Regioni, devono essere assegnate ai comuni o alle loro forme associative, anche definendo gli ambiti territoriali e le soglie demografiche nel rispetto delle quali devono essere esercitate, sempre che nel processo di riordino non ne venga disposta, anche nel quadro dei processi di semplificazione, la soppressione ovvero la rimodulazione;
  - b) il riordino terrà conto della possibile valorizzazione delle autonomie funzionali e delle più ampie forme di sussidiarietà orizzontale;
  - c) in capo agli enti di area vasta devono essere mantenute unicamente le funzioni coerenti con le finalità proprie di questi enti ai sensi di quanto previsto dal comma 3, che rinvia a quanto previsto dai commi 51 a 100 dell'art. 1 della Legge. Pertanto ad esse devono essere riassegnate solo le funzioni che, tenendo conto di quelle fondamentali di cui al comma 85 e 88 e della piena attuazione del comma 90 dell'art. 1 della Legge, sono ad esse riferibili, anche con riguardo al contesto proprio di ciascuna Regione.
9. Ai fini di dare piena attuazione all'individuazione puntuale delle funzioni, come prevista dal comma 91 dell'art. 1 della Legge, Stato e Regioni convengono quanto segue:
- a) ai sensi del comma 89 Stato e Regioni attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali secondo le rispettive competenze. Ne consegue che lo Stato può e deve provvedere solo per le competenze che rientrano nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 117 secondo comma Cost.,




mentre alle Regioni spetta di provvedere per tutte le altre attualmente esercitate dalle province;

b) lo Stato dichiara che rientra nelle proprie competenze il riordino delle seguenti funzioni amministrative, non riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della Legge, attualmente esercitate dalle province:

- I. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
- II. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di determinare, nelle province in cui siano presenti i gruppi linguistici tutelati, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle stesse, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
- III. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di istituire appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali, di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

c) quanto alle funzioni il cui riordino spetta alle Regioni, Stato e Regioni prendono atto e condividono che le funzioni attualmente svolte dalle province che rientrano nelle competenze regionali sono necessariamente differenziate Regione per Regione. Si concorda a tal fine che ciascuna Regione provveda a definire l'elenco delle funzioni esercitate dalle rispettive Province, non riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della Legge, e ad operarne il riordino nel rispetto dei principi e secondo le modalità concordati nel presente Accordo.



10. Lo Stato si impegna ad adottare il dpcm di cui al comma 92 dell'art. 1 della Legge, anche per la parte relativa alle funzioni amministrative degli enti di area vasta di competenza statale, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo in sede di Conferenza Unificata. Le Regioni si impegnano ad adottare le iniziative legislative di loro competenza entro il 31 dicembre 2014.
11. Nel rispetto del più generale principio di coerenza dell'ordinamento, si conviene che lo Stato e le Regioni, per le funzioni che rientrano nell'ambito di applicazione di disegni di legge delega o di deleghe già in atto relativi a riforme di settori organici di cui all'Allegato 1 del presente Accordo, sospendono l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore delle riforme in discussione. Fino a tale data, le predette funzioni, nel rispetto del principio di continuità amministrativa, continuano ad essere esercitate dagli enti di area vasta o dalle città metropolitane a queste subentrate.
12. Allo scopo di favorire, anche attraverso la semplificazione organizzativa e gestionale, i nuovi investimenti, le Regioni, le città metropolitane, dove istituite, gli enti di area vasta e i comuni interessati o loro unioni, promuovono l'integrazione unitaria delle strutture amministrative a tal fine già operanti. Le strutture così integrate dovranno consentire l'interlocuzione unitaria con gli investitori e, al fine di favorire certezza nei tempi, la unitarietà del processo decisionale.
13. Al fine di assicurare, nel rispetto della necessaria autonomia e differenziazione regionale, la opportuna uniformità di orientamenti e il coinvolgimento costante di comuni, enti di area vasta e città






metropolitane nel processo di riordino di cui al presente Accordo, sono istituite:

- a) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, un Osservatorio nazionale presieduto dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie e composto dal Sottosegretario per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'Ance e dal Presidente dell'Upi, o loro delegati.

All'Osservatorio sono attribuite: funzioni di impulso e di raccordo per l'attuazione della Legge 56 del 2014 e di coordinamento con le apposite sedi di concertazione istituite a livello regionale, ai sensi del successivo punto b); il supporto al monitoraggio delle attività attuative del processo di riordino, anche in relazione alla tempistica fissata dalla legge, ivi compresa l'attuazione del comma 90 dell'art. 1 della Legge; il costante presidio delle attività delle amministrazioni statali e regionali, anche in relazione alla tempistica definita dal presente Accordo; l'informazione periodica alla Conferenza Unificata sull'attuazione della Legge.

- b) presso ciascuna Regione, sono istituiti Osservatori regionali, come sedi di impulso e coordinamento - composti secondo le modalità definite da ciascuna Regione in modo che sia comunque assicurata la presenza di rappresentanti di ANCI e UPI e del sindaco della città metropolitana ove istituita - per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui



all'art. 118 della Costituzione e di quanto previsto nel presente Accordo. Le Regioni garantiscono un flusso costante di informazioni all'Osservatorio di cui alla lett. a) anche ai fini del monitoraggio dell'attività riorganizzativa.

L'Osservatorio nazionale e gli Osservatori regionali svolgono le proprie attività senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

14. Le leggi regionali di cui all'art. 1, comma 95, della Legge sono approvate, sentiti gli Osservatori regionali, previa consultazione con il sistema delle autonomie locali, anche attraverso i Consigli delle autonomie locali, e l'effettiva decorrenza di esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti è subordinata alla garanzia di adeguata copertura finanziaria delle funzioni stesse.
15. Si conviene, altresì, al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, che:
  - a) siano modificati, secondo quanto previsto dal comma 94 dell'art. 1 della Legge, gli obiettivi del patto di stabilità interno con corrispondenza fra funzione svolta, oneri finanziari, risorse trasferite e revisione degli spazi sul patto di stabilità interno per ciascun ente coinvolto;
  - b) al fine di consentire il trasferimento di personale nella misura richiesta dal trasferimento delle funzioni si procederà, laddove necessario, alle modifiche legislative volte a rendere possibile il trasferimento e a non aggravare gli adempimenti degli enti subentranti;
  - c) le procedure di mobilità che accompagnano il processo di riordino siano disciplinate in base al comma 96, lett. a) dell'art. 1 della Legge n. 56/14, prevedendo la sterilizzazione della corrispondente spesa ai fini dei




limiti e dei vincoli di cui al Decreto Legge 78 del 2010 e successive modificazioni, fermo restando il principio di invarianza della spesa di cui al comma 150 dell'art. 1 della Legge;

d) non rilevino gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, così come previsto dal comma 96, lett. d) dell'art. 1 della Legge n. 56/14, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante;

e) siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione compatibilmente con il quadro normativo di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

f) in applicazione dei principi e criteri di cui al comma 97, lett. b) dell'art. 1 della Legge 56 del 2014, si provvederà all'attribuzione ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite di una parte delle entrate tributarie già spettanti alle province nell'ambito di un riassetto complessivo della capacità fiscale degli enti interessati dal processo di riordino, garantendo l'unitarietà del sistema.

16. Stato e Regioni concordano sulla necessità di condividere, sentiti comuni, enti di area vasta e loro rappresentanze territoriali, metodologie per la ricognizione delle spese necessarie alla gestione delle funzioni oggetto del trasferimento con la conseguente quantificazione finanziaria, di personale, l'indicazione dei rapporti attivi e passivi, lo stato patrimoniale e l'indebitamento.



17. Stato e Regioni convengono altresì che, per quanto riguarda il personale, sentiti comuni, enti di area vasta e loro rappresentanze territoriali, sarà garantito l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare i criteri per la mobilità e per affrontare le altre questioni riguardanti i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 19 novembre 2013 e suoi aggiornamenti.
18. Le indicazioni metodologiche contenute nel presente Accordo sono vevoli anche ai fini di quanto previsto dal comma 149, ultimo periodo dell'art. 1 della Legge.



## ALLEGATO

- A) Disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (AS 1428), limitatamente all'articolo 2 in materia di riforma dei servizi per l'impiego;
- B) Disegno di legge recante Riorganizzazione della Pubblica Amministrazione (AS 1577) limitatamente all'articolo 7, comma 1, lettera a), in materia di riforma delle forze di polizia.

Il presente Allegato potrà essere integrato o modificato con accordo tra Stato e Regioni da adottare in sede di Conferenza Unificata.



**D.M. 14 settembre 2015.**

***Criteria per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.***

---

Publicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 2015, n. 227.

Emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. funz. pubbl.

---

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE  
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 30, comma 2, che demanda a un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la possibilità di fissare criteri per realizzare i processi di mobilità;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 421 a 428 e comma 530, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 423 dell'art. 1 della predetta legge n. 190 del 2014, che prevede l'adozione di piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di area vasta in conseguenza dei quali definire procedure di mobilità del personale interessato, previa definizione di criteri fissati con il decreto di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, gli articoli 21 e 33;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visti gli articoli 29-bis e 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, ed in particolare l'art. 2259-ter;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

Normativa nazionale  
D.M. 14 settembre 2015.

Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

---

Visto l'art. 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”;

Visto l'Accordo, sottoscritto in attuazione dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, repertorio atti n. 106/CU;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2014, n. 263;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2014 di definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2015, n. 78;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante tabelle di equiparazione tra il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni tra i diversi comparti di contrattazione, adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e in particolare l'art. 1, comma 5 e l'art. 7, comma 2-bis;

Vista la circolare del 29 gennaio 2015, n. 1 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62;

Visti gli articoli 4, 5, 15 e 16, comma 1-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

Ritenuto necessario definire i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale di cui all'art. 1, comma 423, della legge n. 190 del 2014;

Sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Normativa nazionale  
D.M. 14 settembre 2015.

Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

---

Sentite le confederazioni sindacali rappresentative in data 14 luglio 2015;

Considerato che non è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata sul provvedimento iscritto per la prima volta all'ordine del giorno della seduta del 16 luglio 2015 e riesaminato anche nel corso della seduta del 30 luglio 2015;

Vista la nota del 14 settembre 2015, n. 23157, del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, che trasmette la copia conforme all'originale della delibera del Consiglio dei Ministri, relativa alla riunione del 4 settembre 2015, concernente l'autorizzazione all'adozione del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta, dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Decreta:

---

---

### **Art. 1.** *Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità riservate, ai sensi dell'art. 1, commi 423, 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero (di seguito: "dipendenti in soprannumero"), ai sensi dei commi 421 e 422 del medesimo articolo. Fissa, altresì, le modalità e le procedure per il transito, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia provinciale, di cui all'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n.



Normativa nazionale  
D.M. 14 settembre 2015.

Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

---

65, che è dichiarato soprannumerario (di seguito “personale di polizia provinciale”), nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale. Al personale di polizia provinciale che non è ricollocato ai sensi del citato art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 si applicano le procedure ed i criteri di mobilità specificamente previsti dal presente decreto.

2. Il presente decreto disciplina altresì, ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato della Croce rossa italiana di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (di seguito: “dipendenti CRI”).

3. Il presente decreto non si applica al personale soprannumerario destinato allo svolgimento di funzioni connesse con il mercato del lavoro e con le politiche attive del lavoro, a cui si applica l'art. 15 del decreto-legge n. 78 del 2015, né al personale che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016, fermo restando l'obbligo di inserire entrambe le categorie di personale nel Portale “Mobilità.gov”, disponibile all'indirizzo <http://www.mobilita.gov.it/> (di seguito “PMG”), in coerenza con la rideterminazione della spesa della dotazione organica delle città metropolitane e delle province.

4. I criteri e le procedure del presente decreto non si applicano al personale ricollocato ai sensi dell'art. 3, comma 1.

5. Nel presente decreto, i riferimenti ai commi 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 e 429 sono da intendersi come relativi ai corrispondenti commi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

## **Art. 2.** *Inquadramento del personale delle Province in posizione di comando o distacco*

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 acquisiscono il consenso all'immissione nei propri ruoli del personale delle Province che, alla data prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, si trovava presso le stesse in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati.

Normativa nazionale  
D.M. 14 settembre 2015.

Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

---

2. L'inquadramento del personale che ha fornito il consenso ai sensi del comma 1 è disposto nell'amministrazione dove il medesimo presta servizio a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa, anche in deroga, per le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, alle facoltà di assumere. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per inquadrare tutto il personale che ha fornito il consenso, le amministrazioni applicano i criteri di cui agli articoli 7 e 8. L'inquadramento è comunicato alle province di provenienza del relativo personale entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

---

### **Art. 3.** *Riordino delle funzioni da parte delle regioni*

1. Le regioni che, entro il termine ultimo del 31 ottobre 2015, previsto dall'art. 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 2015, hanno disciplinato il riordino delle funzioni ai sensi della legge n. 56 del 2014 ed hanno definito, in sede di osservatori regionali, procedure di ricollocazione diretta dei dipendenti in soprannumero addetti alle funzioni non fondamentali, entro lo stesso termine del 31 ottobre 2015 provvedono ad adempiere all'obbligo di comunicazione di cui al comma 424 mediante l'inserimento delle relative informazioni nel PMG con le modalità indicate nello stesso Portale.

2. Alle regioni che non procedono con le modalità e nei tempi di cui al comma 1 si applica l'art. 5.

3. Entro il 31 dicembre 2015, le regioni a statuto speciale che abbiano adeguato i loro ordinamenti in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 145, della legge n. 56 del 2014 ed ai principi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, possono chiedere al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito "il Dipartimento") di avvalersi delle procedure di cui al presente decreto. Il Dipartimento adotta le determinazioni conseguenti per destinare le risorse disponibili per le assunzioni alle relative procedure di mobilità. In caso di mancata richiesta al Dipartimento le regioni a statuto speciale procedono autonomamente.

---

Normativa nazionale  
D.M. 14 settembre 2015.

Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

---

#### **Art. 4. Domanda di mobilità**

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, gli enti di area vasta inseriscono nel PMG gli elenchi di cui al comma 422, secondo le modalità indicate nello stesso Portale. Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015, nell'ambito degli elenchi è identificato il personale di polizia provinciale, il quale può esprimere una preferenza a non mantenere il proprio profilo di cui eventualmente si tiene conto ai fini della ricollocazione. Negli stessi elenchi è, altresì, indicato il personale in posizione di comando con apposita precisazione dell'avvio o meno delle procedure di inquadramento di cui all'art. 2. Il personale in comando non ricollocato ai sensi dell'art. 2 può essere ricollocato con le modalità previste per i dipendenti soprannumerari. Gli elenchi sono eventualmente aggiornati, entro il termine del 31 ottobre 2015, escludendo dagli stessi il personale di cui all'art. 3, comma 1, ove sia stato inserito. In caso di incremento della domanda di mobilità, gli elenchi di cui al presente comma possono essere aggiornati entro il 31 gennaio 2016 e potranno essere utilizzate le eventuali risorse finanziarie residue.

2. Entro il termine del 31 ottobre 2015, la Croce rossa italiana inserisce nel PMG, secondo le modalità indicate nello stesso portale, l'elenco del proprio personale interessato, ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ai processi di mobilità, distinto per sede di servizio.

3. Gli elenchi inseriti ai sensi dei commi 1 e 2 contengono le informazioni richieste dallo stesso portale, necessarie all'applicazione dei criteri e delle procedure di mobilità di cui al presente decreto. Dopo l'inserimento previsto dai medesimi commi 1 e 2, nel PMG è pubblicata, nel rispetto dell'anonimato, la tipologia professionale del personale da ricollocare, aggregata per categorie di inquadramento e profili professionali, anche per le finalità di cui all'art. 5, comma 3.

4. Nel caso in cui gli enti di area vasta non adempiono, nei tempi previsti, alle previsioni del presente articolo, il personale dipendente a tempo indeterminato dai medesimi enti può avanzare istanza di mobilità secondo le previsioni dell'art. 6 ed essere ricollocato con i criteri del presente decreto.

---

---

#### **Art. 5. Offerta di mobilità**

1. Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'art. 4 ed entro i trenta giorni successivi al 31 ottobre 2015, le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici

Normativa nazionale  
D.M. 14 settembre 2015.

Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

---

da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti di area vasta, inseriscono nel PMG, con le modalità ivi indicate, i posti disponibili in base alle proprie facoltà di assumere, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, nonché i posti disponibili, anche in deroga alle proprie facoltà di assumere, purché siano garantiti il rispetto del patto di stabilità interno negli esercizi 2015 e 2016 e la sostenibilità di bilancio, nei ruoli della polizia municipale degli enti locali, riservati al personale di polizia provinciale, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. L'inserimento costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 424.

2. Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'art. 4 ed entro trenta giorni successivi al 31 ottobre 2015, le amministrazioni di cui al comma 425 inseriscono nel PMG, con le modalità indicate nello stesso Portale, i posti disponibili, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, corrispondenti, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente. Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, indica, altresì, un numero di posti corrispondente ad un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 da acquisire nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art.21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. Si tiene conto di quanto previsto dall'art. 16, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 2015.

3. Le amministrazioni, ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, individuano i posti disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle funzioni riordinate, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti in soprannumero. In aggiunta ai posti disponibili nei limiti delle facoltà di assunzione, gli enti locali individuano altresì i posti disponibili nei ruoli della polizia municipale, in deroga alle facoltà di assumere ai sensi del comma 1. Le amministrazioni di cui al comma 425 individuano i posti disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti CRI. Ai fini dell'individuazione dei posti si tiene conto del personale interessato già in posizione di comando.

4. Entro sessanta giorni successivi al termine del 31 ottobre 2015, il Dipartimento rende pubblici sul PMG i posti disponibili presso le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario

Normativa nazionale  
D.M. 14 settembre 2015.

Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

---

nazionale, e quelli disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 31 marzo 2016 provvede all'aggiornamento per l'anno 2016. I posti sono distinti per funzione e per area funzionale e categoria di inquadramento e sono riferiti a ciascuna regione e suddivisi per ambito provinciale/metropolitano. Entro lo stesso termine del primo periodo del presente comma è pubblicato l'elenco nominativo del personale interessato alle procedure di cui all'art. 6.

5. In caso di non completa ricollocazione del personale sulla base dell'offerta di mobilità che le amministrazioni hanno definito in relazione ai loro fabbisogni, come previsto dal comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica definisce ed avvia una nuova procedura di mobilità che tiene conto dei posti dichiarati disponibili ai sensi dei commi 1 e 2, secondo il presente decreto.

6. Le assunzioni previste dalla normativa vigente sono consentite alle amministrazioni destinatarie del presente decreto esclusivamente a completamento delle procedure di cui al medesimo decreto, fatte salve le assunzioni di cui all'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015.

---

#### **Art. 6. *Preferenze di assegnazione***

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 5, comma 4, i dipendenti in soprannumero, compreso il personale di polizia provinciale, e i dipendenti CRI esprimono le preferenze di assegnazione in relazione all'offerta di mobilità, compilando il modulo disponibile sul PMG. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 4, nel PMG sono attivate apposite funzioni al fine di consentire la presentazione delle istanze al personale interessato.

2. I dipendenti di cui al comma 1 esprimono l'ordine delle loro preferenze tra i posti disponibili in relazione alla funzione svolta, all'area funzionale e alla categoria di inquadramento. Ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014, i dipendenti CRI possono indicare soltanto posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425. Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 il personale di polizia provinciale, se non esprime la preferenza a non mantenere il profilo, indica in via prioritaria i posti disponibili negli enti locali per la corrispondente qualifica e funzione e in subordine procede con l'indicazione prevista per i dipendenti in soprannumero. Qualora esprima la preferenza per non mantenere il profilo inverte l'ordine di priorità descritto.

Normativa nazionale  
D.M. 14 settembre 2015.

Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

---

3. I dipendenti possono esprimere preferenze, oltre che per i posti disponibili presso le amministrazioni aventi sede nel proprio ambito provinciale o metropolitano, anche per quelle aventi sede nel Comune capoluogo della relativa regione, nonché nell'ambito territoriale di Roma Capitale. L'assegnazione tiene conto dei criteri di cui agli articoli 7 e 8.

4. Al personale che non esprime preferenze di assegnazione entro il termine e con le modalità di cui al presente articolo si applica l'art. 9, comma 1, ultimo periodo.

---

#### **Art. 7. Criteri generali di mobilità**

1. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di mobilità, i posti disponibili sono assegnati ai dipendenti in soprannumero, al personale di polizia provinciale e ai dipendenti CRI secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) assegnazione del personale in comando o fuori ruolo o altri istituti comunque denominati nei ruoli dell'amministrazione presso cui i medesimi prestano servizio anche da data successiva rispetto a quella prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015;

b) assegnazione del personale di polizia provinciale agli enti locali, con funzioni di polizia locale nel limite dei posti disponibili. Per il restante personale di polizia provinciale la ricollocazione avviene secondo i criteri previsti per i dipendenti in soprannumero tenuto conto della preferenza espressa in merito al mantenimento o meno del profilo di inquadramento;

c) assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 94, della legge n. 147 del 2013, del personale che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nei limiti delle risorse destinate;

d) assegnazione dei dipendenti in soprannumero, ai sensi del comma 423, alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, rispettando l'area funzionale, la categoria di inquadramento e, possibilmente, la corrispondenza del personale alle funzioni svolte, in relazione al riordino delle funzioni medesime, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della normativa vigente, con conseguente prioritaria assegnazione del personale, che alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 era addetto alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta, alle regioni ed agli enti locali titolari delle stesse funzioni;

Normativa nazionale  
D.M. 14 settembre 2015.

Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

---

e) assegnazione dei dipendenti in soprannumero e dei dipendenti CRI alle amministrazioni di cui al comma 425, con priorità per il Ministero della giustizia ai sensi del comma 530, rispettando l'area funzionale e la categoria di inquadramento. Il contingente di 2.000 unità di personale amministrativo indicato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, è riservato al personale proveniente dagli enti di area vasta.

---

---

### **Art. 8. Criteri individuali di mobilità**

1. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 4 e in relazione alle preferenze espresse ai sensi dell'art. 6, il Dipartimento, al fine dell'assegnazione dei posti, in presenza di soggetti che abbiano indicato la stessa amministrazione e sede di lavoro, applica i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) precedenza, per i posti nelle sedi di lavoro collocate nell'ambito territoriale della città metropolitana di Roma capitale, ai dipendenti della Città metropolitana di Roma capitale e per i posti nelle sedi di lavoro collocate nei Comuni capoluoghi di regione, ai dipendenti delle relative province o città metropolitane;

b) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che il domicilio della persona da assistere sia situato nella medesima provincia o città metropolitana;

d) precedenza ai dipendenti con figli fino a tre anni di età.

2. A parità o in assenza delle condizioni di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri di precedenza, secondo i punteggi stabiliti nella tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto:

a) la situazione di famiglia, privilegiando i lavoratori che abbiano il maggior numero di familiari e quelli unici titolari di reddito familiare;

b) l'età anagrafica.

3. I requisiti e le condizioni di cui al presente articolo devono essere posseduti alla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di assegnazione.

---

---

Normativa nazionale  
D.M. 14 settembre 2015.

Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

---

### **Art. 9. Procedure di mobilità**

1. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di cui all'art. 6, il Dipartimento procede all'assegnazione ai comuni del personale di polizia provinciale. A tal fine, il Dipartimento assegna i posti preliminarmente ai dipendenti che hanno espresso le preferenze, ai sensi dell'art. 6, per i relativi posti. Se più dipendenti hanno indicato lo stesso posto, i relativi posti sono assegnati applicando i criteri di cui all'art. 8. Per i dipendenti che rimangono non collocati, il Dipartimento procede unilateralmente all'assegnazione, tenendo conto della vacanza di organico delle amministrazioni di destinazione, fermo restando l'ambito provinciale/metropolitano o, in subordine, l'ambito regionale.
  2. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera c), nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, il Dipartimento procede all'assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del personale che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
  3. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera d), entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, il Dipartimento procede all'assegnazione prioritaria dei dipendenti in soprannumero alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
  4. Dopo che, per ciascuna provincia, sono stati assegnati tutti i posti disponibili nelle regioni e negli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Dipartimento procede all'assegnazione dei posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425, includendo anche i dipendenti CRI, con le stesse modalità di cui al comma 1.
  5. I dipendenti assegnatari dei posti ai sensi del presente articolo prendono servizio nell'amministrazione di destinazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle assegnazioni.
- 
- 

### **Art. 10. Criteri di inquadramento**

1. Le regioni, gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e le amministrazioni di cui



Normativa nazionale  
D.M. 14 settembre 2015.

Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

---

al comma 425 operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente allo stesso o a diverso comparto di contrattazione collettiva ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, mantengono la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Al solo fine di determinare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sulle risorse relative alle assunzioni. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014.

3. Ai dipendenti CRI, trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

---

## **Art. 11. Disposizioni finali**

1. Il presente decreto non si applica alle procedure di mobilità volontaria avviate dalle amministrazioni pubbliche anteriormente al 1° gennaio 2015. Sono, altresì, escluse dalla disciplina del presente decreto le procedure di mobilità volontaria avviate anche successivamente alla predetta data del 1° gennaio 2015, purché riservate in via prioritaria al personale degli enti di area vasta o al personale della CRI. Le procedure di mobilità di cui al presente comma non devono incidere sulle risorse previste dal regime delle assunzioni per gli anni 2015 e 2016 e comunque

Normativa nazionale  
D.M. 14 settembre 2015.

Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

devono essere concluse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Sono fatte salve le procedure di mobilità avviate dal Ministero della giustizia a valere sul fondo di cui all'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165.

2. I prefetti preposti agli Uffici territoriali di governo vigilano sul corretto svolgimento degli adempimenti di cui al presente decreto da parte degli enti locali, adottando, ove necessario, gli atti di competenza finalizzati a definire la domanda e l'offerta di mobilità in stretta collaborazione con il Dipartimento. Gli stessi prefetti vigilano altresì sul rispetto del divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato previsto, a pena di nullità, dal comma 424 e dal comma 425.

3. A conclusione delle procedure di cui al presente decreto si procederà, in presenza di unità di personale degli enti di area vasta da ricollocare, all'utilizzo delle risorse di cui all'art.1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

4. Le disposizioni del presente decreto che fanno riferimento agli enti del SSN si applicano ai medesimi enti salvo che le Regioni determinino diversamente in sede di riordino di cui all'art. 3.

5. Per l'anno 2016 si terrà conto di quanto previsto dall'art. 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, in merito all'avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche del personale civile del Ministero della difesa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### Tabella A

Sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie ai fini della ricollocazione ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, legge 23 dicembre 2014, n. 190 <sup>(3)</sup>.

CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA	PUNTEGGIO
Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali	4
Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali	3
Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali	2,5
Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali	2
Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali	1,5
Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali	0
<b>Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di</b>	

Normativa nazionale  
D.M. 14 settembre 2015.

Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

---

**1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due. L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali.**

<b>CRITERIO DELL'ETA' ANAGRAFICA</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Dipendente con età inferiore ai 25 anni	0
Dipendente con età superiore o uguale ai 25 anni e inferiore o uguale ai 45	1
Dipendente con età superiore ai 45 anni e inferiore o uguale a 60 anni	2
Dipendente con età superiore ai 60 anni	1

**A parità di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine è dato dalla minore età**

---

(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 22 dicembre 2014, n. 190».

**D.P.C.M. 20 dicembre 2014.**

***Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.***

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 2015, n. 78.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, l' *art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come modificato dall' *art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*;

Visto, in particolare, altresì il comma 2.3 del suddetto *art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001*, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo ivi previsto;

Visto l' *art. 1, comma 47*, della *legge 30 dicembre 2004, n. 311*, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visto l' *art. 14, comma 7*, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*;

Ritenuto di dover stabilire, per i processi di mobilità di cui ai commi 1 e 2 dell' *art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001* per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014* con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014* con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014* recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1. Finalità e definizioni

Normativa nazionale  
D.P.C.M. 20 dicembre 2014.

*Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

1. Il presente decreto stabilisce, per i processi di mobilità di cui ai commi 1 e 2 dell' *art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, per i quali è necessario un trasferimento di risorse, i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi del predetto *art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*.

2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto e fermo restando che, salvo disposizioni speciali, la mobilità presuppone il posto disponibile nella dotazione organica, si intende per:

a) "mobilità volontaria": le procedure avviate dalle amministrazioni pubbliche per ricoprire i propri posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all' *art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, secondo la disciplina del comma 1 del medesimo *art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001*;

b) "mobilità volontaria sperimentale": le procedure di mobilità volontaria che interessano sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali per le quali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza per disporre il passaggio diretto. In tal caso l'amministrazione cedente, ai sensi dell' *art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di appartenenza;

c) "bando di mobilità": il bando che l'amministrazione interessata pubblica per avviare le procedure di mobilità di cui alle lettere a) e b). Tale bando, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione per un periodo pari almeno a trenta giorni, indica i posti che si intendono ricoprire attraverso passaggio diretto, i requisiti e le competenze professionali richiesti e i criteri di scelta degli stessi;

d) "mobilità d'ufficio": la mobilità disposta all'interno della stessa amministrazione in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui sono adibiti i lavoratori di cui all' *art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;

e) "mobilità obbligatoria tra PA": nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all' *art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, la mobilità disposta, anche senza l'assenso del lavoratore, previo accordo tra amministrazioni pubbliche, in altra amministrazione la cui sede è collocata nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti;

f) "mobilità funzionale": la mobilità di cui alle lettere d) ed e) disposta o derivante dai criteri definiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata di cui all' *art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico, secondo la disciplina prevista dal comma 2 dell' *art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001*;

g) "mobilità preliminare all'indizione di pubblici concorsi": le procedure di mobilità volontaria che le amministrazioni attivano prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio, ai sensi del comma 2-bis dell' *art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001*;

h) "mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni": la mobilità di cui all' *art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001* che deve essere finanziata con le risorse destinate alle assunzioni in quanto si svolge tra amministrazioni delle quali almeno una non è soggetta a limitazioni delle assunzioni;

i) "mobilità neutrale per la finanza pubblica": la mobilità di cui all' *art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001* che si svolge, ferma restando la preventiva verifica della sostenibilità finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio dell'ente di destinazione, tra amministrazioni pubbliche interessate ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e per le quali le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;

j) "fondo per la mobilità": il fondo previsto dall' *art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001* istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Normativa nazionale  
D.P.C.M. 20 dicembre 2014.

*Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

k) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni indicate dall' *art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

## Art. 2. Mobilità finanziata con il fondo per la mobilità

1. In via ordinaria la mobilità si svolge, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, con le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche hanno nella disponibilità dei loro bilanci, nel rispetto della disciplina prevista per la mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni e per la mobilità per la quale ricorrono le condizioni di neutralità per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 2, lettera i).

2. Le procedure di mobilità finanziata con il fondo per la mobilità si configurano come speciali. In particolare, è consentito fare ricorso a tale fondo esclusivamente nei seguenti casi:

a) a fronte di specifiche disposizioni di legge, analogamente a quanto previsto dall'art. 30, comma 2.3;

b) mobilità funzionale, ove previsto il ricorso al fondo. Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che dispone e disciplina la mobilità funzionale specifica di volta in volta le modalità di finanziamento della predetta mobilità, previa verifica, per tale specifico aspetto, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) mobilità volontaria e mobilità obbligatoria, purché riconducibili alla fattispecie della mobilità neutrale per la finanza pubblica, laddove, in relazione ad una conclamata carenza di personale, con oggettivi effetti sul regolare funzionamento degli uffici, è necessario reclutare un consistente numero di dipendenti pubblici con riflessi contabili, in termini di oneri, significativi e non piena disponibilità di risorse finanziarie nel proprio bilancio.

3. Non sono in ogni caso ammesse richieste di utilizzo del fondo per la mobilità nei casi di:

a) mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni;

b) mobilità volontaria sperimentale, salvo quanto previsto dalla lettera c) del comma 2;

c) mobilità d'ufficio;

d) mobilità preliminare all'indizione di pubblici concorsi.

4. Resta fermo che la mobilità finanziata con il fondo dell'art. 30, comma 2.3, è consentita nei limiti della disponibilità del fondo medesimo.

## Art. 3. Condizioni per accedere all'utilizzo del fondo per la mobilità

1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, le amministrazioni pubbliche dichiarano nel bando di mobilità che intendono avvalersi del fondo per la mobilità, specificando che gli enti, a cui appartengono i lavoratori interessati al passaggio diretto, nel manifestare il loro assenso al trasferimento, devono impegnarsi a provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale che sarà trasferito, secondo le modalità previste dall'art. 4. Il bando indica, altresì, che la conclusione della procedura di mobilità è condizionata dall'effettiva corresponsione all'amministrazione delle risorse del fondo per la mobilità. Per le risorse che le amministrazioni fanno confluire al fondo non si applica l' *art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012.*

2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di presentare richiesta motivata, accompagnata dal bando di mobilità, al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di utilizzo del fondo per la mobilità. La motivazione della richiesta deve dare evidenza della grave carenza di personale, del rischio per il regolare funzionamento dei servizi, dell'oggettiva indisponibilità di risorse finanziarie in bilancio.

Normativa nazionale  
D.P.C.M. 20 dicembre 2014.

*Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

---

3. Le amministrazioni pubbliche che richiedono di essere ammesse all'utilizzo del fondo per la mobilità acquisiscono, dalle amministrazioni di provenienza del personale interessato al trasferimento, l'assenso sia alla mobilità, sia al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante, al lordo degli oneri ed imposte a carico dell'amministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 4. Esse predispongono, pertanto, un apposito prospetto che dà evidenza delle risorse che confluiranno nel fondo e di quelle necessarie per finanziare i relativi processi di mobilità.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato valutano le richieste di cui al presente articolo, corredate della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno redigono per il Consiglio dei ministri apposita relazione su:

- a) le istanze pervenute con indicazione dell'ammontare delle risorse richieste;
- b) l'ammontare delle risorse disponibili nel fondo per la mobilità.

5. Sulla base degli atti di cui al comma 4 il Consiglio dei ministri delibera sulle priorità di accesso al fondo e sull'accoglimento totale o parziale della richiesta, fermo restando il limite delle disponibilità del fondo. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla *legge 7 aprile 2014, n. 56*.

6. Nelle ipotesi di mobilità funzionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), finanziata con il fondo per la mobilità, il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione disciplina la procedura da seguire per accedere al fondo.

7. Alle amministrazioni pubbliche ammesse all'utilizzo del fondo per la mobilità, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite dell'ammontare delle risorse necessarie per corrispondere il trattamento economico del personale trasferito. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui all'art. 2, comma 2. Le amministrazioni interessate sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le cessazioni a qualsiasi titolo intervenute in ciascun anno del personale coinvolto nelle richiamate procedure di mobilità.

8. In sede di prima applicazione il fondo per la mobilità finanzia prioritariamente, in via di anticipazione, la mobilità degli uffici giudiziari e quella connessa all'applicazione della *legge n. 56 del 2014*.

9. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato monitora semestralmente la disponibilità del fondo per la mobilità tenuto conto dei flussi finanziari di entrata e di quelli di uscita e ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

---

#### Art. 4. Modalità di alimentazione del fondo per la mobilità

1. Ai sensi dell' *art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, il fondo per la mobilità, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento al capitolo n. 3606 di capo X dell'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. Rimangono acquisite al fondo le risorse che si rendono disponibili all'atto della cessazione dal servizio del personale trasferito a valere sul fondo medesimo.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione che si sia impegnata a provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale da trasferire ai sensi del precedente art. 3, comma 1, non provveda entro il 30 giugno di ciascun anno ovvero, nell'anno in cui avviene il trasferimento, entro

Normativa nazionale  
D.P.C.M. 20 dicembre 2014.

*Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

---

due mesi dalla data dello stesso, qualora questo avvenga dopo il 30 aprile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede al recupero delle somme non versate, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ad essa spettanti a carico del bilancio dello Stato. Qualora la riduzione non sia possibile per carenza di risorse iscritte in bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'Agenzia delle entrate, gli importi da recuperare nei confronti dell'Ente, a valere sulle entrate a qualsiasi titolo dovute allo stesso e riscosse tramite il sistema del versamento unificato, di cui all' *art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo per la mobilità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---



**D.P.C.M. 26 settembre 2014.*****Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.***

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2014, n. 263.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Vista la *legge 7 aprile 2014, n. 56*, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modificazioni, di seguito anche “legge”;

Visto, in particolare, l'*art. 1, comma 92*, della legge, secondo cui: “Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'*art. 119 della Costituzione*, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale”;

Visto l'*art. 1, comma 16*, della legge secondo cui dal “1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno”;

Visto l'*art. 1, comma 44*, della legge che stabilisce “A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle

Normativa nazionale  
D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative  
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

---

funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'*art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione*” le funzioni fondamentali elencate dal medesimo comma;

Visto, altresì, quanto previsto dall'*art. 1, comma 47*, della legge, secondo cui “Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali”;

Visto, altresì, quanto previsto dall'*art. 1, comma 48*, della legge, secondo cui “Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento”;

Visto, altresì, il disposto dell'*art. 1, comma 89*, della legge, in base al quale, con riferimento alle funzioni di competenza statale trasferite dalle province ad altri enti territoriali, il presente decreto determina la data di effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

Visto, altresì, quanto previsto dall'*art. 1, comma 90*, della legge, in relazione ad enti o agenzie che esercitano, in ambito provinciale o sub-provinciale, funzioni di organizzazione di servizi di rilevanza economica di competenza comunale o provinciale, a seguito di attribuzione ad opera di disposizioni normative statali;

Visto, altresì, il disposto dell'*art. 1, comma 95*, della legge, secondo cui “La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'*art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*”;

Visto, altresì, il disposto dell'*art. 1, comma 96*, della legge, che recita: “Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

Normativa nazionale  
D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative  
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

---

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetti del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio”;

Visto, altresì, il disposto dell'*art. 1, comma 97*, della legge, secondo cui il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal medesimo comma 97;

Visto, il disposto dell'*art. 1, comma 150*, della legge che prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Visto, infine, il disposto dell'*art. 1, comma 150-ter*, della legge, secondo cui il presente decreto, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dell'*art. 1 commi da 85 a 97* della legge, tra le province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui all'*art. 1, comma 150-bis*, della legge;

Tenuto conto di quanto previsto dalla legge in merito ai criteri e alle modalità per il trasferimento di funzioni dalle province agli enti subentranti;

Visto, altresì, il *decreto legge 24 aprile 2014, n. 66*, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni con la *legge 23 giugno 2014, n. 89*;

Considerato l'Accordo ai sensi dell'*art. 1, comma 91*, della legge (di seguito anche Accordo) sancito in sede di Conferenza Unificata, in data 11 settembre 2014, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in merito all'individuazione delle funzioni oggetto del riordino e le relative competenze;

Considerato che nel predetto Accordo Stato e Regioni hanno convenuto che, per quanto riguarda il personale, sia garantito l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali per

Normativa nazionale  
D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative  
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

---

individuare i criteri per la mobilità, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 19 novembre 2013;

Consultate, per quanto attiene le risorse umane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed esaminati i criteri per la mobilità;

Acquisita, conformemente a quanto previsto dal comma 92, primo periodo dell'*art. 1* della legge, l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali in data 11 settembre 2014;

Su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

---

---

## Capo I

### Disposizioni generali

#### Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'*art. 1, comma 92*, della legge:

a) stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'*art. 1* della stessa legge, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista;

b) tiene conto delle risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'*art. 119 della Costituzione*, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88 dell'*art. 1* della legge;

c) dispone, altresì, in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale;

d) stabilisce, fermo il rispetto di quanto previsto all'*art. 1, comma 96*, della legge, modalità e termini procedurali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino.

2. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali interessati applicano, secondo i rispettivi ambiti, le disposizioni di cui al presente decreto.

---

Normativa nazionale  
D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative  
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

---

## Art. 2. Criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse

1. L'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge, anche ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi in corso.
2. In applicazione del criterio generale di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al presente decreto le province, anche quelle destinate a trasformarsi in città metropolitane, effettuano, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, una mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, alla data di entrata in vigore della legge, salvo per quanto riguarda i beni e le partecipazioni in enti e società per i quali prevale il termine di cui al successivo *art. 5* del presente decreto, compresi i rapporti attivi e passivi. Tale mappatura è comunicata alla Regione e al rispettivo Osservatorio di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'*art. 1, comma 91*, della legge, secondo il modello adottato dall'Osservatorio nazionale. Il documento di cui al presente comma indica, per quanto riguarda le risorse umane, il contingente numerico complessivo e l'equivalente finanziario in termini di spesa del personale riferito alle singole funzioni tenendo conto anche del personale in posizione di comando o di distacco.
3. L'Osservatorio regionale verifica la coerenza della ricognizione con i criteri del presente decreto e ne valida i contenuti entro i successivi 15 giorni trasmettendo tempestivamente all'Osservatorio nazionale, di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'*art. 1, comma 91*, della legge, la documentazione finale. In caso di incongruenze l'Osservatorio regionale individua e propone alle province interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri previsti dal presente decreto. In caso di mancata ricognizione o qualora persistano le incongruenze segnalate, la Regione assume le relative determinazioni.
4. In esito all'attribuzione delle funzioni ai sensi dell'*art. 1, comma 89*, della legge, le amministrazioni interessate concordano, entro i termini previsti e secondo le modalità stabilite dalle Regioni, tenendo conto del documento validato di cui al comma 3, il trasferimento dei beni e delle risorse, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi. Resta fermo, per quanto riguarda il personale, il rispetto dell'*art. 4*. Concordano inoltre le compensazioni sulla spesa di personale e sulle facoltà ad assumere riferibili agli enti coinvolti nel rispetto del principio di invarianza di spesa complessiva e della normativa vigente in materia. A tale scopo le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente e sono considerati per gli enti cedenti quali riduzioni di spesa. Ove le amministrazioni interessate non concordino nei termini previsti, la Regione assume le relative determinazioni.
5. Quanto concordato ai sensi del comma 4 viene comunicato alle Regioni che ne informano l'Osservatorio nazionale unitamente alle determinazioni assunte ai sensi dello stesso comma 4, ai fini della conseguente presa d'atto con più decreti ricognitivi del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. Tali decreti, per la parte relativa alle risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi, ed eventualmente

non ancora trasferite all'ente subentrante, sono comunicati anche ai singoli Ministeri interessati, per la relativa riattribuzione.

---

## Capo II

### Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative

#### Art. 3. Criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie

1. Le amministrazioni di cui all'*art. 2, comma 2*, procedono, nel rispetto dello stesso *art. 2*, alla ricognizione delle risorse finanziarie tenendo conto:

- a) dei dati desumibili dai rendiconti di bilancio provinciali dell'ultimo triennio;
- b) dei dati forniti dalle province relativamente alla quantificazione della spesa provinciale ascrivibile a ciascuna funzione o a gruppi omogenei di funzioni;
- c) della necessità che siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'*art. 119 della Costituzione*, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione, compatibilmente con il quadro finanziario di riferimento.

2. Ai fini della definizione delle risorse finanziarie relative alla spesa del personale, in relazione al contingente numerico complessivo di cui all'*art. 2, comma 2*, si tiene conto della spesa complessiva del personale dirigenziale e non dirigenziale risultante dagli impegni del rendiconto di bilancio dell'ultimo anno. Restano ferme le previsioni di cui all'*art. 1, comma 96, lettera a)*, della legge, che garantisce anche il mantenimento del trattamento fondamentale e accessorio in godimento del personale trasferito.

3. Le risorse finanziarie trasferite non potranno, in ogni caso, superare l'ammontare di quelle utilizzate dalle Province per l'esercizio delle funzioni precedente al riordino, tenuto conto del *decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*.

4. I decreti ricognitivi di cui al comma 5 dell'*art. 2*, per la parte relativa alle risorse finanziarie, sono trasmessi anche all'Agenzia delle Entrate la quale, attraverso la struttura di gestione di cui all'*art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, provvede, ove non siano state già trasferite dalle province o dalle città metropolitane, al recupero delle risorse dovute all'ente subentrante nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'*art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, riscossa tramite F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province o alle città metropolitane, con contestuale riversamento agli enti interessati.

Normativa nazionale  
D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative  
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

---

5. Gli obiettivi del patto di stabilità interno con corrispondenza fra funzione svolta, oneri finanziari, risorse trasferite e revisione degli spazi sul patto di stabilità interno per ciascun ente coinvolto sono modificati secondo quanto previsto dal comma 94 dell'*art. 1* della legge.

6. Gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni per gli enti subentranti, non rilevano ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, così come previsto dal comma 96, lett. d) dell'*art. 1 della legge n. 56/14*, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante.

7. Al recupero delle somme di cui al comma 150-bis dell'*art. 1* della legge si provvede con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi successivamente alla ricognizione di cui all'*art. 2*.

---

#### Art. 4. Criteri generali per l'individuazione delle risorse umane

1. Ai sensi dell'*art. 1, comma 89*, della legge, nei termini e secondo le modalità previste dallo Stato e dalle Regioni, le amministrazioni interessate al riordino delle funzioni individuano, nel rispetto della disciplina prevista all'*art. 1, comma 96, lettera a)*, della legge nonché delle forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente, il personale e i rapporti di lavoro interessati al trasferimento secondo i seguenti principi e criteri:

- a) rispetto dei limiti finanziari e numerici previsti dall'accordo sottoscritto ai sensi dell'*art. 2, comma 4*, del presente decreto;
- b) garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista;
- c) svolgimento in via prevalente, alla data di entrata in vigore della legge, ferme restando le cessazioni eventualmente intervenute, di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento;
- d) subentro anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, e, con riferimento ai posti di organico correlati alle funzioni oggetto di trasferimento, le procedure concorsuali e le graduatorie vigenti;

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, anche in merito alle forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni possono adottare criteri integrativi nel rispetto di principi di trasparenza ed imparzialità, tenendo altresì conto dei carichi di famiglia, delle condizioni di disabilità e delle condizioni di salute, dell'età anagrafica, dell'anzianità di servizio e della residenza.

3. In esito al processo di trasferimento del personale, ai fini del relativo monitoraggio, gli enti subentranti e gli Osservatori regionali trasmettono, una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, sulla base della modulistica definita dall'Osservatorio nazionale, rispettivamente all'Osservatorio regionale di riferimento e all'Osservatorio nazionale.

---

Normativa nazionale  
D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative  
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

---

**Art. 5. Criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali e organizzative**

1. I beni del demanio provinciale sono trasferiti al valore loro attribuito come indicato nell'ultimo bilancio approvato dall'ente che trasferirà il bene stesso o eventualmente attribuibile sulla base dei principi contabili nazionali in materia di valutazione degli immobili e tenuto conto della capitalizzazione degli investimenti effettuati su di essi. I beni del demanio culturale sono trasferiti con le procedure previste dalla legge.

2. I beni del patrimonio immobiliare sono trasferiti al loro costo storico desumibile dall'ultimo inventario dell'ente, attualizzato alla fine dell'esercizio antecedente il trasferimento e aumentato di eventuali capitalizzazioni intervenute nel corso degli anni sui medesimi immobili.

3. I beni mobili sono trasferiti al loro costo storico al netto del relativo fondo di ammortamento, come risultante dall'ultimo inventario dell'ente. Ai fini del trasferimento, si tiene conto del loro valore contabile.

4. Le partecipazioni aventi valore economico sono trasferite al valore del patrimonio netto, asseverato dal collegio sindacale della società.

5. Il trasferimento dei beni comporta il trasferimento di eventuali proventi da essi ricavati, e parimenti degli oneri finanziari di qualsivoglia natura, su di essi eventualmente gravanti.

6. Per quanto riguarda le società o altri enti partecipati che esercitano tutta o parte delle funzioni oggetto di riordino, le relative partecipazioni sono trasferite, ai sensi dell'*art. 2* del presente decreto, e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e statutarie. Le società o altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o in liquidazione al momento del trasferimento della funzione o per i quali sussistano i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione non sono soggetti al subentro dell'ente cui la funzione è trasferita.

7. I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla lett. b) del comma 96 dell'*art. 1* della legge.

8. La mappatura dei beni e delle partecipazioni in società di cui al presente articolo è fatta dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'*art. 2, comma 2* del presente decreto, con riferimento alla situazione esistente alla data della entrata in vigore del presente decreto.

---

### Capo III

#### Funzioni amministrative di competenza statale



Normativa nazionale  
D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative  
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

---

**Art. 6. Attribuzione delle funzioni amministrative oggetto di riordino nelle materie di competenza statale**

1. Le funzioni oggetto di riordino, nelle materie di competenza statale sono così individuate e attribuite:

I. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni, di cui all'*art. 3, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482*, sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta;

II. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di determinare, nelle Province in cui siano presenti i gruppi linguistici tutelati, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle stesse, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche, di cui all'*art. 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482*, sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta;

III. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di istituire appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali, di cui all'*art. 16 della legge 15 dicembre 1999, n. 482* sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta.

2. Sono contestualmente confermati in capo alle Province i beni e le risorse umane, finanziarie e organizzative connesse alle funzioni di cui al comma 1.

---

---

## **Capo IV**

### **Decorrenza e disposizioni finali**

**Art. 7. Decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte dell'ente subentrante**

1. Ai sensi del comma 89 dell'*art. 1* della legge, le funzioni di cui all'*art. 6* del presente decreto sono esercitate, per quanto riguarda le province, dal momento dell'entrata in vigore del presente decreto e, per quanto riguarda le città metropolitane dal 1° gennaio 2015.

2. L'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante delle funzioni trasferite dalle Regioni ai sensi del presente decreto sarà determinato dalle singole Regioni con l'atto attributivo delle funzioni oggetto del trasferimento.

---

---

**Art. 8. Disposizione finale**

Normativa nazionale  
D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative  
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

---

1. Eventuali ulteriori DPCM integrativi o esplicativi del presente saranno adottati solo previa intesa acquisita nella Conferenza unificata.

---

---

#### Art. 9. Pubblicazione e diffusione

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diffuso anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

---

---

## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'  
*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001*

Attesa la rilevanza e l'urgenza di dare attuazione alle disposizioni in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, nonché di fornire chiarimenti in merito ad altri profili di raccordo tra le disposizioni di cui alla *legge 23 dicembre 2014, n. 190* (legge di stabilità 2015) e quanto previsto dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, si ritiene necessario adottare le seguenti linee guida. Sui contenuti del presente documento è stato sentito l'Osservatorio nazionale ed è stata data informativa alle Organizzazioni sindacali.

Maria Anna Madia

Maria Carmela Lanzetta

### **Comma 735 - Decorrenza delle misure della legge di stabilità**

La *legge 23 dicembre 2014, n. 190* (legge di stabilità 2015), salvo quanto disposto dall'articolo 1, commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701 della medesima legge, **entra in vigore il 1° gennaio 2015.**

### **Commi 418 e 419 - Contenimento della spesa per le province delle regioni a statuto ordinario.**

Le province e le città metropolitane (di seguito **enti di area vasta**) concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. L'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

conseguire è definito da apposito decreto interministeriale tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

La riduzione incrementale della spesa corrente si coordina anche con la graduale attuazione dei processi di mobilità del personale definiti dalla *legge 56 del 2014* e dai commi da 420 a 428. Tali processi determinano una progressiva riduzione della spesa del personale sostenuta dalle città metropolitane e dalle province attraverso una ricollocazione del personale in mobilità presso le amministrazioni titolari delle funzioni non fondamentali in attuazione della predetta *legge 56/2014* e in altre amministrazioni pubbliche, a cui si aggiunge, nello stesso arco temporale del biennio 2015-2016, la riduzione di spesa del personale in servizio presso gli enti di area vasta in ragione dell'estinzione dei rapporti di lavoro in relazione alle cessazioni dal servizio previste dalla disciplina vigente (anche mediante applicazione dell' *articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*).

**Comma 420 - Contenimento della spesa di personale mediante divieti in materia di assunzioni a tempo indeterminato, di stipula di rapporti di lavoro flessibile e di attribuzione di incarichi di consulenza.**

### **Finalità**

La previsione del comma 420 è da collegare alla misura del comma 418 che dispone per le province e per le città metropolitane una significativa e progressiva riduzione della spesa corrente.

### **Ambito soggettivo**

La previsione si applica solo alle **province**, comprese quelle con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri, delle Regioni a statuto ordinario. Non si applica alle città metropolitane. Questo si evince dalla formulazione del comma 420 (che parla solo delle province) raffrontata con quella del comma 418 (che cita espressamente sia le province, sia le città metropolitane). Pertanto con riguardo al comma 421, che contempla tra i destinatari tanto le province quanto le città metropolitane, il periodo secondo cui "Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo." si intende riferito **esclusivamente alle province**.

Si evidenzia che, poiché le misure del comma 418 sono destinate anche alle città metropolitane, pur non essendo le stesse destinatarie del comma 420, è evidente che la compressione delle spese correnti si rifletterà anche sulla spesa di personale riducendo notevolmente i margini di ampliamento della stessa anche per le medesime città metropolitane.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Si aggiunge, inoltre, che, fintanto che permangono presso le predette città metropolitane situazioni di soprannumerarietà, non sarà comunque consentito alle stesse, in applicazione dei principi generali che vietano assunzioni in assenza di disponibilità di posti, ricorrere ad assunzioni di personale con la conseguente sostanziale applicazione dei divieti di cui alle lettere c) e d).

### **Chiarimenti in merito ai divieti per le province riguardanti il personale**

Lettera c): divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità:

Il divieto era già previsto dall' *articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*. Tale divieto è stato confermato dall' *articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e dall' *articolo 4, comma 5, secondo periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. Fino al 31 dicembre 2014 il divieto si applicava alle province secondo l'ordinamento anteriore alla *legge 56/2014*. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il divieto si applica alle sole province e non anche alle città metropolitane, fatti salvi gli effetti di riduzione della spesa corrente derivanti per queste ultime dal citato comma 418.

La lettera c) del comma precisa che il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, si estende anche all'acquisizione di personale mediante mobilità, anche laddove avviata anteriormente alla predetta data.

Resta fermo l'obbligo di assunzione per coprire la quota riservata alle categoria protette, anche in deroga al divieto di cui alla lettera c).

Lettera d): divieto di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi.

Il divieto scaturisce dal principio secondo cui l'onere del trattamento economico del personale in posizione di comando grava sull'amministrazione utilizzatrice.

Lettera e): divieto di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del TUEL ( *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*) I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

Alle province è preclusa in modo assoluto, per le finalità di contenimento della spesa derivanti principalmente dalla misura di cui al comma 418, la possibilità di attivare nuovi rapporti di lavoro ai sensi dell' articolo 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (Incarichi a contratto) del TUEL, sia per le province che hanno svolto le nuove elezioni, sia per quelle che devono ancora svolgerle, ai sensi della *legge 56/2014*. Sul punto occorre operare una distinzione tra l' articolo 90 e l' articolo 110, nonché tra disciplina a regime e disciplina transitoria.

Disciplina a regime articolo 90.

Rispetto all' articolo 90 il divieto interviene impedendo l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro. Ne deriva che, per supportare il Presidente della Provincia nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge lo stesso può ricorrere esclusivamente ai dipendenti di ruolo dell'ente senza maggiori oneri. In nessun caso, invece, è consentito assumere collaboratori con contratto a tempo determinato, secondo le prescrizioni del predetto articolo 90.

Disciplina a regime articolo 110.

La distinzione tra personale interno e soggetti esterni non rileva ai fini dell' articolo 110 in quanto in entrambi i casi è presupposto necessario l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. In sostanza, le Province non possono stipulare contratti a tempo determinato ex articolo 110 neppure con personale interno, in quanto il predetto articolo presuppone **l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro** espressamente vietata dalla lettera e). Disciplina transitoria articolo 110.

La lettera e) prevede che i rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di prorogare gli stessi. Resta inteso che il contratto è risolto di diritto nel caso di ente che dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie ( art. 110, c. 4). La disciplina transitoria dettata per l' articolo 110 si applica sia per le province che hanno svolto le nuove elezioni, sia per quelle che devono ancora svolgerle, ai sensi della *legge 56/2014*.

Disciplina transitoria articolo 90.

Per quanto riguarda i contratti in essere ai sensi dell' articolo 90, per le province che non hanno ancora proceduto alle nuove elezioni si applica la disciplina ordinaria sulla durata del contratto, con la conseguenza che alla scadenza prevista il rapporto di lavoro si estingue ed è vietata tanto la proroga, quanto l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Lettera f): divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

I rapporti di lavoro flessibile contemplati dal predetto articolo 9 comma 28 sono i contratti di lavoro: a) a tempo determinato, b) quelli flessibili scaturenti da convenzioni, c) di collaborazione coordinata e continuativa, d) di formazione-lavoro o altri rapporti formativi, e) di somministrazione di lavoro, f) di lavoro accessorio. Il divieto si estende anche alle proroghe o alla prosecuzione dei predetti rapporti di lavoro. In relazione alle finalità di contenimento della spesa, si ritiene che il divieto si estenda al caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea ritenendo che per i progetti connessi con tali fondi si possa utilizzare il personale già in servizio presso gli enti di area vasta. Si aggiunge, ad ogni buon fine e a supporto della coerenza esegetica, che la legge 56/2014, all' articolo 1, comma 92 prevede la garanzia dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. Pertanto, le proroghe sono ammesse nei limiti in cui eventuali disposizioni speciali di leggi le consentono come si andrà meglio a dire nel paragrafo dedicato alle proroghe.

Lettera g): divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Nella casistica rientrano tutte le tipologie di incarico disciplinate dall' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### **Disposizioni speciali in materia di proroghe dei contratti**

Sono fatte salve, in materia di proroga, per le tipologie di lavoro e per la platea dei soggetti ivi indicate, le diverse previsioni di legge quali, per quanto concerne gli **enti di area vasta**, quelle contenute:

- a) nell' articolo 1, comma 429, della legge 190/2014.
- b) nell' articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192.

**Comma 429 - Disciplina speciale per il personale degli enti di area vasta adibito a servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro (finanziamento della spesa di personale a tempo indeterminato e delle proroghe per i tempi determinati e per le collaborazioni coordinate e continuative)**

Finalità, ambito soggettivo e vigenza temporale

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

La previsione è indirizzata agli **enti di area vasta** e ha l'obiettivo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego e la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "garanzia per i giovani".

La norma deve intendersi di **vigenza annuale** in quanto, pur non fissando un dies ad quem delimitativo della propria efficacia, una norma di pari tenore, anch'essa priva di limite temporale, era già prevista nella legge di stabilità 2014 ( *L. n. 147/2013*) e, malgrado ciò, il legislatore ha ritenuto di disporre la medesima previsione anche nella legge di stabilità 2015. Ciò comprova l'intenzione del legislatore di attribuire anche al comma 429 efficacia annuale.

#### Letture sistematica con la legge n. 183 del 2014

La previsione detta una disciplina speciale per le città metropolitane e le province che, a seguito o nelle more del riordino delle funzioni fondamentali, continuino a esercitare le funzioni ed i compiti relativi ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro. La disciplina speciale per il personale dedicato alle predette funzioni va letta in relazione al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive per il lavoro di cui alla *legge delega n. 183/2014*. Tale legge prevede, tra i principi delega del comma 4, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, la possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati. Come meglio si dirà nel prosieguo, **tale personale seguirà un percorso di ricollocazione separato da definire in sede di attuazione della legge 183/2014, secondo i criteri di delega sopra descritti.**

#### Contenuto

La norma autorizza gli enti suddetti a finanziare, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali, le seguenti fattispecie:

- rapporti di lavoro a tempo indeterminato: la disciplina del comma 429 rende possibile finanziare, a valere sui programmi dei fondi strutturali, le spese del personale di ruolo adibito ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro. Ciò determina, nelle more del riordino delle funzioni, anche per effetto della *legge 183/2014*, un effetto positivo sul bilancio degli enti di area vasta. Questo finanziamento straordinario è in linea con quanto detto in merito al percorso differenziato riservato al personale a tempo indeterminato adibito a tali funzioni;



Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

- proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato e prosecuzione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che siano strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi e di interventi da essi finanziati. Si tratta di rapporti di lavoro finanziati a valere sui fondi comunitari, anche in applicazione della legge di stabilità 2014, a cui gli enti fanno ricorso per garantire la continuità del servizio.

La disciplina recata dal comma 429, in quanto derogatoria, è soggetta ad applicazione restrittiva. Resta fermo il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Ne consegue che, atteso il finanziamento con fondi comunitari, gli oneri sostenuti non si calcolano ai fini del rispetto dei limiti di cui all' *articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010* e dell' art. 1, comma 557, della *legge n. 296 del 2006*.

In merito alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità si rinvia alla *circolare n. 6 del 18 febbraio 2014* del Ministero dell'economia e delle finanze. Per completezza si fa rilevare che la previsione del comma 429 trova applicazione anche per le Regioni che hanno mantenuto la gestione dei servizi per l'impiego, come espressamente previsto dal comma 427.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà, per quanto di competenza, gli atti connessi con la parte della norma che autorizza lo stesso Dicastero, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all' *articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

**Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 - Proroga dei contratti a valere sui fondi dell' articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010**

La previsione di cui al predetto comma 6 è applicabile sia alle province, sia alle città metropolitane. Infatti, il comma proroga al 31 dicembre 2015 il termine del 31 dicembre 2014 di cui all' articolo 4, comma 9, terzo periodo del *D.L. 101/2013* secondo cui, nel testo novellato, "Fermo restando il divieto previsto dall' *articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale." L'accezione " **province**" di cui al predetto comma 9 è riferita all'assetto istituzionale anteriore alla *legge 56/2014* e, pertanto, comprensiva delle città metropolitane succedute alle relative province a decorrere dal 1° gennaio 2015. La possibilità di proroga è da riferire, in base al contesto normativo di riferimento, al personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all' *articolo 4, comma 6, del D.L. 101/2013*. Sono altresì da rispettare i vincoli scaturenti dai seguenti articoli:

- 1, comma 557, della *legge 296/2006*;

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

- 9, comma 28, del *D.L. 78/2010*;

- 31, comma 26, lettera d), della *legge n. 183 del 2011*.

**Resta ininfluente, in caso di violazione del patto, l'applicabilità del comma 429 in merito alla possibilità di finanziare con i fondi comunitari i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in quanto non determinano alcuna forma di assunzione o di maggiore onere per l'ente.**

### **Comma 421 - Riduzione della dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario**

#### **Finalità e ambito soggettivo**

Il comma ha l'obiettivo di ridurre ex lege la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario.

In relazione ai processi di riordino delle funzioni delle province, secondo la previsione della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, il legislatore ha rapportato le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite dalla predetta *legge 56/2014*. Le percentuali di riduzione sono tarate, infatti, in ragione della consistenza delle funzioni fondamentali rispettivamente attribuite agli enti di area vasta.

#### **Percentuali di riduzione della dotazione organica**

La previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è ridotta in misura rispettivamente pari al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (8 aprile 2014). Per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all' articolo 1, comma 3, secondo periodo, della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, la predetta misura di riduzione è fissata nella percentuale del 30. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore.

Si precisa, per esigenze di chiarezza, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il valore della spesa della dotazione organica è ridotto ex lege nelle percentuali indicate e che, entro 30 giorni (**31 gennaio 2015**), gli enti di area vasta possono effettuare una riduzione maggiore laddove ritengano che il loro fabbisogno complessivo di personale, necessario a consentire lo svolgimento delle funzioni fondamentali, possa essere inferiore.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 le amministrazioni provinciali e le città metropolitane comunicano, nel contesto degli osservatori regionali di cui all'accordo sottoscritto in applicazione dell' *articolo 1, comma 91, della legge 56/2014*, la **consistenza finanziaria** della dotazione organica ridotta, in misura non inferiore alle percentuali previste dalla legge, e la base di computo presa a riferimento. Per sottrazione si determinerà il valore finanziario dei soprannumeri. Il termine previsto per gli adempimenti di cui al presente paragrafo, data la complessità dell'operazione e i tempi richiesti per l'adozione delle linee guida, potrà, ove necessario, **coincidere con quello previsto per la definizione dei piani di riassetto organizzativo (1° marzo 2015), come si andrà a dire.**

In chiave di coordinamento sistematico del disposto del comma 421 con il comma 423, nonché di coerenza dei criteri che sovraordinano le misure di riorganizzazione, si ritiene che l'articolazione della dotazione organica ridotta possa essere declinata in sede di determinazione dei piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale di ciascuna ente di area vasta, piani da adottare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità ( **1° marzo 2015**).

Alla data del 1° marzo 2015, ove l'ente ritenga di operare un'ulteriore riduzione di dotazione organica, dovrà procedere alla rideterminazione del valore finanziario della stessa e quindi del soprannumero. I termini di cui sopra presuppongono una sincronia con i processi di riordino delle funzioni. L'Osservatorio nazionale previsto dall'accordo di cui all' *articolo 1, comma 91, della legge 56/2014* adotta le iniziative necessarie di impulso e raccordo prevedendo, in caso di necessità, il riallineamento delle scadenze nella misura strettamente indispensabile, in relazione allo stato di attuazione del riordino.

### **Criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo**

Si deve precisare che con la nozione di "spesa del personale di ruolo" deve intendersi la spesa complessiva riferita a tutto il personale, (impegnato tanto nelle funzioni fondamentali quanto in quelle non fondamentali), appartenente al ruolo della provincia o della città metropolitana, ivi inclusi i dipendenti di ruolo che prestano servizio a qualsiasi titolo presso altre amministrazioni o enti o eventualmente in aspettativa. La commisurazione della spesa complessiva deve avvenire operativamente facendo riferimento alla spesa di personale "fotografata" all'8 aprile 2014 prendendo a riferimento, per definire la base di computo, il costo individuale dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni categoria calcolato per ciascun ente di area vasta. Il predetto costo si determina considerando il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

### **Valore finanziario dei soprannumeri ripartito per funzioni**

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

La quantificazione in termini di valore finanziario dei sovranumerari è ripartita, entro il 31 gennaio 2015, utilizzando, ove possibile, anche i dati già forniti agli osservatori regionali. **Ove necessario il termine può coincidere con quello del 1° marzo 2015.**

È utile distinguere il valore finanziario del personale soprannumerario stimandolo in relazione alle funzioni non fondamentali svolte [ad esempio: a) **personale impegnato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro;** b) personale con qualifiche riguardanti lo svolgimento dei compiti di vigilanza e di **polizia locale;** c) personale ripartito in base alle altre funzioni oggetto di riordino.] È opportuno, inoltre, stimare il valore finanziario del personale destinato al **collocamento a riposo** entro il 31 dicembre 2016 in relazione alla normativa vigente, comprese le previsioni di cui all' *articolo 2, comma 3, del D.L. 101/2013*. La ripartizione del valore finanziario dei soprannumerari consente di quantificare, già in questa fase, la consistenza finanziaria del personale che seguirà i vari percorsi che si andranno a delineare.

#### **Comma 422 - Individuazione del personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e del personale che sarà destinatario delle procedure di mobilità**

La *legge 7 aprile 2014, n. 56* ha previsto un sistema di riordino delle funzioni che facevano capo agli enti di area vasta stabilendo, con procedure definite in sede di provvedimenti attuativi, le modalità di trasferimento delle risorse.

In particolare, rilevano i seguenti commi dell' articolo 1:

- comma 92 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...] sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione [...] delle risorse finanziarie, umane [...] connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

- comma 96, lettera a), secondo cui nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; **le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.** I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Quanto sopra è opportunamente richiamato in quanto la *legge 56/2014* mantiene la sua portata primaria e le disposizioni della *legge 190/2014* si configurano come misure aggiuntive per favorire la ricollocazione del personale degli enti di area vasta. Il coordinamento tra le due leggi è operato in fase applicativa, sulla base delle presenti linee guida.

In merito ai provvedimenti attuativi si richiamano quelli di seguito indicati:

Accordo sottoscritto in attuazione dell' *articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*.

L'Accordo <sup>1</sup> per i fini che ci riguardano ha previsto:

a) la costituzione di un **osservatorio nazionale** con funzioni, tra l'altro, di:

a. impulso e di raccordo per l'attuazione della *legge 56/2014* e di coordinamento con le sedi di concertazione istituite a livello regionale (ovvero gli osservatori regionali);

b. supporto al monitoraggio delle attività attuative del processo di riordino.

b) la costituzione di **osservatori regionali** come sedi di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino con formulazione di proposte concernenti la ricollocazione delle funzioni stesse presso il livello istituzionale più adeguato.

Decreto del presidente del consiglio 26 settembre 2014, in attuazione dell' *articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56*.

Il Decreto del Presidente del consiglio, adottato in attuazione dell' *articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56*<sup>2</sup> rileva per i seguenti punti o criteri:

- l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge ( **risorse correlate alle funzioni**);

- in applicazione del criterio di cui al punto precedente, gli enti di area vasta hanno effettuato un **mappatura delle risorse** connesse a tutte le funzioni fondamentali e non alla data di entrata in vigore della *legge 56/2014* (8 aprile 2014);

- attribuzioni ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite delle risorse spettanti alle province dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali;

- garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

Gli osservatori regionali, tenuto conto del riordino delle funzioni provinciali, devono individuare le modalità e i criteri in base ai quali le Province e le Città metropolitane definiscono il personale che rimane a tali enti per l'esercizio delle loro funzioni e il personale che è destinato a procedure di mobilità. A tal fine occorre tenere conto di quanto segue.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

<sup>1</sup> Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, repertorio atti n. 106/CU

<sup>2</sup> Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, repertorio atti n. 107/CU

### **Partecipazione sindacale**

In ogni fase dei processi che interessano il rapporto di lavoro del personale, sono garantite le forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

- Si rinvia alle previsioni del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* ed in particolare agli articoli:

- 6, comma 1, secondo cui nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità;

- 33 secondo la procedura individuata nell'articolo medesimo:

- La *legge 56/2014* ha previsto all'articolo 1:

- comma 91 che sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze;

- comma 92 che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...] sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite [...] dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

- comma 95 che la regione provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91.

- L'Accordo sopracitato (ex *articolo 1, comma 91, della legge 56/2014*) prevede, al punto 17, che lo Stato e le regioni convengono che, per quanto riguarda il personale, sentiti comuni, enti di area

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

vasta e loro rappresentanze territoriali sarà garantito l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare i criteri per la mobilità e per affrontare le altre questioni riguardanti i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo di intesa stipulato in data 19 novembre 2013 e suoi aggiornamenti.

- Rileva, altresì, il Protocollo d'intesa del 19 novembre 2013.

In merito alla partecipazione sindacale si evidenzia che la stessa si svolgerà ai vari livelli previsti, fermo restando che quella ricadente nell'ambito di competenza del "datore di lavoro", in relazione all'impatto diretto degli atti adottati sui rapporti di lavoro dei dipendenti, dovrà essere curata dagli enti di area vasta.

### ***Elenchi del personale e procedure di mobilità in relazione alle funzioni***

In sede di osservatori regionali, sulla base del riordino delle funzioni, gli enti determinano i criteri affinché gli enti di area vasta definiscano l'elenco del personale che rimane a carico della dotazione organica degli enti medesimi di ciascuna regione a statuto ordinario e quello da destinare, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, alle procedure di mobilità. Il termine del 31 marzo 2015, previsto dal comma 422 per l'individuazione del personale, si intende che può essere diversamente modulato in relazione al completamento degli adempimenti che costituiscono il presupposto dell'indicazione nominativa del personale. Gli elenchi nominativi sono definiti in relazione al criterio del citato D.P.C.M. 26 settembre 2014, secondo cui l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge (**risorse correlate alle funzioni**). I percorsi di mobilità previsti sono:

a) *ex legge 56/2014*. Qualora la Regione, sulla base del precedente assetto, avesse delegato alla provincia l'esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie (anche in forma di potestà impositiva, comprese le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni) a copertura degli oneri di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la provincia, lo stesso personale è trasferito alla regione con relative risorse corrispondenti all'ammontare dei precedenti trasferimenti (v. punto 15 lettera e) dell'accordo *ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014*). In tal caso il personale provinciale adibito allo svolgimento di funzioni non fondamentali è trasferito alla Regione con possibilità, ove necessario, di ampliamento della dotazione organica. In termini finanziari deve essere garantita la neutralità del processo, attese le risorse economiche già stanziare e assegnate dalla Regione alla Provincia, comprese le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni. L'operazione di cui alla presente lettera si esaurisce nel corso dell'anno 2015 in relazione ai tempi di attuazione del riordino delle funzioni definito con legge regionale. Gli atti necessari sono tempestivamente adottati dall'ente di area vasta d'intesa con le regioni, sulla base dei criteri definiti in sede di osservatorio regionale. Si applica, per quanto riguarda le entrate tributarie, quanto previsto dal punto 15 lettera e) dell'accordo *ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014*.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

b) ex commi da 421 a 425. Nei casi diversi da quelli descritti dalla lettera a), ossia nelle ipotesi in cui la Regione in base al precedente assetto non avesse delegato l'esercizio di funzioni alla Provincia il personale è trasferito presso la Regione con ampliamento, ove necessario, della dotazione organica, a valere sulle risorse destinate alle assunzioni, secondo la disciplina prevista dal comma 424. Rispetto alle altre amministrazioni che in base alla *legge 56/2014* **non ereditano la titolarità delle funzioni non fondamentali, al passaggio di personale, secondo le procedure di mobilità derivanti dai commi 424 e 425, non corrisponde anche l'ampliamento della dotazione organica.**

In sede di osservatori regionali vengono, perciò definiti gli elenchi del personale di cui alle lettere a) e b). Sono esclusi dai predetti elenchi, in quanto interessati a percorsi diversi, i dipendenti che:

- svolgono i compiti di **polizia provinciale**. Per questo personale saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralità finanziaria;

- svolgono le funzioni presso i centri per l'impiego. Il personale sarà ricollocato in sede di attuazione del **riordino delle funzioni in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro** ( *art. 1, comma 4, della legge 183/2014*);

- saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell' *articolo 2, comma 3, D.L. 101/2013*.

### **Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione della dotazione organica**

Il valore finanziario degli oneri del personale di cui ai predetti elenchi, destinatario delle procedure di mobilità, nonché quello che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016, non può essere inferiore al valore finanziario del soprannumero come individuato dall'ente di area vasta al 31 gennaio o al 1° marzo. È fatta salva la possibilità di un valore finanziario superiore laddove, in esito ai piani di riassetto organizzativo, le dotazioni organiche sono ridotte in misura superiore rispetto al valore del 31 gennaio 2015.

### **Comma 423 Piani di riassetto organizzativo, decreto che fissa i criteri per la mobilità, informatizzazione dei processi**

Come anticipato nel precedente paragrafo, nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall' *articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, sono determinati, con il supporto dei soggetti o enti in house delle amministrazioni centrali competenti (SOSE s.p.a. e Associazione Formez), piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di area vasta. In particolare i dati elaborati da SOSE connessi con le



Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

funzioni, potranno essere presi a riferimento per realizzare adeguati processi di razionalizzazione.

Sempre in tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri, anche in riferimento all'ambito territoriale, sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell' *articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ( **1° marzo 2015**). Tali criteri tengono conto di quanto previsto nelle presenti linee guida.

La mobilità si svolgerà tenendo conto delle tabelle di equiparazione adottate in applicazione dell' *articolo 29-bis del D.Lgs. 165/2001*.

Gli altri criteri, che potranno tenere conto di caratteristiche professionali, di anzianità anagrafica e contributiva, di sede di domicilio, saranno condivisi in sede di osservatorio nazionale e recepiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste.

È il caso di evidenziare che le procedure di mobilità sono finalizzate a garantire la continuità dei rapporti di lavoro del personale interessato e a valorizzare la professionalità acquisita favorendo la ricollocazione in relazione alle competenze ed alle precedenti esperienze. In tale senso il criterio delle funzioni svolte è prioritario laddove il personale è trasferito per effetto del riordino di cui alla *legge 56/2014*.

Laddove il personale si dovrà ricollocare presso altre amministrazioni, non interessate ai processi di riordino delle funzioni, per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, si fa ricorso a strumenti informatici gestiti dai predetti soggetti o enti in house. Essi predisporranno, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni centrali competenti, apposite banche dati del personale, previa ricognizione delle informazioni necessarie per quantificare e censire qualitativamente il personale da ricollocare (Domanda di mobilità) e per rilevare le capacità di assorbimento da parte delle amministrazioni di destinazione (Offerta di mobilità), in relazione alle loro esigenze funzionali.

**Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato presso le regioni e gli enti locali secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425.**

Resta ferma l'applicazione dell' *articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014*, come sopra richiamato.

### **Commi 424 e 425 - Ricollocazione del personale a valere sui budget delle assunzioni 2015 e 2016 delle amministrazioni pubbliche**

In relazione alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, al netto di quello interessato a percorsi diversi secondo l'illustrazione precedente, il legislatore ha previsto di

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

vincolare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni dei commi 424 e 425 rispondono alla medesima finalità.

### **Ambito soggettivo e disciplina del comma 424**

Le regioni (strutture di tutta l'amministrazione regionale, nonché enti da queste dipendenti) e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma. Le regioni valutano se estendere l'obbligo anche agli enti del Servizio sanitario regionale in relazione al loro fabbisogno di personale amministrativo e adottano appositi atti di indirizzo per un'applicazione del comma coerente con il regime delle assunzioni degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale. Gli enti locali sono quelli definiti dal TUEL.

Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015.

Il regime previsto dalla normativa vigente prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità ( *articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014*) una percentuale di turn over pari al 60% per l'anno 2015 e dell'80% per l'anno 2016. La percentuale è fissata al 100% per gli enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25% ( *articolo 3, 5-quater, del D.L. 90/2014*). La percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle **facoltà ad assumere** al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

In sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta, salvaguardando l'assunzione dei vincitori esclusivamente a valere sulle facoltà ordinarie di assunzione. Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall' *articolo 3, comma 101, della legge 244/2007*.

Il vincolo descritto si applica anche agli enti non sottoposti al patto nel rispetto del regime delle assunzioni previsto.

Secondo i criteri di mobilità definiti con le modalità sopra illustrate, qualora l'osservatorio nazionale rilevi che il bacino del personale da ricollocare è completamente assorbito, vengono adottati appositi atti per ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate.

Le assunzioni sono consentite soltanto per gli enti che sono in regola con i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno sostenibilità finanziaria di bilancio.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Le spese per il personale assorbito in mobilità secondo il comma in argomento non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell' *articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall' *articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Si precisa al riguardo che, in sede di osservatorio nazionale, saranno predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica schede di rilevazione delle capacità di assunzione e dei processi di mobilità realizzati dagli enti, in analogia alla ricognizione prevista dal comma 425.

La possibilità di superamento della spesa di cui al comma 557 citato è consentita, al netto delle assunzioni fatte per i vincitori in applicazione del comma 424, per assorbire il personale in mobilità. Tale incremento va quantificato e si decurta gradualmente in coerenza con la disciplina prevista per il turn over. In sostanza rimane permanente nella misura in cui le facoltà ad assumere a tempo indeterminato lo consentono.

I dati rilevati per via informatica potranno assolvere, previa valutazione di coerenza, agli obblighi di comunicazione previsti dal comma 424.

### **Ambito soggettivo e disciplina del comma 425**

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all' *articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma 425.

Sono fatte salve le assunzioni, secondo il regime ordinario, del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia presso le citate amministrazioni una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente. Saranno predisposte apposite schede di rilevazione a cui le amministrazioni risponderanno per via informatica. Le schede indicheranno i parametri finanziari da prendere a riferimento.

Anche in questa circostanza le risorse da destinare ai processi di mobilità degli enti di area vasta sono da considerare al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall' *articolo 3, comma 101, della legge 244/2007*.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **Incontro domanda e offerta di mobilità**

Il Dipartimento della funzione pubblica predispone apposita piattaforma pubblica al fine di rendere trasparente l'incontro tra domanda e offerta di mobilità in applicazione dei commi 424 e 425, nonché dei criteri definiti nell'apposito decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

### **Mobilità prioritaria verso gli uffici giudiziari.**

Per quanto riguarda le amministrazioni di cui al comma 425, le procedure di mobilità **si svolgono prioritariamente verso gli uffici giudiziari e facendo ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente.** Il bando di mobilità volontaria adottato dal Ministero della giustizia con provvedimento del 25 novembre 2014, per la copertura di 1.031 posti vacanti, è destinato a riassorbire il personale degli enti di area vasta e solo in via residuale, in assenza di domanda di mobilità da parte del predetto personale, a processi di mobilità di altro personale.

### **Divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni pubbliche**

Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle.

**Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali.**

Per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva. A tale obbligo si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette.

Le **procedure concorsuali** avviate, anche se finanziate su una programmazione che prevedeva l'utilizzo dei budget 2015 e 2016, possono essere proseguite ove l'amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi. Lo stesso dicasi per le procedure di avviamento mediante collocamento.

Saranno fornite istruzioni separate in merito all'applicazione dell' *articolo 1, comma 5, del D.L. 192/2014* secondo cui "Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della *legge 7 aprile 2014, n. 56*. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all' *articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e di quello non amministrativo degli enti di ricerca."

Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità. Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse. Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria **riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta.**

### **Categorie infungibile**

Per il personale infungibile (es.: magistratura, carriera prefettizia e diplomatica, docenza universitaria; personale educativo e docente degli enti locali) l'eventuale assunzione anche di idonei, nel rispetto delle procedure di autorizzazione previsti dalla normativa vigente, non può superare la percentuale di turn over consentita secondo il regime ordinario. Dell'assunzione di tali categorie ne va data comunicazione all'osservatorio nazionale e al Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi informativi previsti.

### **Comma 426 - Proroga del termine per le procedure di stabilizzazione**

#### **Finalità**

La previsione mira a dilazionare di un biennio il termine per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni. Il disegno di politica legislativa di contrasto del precariato nel lavoro pubblico non viene quindi interrotto ma post-posto al fine di offrire una finestra temporale negli anni 2015-2016 per il riassorbimento del personale sovranumerario degli enti di area vasta.

#### **Contenuto**

La norma proroga al 31 dicembre 2018 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016 per l'espletamento delle procedure previste dall' *art. 4, commi 6 e 8 del D.L. n. 101 del 2013*; si

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

prevede altresì che si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018. Le graduatorie definite in esito alle previste procedure di reclutamento speciale transitorio sono utilizzabili per assunzioni fino al 31 dicembre 2018. I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti dall' *articolo 4, comma 9, del D.L. 101/2013* fino al 31 dicembre 2018.

### **Comma 427 utilizzo del personale nelle more della conclusione delle procedure di mobilità e forme di mobilità temporanea in caso di delega di funzioni**

Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

In merito alla possibilità delle regioni di utilizzare le facoltà previste dal comma 429, si rinvia al relativo paragrafo.

A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.

È facilmente desumibile che in tale fattispecie, ove la funzione fosse delegata all'ente di area vasta, il personale interessato alla funzione, ove sia transitato in mobilità verso la regione, può essere distaccato all'ente di area vasta e di fatto non mutare la sua sede lavorativa, pur mutando il suo rapporto di lavoro.

### **Comma 428 - Riassorbimento e mobilità del personale non utilmente ricollocato**

#### **Finalità**

La disposizione reca una disposizione di chiusura dell'intero processo di riassorbimento del personale sovranumerario, prendendo in considerazione l'ipotesi residuale in cui vi siano unità sovranumerarie non utilmente ricollocate all'esito delle procedure previste dai commi 421- 425.

**La previsione si può applicare solo al 31 dicembre 2016.**

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

A tal riguardo, il legislatore prevede l'implementazione, nel rispetto delle prerogative sindacali, di istituti contrattuali di solidarietà che consistono nel ricorso al contratto a tempo parziale al fine di ripartire tra tutto il personale rimasto in servizio nell'ente di area vasta, senza più distinzione tra personale adibito alle funzioni fondamentali e quello precedentemente individuato in soprannumero, il valore finanziario del personale soprannumerario non ricollocato.

In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui l'applicazione di tali istituti risulti infruttuosa ai fini del completo riassorbimento dei soprannumerari, il legislatore prevede come extrema ratio l'attivazione del collocamento in disponibilità di tali unità secondo la disciplina generale dell'articolo 33 commi 7 e 8 del D.Lgs.165/2001.

### **Ambito soggettivo**

La norma si indirizza espressamente a tutti gli enti di area vasta, pertanto ne sono interessate sia Province sia Città metropolitane. Gli atti da adottare sono in capo a tali amministrazioni.

### **Contenuto**

La norma stabilisce che, in caso di mancato ricollocamento di tutto il personale soprannumerario, si definiscono entro 30 giorni criteri e tempi per l'utilizzo, presso ogni ente di area vasta, di forme contrattuali a tempo parziale che riguardino tutto il personale e non solo il contingente dei soprannumerari. In particolare, la definizione dei criteri per il ricorso a queste forme contrattuali deve avvenire previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, tenendo conto che la norma stabilisce espressamente come criterio prioritario **la maggiore anzianità contributiva**.

Si precisa che l'attivazione di questi istituti contrattuali deve avvenire nel limite necessario per il riassorbimento dell'onere finanziario relativo alle unità soprannumerarie

In via esclusivamente residuale, in caso di mancato completo assorbimento con le modalità appena illustrate, la norma prevede da ultimo il ricorso al collocamento in disponibilità ai sensi dell' *art. 33, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 165 del 2001*.

## **Comma 430 - Rinegoziazione delle rate di ammortamento dei mutui**

### **Finalità e contenuto**

La disposizione prevede la facoltà per le province e le città metropolitane - in considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all' *articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56* - di rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui non trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell' *articolo 5, commi 1 e 3, del*

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

*decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.*

Ne deriva la rimodulazione del relativo piano di ammortamento, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell' articolo 204 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione stessa restano a carico dell'ente richiedente.

### **Modalità di rinegoziazione**

Le operazioni di rinegoziazione dei mutui, da effettuare entro il 30 giugno 2015 ai fini di garantire la sterilizzazione del pagamento, possono essere effettuate con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la "CDP"), nonché con gli altri soggetti finanziatori.

Non possono essere oggetto delle suddette operazioni di rinegoziazione i mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell' *articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.*

La CDP, previa autorizzazione dei propri organi deliberanti, regola le operazioni di rinegoziazione dei propri mutui attraverso l'emanazione di apposite Circolari che ne rendono note le condizioni, i termini e le modalità. Le Circolari sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, nonché nel sito internet della CDP onde consentirne la massima pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 13 del D.M. 6 ottobre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda i mutui concessi da altri soggetti finanziatori, gli enti potranno formulare apposita richiesta di rinegoziazione al fine di consentire l'attivazione dei processi di valutazione istruttoria da parte degli stessi finanziatori.

### **Chiarimenti aggiuntivi e altre iniziative operative**

#### **Partita IVA**

Le Città Metropolitane possono mantenere la Partita IVA/Codice Fiscale delle omonime Province.

#### **Collegio revisori**



Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

La città metropolitana può deliberare che il collegio dei revisori già in carica presso la provincia possa rimanere in carica sino alla naturale scadenza del mandato anche presso la Città Metropolitana, al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo.

### **Comparto di contrattazione delle città metropolitane**

Fino alla nuova tornata contrattuale, le città metropolitane, poiché succedono alle province, applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali.

### **Alienazione del patrimonio immobiliare**

Con riferimento al patrimonio immobiliare di proprietà delle Province, nell'ottica di una progressiva alienazione dello stesso, è possibile procedere al trasferimento, a titolo oneroso, ad un fondo immobiliare sottoscritto da investitori professionali privati, appositamente istituito da Invimit Sgr, società detenuta al 100% dal MEF.

Gli immobili oggetto della vendita possono, in prima istanza, essere individuati fra quelli condotti attualmente in locazione passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato.

Tale operazione consente di rendere disponibile per le Province risorse economiche importanti, eliminando anche i costi di gestione degli immobili, e per lo Stato di avviare processi di razionalizzazione mirati accompagnati da azioni di efficientamento energetico senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto sono a carico del fondo tutti gli oneri connessi al portafoglio immobiliare.

### **Cronoprogramma**

<b>Adempimento</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Ente procedente</b>	<b>Atto</b>
1. Riduzione dotazione organica enti di area vasta e determinazione del valore finanziario della nuova dotazione organica ( <b>comma 421</b> )	31 gennaio 2015° oppure, ove necessario, 1° marzo 2015	Enti di area vasta	Trasmissione della delibera agli osservatori regionali
2. Quantificazione finanziaria dei soprannumeri e ripartizione in relazione alle	31 gennaio 2015° oppure, ove necessario, 1° marzo 2015	Enti di area vasta	Trasmissione della delibera agli osservatori regionali

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

funzioni ( **comma 421**)

3. Determinazione piani riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale ( **comma 423**)

1° marzo 2015

Enti di area vasta

Adozione dei piani e trasmissione agli osservatori provinciali

4. Eventuale rideterminazione in riduzione del valore finanziario della dotazione organica e in aumento del valore finanziario del soprannumero rispetto al punto 2.

1° marzo 2015

Enti di area vasta

Trasmissione della delibera agli osservatori regionali

5. Adozione del d.m. che fissa i criteri per le procedure di mobilità

1° marzo 2015

Ministro per la semplificazione e la P.A. e altre soggetti coinvolti (Autonomie, osservatori, parti sociali)

Decreto del Ministro

6. Articolazione della dotazione organica del personale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti di area vasta ( **comma 423**)

31 marzo 2015

Enti di area vasta

Adozione della dotazione organica e trasmissione agli osservatori regionali

7. Elenco del personale che rimane assegnato all'ente di area vasta per l'esercizio delle funzioni fondamentali ( **comma 422**)

31 marzo 2015 o termine derivante dal completamento d egli adempimenti

Enti di area vasta

Adozione dell'elenco e trasmissione agli osservatori regionali e nazionale

8. Elenco del personale distinto in relazione alle diverse procedure di mobilità di cui potrà essere

31 marzo 2015 o termine derivante dal completamento d egli adempimenti

Enti di area vasta

Adozione degli elenchi e trasmissione agli osservatori regionali e nazionale

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

destinatario:

- legge 56/2014

- legge 190/2014

- ecc.

Elenco del personale che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016 ( **comma 422**)

9. Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione di cui al comma 421  
10. Trasferimento del personale degli enti di area vasta alle regioni per le funzioni che, anteriormente alla legge 56/2014, erano nella titolarità delle regioni ed erano state delegate ai predetti enti con relativi trasferimenti finanziari ( **commi 422 e 423**)

31 marzo 2015

Enti di area vasta

Comunicazione dei dati agli osservatori regionali

11. Avvio rilevazioni domanda e offerta di mobilità

31 marzo 2015

Soggetti vigilati da amministrazioni centrali competenti

Messa in linea delle schede di rilevazione e del portale

12. Avvio contratti a tempo parziale con tutto il personale rimasto in servizio presso gli enti di area vasta (adibito a funzioni fondamentali o soprannumerario non ricollocato)

31 dicembre 2016

Enti di aria vasta

Comunicazione alle OO.SS.

13. Definizione di

30 gennaio

Enti di area vasta

Piano attuativo

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

criteri e tempi per il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale	2017		
14. Dichiarazione di messa in disponibilità del personale in esubero	31 marzo 2017	Enti di area vasta	Comunicazione dell'elenco alle amministrazioni competenti.


---



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**UORCC.PA**

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
**DFP 0020506 P-4.17.1.7.4**  
**del 27/03/2015**



11272429

**All'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani**

Via dei Prefetti, 46  
 00186 Roma

**All'UPI - Unione delle Province d'Italia**

Piazza Cardelli, 4  
 00186 Roma

**Alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

Via Parigi, 11  
 00185 Roma

**e, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Segretario generale**

Palazzo Chigi  
 Piazza Colonna 370  
 00187 Roma

**Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport**

Via della Stamperia, 8  
 00187 Roma

**Al Ministero dell'economia e delle finanze**  
**Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**  
**Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale**  
**e l'analisi dei costi del lavoro pubblico**

Via XX Settembre, 97  
 00187 ROMA

**All'INPS**

Via Ciro il Grande, 21  
 00144 ROMA

**Oggetto:** questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane (articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

L'ANCI, l'UPI e il CINSEDO della Conferenza in indirizzo, rispettivamente con note del 6 marzo 2015 e dell'11 marzo 2015, hanno posto alcune questioni di carattere applicativo ed interpretativo in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane, richiamando i contenuti delle linee guida fornite in materia dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (circolare n. 1/2015).



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**UORCC.PA**

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Al fine di chiarire alcuni degli aspetti che le amministrazioni hanno segnalato come particolarmente rilevanti nell'applicazione della disciplina normativa in argomento si forniscono le seguenti indicazioni tecniche.

**Stato di attuazione e cronoprogramma**

Tablette di equiparazione

Si è conclusa la fase istruttoria relativa al decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che definisce le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni. E' stato avviato l'iter procedurale previsto dalla legge per l'adozione del provvedimento.

Criteri di ricollocazione del personale soprannumerario mediante processi di mobilità

Sono in corso di elaborazione i criteri relativi alla ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta da sottoporre all'osservatorio nazionale; i predetti criteri sono definiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del d.lgs. 165/2001, come richiamato dal comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il decreto definirà anche le procedure di svolgimento dei processi di mobilità che saranno gestiti dall'apposito portale. Il Dipartimento della funzione pubblica, infatti, ha rappresentato, nella riunione del 12 marzo 2015, con i direttori del personale delle amministrazioni pubbliche centrali, nonché con i rappresentanti dei destinatari della presente nota, il sistema informativo a supporto della rilevazione dei fabbisogni di personale e delle capacità di assunzione da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di attivare i processi di incontro tra domanda e offerta di mobilità. Il sistema è andato in linea il 23 marzo scorso e le altre funzionalità, necessarie a gestire il complesso delle attività relative ai processi di mobilità, saranno rilasciate nei prossimi giorni.

Il citato decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione darà, altresì, indicazioni sulla disciplina del trattamento economico del personale trasferito, sull'eventuale applicazione delle previsioni in materia della legge di stabilità 2015 alle regioni a statuto speciale e sulle altre questioni pertinenti non trattate nella presente nota.

Portale mobilità ed elenco del personale in soprannumero

Al fine di favorire una più efficace programmazione del fabbisogno coerente con la domanda di mobilità, nel sistema informativo dedicato ai processi di mobilità, è utile acquisire l'elenco nominativo del personale degli enti di area vasta interessato ai processi di mobilità, elenco da redigere entro il 31 marzo 2015. La funzionalità sarà messa in line a breve e prevederà, oltre all'inserimento dell'elenco anche la compilazione di informazioni necessarie per elaborare, sempre informaticamente, eventuali graduatorie.

Come previsto dalla circolare 1/2015, gli enti di area vasta potranno applicare, al personale in soprannumero, la disciplina del collocamento a riposo di cui all'articolo 2, comma 3, del d.l.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**UORCC.PA**

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

101/2013 concordando con l'INPS ogni utile forma di collaborazione al fine di rendere più celere i rispettivi adempimenti.

**Risorse economiche articolo 30, comma 2.3 d.lgs. 165/2001**

Il decreto (dPCm 20 dicembre 2014) che stabilisce, per i processi di mobilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per i quali è necessario un trasferimento di risorse, i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 30, comma 2.3, del d.lgs. 165/2001, è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne - Prev. n. 634, ed è pubblicato sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica (<http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/notizie/2015/marzo/dpcm-utilizzo-fondo-allocazione-personale-pa.aspx>).

Nel provvedimento si chiarisce che il trasferimento delle risorse finanziarie da parte dell'amministrazione cedente nei processi di mobilità di personale è limitato a casi eccezionali che, per i riflessi sul bilancio dello Stato, riguardano le sole amministrazioni centrali e che sono connessi con la mancata disponibilità finanziaria dell'amministrazione di destinazione o con la previsione di processi di mobilità massiva.

In particolare, il provvedimento chiarisce che è consentito fare ricorso al fondo, su richiesta, nei casi di mobilità volontaria - riconducibili, in linea teorica, alla fattispecie della mobilità neutrale per la finanza pubblica - laddove, in relazione ad una conclamata carenza di personale, con oggettivi effetti sul regolare funzionamento degli uffici, è necessario reclutare un consistente numero di dipendenti pubblici con riflessi finanziari significativi e non piena disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio dell'amministrazione ricevente.

Ne deriva che bandi di mobilità indetti da amministrazioni con autonomia di bilancio e disponibilità di risorse, nel rispetto dei principi generali in materia di mobilità, non si svolgono, in via ordinaria, ricorrendo all'utilizzo del fondo. Conseguentemente l'onere del dipendente trasferito ricade interamente sull'amministrazione di destinazione e non trova applicazione la disposizione dell'articolo 30, comma 2.3, d.lgs. 165/2001. Gli enti di area vasta non dovranno perciò provvedere ad alcun trasferimento di risorse finanziarie.

La riduzione della spesa corrente, disposta per effetto dei commi 418 e 419 della legge 190/2014, determina che, per gli enti di area vasta, la mobilità del personale dipendente dagli stessi enti non comporta trasferimento di risorse finanziarie.

La predetta mobilità, ove si configuri come mobilità volontaria, si svolge secondo i criteri generali.

Nel caso in cui i processi siano quelli disciplinati dalla legge 190/2014 la mobilità è finanziata a valere sulle risorse finanziarie da destinare alle assunzioni o sui finanziamenti appositamente stanziati dalle regioni.

Resta fermo che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ovvero al fondo destinato alla contrattazione integrativa, deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento del personale.

**Articolo 34-bis d.lgs. 165/2001**

Come già chiarito con parere n. 1440/9S.P del 17 marzo 2003, per effetto dell'introduzione dell'articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001 viene creato un collegamento tra le esigenze di assunzione



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**UORCC.PA**

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

delle amministrazioni e il riassorbimento del personale che si trovi in situazione di eccedenza. A tale scopo, vengono introdotti degli obblighi di comunicazione preventivi rispetto all'attivazione delle procedure concorsuali o di avviamento tramite centro per l'impiego, in modo da assicurare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e reclutamento.

Dunque, gli adempimenti dell'articolo 34-*bis* d.lgs. 165/2001 sono da riferire al caso in cui le amministrazioni procedono al reclutamento di personale dall'esterno e non all'ipotesi della mobilità volontaria di personale.

Restano fermi gli adempimenti in materia di mobilità, previsti dagli articoli 30, comma 2-*bis*, e 34-*bis*, nell'ipotesi di espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di personale dall'esterno. In relazione a ciò, prima di avviare nuove procedure concorsuali le amministrazioni dovranno esperire le procedure di mobilità preventiva di cui potranno avvalersi anche i dipendenti degli enti di area vasta.

#### **Nulla osta**

Nella circolare n.1/2015 si chiarisce che, fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni pubbliche possono indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta.

Tale facoltà è stata riconosciuta alle amministrazioni al fine di favorire il riassorbimento del personale dichiarato in soprannumero, in coerenza con la *ratio* delle disposizioni della legge di stabilità.

Nel processo di trasferimento del personale presso altre amministrazioni, gli enti di area vasta, nell'esercizio dei poteri datoriali e tenendo conto della suddetta finalità, si attengono ai principi generali in materia di mobilità volontaria, valutando se adottare un provvedimento unico o piuttosto singoli provvedimenti di nulla osta per il trasferimento del personale interessato ai processi di mobilità volontaria.

#### **Mobilità per interscambio**

La definizione di "mobilità per interscambio" o "mobilità per compensazione" può essere mutuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante "*Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni*", che, all'articolo 7, dispone che è consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.

La descritta definizione va oggi calata nel contesto dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che disciplina le procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse. Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza che devono guidare l'azione e la gestione delle risorse da parte delle pubbliche amministrazioni, il comma 1 del predetto articolo 30 prevede l'obbligo, in ogni caso, di far precedere i passaggi per mobilità dalla pubblicazione di appositi bandi.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. B.' or similar, located in the bottom left corner of the page.





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**UORCC.PA**

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

A fronte della disciplina di carattere generale il Dipartimento della funzione pubblica si è già espresso nel senso di ritenere che rispetto alla mobilità per interscambio si possa prescindere dall'adozione di avvisi pubblici ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/2011<sup>1</sup>.

In ogni caso, rimane ferma la necessità che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati, eventualmente ricorrendo, a seconda della dimensione organizzativa e del numero dei dipendenti, ad un interpello interno finalizzato a verificare l'eventuale contestuale interesse alla mobilità di altri dipendenti da sottoporre a valutazione.

**Proroga dei contratti a tempo determinato nelle more delle procedure di stabilizzazione.**

Il comma 426 dell'articolo 1 della legge 190/2014, così come di recente modificato dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, dilaziona di un biennio (2017-2018) il termine per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni e, contestualmente, prevede la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato nelle more delle procedure di stabilizzazione.

L'obiettivo della disposizione è quello di evitare che le norme in materia di stabilizzazione introdotte dal d.l. 101/2013 perdano, nei fatti, gli effetti voluti atteso che con l'entrata in vigore dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 190/2014 la precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, a gravare sui budget 2015 e 2016, è riconosciuta in capo ai vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015 e al personale in soprannumero delle province e delle città metropolitane.

La possibilità di proroga si applica anche per la fattispecie di cui all'articolo 36, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 che prevede che le disposizioni dell'articolo 5, commi 4-*quater*, 4-*quinqüies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.

Ne consegue che l'assunzione del personale destinatario del diritto di precedenza, secondo gli articoli sopra richiamati del d.lgs. 368/2001, è differita agli anni 2017 e 2018 in base a quanto disposto dal comma 426 dell'articolo 1, della legge 190/2014 con possibilità di prorogare i relativi contratti nelle more della procedura di assunzione a tempo indeterminato, in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.

**Disciplina per il personale adibito a servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro**

In ordine alle modalità di rendicontazione della spesa per il personale a tempo indeterminato e per le proroghe dei contratti a tempo determinato e delle collaborazioni coordinate e continuative, secondo quanto disposto dal comma 429 dell'articolo 1 della legge 190/2014, si rinvia alla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 marzo 2015, prot. n. 39/0004979, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero - sezione pubblicità legale.

**Mobilità, facoltà assunzionali e ampliamento della dotazione organica.**

Le amministrazioni pubbliche che, in base alla legge 56/2014 o per effetto delle leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali, sono titolari di tali funzioni, a prescindere da chi le

<sup>1</sup> V. Parere prot. n. 0023913 dell'11 aprile 2011.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**UORCC.PA**

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

svolgeva precedentemente, in sede di mobilità del personale possono procedere, ove necessario, all'ampliamento della propria dotazione organica.

Nelle ipotesi in cui, secondo la legge regionale di riordino, la titolarità della funzione non fondamentale fosse attribuita al comune piuttosto che alla regione, il passaggio del personale in soprannumero, con l'eventuale ampliamento della dotazione organica, avverrà direttamente in capo al comune senza un passaggio intermedio presso l'amministrazione regionale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Maria Barilà  
*Maria Barilà*

## Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Circ. n. 2/2015.**

***Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114***

Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'  
*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001*  
Alle Autorità indipendenti

Maria Anna Madia

### **1. Finalità della disciplina**

L'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che conteneva la disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e ha riformulato il comma 11 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni stesse. L'istituto del trattenimento in servizio è stato conseguentemente soppresso, mentre l'ambito della risoluzione unilaterale è stato ridefinito.

L'intervento legislativo è volto a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Con l'entrata in vigore delle recenti modifiche il sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale; rimessa alla determinazione dell'amministrazione, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiornati con l'adeguamento alla speranza di vita, e senza penalizzazione del trattamento, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dall'articolo 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La presente circolare è emanata d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

### **2. La soppressione del trattenimento in servizio**

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

## **2.1. Il limite ordinamentale per la permanenza in servizio.**

Va ricordato che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato, in via generale, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i dipendenti dello Stato, e dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per i dipendenti degli enti pubblici; tale limite è applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti pubblici in mancanza di diversa previsione normativa. Come precisato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, nei casi di cui allo stesso articolo 24, comma 4, tale limite non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Rimangono salvi i diversi limiti già stabiliti da norme speciali per particolari categorie di dipendenti (per esempio, il compimento del settantesimo anno di età per i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato e per i professori universitari ordinari, in base rispettivamente all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, all'articolo 34 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382). Si veda, al riguardo, la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 del 2012.

## **2.2. La disciplina transitoria**

Il comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha fatto salvi i trattenimenti in servizio in essere sino alla data del 31 ottobre 2014 o a data antecedente se prevista nel provvedimento: essendo già scaduto questo termine, i trattenimenti non possono proseguire. A tal fine, si considerano in essere i trattenimenti già disposti ed efficaci. I trattenimenti già accordati ma non ancora efficaci al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge) si intendono revocati *ex lege*.

I successivi commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 contengono una disciplina speciale, finalizzata a salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e la continuità didattica. In base a questa disciplina, la data limite per l'efficacia dei trattenimenti in servizio, seppure ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari è il 31 dicembre 2015, data oltre la quale coloro che ne stiano fruendo devono essere collocati a riposo. Per tali categorie di personale, pertanto, è ancora possibile disporre il trattenimento, che non potrà avere durata tale da superare la predetta data.

La disposizione del comma 3-bis, relativa al personale della scuola, ha esaurito i suoi effetti il 31 agosto 2014. Nessun dipendente del comparto scuola, quindi, può trovarsi ancora in servizio in virtù del trattenimento eventualmente operato.

## **2.3. Le ipotesi di prosecuzione del rapporto**

### **2.3.1. Il mancato raggiungimento del minimo contributivo**

In alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita).

Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. Infatti, se il totale dei 20 anni, previsto dall'articolo 24, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all'istituto gratuito della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, o a quello del cumulo contributivo, di cui all'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che gli permetteranno di conseguire il requisito contributivo minimo. Va segnalato che, ai fini del collocamento a riposo attraverso l'istituto della totalizzazione, si deve tener conto del vigente regime delle decorrenze (art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 42 del 2006) e, pertanto, secondo il principio generale, il rapporto di lavoro dovrà proseguire sino alla maturazione della decorrenza per evitare cesure tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico. Per coloro che abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, peraltro, il collocamento potrà essere disposto solo se l'importo della pensione non risulterà inferiore all'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato (ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del citato decreto legge n. 201 del 2011).

Se, invece, anche considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall'articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l'amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all'adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l'amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima. In caso contrario, l'amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.

Le amministrazioni programmeranno per tempo le opportune verifiche con l'ente previdenziale, per conoscere e valutare la situazione contributiva complessiva del dipendente e adottare le misure conseguenti.

### **2.3.2. Il regime speciale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario**

Per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione il regime speciale previsto dall'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il comma 1 del citato articolo individua il limite massimo di età per il collocamento a riposo di questi soggetti, inclusi i responsabili di struttura complessa, al compimento del

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, in ogni caso con il limite massimo di permanenza del settantesimo anno di età.

Continua quindi a valere per tutti i dirigenti medici e del ruolo sanitario (dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica) la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre i sessantacinque anni di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età. Come previsto dalla citata disposizione, l'amministrazione potrà accordare tale prosecuzione a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. In questo caso, la prosecuzione del rapporto non costituisce un trattenimento in servizio, ma l'applicazione di una specifica disciplina del limite ordinamentale per il collocamento a riposo.

Anticipando quanto meglio specificato in seguito, occorre tuttavia segnalare che, salvo che si tratti di dirigente di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di servizio effettivo e oltre il sessantacinquesimo anno di età può prevalere l'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto secondo la disciplina contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

### **3. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro**

#### **3.1. Le novità della disciplina**

Come già osservato, in sede di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, è stato riformulato l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Rispetto al testo previgente, la disposizione non pone più un limite temporale di vigenza (precedentemente fissato al 31 dicembre 2014); la risoluzione unilaterale diviene quindi un istituto utilizzabile a regime dalle pubbliche amministrazioni. La nuova disciplina contiene elementi di novità inerenti all'ambito di applicazione, ai presupposti e alla procedura.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, viene ampliata la platea delle amministrazioni che possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto. Infatti, oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono incluse anche le autorità indipendenti. In base alla nuova disposizione, in presenza dei relativi presupposti, la risoluzione unilaterale del rapporto può essere esercitata nei confronti di tutte le categorie di dipendenti possibili destinatari della pensione anticipata disciplinata dall'articolo 24, commi 10 e 12, del menzionato decreto-legge n. 201 del 2011. Rimangono pertanto fuori dal campo di applicazione dell'istituto le categorie di personale regolate da regimi di accesso al pensionamento speciali, soggetti all'armonizzazione ai sensi del comma 18 del citato articolo 24, come il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Per quanto riguarda i presupposti, mentre il testo previgente faceva riferimento al requisito della massima anzianità contributiva di 40 anni, il nuovo riferimento richiama il requisito contributivo aggiornato per il conseguimento della pensione anticipata, come disciplinato dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011. Tuttavia, il recesso unilaterale non può avere luogo se a causa della risoluzione il dipendente subirebbe le penalizzazioni previste dal già citato articolo 24, comma 10, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dall'articolo 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, a decorrere dall'anno 2014, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può trovare applicazione nei confronti dei lavoratori che maturano 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 anni di età e delle lavoratrici che maturano 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 anni di età (articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, citato; decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2011), salva l'applicazione dei successivi adeguamenti alla speranza di vita su requisito contributivo. Non è più possibile, dunque, procedere in regime ordinario alla risoluzione unilaterale nei confronti dei dipendenti che compiono i 40 anni di anzianità contributiva (tranne che nel caso di ricorso ai pensionamenti in deroga per soprannumero, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni anteriori al decreto-legge n. 201 del 2011).

I dipendenti che hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime di accesso al pensionamento previgente (anche in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101). È il caso di coloro che entro tale data hanno maturato la quota 96. Anche dopo la data di entrata in vigore della novella (19 agosto 2014), nei confronti di questi dipendenti l'amministrazione può esercitare il recesso al raggiungimento del limite ordinamentale, nonché al conseguimento del requisito dell'anzianità contributiva di 40 anni di servizio (infatti, la nuova norma non ha abrogato il comma 20 dell'art. 24 del citato decreto legge n. 201 del 2011, che contiene il richiamo all'art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008 nel testo previgente la recente modifica).

Per quanto riguarda infine la procedura, la nuova formulazione della disposizione rende esplicita la necessità che la decisione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati. In ogni caso, ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione appena menzionato, si segnala che ai sensi dell'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni "non necessita di ulteriore motivazione qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto degli organi di controllo". A queste condizioni, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione, l'avvenuta adozione di tale atto consentirà alle amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro richiamando i criteri in esso contenuti purché dai suddetti criteri applicativi emergano le scelte organizzative dell'amministrazione. Nel definire i criteri le amministrazioni valuteranno se prevedere soluzioni di armonizzazione tra uomini e donne, riguardo al momento di adozione della risoluzione unilaterale del rapporto, al fine di scongiurare casi di discriminazione di genere in relazione al diverso requisito di anzianità contributiva richiesto.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

Rimane invariato il termine di preavviso per il recesso, che anche la nuova disposizione stabilisce in 6 mesi. Il recesso può essere anche comunicato in anticipo rispetto alla realizzazione dei relativi presupposti.

### **3.2. Regimi speciali.**

L'ultima parte del nuovo testo dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede alcune categorie di personale alle quali la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro non si applica o si applica con salvaguardia.

È mantenuta l'esclusione per i magistrati e i professori universitari, che viene estesa ai dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, tra i quali sono compresi sia i dirigenti medici che quelli sanitari a cui è affidata responsabilità di struttura complessa (per la categoria dei dirigenti sanitari, si veda l'articolo 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro, area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale, quadriennio normativo 2002/2005; si tratta dei dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica), come già indicato nel paragrafo 2.3.2..

Per i dirigenti medici e sanitari di struttura complessa, quindi, continua a trovare applicazione il regime speciale di cui all'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Per essi, pertanto, perdura la facoltà di proseguire il rapporto superando il limite dei 65 anni su istanza dell'interessato, fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

Per quanto riguarda, invece, i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di una struttura complessa, le amministrazioni possono applicare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro una volta maturati i nuovi requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata, purché dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Questi medici possono comunque presentare istanza di proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo (sempre che tale prosecuzione non comporti un aumento del numero dei dirigenti) ai sensi dell'articolo 15-*nonies* del citato decreto legislativo n. 502 (che riguarda i "dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa"). L'amministrazione potrà tuttavia non accogliere l'istanza stessa ove decida di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in relazione ai criteri adottati per l'utilizzo della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tenendo presenti le esigenze organizzative e funzionali e rispettando la parità di trattamento, anche per evitare l'indebita lesione dell'affidamento degli interessati.

Roma, 19/2/15



**L.R. 22 giugno 2015, n. 14.*****Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.***

---

Publicata nel B.U. Calabria 24 giugno 2015, n. 42.

---

**Art. 1 Disposizioni generali.**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e ss.mm.ii. Conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, secondo le modalità e per gli effetti di cui all'*articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014*, con decorrenza 1° aprile 2015, unitamente al personale già transitato o acquisito in applicazione della *L.R. n. 34/2002* e della *L.R. n. 9/2007* e loro ss.mm.ii., nonché secondo le indicazioni provenienti dalle amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 34/2002.

2. In conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'*articolo 1, comma 91, legge n. 56/2014*, fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia, continuano ad essere svolte dalle Province le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego.

3. La legge generale di riordino prevista al comma 1 dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2015 sulla base di prassi deliberative partecipate.

---

**Art. 2 Trasferimento di specifiche funzioni ed allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.**

1. Fermo restando quanto previsto dal terzo periodo dell'*articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014*, le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della *L.R. n. 34/2002* sono direttamente esercitate dalla Regione. Le altre funzioni di cui alla *L.R. n. 34/2002* e ss.mm.ii., trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, continuano ad essere svolte presso l'amministrazione provinciale, anche in considerazione di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015).

2. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014* e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, il personale addetto, alla data dell'8 aprile

Normativa regionale  
L.R. 22 giugno 2015, n. 14.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della  
legge 7 aprile 2014, n. 56.

---

2014, alle funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" è riallocato presso la Regione. Il restante personale, assegnato alle altre funzioni alla data dell'8 aprile 2014, continua a svolgere le proprie mansioni presso l'amministrazione provinciale di riferimento. Ai fini di una migliore erogazione del servizio nei confronti degli utenti, l'integrazione organizzativa e gestionale del predetto personale è assicurata anche sulla base di quanto stabilito dai protocolli di intesa previsti dal successivo comma 5.

3. Il personale addetto alle funzioni riassunte dalla Regione ai sensi del comma 2 è individuato sulla base delle norme vigenti in materia e secondo le modalità ivi previste.

4. Conseguentemente, sono rideterminate le risorse di cui alla *L.R. n. 34/2002* e ss.mm.ii., anche per quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali.

5. La Regione cura, con i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in materia, anche mediante protocolli di intesa con le Province, ove necessari.

6. Resta ferma la possibilità di avvalimento da parte della Regione mediante specifiche convenzioni, stipulate ai sensi dell'*articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. L'avvalimento del dipendente può avvenire solo previo consenso del medesimo.

---

### **Art. 3** *Esercizio di specifiche funzioni tramite convenzione.*

1. In via straordinaria, su richiesta dell'Ente interessato motivata da ragioni di carattere finanziario o gestionale, previa stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, l'esercizio di specifiche funzioni fra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, può essere direttamente riassunto dalla Regione. In tal caso, il relativo personale è riallocato presso la medesima.

2. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014* e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, nelle suddette ipotesi trova applicazione il comma 5 dell'articolo 2.

---

### **Art. 4** *Termine di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti.*

1. Il termine di cui all'*articolo 1, comma 89, terzo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è stabilito in data 1° luglio 2015. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di un mese, per una sola volta, con decreto del Presidente della Regione Calabria. Nelle more dell'effettivo avvio di esercizio, trova applicazione quanto previsto nel comma 89 dell'articolo 1 già citato.

Normativa regionale  
L.R. 22 giugno 2015, n. 14.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della  
legge 7 aprile 2014, n. 56.

---

---

**Art. 5** *Disposizioni sul personale in eccedenza.*

1. Nell'ipotesi in cui il personale delle Province, non addetto alle funzioni di cui all'articolo 1 della presente legge, risulti in eccedenza rispetto ai limiti di spesa fissati dall'*articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014*, la Regione Calabria, nei limiti delle competenze proprie e delle risorse disponibili, promuove e sostiene ogni iniziativa opportuna per favorirne la ricollocazione, anche mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale e di outplacement.

---

---

**Art. 6** *Risorse utili all'esercizio delle funzioni.*

1. La Regione assicura alle Province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate per l'esercizio, promuovendo anche l'accesso alle risorse comunitarie in conformità a quanto stabilito in materia.

---

---

**Art. 7** *Città metropolitana di Reggio Calabria.*

1. Specifica disciplina, anche in via straordinaria, sarà dettata per la istituita Città metropolitana di Reggio Calabria, ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge.

---

---

**Art. 8** *Norme finanziarie.*

1. L'applicazione della presente legge non può comportare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale rispetto alla spesa effettiva sostenuta alla data dell'8 aprile 2014.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

---

Normativa regionale  
L.R. 22 giugno 2015, n. 14.  
Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della  
legge 7 aprile 2014, n. 56.

---

---

**Art. 9** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

---

---

## **LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2011, N. 43** **“Unione tra i Comuni”**

(BUR n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 1 del 16 dicembre 2011)

### **Art. 1 Finalità.**

1. Al fine di realizzare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici e in considerazione della specifica conformazione del territorio calabrese, la Regione Calabria, in attuazione delle facoltà accordate rispettivamente dall'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, nonché dall'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, fissa propri limiti demografici minimi per le unioni di comuni <sup>(2)</sup>.

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), L.R. 6 novembre 2012, n. 53*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

### **Art. 2 Limiti demografici.**

1. Le unioni dei comuni di cui all'*articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011*, convertito dalla *legge n. 148 del 2011*, sono istituite in modo che la popolazione residente nei rispettivi territori, per come determinata dall'*articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sia di norma superiore a 4.000 abitanti <sup>(3)</sup>.

2. Per la gestione associata obbligatoria dei Comuni imposta dal *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, non è previsto alcun limite demografico minimo <sup>(4)</sup>.

3. Per i Comuni di cui all'*art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78*, convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni non è previsto alcun limite demografico minimo <sup>(5)</sup>.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, lettera a), L.R. 6 novembre 2012, n. 53*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

(4) Il presente comma, già modificato dall' *art. 1, comma 2, lettere b) e c)*, L.R. 6 novembre 2012, n. 53, è stato poi così sostituito dall' *art. 31, comma 1*, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 46* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il limite demografico minimo previsto dall'*articolo 16 del decreto-legge 138/2011*, convertito dalla *legge n. 148/2011*, e successive modificazioni, è ridotto a:

- a) 2.000 abitanti, se i comuni appartengono alla medesima isola linguistica;
- b) 2000 abitanti, se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane.».

(5) Il presente comma, già modificato dall' *art. 1, comma 2, lettera d)*, L.R. 6 novembre 2012, n. 53, è stato poi così sostituito dall' *art. 31, comma 2*, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 46* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Per i comuni di cui all'*articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito dalla *legge n. 122 del 2010*, e successive modificazioni il limite demografico minimo è fissato in 7.000 abitanti.».

---

### **Art. 3** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

---

---

---

**L.R. 24 novembre 2006, n. 15.*****Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.***

---

Publicata nel B.U. Calabria 1° dicembre 2006, n. 22, suppl. straord. 4 dicembre 2006, n. 1.

---

**Capo I - Principi generali****Art. 1***Oggetto.*

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, e di leale collaborazione fra gli enti autonomi della Repubblica, la presente legge reca norme finalizzate a promuovere il coordinamento e l'esercizio associato dei servizi e delle funzioni dei Comuni, mediante il sostegno e lo sviluppo, in particolare, di forme stabili di cooperazione intercomunale.

---

**Art. 2***Finalità.*

1. La Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associative tra le stesse Istituzioni locali, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle fusioni volontarie dei Comuni, dei comprensori comunali e di altre forme di collaborazione tra Comuni al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti, mediante l'individuazione concertata di ambiti territoriali adeguati e modalità ottimali di esercizio associato. A tal fine, la presente legge disciplina:

a. le modalità di adozione di programmi di riordino territoriale e l'erogazione di incentivi finanziari;

b. il sostegno tecnico e amministrativo della Regione alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

2. La Regione, al fine di sostenere i processi di aggregazione tra Comuni, nonché di gestione associata di funzioni si impegna a promuovere ed a sostenere specifiche azioni formative per segretari, direttori e personale dirigenziale/direttivo delle forme associative di cui al successivo articolo 3.

---

**Capo II - Forme di collaborazione fra Comuni****Art. 3***Tipi di collaborazione.*

1. Al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle funzioni e dei servizi comunali, i Comuni possono esercitare tali funzioni e servizi in modo coordinato nell'ambito territoriale più adeguato sotto il profilo demografico e socio-economico mediante il ricorso ad una delle seguenti forme di collaborazione:

- a. Unione di Comuni;
- b. Fusione dei Comuni;
- c. Comprensori comunali;
- d. Associazione fra Comuni;
- e. Comunità montane;
- f. Convenzioni;
- g. Consorzi fra Enti locali e altri Enti pubblici;
- h. Intese interregionali.

2. La costituzione e la modifica delle forme collaborative e associative di cui al comma 1, immediatamente dopo la loro adozione, sono comunicate alla Giunta regionale.

---

---

**Art. 4***Unione di Comuni.*

1. Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

- a) polizia municipale;
- b) gestione del personale;
- c) servizi tecnici;
- d) servizi sociali;
- e) urbanistica;



f) commercio e attività produttive;

g) servizi tributi;

h) finanza e contabilità;

i) servizi ambientali;

l) servizi a domanda individuale.

2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

5. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

6. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

7. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli Enti locali.

8. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

9. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

---

## **Art. 5**

### *Fusione di Comuni.*

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, alle fusioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

2. Più Comuni contermini possono procedere alla fusione in un unico Comune sia a seguito di un processo di collaborazione istituzionale svolto nelle forme del Comprensorio comunale e delle associazioni dei Comuni, sia in assenza di precedenti forme collaborative intercomunali.

3. L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di uno o più comuni contermini deve essere preceduta da un referendum sulle delibere consiliari di fusione svolto secondo le vigenti disposizioni legislative regionali. Esso deve altresì assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nell'ambito dei territori coincidenti con le preesistenti istituzioni comunali.
  4. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di Municipi. Agli amministratori di tali articolazioni infracomunali si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
  5. Fatte salve le contribuzioni per le fusioni dei Comuni previste dalla normativa statale, la Regione eroga, per dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari nella misura prevista dal Programma regionale di riordino territoriale di cui all'art. 20 della presente legge.
- 

#### **Art. 6**

##### *Comprensori comunali.*

1. I Comuni possono costituire, con atto volontario, comprensori comunali al fine di esercitare e gestire in forma associata funzioni e servizi, secondo la propria vocazione territoriale.
2. L'atto costitutivo e lo statuto del comprensorio comunale sono approvati dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Lo statuto deve prevedere che il Presidente del Comprensorio sia scelto tra i Sindaci dei Comuni associati. Lo statuto deve prevedere altresì che l'organo di governo del comprensorio sia costituito dai Sindaci dei Comuni associati.
4. Il comprensorio comunale esercita l'autonomia normativa mediante l'adozione del proprio statuto e dei regolamenti.
5. Il comprensorio esercita l'autonomia regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati e per i rapporti finanziari con i Comuni associati.
6. Il comprensorio comunale svolge le funzioni espressamente conferite ad esso dai Comuni associati.
7. Le funzioni conferite ai Comuni, quando la legge regionale fissa dei requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, per i Comuni che non li raggiungono sono esercitate dai comprensori comunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.

**Art. 7**

*Associazioni fra Comuni.*

1. La Regione promuove la costituzione di associazioni fra Comuni finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi di competenza comunale.
  2. Le associazioni fra Comuni sono costituite da Comuni di norma contermini e comunque inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico. Esse non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni. Le stesse, per poter usufruire degli incentivi previste dalla presente legge, devono essere costituite per una durata non inferiore a cinque anni.
  3. Le associazioni fra Comuni sono costituite con deliberazioni conformi dei Consigli comunali adottate secondo le indicazioni degli statuti di ciascuno degli Enti locali interessati, a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
  4. La convenzione quadro di cui al comma 3 disciplina:
    - a) gli organi dell'associazione, prevedendo comunque che il Presidente dell'associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati - nei casi di Comuni con densità omogenea di popolazione, eventualmente anche a rotazione - e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati;
    - b) l'oggetto e la durata dell' associazione;
    - c) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, le eventuali forme di coordinamento tecnico, amministrativo ed organizzativo, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
    - d) i rapporti finanziari tra gli enti associati.
  5. La convenzione quadro è attuata mediante convenzioni attuative fra tutti i Comuni associati approvate dalle rispettive Giunte comunali. Tali convenzioni disciplinano le modalità di organizzazione e di svolgimento delle funzioni e dei servizi, i rapporti finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie.
  6. Nel rispetto dei criteri di differenziazione e di adeguatezza e fatti salvi i poteri sostitutivi di cui all'art. 14 della presente legge, le funzioni e i servizi conferiti ai Comuni, nel caso in cui questi ultimi non posseggano gli adeguati requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale richiesti dalla legge, possono essere esercitati sussidiariamente dai comprensori comunali, dalle Comunità montane e dalle associazioni intercomunali, che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino nel senso indicato.
-

### **Art. 8**

#### *Comunità montane.*

1. Le Comunità montane sono Enti locali che esercitano le funzioni attribuite dal *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni loro conferite dalla Regione ovvero loro delegate dalle Province e dai Comuni.
2. Salvo le diverse indicazioni contenute nel presente testo di legge, si conserva la *legge regionale 19 marzo 1999, n. 4*, di disciplina dell'Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna limitatamente alle parti che non siano in contrasto con il *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* <sup>(2)</sup>.
3. I Comuni non ricadenti nelle zone omogenee di cui al primo comma dell'*art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4* (allegato A) possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nell'ambito territoriale della Comunità montana confinante, ovvero esercitare le funzioni e i servizi conferiti dalla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* mediante l'attivazione di una delle forme associative previste nella presente legge.
4. Il potere normativo delle Comunità montane è esercitato nella forma dello statuto e dei regolamenti.
5. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa.
6. Le Comunità montane, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa adottano il regolamento di contabilità e il regolamento sul funzionamento degli uffici.

---

(2) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 10 luglio 2007, n. 16*.

---

### **Art. 9**

#### *Convenzioni.*

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.
  2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti, i relativi rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie. Esse possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio di funzioni e servizi in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
-

### **Art. 10**

#### *Consorzi.*

1. I Comuni e gli altri Enti pubblici possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. Al consorzio possono partecipare gli enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, nel rispetto delle leggi alle quali sono soggetti.
  2. A tal fine, i Consigli degli Enti locali approvano, a maggioranza assoluta, una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.
  3. La convenzione disciplina altresì le nomine e le competenze degli organi consortili, prevedendo la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
  4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, al quale partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli Enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e con voto pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
  5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
  6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
  7. Sono fatti salvi i consorzi fra Enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligati per legge con le relative discipline ivi previste.
- 

### **Art. 11**

#### *Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.

3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Calabria, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 17.

---

### **Capo III - Modalità del coordinamento e gestione associata fra Comuni nell'esercizio delle funzioni e dei servizi.**

#### **Esercizio dei poteri sostitutivi**

##### **Art. 12**

##### *Funzioni conferite ai Comuni.*

1. In armonia con le presenti disposizioni e con le disposizioni statali in materia, tutti i Comuni della Regione esercitano le funzioni e i compiti loro spettanti in modo diretto o attraverso gli istituti disciplinati dalla presente legge.

---

##### **Art. 13**

##### *Gestione associata.*

1. In armonia con le norme della presente legge e con le disposizioni statali in materia, i Comuni interessati, d'intesa tra loro, secondo le procedure di cui all'art. 7, possono esercitare le funzioni e i compiti loro spettanti anche in forma associata, individuando autonomamente gli strumenti, le forme e le metodologie dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi loro conferiti.

2. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della presente legge.

---

##### **Art. 14**

##### *Poteri sostitutivi.*

1. I Comuni sono tenuti a dare attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti.

2. Se i Comuni non danno attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti in modo diretto, oppure ove occorra anche attraverso una delle forme associative disciplinate dalla presente

legge, la Regione esercita il potere sostitutivo nei loro confronti nelle forme e con le garanzie di cui al comma seguente.

3. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale. A tal fine, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie o, nelle more della costituzione di questo Organismo, la Conferenza Regione-Enti locali, chiamato ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Enti locali, ovvero al Consiglio delle Autonomie, appena istituito. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.

4. L'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 è abrogato.

5. Nell'interesse prioritario degli Enti locali e alla luce del principio costituzionale di leale cooperazione, accanto a interventi caratterizzati da sussidiarietà verticale, nella Regione Calabria è prevista la possibilità di una sussidiarietà rovesciata, ossia di liberi interventi sostitutivi degli Enti locali rispetto ad atti di competenza regionale, nell'esclusivo caso di gravi e non altrimenti sanabili inadempienze regionali, soprattutto se relative a servizi pubblici essenziali e urgenti connessi a diritti fondamentali del cittadino. La Regione potrà riesercitare in ogni momento le proprie funzioni sussidiariamente e temporaneamente svolte dagli Enti locali regionali, tenendo conto degli oneri finanziari che necessariamente ed effettivamente sono gravati su tali enti in ragione della propria carenza.

---

## **Capo IV - Programma di riordino territoriale e incentivi per lo sviluppo delle forme di collaborazione e di associazione tra Comuni. Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio**

### **Art. 15**

#### *Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi.*

1. Al fine di assicurare i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la Regione adotta il programma regionale di riordino territoriale sulla base di programmi provinciali ed eroga gli incentivi finanziari alle forme associative di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Al fine di assicurare l'esercizio ottimale delle funzioni e dei servizi, la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Enti locali e sulla base del programma provinciale, individua nel Programma regionale di riordino territoriale, gli ambiti territoriali ottimali, tenendo conto

dei piani provinciali di cui all'art. 16, nonché delle indicazioni eventualmente formulate dagli altri Enti locali.

3. Tranne che per i Comuni capoluogo e per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sono assicurati, ai sensi della presente legge, dalle unioni di Comuni, dai comprensori comunali, dalle associazioni fra Comuni, dalle Comunità montane, per i Comuni in essa compresi e dai consorzi fra Enti locali.

4. Nel rispetto degli ambiti ottimali individuati nel Programma regionale di riordino territoriale, costituisce condizione essenziale per l'accesso agli incentivi di cui alla presente legge il raggiungimento delle forme associate interessate della soglia minima di almeno 10.000 abitanti, secondo i dati istat dell'ultimo censimento della popolazione, ovvero di una soglia minore, risultante dall'unione di almeno cinque Comuni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, comma 5.

---

#### **Art. 16**

##### *Programma provinciale di riordino territoriale.*

1. Il Programma provinciale di riordino territoriale effettua la ricognizione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi.

2. I livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sovracomunali sono determinati, ai sensi della presente legge, tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione delle funzioni e dei servizi in modo efficiente, efficace ed economico.

3. Nell'individuazione dei livelli ottimali, la Provincia tiene conto delle indicazioni avanzate dagli Enti locali interessati.

4. Il livello ottimale è individuato per Comuni associati contermini con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, ovvero di una soglia minore risultante dall'unione di almeno cinque Comuni.

5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il livello ottimale può essere individuato anche per Comuni associati non confinanti, o che non raggiungono la soglia complessiva di popolazione residente richiesta solo nel caso in cui presentano particolari affinità territoriali, linguistiche e culturali.

---



### **Art. 17**

*Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma provinciale di riordino territoriale.*

1. Ai fini della redazione del Programma provinciale di riordino territoriale, i Comuni, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta provinciale le proposte di individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali di esercizio di funzioni e servizi.
  2. Le proposte di cui al comma 1 contengono l'individuazione delle funzioni e dei servizi da esercitare in forma associata, l'indicazione dei risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza attraverso la forma associativa nonché i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi e per il relativo esercizio a livello ottimale.
  3. Il Consiglio provinciale, considerate le richieste pervenute dai Comuni, sentiti tutti gli enti interessati, redige, su proposta della Giunta, il Programma provinciale di riordino territoriale entro 60 giorni dallo scadere dei termini di cui al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale.
  4. Il Programma è aggiornato, con cadenza quinquennale sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati, nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.
  5. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte dei Comuni, delle indicazioni richieste, la Giunta provinciale concorda una proroga di 30 giorni ai Comuni, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma provinciale di riordino territoriale.
- 

### **Art. 18**

*Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma regionale di riordino territoriale.*

1. Il Programma regionale di riordino territoriale, approvato ed aggiornato con le modalità di cui al presente articolo:
  - a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali, sulla base dei Programmi provinciali di riordino territoriale;
  - b) individua le fusioni e le altre forme associative già esistenti sul territorio regionale;
  - c) specifica i criteri per la concessione degli incentivi finanziari a sostegno delle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge.
2. Entro i successivi 60 giorni dalla presentazione dei Programmi provinciali di riordino territoriale, la Giunta regionale predispose lo schema preliminare del Programma regionale di riordino territoriale.
3. Lo schema preliminare è sottoposto, per il relativo parere, alla Conferenza Regione - Autonomie locali, che si esprime entro i successivi 30 giorni. Valgono comunque le disposizioni dell'art. 23 della presente legge. Decorso tale termine, la Giunta regionale adotta

lo schema preliminare di Programma e lo sottopone entro i successivi trenta giorni al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Il Consiglio regionale approva il Programma regionale di riordino territoriale entro i successivi 60 giorni.

5. Quando il livello ottimale coincide con il territorio di una Comunità montana l'esercizio associato di funzioni e servizi previsto per detto livello avviene esclusivamente attraverso la Comunità medesima.

6. Il Programma regionale di riordino territoriale ha validità dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

7. Il Programma regionale è aggiornato con cadenza quinquennale sulla base delle procedure di cui al presente articolo.

8. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte delle Province, delle indicazioni richieste, la Giunta regionale concorda una proroga di 30 giorni alle Province stesse, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma regionale di riordino territoriale.

9. Qualora si tratti di dare esecuzione a disposizioni legislative o regolamentari successivamente intervenute che comportano la variazione di ambiti territoriali o di livelli ottimali, ovvero si tratta di dare conto dell'effettiva costituzione di unioni di comuni o dell'avvio in altra forma di gestioni associate, o del compimento delle procedure di modifica delle circoscrizioni comunali, la Giunta regionale provvede direttamente agli aggiornamenti necessari dopo averne dato comunicazione al Consiglio delle Autonomie Locali.

---

---

#### **Art. 19**

##### *Relazione al Consiglio.*

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma regionale di riordino territoriale e sugli obiettivi previsti per l'anno successivo.

---

---

#### **Art. 20**

##### *Criteri per la concessione degli incentivi.*

1. Il Programma regionale di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge, tenendo conto prioritariamente del numero dei Comuni associati, della rilevanza e della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

2. Ferma restando la preferenza per le unioni e le fusioni di Comuni, al fine di conseguire il livello ottimale dell'esercizio delle funzioni e dei servizi, è attribuito un contributo a tutte le forme associative previste all'articolo 3, determinato in rapporto ai seguenti principi:

a) funzioni e servizi gestiti tramite uffici comuni e che comunque implicino una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, nonché il conseguimento di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In particolare, si richiede lo svolgimento in comune di almeno quattro dei seguenti servizi amministrativi:

- Polizia municipale
- Gestione del personale
- Servizi tecnici
- Servizi sociali
- Urbanistica
- Commercio e attività produttive
- Servizio tributi
- Finanza e contabilità
- Servizi ambientali
- Servizi a domanda individuale;

b) densità demografica dei comuni ricompresi nella forma associativa;

c) popolazione con riferimento a indice di vecchiaia, indice di disoccupazione e indice di spopolamento;

d) numero dei Comuni ricompresi nella forma associativa;

e) altimetria ed estensione del territorio montano;

f) istituzione di nuovi servizi, anche mediante innovazioni tecnologiche.

3. Il Programma prevede:

a) l'erogazione di un contributo finanziario straordinario, una tantum, al momento della fusione dei Comuni;

b) l'erogazione di incentivi finanziari ordinari annuali per tutte le forme associative di cui all'articolo 3.

4. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi assunti ed essa non appaia ispirata ai principi di efficienza, efficacia e di economicità.
5. I benefici previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili quando i territori dei Comuni - che operano fusioni, o altre forme di gestione associata di funzioni e di servizi - coincidano, pur in minima parte.
6. Il Programma regionale di riordino territoriale disciplina altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge per spese di investimento finalizzate ad una più efficace, efficiente ed economica gestione associata di funzioni e servizi.
7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Qualora il totale dei contributi massimi erogabili sulla base delle domande presentate ecceda le risorse finanziarie impegnabili il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti viene ridotto in proporzione.
8. Per le fusioni fra Comuni non si applicano le decurtazioni previste al comma 7 del presente articolo.
9. La Regione, al fine di assicurare la istituzione di forme associate di gestione fra Comuni, fornisce, anche attraverso i propri uffici, assistenza tecnico-amministrativa per l'impostazione delle questioni istituzionali e per la redazione dei relativi atti ed eroga ai Comuni, che abbiano specificamente deliberato in materia, contributi specifici destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
10. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Programma regionale di riordino territoriale può prevedere ulteriori specificazioni per l'incentivazione.
11. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all'art. 10, comma 7, della presente legge e ogni altro esercizio in forma associata di compiti di programmazione, di organizzazione e di gestione di servizi obbligatoriamente previsti dalla legislazione regionale.
- 

## **Art. 21**

### *Sostegno alle attività formative.*

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Programma di riordino territoriale, promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate anche con iniziative, rivolte agli Enti locali e agli altri Enti pubblici interessati, finalizzate alla condivisione delle esperienze, all'approfondimento delle conoscenze, all'aggiornamento del personale.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 ed individua le risorse ad esse destinate, nell'ambito di quelle previste per l'attuazione della presente legge.

---

---

#### **Art. 22**

##### *Norma finanziaria.*

1. Ai sensi dell'*art. 18, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, la Regione fa fronte agli oneri finanziari occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni con apposito capitolo nel bilancio di previsione.

---

---

#### **Art. 23**

##### *Norme transitorie.*

1. Fino alla costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali previsto dall'*art. 48 dello Statuto regionale*, i pareri previsti dalla presente legge sono espressi dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui alla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*.

2. Dal giorno dell'entrata in funzione del Consiglio delle Autonomie locali i compiti e le funzioni della Conferenza Regione-Autonomie locali sono automaticamente trasferiti al Consiglio stesso e i componenti della Conferenza decadono.

---

---

#### **Art. 24**

##### *Norme finali.*

1. Salvo provvedimenti relativi al trasferimento di unità di personale disposti dalla Regione o dalle Province, il personale amministrativo destinato a svolgere funzioni e servizi fra le associazioni di Comuni previste dalla presente legge è tratto, consensualmente e proporzionalmente alle dimensioni demografiche degli enti interessati e in stretta necessità con le funzioni e i servizi stessi, dai ruoli in organico ai Comuni interessati.

2. Ai sensi dell'*art. 1, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il termine conferimento ricomprende sia il trasferimento, ovvero la restituzione di compiti e funzioni da parte di un ente ad un altro ente, sia l'attribuzione, ovvero la creazione ex novo di funzioni da parte di un ente a favore di un altro ente, sia la delega, ovvero intestazione ad un ente del mero "esercizio" di una funzione la cui "titolarità" viene mantenuta dalle ente delegante, insieme al potere di sostituzione e revoca.

Normativa regionale  
L.R. 24 novembre 2006, n. 15.

Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

---

3. Nella Regione Calabria, in assenza di specifiche e diverse indicazioni, per conferimento si intende sempre l'attribuzione di compiti e funzioni dalla Regione agli Enti Locali e funzionali, ovvero pure dagli Enti Locali intermedi a quelli minori.

4. Tutte le disposizioni della *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, o di altre leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che risultino in contrasto con le modifiche generali ora apportate, si intendono abrogate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

---

---

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34 <sup>(1)</sup>.**

**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali <sup>(2)</sup>.**

Publicata nel B.U. Calabria 19 agosto 2002, n. 15, supplemento straordinario n. 1.

Vedi anche l'art. 5, comma 6, L.R. 26 febbraio 2003, n. 2, l'art. 5, comma 10, L.R. 13 giugno 2008, n. 15 e l'art. 3, L.R. 17 agosto 2009, n. 28. Vedi altresì il D.Dirig. 1° dicembre 2005, n. 18601 e la *Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397*. Con *Delib.G.R. 29 giugno 2006, n. 422* è stato disposto il differimento al 31 dicembre 2006 della data di conferimento delle funzioni amministrative ai comuni, alle comunità montane e alla Camera di commercio. Con *Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498* è stata data attuazione alla presente legge.

## TITOLO I

### Disposizioni generali

#### Capo I - Oggetto e principi

##### Art. 1

###### *Oggetto.*

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'articolo 118 della Costituzione, nell'*articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59* e negli *articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la presente legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai comuni, dalle province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime.
2. Con la presente legge la Regione Calabria provvede al pieno conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali, riservando a sé esclusivamente le funzioni ed i compiti che richiedono necessariamente l'esercizio unitario a livello regionale.
3. Il conferimento di cui ai commi precedenti avviene con riferimento ai seguenti settori:
  - a) sviluppo economico e attività produttive;
  - b) territorio, ambiente e infrastrutture;
  - c) servizi alla persona e alla comunità;
  - d) polizia amministrativa regionale e locale.
4. Il riordino di funzioni e competenze tra Regione e gli Enti locali avviene secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel pieno rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, oltre che nel perseguimento dell'obiettivo della piena integrazione tra i sistemi organizzativi dei vari Enti interessati.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

5. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli Enti locali è attuato, per ogni singola materia, nei tre mesi dal trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, ovvero, se il trasferimento è precedente all'entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni.

---

**Art. 2**

*Funzioni degli Enti locali.*

1. La generalità delle funzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione sono esercitate dai comuni, tranne quelle conferite alle province ed agli altri Enti locali o quelle riservate alla Regione per assicurarne l'esercizio unitario.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, sono conferite alle province le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:

a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;

b) realizzano opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, ambientale, produttivo, turistico e commerciale, sia in quello sociale e culturale;

c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

d) concorrono alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;

e) formulano ed adottano, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali di carattere sia generale che settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni;

f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui formazione concorrono i comuni, ed accertano la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello stesso;

g) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano.

3. La Regione, con propria legge, può conferire ai comuni, alle province ed agli altri Enti locali ulteriori funzioni amministrative riservate a se stessa in questa legge.

4. I comuni e le province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite <sup>(3)</sup>.



Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

(3) Vedi, anche, l'*art. 5, comma 1, L.R. 21 agosto 2007, n. 18.*

---

**Art. 3**

*Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
  2. Nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo, spettano alla Regione le funzioni concernenti:
    - a) il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;
    - b) la concertazione con lo Stato delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;
    - c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovraregionali;
    - d) riscossione e l'introito delle entrate tributarie o patrimoniali delegate alla Regione dalla normativa nazionale <sup>(4)</sup>.
- 

(4) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 5, L.R. 31 dicembre 2009, n. 58*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della stessa legge).

---

**Art. 4**

*Esercizio associato delle funzioni e definizione dei livelli ottimali.*

1. In attuazione dell'*art. 3, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica, sono determinati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni.
2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono individuati secondo indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo.
3. Lo stesso atto che individua i livelli ottimali definisce gli incentivi per promuovere l'esercizio associato delle funzioni e ne fissa principi e criteri direttivi, in conformità a quanto stabilito dal capo V del titolo II del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

4. I comuni interessati e d'intesa tra loro, in coerenza e in armonia con le disposizioni regionali, individuano gli strumenti, le forme e le metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite e ne danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1.
  5. In caso di inadempienza da parte dei comuni interessati, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, conferisce le funzioni relative alla Provincia competente per territorio che le esercita entro i successivi sessanta giorni.
  6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali.
  7. La Regione promuove le Unioni tra i comuni anche per le finalità di cui all'*art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
  8. La decisione sulla fusione dei comuni è rimessa alla libera iniziativa degli stessi, in qualunque fase o stadio dell'esperienza dell'Unione. La legge regionale che sancisce la fusione è, in ogni caso, preceduta da referendum consultivo tra le popolazioni interessate.
  9. Le province, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, possono disciplinare nello statuto, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, la suddivisione del proprio territorio in circondari nel cui ambito organizzare gli uffici, i servizi e gli strumenti di partecipazione popolare. Il circondario è organo decentrato dell'amministrazione provinciale.
  10. Le province disciplinano con appositi regolamenti il funzionamento dei circondari e l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.
- 
- 

**Art. 5**

*Indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo.*

1. Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla presente legge e previo parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero, se mancante, dell'ANCI, UPI, dell'Associazione Piccoli comuni e della Lega delle Autonomie Locali.
  2. La Regione esercita il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali.
- 
-

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

**Art. 6**

*Potere sostitutivo.*

[1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario ad acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che deve provvedere entro sessanta giorni. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente] <sup>(5)</sup>.

---

(5) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L.R. 24 novembre 2006, n. 15.

---

**Art. 7**

*Valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini.*

1. La Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

---

---

**TITOLO I**

**Disposizioni generali**

**Capo II - Conferenza Regione - Autonomie locali <sup>(6)</sup>**

**Art. 8**

*Composizione.*

[1. È istituita la Conferenza Regione - Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.

2. La Conferenza Regione - Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.

3. La Conferenza è composta inoltre, per gli Enti locali, da:

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

a) i Presidenti delle province;

b) i Sindaci dei comuni capoluogo;

c) tredici Sindaci di comuni non capoluogo, eletti secondo le procedure indicate dall'articolo 9 <sup>7)</sup>.

4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati] <sup>8)</sup>.

---

(6) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 15), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

(7) Per le modalità di elezione dei tredici componenti della Conferenza di cui alla presene lettera c), vedi il *Reg. 24 aprile 2003, n. 4*.

(8) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

---

### **Art. 9**

#### *Elezione dei rappresentanti dei comuni.*

[1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei comuni interessati.

2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella Conferenza.

3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta dai Sindaci che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.

4. I Sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella lettera di convocazione dell'assemblea, il Presidente della Regione indica le modalità per la eventuale espressione del voto per corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.

5. Dopo la verifica delle schede il Presidente della Regione dichiara eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali. Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo insediamento] <sup>(9)</sup>.

---

(9) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

---

**Art. 10**

*Durata in carica.*

[1. I componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui alle lettere a), b) e c), comma 3, articolo 8, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.

2. La Conferenza Regione - Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lettera c) del comma 3, articolo 8, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei comuni della Regione.

3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, il Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5, articolo 9.

4. Qualora nel corso della legislatura decadono più della metà dei componenti di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 9, a nuove elezioni di tutti i componenti.

5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori] <sup>(10)</sup>.

---

(10) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

---

**Art. 11**

*Convocazioni.*

[1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. La Conferenza è

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

convocata inoltre qualora ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un quinto dei componenti espressione degli Enti locali] <sup>(11)</sup>.

---

(11) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

---

**Art. 12**

*Compiti.*

[1. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la Conferenza Regione - Autonomie locali:

a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali;

b) esprime pareri, ai sensi dell'articolo 13;

c) promuove e sancisce intese, ai sensi del successivo articolo;

d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione, le province e i comuni;

e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione delle politiche pubbliche regionali e locali] <sup>(12)</sup>.

---

(12) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

---

**Art. 13**

*Esitazione dei pareri.*

[1. La Conferenza Regione - Autonomie locali esprime pareri alla Giunta regionale in ordine a:

a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;

b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli Enti locali;

c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

d) atti generali di programmazione regionale.

2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione - Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.

3. I pareri di competenza della Conferenza Regione - Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.

4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente] <sup>(13)</sup>.

---

(13) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

---

#### **Art. 14**

##### *Intese.*

[1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza Regione - Autonomie locali.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali espressione degli Enti locali.

3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali espressione degli Enti locali è espresso di regola all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.

4. L'intesa di cui al comma 2 è comunicata ai Sindaci dei comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.

5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Regione - Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione - Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione - Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive] <sup>(14)</sup>.

---

(14) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

---

**Art. 15**

*Spese di partecipazione.*

[1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell'Amministrazione di cui egli è espressione] <sup>(15)</sup>.

---

(15) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

---

**TITOLO I**

**Disposizioni generali**

**Capo III - Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative**

**Art. 16**

*Obbligo di trasferimento delle risorse.*

1. È fatto obbligo alla Regione di provvedere al trasferimento agli Enti locali delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.

2. La Regione trasferisce annualmente agli Enti locali le risorse finanziarie per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze di perequazione, della capacità di autofinanziamento dell'ente beneficiario, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di competenze e di sviluppo della relativa progettualità.

3. Le Unità Previsionali di Base del bilancio regionale che riguardano i trasferimenti di cui al precedente comma 2 sono proporzionalmente ridotte od estinte.

---



Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

### **Art. 17**

#### *Trasferimento del personale <sup>(16)</sup>.*

1. Il personale del ruolo organico della Giunta regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni conferite alle province, ai comuni e agli altri Enti locali è posto in distacco funzionale, sino alla data di trasferimento di cui al comma 8, presso i medesimi Enti a decorrere dalla data di effettivo passaggio delle funzioni disposto con le modalità e nei tempi previsti dai commi 19, 20 e 21 del presente articolo.

2. I dirigenti regionali che all'entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni conferite agli Enti locali vengono posti in distacco funzionale presso i medesimi Enti con la medesima decorrenza di cui al comma 1.

3. A tutto il personale posto in distacco funzionale viene riconosciuto ed erogato dall'amministrazione regionale lo stesso trattamento economico - giuridico che già fruisce presso la Regione, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

4. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi, il dirigente competente in materia di personale con uno o più provvedimenti, acquisito il parere del "Comitato per le politiche del personale", di cui al comma 15, definisce con riguardo al personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale:

a) il contingente, suddiviso per qualifiche e figure professionali, da distaccare presso gli Enti locali;

b) il quadro del personale regionale che svolge le funzioni conferite previste nei commi 1 e 2;

c) il quadro del personale anche di qualifica dirigenziale, non direttamente coinvolto nel processo di conferimento, che ha richiesto il distacco presso gli Enti destinatari di trasferimenti e deleghe;

d) il contingente nominativo finale del personale regionale da distaccare presso gli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.

5. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'insieme delle competenze di interesse strutture della Giunta regionale, tutto il personale alle stesse assegnato viene distaccato presso Enti locali.

6. L'assegnazione in distacco funzionale del personale regionale agli Enti locali è assistita da adeguati interventi formativi di riqualificazione, attivati su indicazione del comitato di cui al comma 15, con oneri a carico della Regione.

7. La Regione può avvalersi degli uffici degli Enti locali per l'esercizio di funzioni amministrative di interesse anche non esclusivamente locale.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

8. Con decreto del dirigente competente in materia di personale, il personale regionale posto in distacco funzionale è trasferito presso gli Enti di cui al comma 1 non oltre il termine di cui al comma 20.

9. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli Enti locali avviene in conformità alle tabelle di equiparazione formulate, previo parere del comitato di cui al comma 15, sulla base delle posizioni giuridiche e del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza.

10. I dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della presente legge, conservano i benefici derivanti dallo stato giuridico ed economico maturato o da maturare per effetto di norme statali, regionali o contrattuali, nonché i benefici derivanti dalle disposizioni recate dalla *legge regionale 2 maggio 1986, n. 19*. Il termine di scorrimento di graduatorie di selezione per le sole progressioni verticali è prorogato a mesi 24 dalla data di pubblicazione dei relativi decreti. Le modifiche intervenute nello stato giuridico ed economico dei dirigenti e dei dipendenti ancorché trasferiti per effetto della norma di cui sopra, restano a carico del bilancio della Regione <sup>(17)</sup>.

11. Al fine di assicurare la continuità dell'azione formativa regionale e di non disperdere un patrimonio significativo di esperienze, le amministrazioni provinciali possono assumere con procedure selettive riservate i dipendenti dei centri convenzionati di cui alla tabella A della legge n. 15/1990, modificata dalla *legge n. 10/1994*, non già transitati nei ruoli regionali e continuativamente alle dipendenze dei medesimi centri negli ultimi tre anni.

12. Il personale inquadrato nei ruoli degli Enti locali non può chiedere il comando o il trasferimento nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale per almeno cinque anni dalla data dell'effettivo trasferimento.

13. Al personale regionale trasferito ai sensi dei precedenti commi, la Regione riconosce incentivi economici *una tantum* calcolati sulla base delle quote erogate dalla stessa a titolo di trattamento accessorio, di retribuzione di posizione e di risultato. Tali incentivi sono determinati previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da concludersi entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di distacco funzionale <sup>(18)</sup>.

14. Il personale trasferito ai sensi delle norme contenute nel presente articolo conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata presso l'ente di appartenenza e fatti salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale.

15. Al fine di una corretta ed efficace gestione dei processi di mobilità del personale da trasferire presso gli Enti locali, è istituito il comitato per le politiche del personale, cui sono affidati compiti di indirizzo e consultivi in ordine alla elaborazione dei criteri e delle modalità di:

a) gestione del personale regionale posto in distacco funzionale;

b) inquadramento del personale stesso nei ruoli degli Enti locali;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

c) gestione del personale, proveniente dallo Stato;

d) salvaguardia della professionalità acquisita, formazione e riqualificazione del personale interessato dalla mobilità.

16. Il comitato esprime pareri obbligatori per l'adozione di tutti gli atti a carattere generale relativi alla mobilità del personale impegnato nell'assolvimento delle funzioni oggetto di conferimento alla Regione e agli Enti locali.

17. Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è costituito da:

a) l'assessore regionale competente in materia di personale, o un dirigente regionale da lui delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante della delegazione regionale dell'ANCI;

c) un rappresentante dell'UPI regionale;

d) un rappresentante della delegazione regionale dell'UNCEM;

e) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dotate della rappresentatività fissata dalle norme vigenti.

18. La data di passaggio delle funzioni è stabilita, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con uno o più decreti del direttore generale competente per materia.

19. Contestualmente al passaggio delle funzioni e con i medesimi decreti si dispone il distacco funzionale delle unità di personale, come individuate ai sensi del comma 4.

20. I decreti di cui al comma 18 sono adottati entro 4 mesi dagli accreditamenti di risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite.

21. Il trasferimento agli Enti locali di risorse umane deve comunque concludersi non oltre 6 mesi dalla data di passaggio delle funzioni fissata dai decreti di cui al comma 18.

---

(16) Vedi anche l'*art. 15, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 14, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*. Il testo originario era così formulato: «10. Ai dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della presente legge sono assicurate le progressioni orizzontali e verticali, ove spettanti. La Regione provvede ad accreditare i relativi fondi, soggetti a rendiconto, da erogare a favore dei dipendenti in questione.».

(18) A parziale modifica di quanto disposto nel presente comma vedi l'*art. 16, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

**Art. 18**

*Risorse finanziarie, strumentali, organizzative e patrimoniali.*

1. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione.
  2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al precedente comma 1.
  3. Le disponibilità finanziarie di cui al comma precedente sono destinate a coprire sia gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti mantenuti in capo alla Regione che quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali e alle autonomie funzionali. Alla ripartizione dei fondi tra i destinatari delle funzioni trasferite dallo Stato si provvede con la legge di bilancio.
  4. Sono, altresì, previste e stanziare nel bilancio di previsione annuale, le somme occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni.
  5. I beni mobili, necessari per l'esercizio delle funzioni conferite, sono ceduti sulla base di intese tra la Regione e gli Enti destinatari del conferimento delle funzioni.
  6. Tutte le attività di cui al presente articolo ed all'articolo 17 devono concludersi, comunque, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 

**Art. 19**

*Obbligo di informazione.*

1. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente, sia su richiesta sia con cadenza periodica, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
  2. La Regione garantisce a tutti gli Enti locali l'accesso alle sue banche dati relative alle funzioni conferite, nonché promuove la costituzione e l'implementazione di nuove banche dati nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.
-

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

**Art. 20**

*Osservatorio sulla riforma amministrativa e monitoraggio.*

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio sulla riforma amministrativa con compito di monitorare i cambiamenti introdotti dalla legislazione statale e regionale, le fasi di attuazione della riforma e la sua concreta realizzazione nel sistema delle autonomie.

2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un rapporto sullo stato delle autonomie e una relazione sull'andamento del conferimento delle funzioni e sui suoi riflessi in materia di impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate ed agli esiti della contrattazione in sede decentrata.

---

**Art. 21**

*Termine per l'esitazione dei pareri.*

1. I pareri previsti dalla presente legge, anche se obbligatori, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il parere si intende positivamente acquisito.

---

**TITOLO II**

**Sviluppo economico ed attività produttive**

**Capo I - Ambito di applicazione**

**Art. 22**

*Oggetto.*

1. Il presente titolo individua e disciplina le funzioni ed i compiti di competenza della Regione e quelle da conferire agli Enti locali nei settori dell'"artigianato", "agricoltura", "industria", "sportello unico", "ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "cooperazione", "fiere e mercati", "commercio", "turismo".

---

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

### **Art. 23**

#### *Sportello unico per le attività produttive.*

1. La Regione riconosce lo Sportello unico per le attività produttive quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.
2. Lo sportello unico per le attività produttive è istituito a cura dei comuni.
3. I comuni, singoli o associati con altri Enti locali, esercitano le funzioni amministrative concernenti:
  - a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
  - b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di imprese e consorzi di imprese.
4. La struttura del Comune, a cui è affidata la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese, cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi dell'*art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997*.
5. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa, lo sportello unico per le attività produttive sviluppa le necessarie forme di raccordo e integrazione con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge n. 214/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai comuni, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli Enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi su tutto il territorio regionale, nonché di realizzare, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione, ai sensi dell'*articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998*, per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.
7. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli Enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
8. Nei comuni facenti parte di Comunità Montane le funzioni relative allo sportello unico delle attività produttive possono essere delegate alle Comunità Montane dagli stessi comuni.
9. Spetta alle province concedere contributi ai comuni, singoli o associati, per la istituzione e gestione dello sportello unico per le attività produttive, favorendo forme di gestione associata entro àmbiti territoriali individuati come ottimali.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

---

**Art. 24**

*Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle province.*

1. La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le province.

2. Le province:

a) istituiscono, a livello provinciale, lo "Sportello delle attività produttive", il quale assicura ai comuni ed alle loro associazioni la necessaria assistenza per lo svolgimento dei compiti degli sportelli unici per le attività produttive;

b) promuovono, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, corsi di formazione, aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici per le attività produttive, preposti allo svolgimento delle funzioni e compiti di cui al precedente articolo;

c) provvedono all'ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi;

d) curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.

3. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, le province stipulano appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.

4. La Regione organizza un sistema regionale di monitoraggio delle attività degli sportelli unici provinciali e comunali.

---

---

**Art. 25**

*Agevolazione del credito.*

1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono riservati alla Regione gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazione e di quote di concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

2. La Regione, di concerto con le province, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
3. La Regione favorisce le iniziative promosse dalle province dirette a garantire agevolazioni creditizie alle imprese.

---

## TITOLO II

### Sviluppo economico ed attività produttive

#### Capo II - Agricoltura

##### Art. 26

*Funzione della Regione, delle province, delle Comunità Montane e dei comuni.*

1. La Regione, le province, le Comunità Montane ed i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla *legge regionale 23 luglio 1998, n. 9*.
2. Alle Province, oltre alle funzioni e ai compiti di cui al comma precedente, sono conferiti compiti di istruttoria tecnico-amministrativa di cui alle lettere b), h), p) e q) dell'*art. 2, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9* <sup>(19)</sup>.
3. Per il trasferimento del personale e dei beni di cui al Capo 4, *legge regionale 23 luglio 1998, n. 9*, si osservano le stesse modalità, procedure e termini di cui alla presente legge.
4. [Rientra nella competenza della Regione la redazione, valutazione e approvazione dei programmi e dei piani di intervento di tutto il settore agricolo, nonché la definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione degli stessi] <sup>(20)</sup>.
5. Sono, altresì, attribuite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi relative a:
  - a) patti agrari;
  - b) interventi per calamità naturali: definizione aree danneggiate;
  - c) formazione proprietà contadina: piani di riordino;
  - d) orientamento prodotti agroalimentari;
  - e) meccanizzazione agricola e UMA;
  - f) insediamento giovani agricoltori: rilascio qualifica I.A.P.;
  - g) piante aromatiche e officinali;



Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

- h) vivaismo ed attività sementiera;
  - i) contabilità aziendale;
  - j) statistica agraria;
  - k) cartografia;
  - l) ecologia agraria <sup>(21)</sup>.
- 

(19) Comma così sostituito, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 2, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*. Successivamente detto comma 2 è stato soppresso dall'art. 31, comma 4, primo alinea, *L.R. 11 maggio 2007, n. 9*. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con la soppressione del citato comma 2, l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare la formulazione precedente alla sostituzione da esso disposta; qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, che tornerebbe ad essere pertanto la seguente: «2. Alle province, oltre alle funzioni e i compiti amministrativi previsti dalla legge regionale di cui al precedente comma, possono essere conferiti quelli di cui alle *lettere b), f), h), p) e q), comma 1, articolo 2 e lettera g), comma 1, articolo 4, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9.*».

(20) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 3, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*, poi soppresso per effetto dell'art. 31, comma 4, secondo alinea, *L.R. 11 maggio 2007, n. 9*, il quale ha soppresso il testo del presente comma ivi riportato.

(21) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 3, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

---

## TITOLO II

### Sviluppo economico ed attività produttive

#### Capo III - Artigianato

##### Art. 27

##### *Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo, nonché:

a) il coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali ed alle autonomie funzionali orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

- b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane,
  - c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'*art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 1998*;
  - d) la disciplina della convenzione con l'Artigiancassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonché i rapporti con gli istituti di credito,
  - e) la promozione e la qualificazione del prodotto artigianale calabrese;
  - f) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata.
- 
- 

**Art. 28**

*Funzioni delle province.*

1. Alle province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del piano territoriale regionale;
  - b) le funzioni conferite alla Regione dall'*articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;
  - c) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali;
  - d) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo;
  - e) il sostegno a progetti speciali di rilievo provinciale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.
- 
- 

**Art. 29**

*Funzioni dei comuni.*

1. I comuni esercitano:

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

a) funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico - sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in tale quadro, propri strumenti di programmazione e pianificazione in sintonia con le esigenze della comunità e del territorio;

b) funzioni e compiti concernenti la promozione e la qualificazione dei prodotti artigianali di esclusivo interesse locale.

2. Sono, altresì, attribuiti ai comuni, anche in forma associata, le funzioni ed i compiti relativi all'apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale.

---

---

---

**Art. 30**

*Funzioni delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura <sup>(22)</sup>.*

1. La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che si avvalgano per le attività di accertamento e controllo degli uffici provinciali regionali .

---

(22) Articolo così sostituito dall'art. 38, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 30. Funzioni delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. 1. La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che la svolgono attraverso le Commissioni provinciali dell'artigianato.».

---

**TITOLO II**

**Sviluppo economico ed attività produttive**

**Capo IV - Industria**

**Art. 31**

*Oggetto.*

1. Le funzioni regionali concernenti la materia industria sono comprensive di qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati, di beni e merci anche immateriali, nonché l'erogazione e scambio di servizi finalizzati al sostegno di tali attività.

---

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

### **Art. 32**

*Fondo unico regionale per l'industria.*

1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'*art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 112 del 1998* e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria.

---

### **Art. 33**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti:

a) la partecipazione alla elaborazione ed attuazione delle politiche e degli interventi comunitari e nazionali in materia di industria, salvo quanto previsto dall'*art. 18 del D.Lgs. n. 112 del 1998*;

b) l'elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico tenuto conto della vocazione delle specifiche parti del territorio;

c) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;

d) l'attribuzione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'*art. 32*;

e) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, attraverso lo sportello regionale di cui all'*art. 23*;

f) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese;

g) la determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto concerne le relazioni tra Regione, Enti locali e soggetti privati, anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

2. La Regione, con apposita legge da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, disciplina l'individuazione delle aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, nell'ambito delle linee di assetto territoriale di cui all'*art. 5 della L.R. n. 7/1987*, garantendo la partecipazione degli Enti locali interessati al procedimento di individuazione di tali aree. Con il medesimo provvedimento legislativo vengono, altresì, disciplinate le forme di gestione di cui all'*art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1998* e le modalità di acquisizione dei terreni ricompresi nelle aree di cui al periodo precedente.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

---

### **Art. 34**

#### *Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'*art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998*;

b) la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale;

c) la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali;

d) la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;

e) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico

f) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

g) i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione;

h) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;

i) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente;

l) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali.

2. Le province, inoltre, concorrono, anche in riferimento all'*articolo 3 della legge n. 488/1992*, alla formazione delle attività di cui alla lettera b) all'articolo 33.

3. Al fine di favorire lo sviluppo socio - economico locale, le province promuovono gli istituti e gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione nazionale vigente, anche mediante apposite modalità di confronto e concertazione tra Enti locali, forze economiche e sociali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

---

### **Art. 35**

#### *Funzioni dei comuni.*

1. Ai comuni sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione e pianificazione degli obiettivi comunali di sviluppo territoriale, economico, sociale e culturale, in sintonia con il programma provinciale e regionale;

b) individuazione e gestione, singolarmente o in forma associata, delle aree ecologicamente attrezzate per attività produttive e individuano le aree industriali per insediamenti produttivi da parte di consorzi di imprese;

c) rilascio delle concessioni o autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi in conformità alle disposizioni della legge regionale, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

---

---

### **Art. 36**

#### *Programmazione degli interventi.*

1. Con apposita legge regionale da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, sono disciplinate le procedure della programmazione degli interventi nel settore "sviluppo economico ed attività produttive" di cui al Titolo II del *D.Lgs. n. 112 del 1998*, garantendo l'effettiva partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Nei successivi novanta giorni, in conformità con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione e nel rispetto dei principi di cui al *D.Lgs. n. 123 del 1998*, con provvedimento legislativo regionale si assicura:

a) il coordinamento della programmazione regionale con quella locale anche mediante un piano regionale dello sviluppo economico articolato in piani di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse attivabili;

b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali, quelli statali e dell'Unione europea;

c) il coordinamento della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata;

d) la semplificazione e lo snellimento procedurale relativamente all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

e) il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive tenuto conto delle disposizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2064/1997 della Commissione del 15 ottobre 1997;

f) le modalità di amministrazione del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 32, prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio.

2. In conformità a quanto disposto dalle leggi regionali di cui al precedente comma, le province assicurano il coordinamento dei programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali.

---

## TITOLO II

### Sviluppo economico ed attività produttive

#### Capo V - Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

##### Art. 37

##### *Funzioni della Regione.*

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi, concernenti:

a) la definizione delle procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;

b) la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;

c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del *D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412*, nonché compiti di assistenza agli stessi; di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo di impianti termici;

d) l'elaborazione e l'attuazione del piano energetico regionale, in riferimento anche ai contributi ed agli incentivi di cui agli *articoli 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento, nonché degli obiettivi e delle linee della politica energetica di cui all'*art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1998*;

e) la promozione di azioni dirette alla riduzione dei consumi energetici, allo sviluppo ed all'uso di fonti rinnovabili ed al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l'energia.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

2. È, altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato e non conferiti agli Enti locali ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas.

---

---

**Art. 38**

*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione;

c) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti in coerenza con quanto previsto dall'*art. 31 della legge n. 10/1991*;

d) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui alla lettera c) dell'articolo 39, facendo riferimento ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;

e) le funzioni amministrative concernenti l'erogazione dei contributi di cui agli *articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991*, compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

---

---

**Art. 39**

*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all'*art. 30 della legge n. 10/1991*, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge stessa;

b) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella *legge n. 10/1991*, in relazione al progetto delle opere, la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni della legge stessa e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio;



Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

c) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del Piano strutturale comunale (P.S.C.), ai sensi dell'*art. 5, comma 5, della legge n. 10/1991*, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

d) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ai sensi del *D.P.R. n. 412/1993*, per i comuni superiori a quindicimila abitanti.

---

---

**Art. 40**

*Esercizio delle funzioni provinciali e comunali.*

1. Province e comuni esercitano le funzioni di cui ai precedenti articoli nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale.

---

---

**TITOLO II**

**Sviluppo economico ed attività produttive**

**Capo VI - Miniere e risorse geotermiche**

**Art. 41**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative che ne assicurano l'esercizio unitario a livello regionale ed in particolare le seguenti:

a) la verifica delle autorizzazioni per i permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario e dei programmi di ricerca;

b) la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dalle leggi statali a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessione per la coltivazione di minerali solidi e risorse geotermiche;

c) la determinazione delle tariffe, da corrispondersi da parte dei richiedenti, per le autorizzazioni, verifiche, collaudi e la determinazione dei canoni dovuti dai titolari di concessioni e permessi, nei limiti stabiliti dalla Regione;

d) la valutazione di impatto ambientale, sentiti i comuni interessati, dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui alla lettera a) del presente comma e di idrocarburi con esclusione di quelli in mare;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

e) l'organizzazione dei sistemi informativi telematici e delle banche dati relativi alle attività del settore.

---

---

**Art. 42**

*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca;

b) la vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee. Le province si avvalgono delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza;

c) l'elaborazione dei Piani di Settore dell'Attività estrattiva in conformità con le linee di programmazione regionale.

2. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo può essere attuato anche mediante accordi di collaborazione interprovinciali.

---

---

**Art. 43**

*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la tenuta del registro comunale dei permessi di ricerca e delle concessioni in materia di cave e torbiere;

b) l'esercizio dell'attività di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee, anche attraverso le Aziende sanitarie locali (A.S.L.);

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) la trasmissione alla Regione delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e concessioni previste dalla legislazione vigente.

---

## TITOLO II

### Sviluppo economico ed attività produttive

#### Capo VII - Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

##### Art. 44

*Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come disciplinate dalla *legge 29 dicembre 1993, n. 580*, collaborano con la Regione e gli Enti locali nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, al fine dello sviluppo economico locale, attraverso l'aggregazione delle componenti socio-economiche presenti sul territorio. La Regione e gli Enti locali promuovono periodiche riunioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di realizzare e mantenere la collaborazione di cui al precedente comma.

---

##### Art. 45

*Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.*

1. La Regione promuove forme di collaborazione con le Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti:

a) l'analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo calabrese;

b) l'internazionalizzazione delle imprese calabresi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti calabresi;

c) l'informazione alle imprese in ordine all'accesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;

d) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.

3. La Regione, sentita la Unione regionale delle Camere di Commercio, trasmette annualmente al Ministero delle Attività produttive una relazione sulle attività delle Camere di Commercio, ai sensi dell'*articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

---

#### **Art. 46**

##### *Controllo sugli organi camerali.*

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, ai sensi dell'*art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998*, attraverso la Giunta regionale.
  2. Lo scioglimento dei Consigli camerali, nei casi previsti dall'*art. 5 della legge n. 580/1993*, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, salvo quanto previsto all'*art. 38, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998*.
  3. Al fine di consentire il controllo di cui al comma 1, nonché di acquisire le informazioni necessarie alla relazione di cui all'*art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998*, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura presentano annualmente alla Regione una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.
  4. La relazione annuale di cui al comma precedente, deve contenere:
    - a) lo statuto e le relative modificazioni;
    - b) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
    - c) il bilancio consuntivo e i relativi allegati.
  5. Su richiesta della Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono ogni atto o documento rilevante ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo disciplinate nel presente articolo.
  6. I rappresentanti della Regione nei Collegi dei revisori dei conti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono designati ai sensi della *legge regionale n. 39/1995*.
- 
- 

#### **Art. 47**

##### *Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:
  - a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
  - b) L'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

c) la redazione e la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione in materia;

e) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche attraverso lo sportello regionale per le attività produttive;

f) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni fuori dai confini nazionali;

g) la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese calabresi;

h) la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;

i) l'emanazione dei regolamenti per la gestione del piano dei mercati all'ingrosso;

l) la realizzazione dei centri merci.

---

---

## TITOLO II

### Capo VIII - Fiere e mercati

#### Art. 48

*Funzioni dei comuni.*

1. I comuni esercitano, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

---

---

## TITOLO II

### Capo IX - Commercio

#### Art. 49

*Oggetto.*

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

1. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita.

---

**Art. 50**

*Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio per come definite dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 17* e dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 18*.

2. La Regione disciplina, ove occorra, con successivi provvedimenti attuativi, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione ed allo sviluppo del commercio secondo gli obiettivi e le finalità contenute nel Titolo I della *L.R. 11 giugno 1999, n. 17*, e nel Titolo I della *L.R. 11 giugno 1999, n. 18*, sentite le rappresentanze delle autonomie territoriali e funzionali, nonché le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Sono di competenza della Regione, in particolare, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) il coordinamento delle funzioni conferite alle province, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;

b) l'istituzione dell'osservatorio regionale del commercio come definito dall'*art. 19, comma 1, della L.R. 11 giugno 1999, n. 17*, in attuazione dell'*art. 6, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 114/1998*;

c) la definizione del provvedimento attuativo contenente gli indirizzi ed i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.

---

**Art. 51**

*Funzioni delle province.*

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 17* e dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 18*.

2. Esse curano inoltre:

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

a) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;

b) la definizione dei criteri generali per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio nei quali gli esercenti il commercio possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio;

c) la concessione dei contributi previsti dalle norme regionali.

---

---

**Art. 52**

*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 17* e alla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 18*.

---

---

**TITOLO II**

**Capo X - Turismo**

**Art. 53**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;

b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo calabrese;

c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;

d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;

e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale;

f) lo studio, la ricerca e la programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e di assistenza del turista;

g) la promozione in Italia ed all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale, nonché delle diverse componenti presenti sul territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva,

h) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi da parte delle province;

i) l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;

l) la vidimazione delle tariffe delle strutture.

2. La Regione coopera con le province ed i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

---

**Art. 54**

*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alla Provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;

b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;

c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;

d) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;

e) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;



Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;

g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;

h) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco;

i) incentivazione delle associazioni pro-loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;

l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;

m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lettera i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;

n) le agenzie di viaggio e turismo;

o) le associazioni pro-loco;

p) la concessione di contributi;

q) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;

r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;

s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le Aziende di Promozione Turistica;

t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale;

u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l'attività di vigilanza e la tenuta degli albi.

2. Le province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica.

3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13*, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari delle A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti <sup>(23)</sup>.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

(23) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 4, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.*

---

**Art. 55**

*Funzione dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

*a)* formulazione di proposte alla Provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;

*b)* realizzazione anche in collaborazione con altri Enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;

*c)* rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle associazioni pro-loco;

*d)* l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale;

*e)* l'autorizzazione all'esercizio della attività delle strutture recettive e la relativa vigilanza.

---

**TITOLO II**

**Capo XI - Cooperazione**

**Art. 56**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione:

*a)* la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;

*b)* l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla cooperazione;

*c)* gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale.

---

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.  
Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

**Art. 57**

*Funzioni delle province.*

1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti riguardanti:

- a) la concessione di agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;
  - b) la concessione di agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l'occupazione del comparto della cooperazione;
  - c) la concessione di agevolazioni per favorire l'accesso al credito delle cooperative;
  - d) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;
  - e) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività di impresa in forma cooperativa.
- 
- 

**Art. 58**

*Funzioni dei comuni.*

1. I comuni esercitano la funzione amministrativa relativa alla concessione dei contributi e agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione.

---

---

**TITOLO III**

**Territorio, ambiente e infrastrutture**

**Capo I - Oggetto**

**Art. 59**

*Oggetto.*

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

---

---

### **TITOLO III**

#### **Territorio, ambiente e infrastrutture**

##### **Capo II - Disposizioni generali**

###### **Art. 60**

###### *Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) il coordinamento dello sviluppo di un sistema informativo regionale ambientale nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto, in coerenza con gli standard nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;

b) l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l'esercizio delle diverse attività;

c) la promozione dell'informazione, dell'educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni;

d) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;

e) l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

f) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali;

g) l'intervento finalizzato a favorire lo sviluppo termale.

---

###### **Art. 61**

###### *Funzioni delle province.*

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

1. Le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.
2. Nel settore ambientale ed energetico, le province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.
3. Le province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).
4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.
5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):
  - a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;
  - b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;
  - c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;
  - d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;
  - e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali <sup>(24)</sup>.

---

(24) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 5, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

---

**Art. 62**

*Funzioni dei comuni.*

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
  - a) predispongono attività di controllo al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio;
  - b) istituiscono sistemi tecnologici di monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua potabile e dei terreni destinati alla coltivazione di prodotti alimentari;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

c) adottano i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute dei cittadini.

---

---

### **TITOLO III**

#### **Territorio, ambiente e infrastrutture**

##### **Capo III - Territorio ed Urbanistica**

###### **Art. 63**

*Funzioni della Regione, delle province e dei comuni.*

1. Le funzioni ed compiti amministrativi della Regione, delle province e dei comuni, sono quelli definiti dalla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*.

2. Ai comuni ed alle province spettano, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui ai commi 1 e 2, legge regionale 23 febbraio 1995, n. 3.

---

---

### **TITOLO III**

#### **Territorio, ambiente e infrastrutture**

##### **Capo III - Territorio ed Urbanistica**

###### **Sezione I - Edilizia residenziale pubblica**

###### **Art. 64**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) le iniziative di coordinamento con i comuni e le province per la realizzazione dei programmi sull'edilizia residenziale pubblica;

b) la disciplina, la distribuzione ed il trasferimento alle province delle risorse finanziarie destinate al settore;

c) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

d) la elaborazione degli indirizzi volti alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

---

---

**Art. 65**

*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni;
  - b) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti;
  - c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;
  - d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;
  - e) la concessione dei contributi ai comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;
  - f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;
  - g) la concessione dei contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.
- 
- 

**Art. 66**

*Funzione dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con finanziamento a totale carico pubblico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale, ivi compreso l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso;
- b) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
- c) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

- d) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque beneficiarie di contributi pubblici;
  - e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
  - f) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;
  - g) la definizione delle modalità e delle periodicità per la formazione dei programmi di mobilità degli assegnatari;
  - h) la determinazione delle riserve di alloggi;
  - i) il superamento del rapporto vani - composizione del nucleo familiare;
  - l) istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie.
- 
- 

### **TITOLO III**

#### **Territorio, ambiente e infrastrutture**

#### **Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti**

#### **Sezione I - Funzioni di carattere generale e protezione della flora e della fauna**

#### **Art. 67**

#### *Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione:

- a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
- b) le competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- c) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale nell'ambito di un programma regionale triennale per la tutela dell'ambiente, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta;
- d) il coordinamento degli interventi ambientali.



Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

2. Il programma di cui alla lettera c) del precedente comma determina, altresì, i tempi ed i criteri per l'approvazione dei piani regionali di intervento di cui all'*art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 3 agosto 1999, n. 20*, la cui attuazione è demandata alle province cui sono trasferite le risorse finanziarie stanziata a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale, secondo le modalità stabilite dai piani stessi.

---

---

**Art. 68**

*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla *legge 19 dicembre 1975, n. 874*.

---

---

**TITOLO III**

**Territorio, ambiente e infrastrutture**

**Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti**

**Sezione II - Valutazione di impatto ambientale**

**Art. 69**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale per le opere e gli interventi che, ai sensi dell'*art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*, sono trasferite con apposito atto statale di indirizzo e coordinamento.

---

---

**TITOLO III**

**Territorio, ambiente e infrastrutture**

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

## **Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti**

### **Sezione III - Attività a rischio di incidente rilevante**

#### **Art. 70**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle industrie soggette agli obblighi di cui all'*art. 4 del D.P.R. n. 175/1988*, ivi compresi i provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica;

b) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che comportano rischio di incidente rilevante;

c) la predisposizione dei piani di risanamento ambientale e di salvaguardia della popolazione per le aree individuate ai sensi della precedente disposizione.

2. Spetta altresì alla Regione la creazione ed il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l'individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

---

---

#### **Art. 71**

*Funzioni delle province.*

1. Alle province sono attribuite le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi l'istruttoria tecnica ed i provvedimenti conseguenti agli esiti di tali istruttorie e le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale.

---

---

#### **Art. 72**

*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) la diffusione tra la popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 18 maggio 1997, n. 137, in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

b) il raccordo e l'utilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante;

c) gli interventi urbanistici, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

---

---

### **TITOLO III**

#### **Territorio, ambiente e infrastrutture**

#### **Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti**

#### **Sezione IV - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale**

#### **Art. 73**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative riguardanti:

a) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

b) la dichiarazione dello stato di elevato rischio di crisi ambientale per le aree di cui alla lettera precedente. Tale dichiarazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile per una sola volta;

c) la predisposizione e l'approvazione dei piani di risanamento, volti ad individuare le priorità di intervento per ciascuna delle aree di cui alla lettera a).

---

---

### **TITOLO III**

#### **Territorio, ambiente e infrastrutture**

#### **Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti**

#### **Sezione V - Parchi e riserve naturali**

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

**Art. 74**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all'istituzione e delimitazione delle aree naturali protette di interesse regionale.

---

---

**Art. 75**

*Funzioni delle province <sup>(25)</sup>.*

[1. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla gestione delle aree di cui all'articolo 74].

---

(25) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 3, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

---

**TITOLO III**

**Territorio, ambiente e infrastrutture**

**Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti**

**Sezione VI - Inquinamento delle acque**

**Art. 76**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) classificazione dei corpi idrici secondo obiettivi di qualità e destinazione funzionale;

b) individuazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento di cui al Titolo III, Capo I del *D.Lgs. n. 152/1999*, con indicazione delle attività ammissibili nelle zone ed aree indicate;

c) criteri ed indirizzi per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque e del catasto degli scarichi;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

d) criteri e metodologie per le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, monitoraggio, analisi e controllo delle acque e degli scarichi;

e) fissazione dei valori limite degli scarichi e dei valori di qualità dell'acqua;

f) adozione dei piani di risanamento delle acque, vigilanza e coordinamento delle azioni e degli interventi degli organismi responsabili della loro attuazione.

---

---

**Art. 77**

*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) tenuta ed aggiornamento dell'Elenco delle acque dolci superficiali, dell'Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche;

b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque;

c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque;

d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo;

e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.

---

---

**Art. 78**

*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature;

b) adozione delle misure di emergenza, previa intesa con l'Ente di ambito di cui all'*articolo 43, legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10*, volte ad assicurare l'approvvigionamento idrico.

---

---

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

### **Art. 79**

*Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.*

1. L'ARPACAL esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) rilevazione delle caratteristiche quali - quantitative dei corpi idrici, delle zone costiere e delle acque sotterranee;

b) monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

c) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;

d) predisposizione e pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane;

e) trasmissione all'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale dei dati relativi all'attuazione del *D.Lgs. n. 152/1999*, con particolare riferimento alla funzionalità dei depuratori.

2. Sono abrogate le disposizioni della *L.R. 3 ottobre 1997, n. 10*, nella parte in cui attribuivano le funzioni di cui al primo comma a soggetti diversi dall'ARPACAL,

---

## **TITOLO III**

### **Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti**

#### **Territorio, ambiente e infrastrutture**

#### **Sezione VII - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico**

### **Art. 80**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) individuazione di aree regionali o, d'intesa con le regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento;

b) individuazione delle aree in cui possono manifestarsi episodi acuti di inquinamento;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

- c) adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e, in generale, dei piani di settore;
- d) definizione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché delle procedure per l'acquisizione dei medesimi ai fini della predisposizione del piano regionale;
- e) definizione dei criteri per l'adozione, da parte dei comuni, dei piani di classificazione acustica del proprio territorio, ai sensi dell'*art. 6, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447*;
- f) definizione dei criteri e delle metodologie per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni, nei casi previsti dall'*art. 7 della legge n. 447 del 1995*, dei piani di risanamento acustico;
- g) definizione dei criteri per il coordinamento dei piani comunali di classificazione e di risanamento acustico con gli strumenti urbanistici vigenti, compresi i piani urbani del traffico;
- h) fissazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esse comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi potenzialmente idonei al superamento dei valori limite, così come definiti dal *D.P.C.M. 14 novembre 1997*, con particolare riferimento ai provvedimenti che autorizzano deroghe temporanee ai limiti di emissione;
- i) fissazione di valori - limite di emissione degli inquinanti e dei valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;
- l) adozione di norme tecniche, criteri e direttive per la prevenzione dell'inquinamento, ivi compreso quello elettromagnetico, e l'esercizio di azioni di risanamento a cura del CO.RE.COM. - Calabria per le funzioni connesse all'inquinamento elettromagnetico;
- m) definizione dei criteri per effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni e della qualità dell'aria e per la tenuta degli inventari delle fonti di emissione;
- n) fissazione delle linee di indirizzo per la gestione di situazioni di emergenza;
- o) rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti industriali di cui al *D.P.R. n. 203/1988* e relativi poteri di sospensione revisione e revoca. In caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 300 MW termici, la cui autorizzazione è riservata allo Stato ai sensi dell'*art. 29, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 112/1998*, la Regione svolge una funzione consultiva;
- p) l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico ed elettromagnetico predisposti dagli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;
- q) la definizione, con il contributo dell'ARPACAL e del CO.RE.COM. - Calabria, di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

r) l'acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti dal CO.RE.COM. - Calabria, d'intesa con l'ARPACAL, secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale ed elettromagnetica nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;

s) l'individuazione di standard minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.

---

**Art. 81**

*Funzioni delle province.*

1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione;

b) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento;

c) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei comuni;

d) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica;

e) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;

f) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione;

g) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di emissione in atmosfera;

h) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.

---



Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

**Art. 82**

*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) adozione delle misure di limitazione della circolazione;

b) rilevazione delle emissioni sonore prodotte da veicoli;

c) predisposizione degli interventi operativi nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento;

d) predisposizione del rapporto annuale sulla qualità dell'aria nel territorio comunale di cui all'*art. 2 del D.M. 23 ottobre 1998*;

e) redazione dei piani di risanamento comunali ed i piani comunali di classificazione acustica ed elettromagnetica;

f) adozione del regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;

g) rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità definite dalla Regione, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, anche in deroga ai limiti di cui all'*art. 2 della legge n. 447 del 1995* ed ai relativi decreti attuativi;

h) approvazione dei progetti di risanamento dell'ambiente esterno elaborati dalle imprese;

i) esercizio dei poteri di urgenza per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento, o abbattimento delle emissioni sonore o elettromagnetiche, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

l) interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali;

m) controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;

n) informazioni alla popolazione nelle materie indicate nella presente sezione;

o) rilevazione e verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente delle emissioni elettromagnetiche, tramite la struttura CO.RE.COM. - Calabria che opererà di concerto con l'ARPACAL.

2. Per le emissioni elettromagnetiche, l'inibitoria di cui alla lettera i) è subordinata alla sospensione parziale o totale dell'autorizzazione all'esercizio da parte del CO.RE.COM. - Calabria.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

---

### **Art. 83**

*Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.*

1. L'ARPACAL svolge le funzioni attribuite al Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC) dalla *legge regionale 8 agosto 1984, n. 19*.
  2. L'Agenzia esercita inoltre le seguenti funzioni:
    - a) rilevamento delle emissioni e della qualità dell'aria;
    - b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
    - c) predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell'aria nella Regione.
- 
- 

## **TITOLO III**

### **Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti**

#### **Territorio, ambiente e infrastrutture**

#### **Sezione VIII - Gestione dei rifiuti**

### **Art. 84**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:
  - a) predisposizione ed approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'*art. 22 del D.Lgs. n. 22/1997*, contenente la disciplina della raccolta differenziata, l'aggiornamento delle aree da sottoporre a bonifica, degli àmbiti territoriali ottimali e le linee guida di intervento per la messa in sicurezza e bonifica, nonché tutte le componenti previste dall'*art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*, così come modificato dall'*art. 3 del D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389*;
  - b) adozione di misure procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali ed all'ARPACAL;
  - c) coordinamento e promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani ed assimilati, incrementando il mercato di riutilizzo dei

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;

d) istituzione di un fondo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e concessione dei relativi finanziamenti, ai sensi, dell'*art. 17, comma 9, del D.Lgs. n. 22/1997*.

---

---

**Art. 85**

*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) individuazione, sulla base dei criteri previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti e sentiti i comuni interessati, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

b) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento rifiuti;

d) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui al *decreto legislativo n. 22/1997*,

e) attuazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;

f) elaborazione di una relazione annuale, da inviare alla Regione, sullo stato di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti;

g) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati inerenti la produzione e gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati dagli àmbiti territoriali ottimali.

---

---

**Art. 86**

*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) predisposizione degli interventi di attuazione dei piani regionali e provinciali per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del territorio;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

- b) approvazione dei progetti di bonifica che interessino il territorio di un solo Comune o, d'intesa coi comuni interessati, intercomunali e controllo sulla esecuzione degli stessi;
  - c) esecuzione diretta dei progetti di bonifica in caso di mancata individuazione dei soggetti responsabili;
  - d) esercizio in via provvisoria ed urgente dei poteri necessari in attesa dell'intervento regionale e provinciale;
  - e) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle province.
- 

### TITOLO III

#### Capo V - Risorse idriche e difesa del suolo

##### Art. 87

##### *Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti:
  - a) rilascio, d'intesa tra le regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;
  - b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;
  - c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;
  - d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;
  - e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;
  - f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;
  - g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
  - h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;
  - i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

l) stipulazione, con lo Stato e le regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;

m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. approvato con *R.D. n. 1775/1933*; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste.

---

---

**Art. 88**

*Funzioni delle province.*

1. Alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;

b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;

c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;

d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dal *R.D. n. 523/1904*, dal *R.D. n. 2669/1937* e dal *R.D. n. 1775/1933*;

e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro italiano dighe (R.I.D.) ai sensi dell'*art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 112/1998* e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;

f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso, concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superficiali e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;

g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.

3. L'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lettera a) del precedente comma è delegata al Registro italiano dighe (R.I.D.). Le province, per le funzioni di loro competenza, possono avvalersi della consulenza e dell'assistenza dei R.I.D..

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

---

### **Art. 89**

*Funzioni dei comuni.*

1. Ai comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:

a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal *R.D. n. 523/1904* e dal *R.D. n. 2669/1937*, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica; qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della *legge 5 gennaio 1994, n. 37* in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;

c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;

d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;

e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

3. I comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni in forma associata.

---

---

## **TITOLO III**

### **Capo VI - Opere pubbliche**

### **Art. 90**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

a) la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati ad ospitare propri uffici;

b) l'individuazione delle zone sismiche e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.

2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi di edilizia ospedaliera avvalendosi delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali.

---

**Art. 91**

*Funzioni conferite agli Enti Locali.*

1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'*art. 93 del decreto legislativo n. 112/1998* sono trasferite ai comuni capoluogo di Provincia nel cui territorio debbono essere eseguiti i lavori e alle province per i lavori localizzati nei restanti comuni.

2. Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli Enti locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a) e b) della *legge regionale 26 maggio 1997, n. 9*, per come modificata dalla *legge regionale 24 maggio 1999, n. 14*.

3. Le funzioni in materia di opere pubbliche conferite o delegate agli Enti locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnico - amministrativa e l'attività consultiva sui relativi progetti.

---

**Art. 92**

*Misure urbanistiche.*

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi della *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*, purché sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere.

2. L'amministrazione competente alla realizzazione delle opere è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistici territoriali e ambientali

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale, nonché gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.

3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime tra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale che provvede entro e non oltre il termine di 45 giorni. L'approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e d'urgenza delle opere.

4. Per la realizzazione di opere ed interventi che richiedono pareri, nulla - osta e autorizzazioni di altri Enti e Pubbliche Amministrazioni, valgono le norme di cui alla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*.

---

---

**Art. 93**

*Vigilanza.*

1. La Regione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, può disporre controlli tendenti ad accertare che nella esecuzione di opere pubbliche da parte degli Enti locali, loro consorzi ed Enti strumentali siano osservate le disposizioni di legge ed i regolamenti statali e regionali.

2. Con deliberazione della Giunta, da adottare sentita la competente commissione consiliare, sono definite le modalità e le procedure per l'espletamento dei controlli.

3. Qualora siano accertate gravi irregolarità, la Giunta regionale può procedere alla revoca del finanziamento concesso, con le modalità previste dalle leggi vigenti.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Enti interregionali quando realizzano opere pubbliche per le quali sia intervenuto un finanziamento della Regione o di cui la Regione stessa ne abbia la gestione.

---

---

**Art. 94**

*Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza.*

1. La Regione, i comuni, le Comunità Montane e le province esercitano per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea con le relative attività previste dal *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*.

---



Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

### **Art. 95**

*Consulta tecnica regionale.*

1. Le funzioni della Consulta di cui alla *legge regionale 26 maggio 1997, n. 9*, sono esercitate per le opere e gli interventi ricadenti nei territori di più province e per quelle di interesse regionale.

## **TITOLO III**

### **Capo VII - Demanio marittimo, protezione delle coste e ripascimento degli arenili.**

### **Art. 96**

*Funzioni della Regione.*

1. In attesa di norme organiche di disciplina delle materie di cui al presente Capo sono riservate alla Regione:

*a)* la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'*articolo 88, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 112/1998* dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;

*b)* la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;

*c)* la promozione e il coordinamento, di concerto con le province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;

*d)* l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi;

*e)* il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;

*f)* le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

*g)* la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale ivi compresi i canali di collegamento, ricadenti sul territorio demanio pubblico, fra il mare e la portualità interna <sup>(26)</sup>;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

h) l'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;

i) l'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;

l) la classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;

m) l'estimo navale.

2. I criteri, requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.

---

(26) Lettera così modificata dall'*art. 45, comma 9, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge).

---

**Art. 97**

*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al *D.M. 24 gennaio 1996*;

b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;

c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche;

d) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;

e) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.

---

---

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

**Art. 98**

*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti riguardanti:

a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;

b) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;

c) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;

d) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;

e) la progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;

f) il rilascio delle concessioni relative a beni del demanio marittimo a fini turistico - ricreativi e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;

g) il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;

h) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari.

---

**Art. 99**

*Durata delle concessioni demaniali marittime.*

1. Le concessioni di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494*, di conversione del *D.L. 5 ottobre 1993, n. 400*, sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione, fatta salva la facoltà di revoca prevista dall'*articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione*.

---

**TITOLO III**

**Capo VIII - Viabilità**

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

---

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

**Art. 100**

*Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano regionale dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale.

2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano regionale dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;

b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui all'articolo 103, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento e sviluppo;

c) alla individuazione, sentite le province, degli ambiti territoriali nei quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata ai fini della tutela del paesaggio;

d) al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;

e) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della *legge 19 ottobre 1998, n. 366*.

---

---

**Art. 101**

*Rete di interesse regionale.*

1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita la Conferenza Regione - Autonomie Locali, provvede alla individuazione della rete di interesse regionale.

---

---

**Art. 102**

*Funzioni delle province.*

1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui all'*art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998* e al *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461*, sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 8.000 abitanti.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'articolo 100, le province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali ed in coerenza con quanto disposto dal Piano regionale dei trasporti, le funzioni concernenti:

a) gestione e vigilanza;

b) programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;

c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;

e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma triennale di cui all'articolo 103.

3. Sulla rete trasferita le province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli Enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell'anno precedente.

---

---

**Art. 103**

*Programma triennale di intervento sulla rete viaria.*

1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) le modalità ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonché le percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'articolo 109, ivi compresa una quota adeguata per le opere di manutenzione straordinaria;

b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo della rete viaria di interesse regionale, nonché le priorità di realizzazione;

c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle province, predispone il programma, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.

---

---

**Art. 104**

*Accordi interregionali e interprovinciali.*

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998. A tali accordi partecipano anche le province territorialmente interessate.

2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse regionale che riguardino più province, la Regione promuove specifici accordi con le province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi.

---

---

**Art. 105**

*Delega di funzioni.*

1. Le province ed i comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Rimangono fermi gli ulteriori casi di declassificazione previsti dall'art. 3, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive integrazioni e modificazioni.

---

---

**Art. 106**

*Classificazione e declassificazione delle strade.*

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba procedere a nuova classificazione, con lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione si provvede, previa intesa tra gli Enti locali territoriali competenti, alla nuova classificazione della strada o del tronco di strada interessata. Nel caso in cui non si debba far luogo a nuova classificazione, col provvedimento che dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione del suolo stradale.

---

---

**Art. 107**

*Poteri sostitutivi.*

1. Nel caso in cui le province ed i comuni non provvedano alle classificazioni o non addivengano alle intese di cui al precedente articolo 106, la Giunta regionale assegna un termine entro il quale spetta ai suddetti Enti provvedere. Trascorso inutilmente il suddetto termine, alla classificazione provvede direttamente la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

---

---

**Art. 108**

*Pubblicità e ricorso contro gli atti.*

1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dagli Enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'Ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione allo stesso Ente deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'Ente deliberante.

3. Gli Enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 3, comma 5, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con *D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495*. Gli Enti delegati trasmettono quindi i provvedimenti definitivi dagli stessi adottati al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, ai sensi delle disposizioni di cui al punto precedente.

5. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

---

### **Art. 109**

#### *Fondo unico regionale.*

1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità interesse regionale, nell'ambito del quale vengono stanziati, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché, le risorse aggiuntive proprie della Regione.
  2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale riguardanti:
    - a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui al precedente articolo 103;
    - b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle province;
    - c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;
    - d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;
    - e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;
    - f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.
  3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate ed erogate alle province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.
  4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla Provincia interessata.
  5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, sulla base di apposite convenzioni con le province.
- 
-



Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

**Art. 110**

*Contributi per le opere stradali.*

1. La Regione assegna ai comuni e Comunità Montane fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.
  2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai comuni proprietari delle strade.
  3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle province alle Comunità montane e alle forme associative dei comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.
  4. Le province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.
- 
- 

**Art. 111**

*Spese di funzionamento.*

1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle province, la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito.
- 
- 

**TITOLO III**

**Capo IX - Trasporti**

**Art. 112**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
  - a) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'*art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*;
  - b) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.

---

---

**Art. 113**

*Funzioni alle province.*

1. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni concernenti:

a) approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'*art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*;

b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 112;

c) costruzione, e ampliamento degli aeroporti di interesse regionale e locale.

2. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni in materia di:

a) estimo navale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'*art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998*;

b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.

3. Sono attribuite alle province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal *decreto legislativo n. 112/1998* e non espressamente attribuite dalle norme del presente Capo.

---

---

**Art. 114**

*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della *legge 28 gennaio 1994, n. 84*, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 113 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.

---

---

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

### **TITOLO III**

#### **Capo IX - Trasporti**

##### **Sezione I - Semplificazione in materia di trasporti eccezionali**

###### **Art. 115**

*Delega delle funzioni e autorizzazioni.*

1. Le province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 117, ovvero previo nullaosta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.
  3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.
  4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.
- 
- 

###### **Art. 116**

*Coordinamento delle funzioni.*

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico - amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.
  2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione.
- 
- 

###### **Art. 117**

*Catasto ed elenco delle strade percorribili.*

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

1. Le province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.
  2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i comuni trasmettono alle province le informazioni relative alla propria viabilità.
  3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle province; a tal fine le province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio.
- 
- 

**Art. 118**

*Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada.*

1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'*art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modifiche ed integrazioni tra gli Enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
  2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'*art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modifiche ed integrazioni è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le province.
- 
- 

**TITOLO III**

**Capo X - Protezione civile**

**Art. 119**

*Oggetto.*

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi di protezione civile, concernono le attività rivolte alla previsione ed alla prevenzione dei rischi discendenti da eventi calamitosi; alla riduzione

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

degli effetti derivanti dagli stessi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite.

**Art. 120**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;

b) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'*art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992*, avvalendosi anche del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

c) la redazione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

d) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'*art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225* e dei piani comunali e/o intercomunali e montani di emergenza;

e) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali ed intercomunali di emergenza;

f) le intese di cui all'*art. 107 del decreto legislativo n. 112/1998*;

g) lo spegnimento degli incendi boschivi fatto salvo quanto previsto dall'*art. 107, comma 1, lettera f), n. 3), del decreto legislativo n. 112/1998*;

h) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

i) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;

l) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale;

m) il monitoraggio e l'organizzazione sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli stessi eventi determinati e la messa a disposizione degli stessi per gli eventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

n) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla *legge 14 febbraio 1992, n. 185*;

o) la promozione e la formazione degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzabili in attività di protezione civile.

---

---

**Art. 121**

*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

b) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza;

c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;

d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'*art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992*;

e) la realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi;

f) la raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.

---

---

**Art. 122**

*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal *D.Lgs. n. 267/2000*, salvo quanto di competenza delle Comunità montane;

d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

f) la rilevazione, nell'ambito comunale, degli elementi tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione alla Provincia;

g) la trasmissione alla Provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta dei dati di cui alla lettera f);

h) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività.

2. In caso di inerzia dei comuni i piani di cui al comma 1, lettera c), da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dalle province.

3. L'attività di volontariato di protezione civile è organizzata dall'apposito ufficio comunale che cura ed aggiorna l'elenco dei volontari, delle associazioni di volontariato costituite nel Comune, nonché dei gruppi comunali o intercomunali.

---

---

**Art. 123**  
*Volontariato.*

1. L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:

a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;

b) dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del *D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613*, recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;

c) dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti con propria deliberazione dal Comune, dalla Comunità montana, dal parco o dal Consorzio fra comuni.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

2. La Regione può sostenere economicamente, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato. Il contributo regionale può essere esteso alle assicurazioni per responsabilità civile o per infortuni che le organizzazioni di volontariato devono stipulare per la loro attività, nonché alle spese per controlli sanitari periodici e per quelli obbligatori ai sensi del *D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626*.

3. Nell'assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni di volontariato, è data priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle iniziative promosse da coordinamenti provinciali di associazioni o gruppi comunali o intercomunali.

4. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi di cui alla lettera n) dell'articolo 120, può individuare le organizzazioni di volontariato che più opportunamente siano in grado di intervenire in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per l'attivazione delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso spese con indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati.

5. È istituito l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

---

---

## TITOLO IV

### Servizi alla persona e alla comunità

#### Capo I - Disposizioni generali

##### Art. 124

*Oggetto.*

1. La materia dei servizi alla persona e alla comunità comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "tutela della salute", "servizi sociali", "istruzione scolastica", "formazione professionale", "beni e attività culturali".

---

---

## TITOLO IV



Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

## Servizi alla persona e alla comunità

### Capo II - Tutela della salute

#### Art. 125

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi relativi:

a) all'approvazione di piani e programmi di settore non aventi rilievo ed applicazione nazionale;

b) all'adozione dei provvedimenti puntuali per l'erogazione delle prestazioni;

c) all'adozione dei provvedimenti di urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, qualora l'emergenza abbia una dimensione sovracomunale;

d) alla verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 3 e 3-bis del *D.Lgs. n. 112 del 1998*, nonché alla vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

e) alla pubblicità sanitaria, ad esclusione delle funzioni riservate allo Stato e ferme restando le competenze dei Sindaci;

f) alle verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'*art. 119, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 112/1998*;

g) alla vigilanza ed al controllo sugli Enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale e sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli Enti nazionali;

h) all'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed alle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali;

i) alla vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'*art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*, istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale;

l) ai compiti amministrativi concernenti prodotti cosmetici, delegati ai sensi dell'*art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*;

m) al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione dei concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni per l'assistenza generica e specialistica con le Aziende sanitarie locali;

n) all'accertamento e alla verifica del rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private in conformità ai requisiti minimi fissati con il *D.P.C.M. 14 gennaio 1997*;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

o) alla determinazione degli standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera precedente;

p) alla fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui all'*art. 8, comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502* e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei criteri generali definiti a livello statale.

2. Per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio od esecutivo, attinenti alle funzioni amministrative di cui al precedente comma, la Regione può avvalersi degli uffici e delle strutture del Servizio sanitario regionale.

3. La Giunta regionale verifica la coerenza dei piani strategici triennali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con gli indirizzi della programmazione regionale.

---

**Art. 126**

*Funzioni delle province* <sup>(27)</sup>.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie;

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali;

f) l'assegnazione ai comuni della titolarità delle farmacie.

2. Le province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sentiti i pareri obbligatori dei comuni interessati e delle aziende USL.

---

(27) Vedi anche l'*art. 13, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1* e l'*art. 31, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7*.

---

**Art. 127**

*Funzioni dei comuni.*

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'autorizzazione per la pubblicità di tutti i presidi sanitari privati soggetti ad autorizzazione regionale o comunale;

b) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicinali;

c) l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la sospensione e la chiusura delle medesime <sup>(28)</sup>.

2. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente l'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e gli studi professionali.

---

(28) Vedi, anche, l'art. 31, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

---

**Art. 128**

*Delega alle Aziende sanitarie.*

1. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

2. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali, in base alle rispettive competenze territoriali, le competenze in materia di installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 testa, di cui all'art. 5 del D.M. 2 agosto 1991 del Ministro sanità e all'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale.

3. Le Aziende sanitarie locali che non sono dotate della strumentazione diagnostica di cui al comma 2, ove risulti economicamente conveniente, devono stipulare le relative convenzioni con le strutture sanitarie che ne siano dotate presenti nel territorio di competenza.

---

**TITOLO IV**

**Servizi alla persona e alla comunità**

**Capo III - Servizi Sociali**

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

**Art. 129**

*Oggetto.*

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali nel sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, così come definito dalla *legge 8 novembre 2000, n. 328*.

---

---

**Art. 130**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale;

c) la definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

d) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) l'istituzione delle sedi organizzative per consentire il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro, delle organizzazioni di volontariato e degli Enti morali, alla definizione degli obiettivi strategici della rete di promozione e protezione sociale;

f) la promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste,

g) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;

h) l'istituzione del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

i) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

l) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto di servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

m) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;

n) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi;

o) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifica attribuzione o delega;

p) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

q) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato;

r) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

s) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della *legge n. 328/2000*;

t) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nonché dell'albo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi.

---

---

### **Art. 131**

#### *Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciali per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli Enti gestori dei servizi sociali, contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi un'equilibrata distribuzione di servizi sul territorio, mediante l'istituzione di apposite conferenze con gli Enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;

d) l'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta dei comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

e) la promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

f) la diffusione, di concerto con gli Enti gestori precitati, dell'informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;

g) l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela per l'esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse;

h) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa con le province;

i) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

l) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

m) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della *legge 28 agosto 1997, n. 285* (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi;

n) l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

o) l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

p) il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;

q) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

r) la gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.

---

---

### **Art. 132**

#### *Funzioni dei comuni.*

1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione, i principi di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi;

b) indicazione dei settori di innovazione negli interventi sociali, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'*art. 1 comma 5 della legge n. 328/2000*;

c) esercizio delle funzioni in materia di servizi sociali ai sensi dell'*articolo 8, comma 5, della legge n. 328/2000* e secondo, quanto sarà previsto da specifica legge regionale in materia;

d) titolarità delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;

e) elaborazione ed adozione, mediante un accordo di programma dei piani di zona relativi agli ambiti territoriali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

f) promozione di forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità, tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

g) coordinamento di programmi, attività, progetti degli Enti che operano nell'ambito dei Servizi Sociali volti all'integrazione sociale, nonché intese con le ASL per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

h) realizzazione di forme di consultazione dei soggetti di cui all'*art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000*, per valutare la qualità dell'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

i) adozione della carta dei servizi di cui all'*articolo 13 della legge n. 328/2000* e garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

---

---

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

**Art. 133**

*Ruolo del terzo settore.*

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
  2. Per l'affidamento dei servizi, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
  3. La Regione adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
  4. I comuni, le province e la Regione disciplinano le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.
- 
- 

**TITOLO IV**

**Servizi alla persona e alla comunità**

**Capo IV - Istruzione e formazione professionale**

**Sezione I - Sistema formativo integrato**

**Art. 134**

*Principi generali.*

1. La Regione persegue l'integrazione e la collaborazione tra i servizi pubblici e privati e tra questi e quelli scolastici, sociali e sanitari.
  2. Per sistema formativo pubblico integrato si intende un sistema statale e non statale comprendente funzioni in materia di istruzione e formazione professionale e di diritto allo studio e all'apprendimento.
- 
- 

**Art. 135**

*Finalità.*



Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

1. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione delle persone.
  2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e integrazione, nonché di pari opportunità di fruizione per tutte le persone.
  3. La Regione promuove e sviluppa opportunità formative e attività di orientamento per la scelta dei percorsi più adeguati alle aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti.
- 

**Art. 136**

*Definizioni ed àmbiti di integrazione.*

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sistema di istruzione, il complesso delle attività finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico;

b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere uno o più tipi di lavoro;

c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di più soggetti operanti in sistemi formativi diversi.

2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attività in collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro.

3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le seguenti:

a) svolgimento di attività integrative su richiesta delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo scolastico;

b) svolgimento di attività da parte delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, su richiesta degli Enti di formazione professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;

c) attività svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi diversi, con assunzione di responsabilità condivisa in tutte le fasi dell'attività, in continuità o meno con i percorsi scolastici, da realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di lavoro a causa mista;

d) attività di formazione tecnico professionale superiore, non in continuità con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con l'Università.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

4. Le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 3 sono definite con direttive della Giunta regionale.

---

## TITOLO IV

### Servizi alla persona e alla comunità

#### Capo IV - Istruzione e formazione professionale

#### Sezione II - Istruzione e formazione professionale

##### Art. 137

##### *Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonché di sperimentazione nelle seguenti materie:

a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;

d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;

e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;

f) orientamento.

2. La Regione, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998*, svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.

3. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore.

4. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonché di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

5. La Regione esercita le funzioni e compiti amministrativi in materia di formazione professionale per come definiti dalla legislazione regionale di settore, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 138**

*Funzioni delle province e dei comuni.*

1. Oltre alle funzioni di cui all'*art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998*, le province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai comuni ai sensi del predetto articolo.

2. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) programmazione della messa in rete delle scuole;

b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;

c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del successivo comma 4.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell'*art. 143 del D.Lgs. n. 112/1998*.

4. I comuni esercitano le funzioni di cui all'*art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998*, anche in collaborazione con le Comunità Montane e le province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;

b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.

5. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'*art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998*, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:

a) offerta formativa integrata sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'articolo 138 e della legislazione regionale;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla *legge 11 gennaio 1996, n. 23* e dalla legislazione regionale.

6. Le province ed i comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.

7. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all'istruzione secondaria superiore:

a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità, ecc.);

d) diritto all'istruzione e obbligo scolastico <sup>(29)</sup>.

8. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con *legge regionale 19 aprile 1985, n. 18*, appresso indicate:

a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;

b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;

c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;

d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;

e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;

f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;

g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;

h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;

i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;

j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;

l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale;

m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale <sup>(30)</sup>.

9. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV della *legge regionale 19 aprile 1985, n. 18* <sup>(31)</sup>.

---

(29) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

(30) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

(31) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

---

### **Art. 139**

#### *Programmazione della rete scolastica.*

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa.

2. Le province, di concerto con i comuni e con le Comunità Montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il Presidente della Provincia può convocare apposita conferenza di servizi.

3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.

4. Le province ed i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'*art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998*, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.  
Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

---

**Art. 140**

*Diritto allo studio e all'apprendimento.*

1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni persona il diritto allo studio e all'apprendimento.

---

---

**Art. 141**

*Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato.*

1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:

*a)* la cooperazione tra le Istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli Enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;

*b)* progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;

*c)* la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonché a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.

2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:

*a)* ai comuni e alle province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'articolo 138;

*b)* alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e del comma 4 articolo 137.

---

---

**Art. 142**

*Promozione dell'attività delle Università della terza età.*

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

1. Alle province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:

a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;

b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:

a) avere sede nel territorio regionale;

b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;

c) operare senza fini di lucro;

d) svolgere attività da almeno un anno.

3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle province dei relativi contributi.

---

## TITOLO IV

### Servizi alla persona e alla comunità

#### Capo V - Beni e, attività culturali

##### Art. 143

##### *Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi inerenti:

a) la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o comunque detenuti, nonché la valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e la promozione delle attività culturali purché corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario:

b) la tutela del patrimonio bibliografico;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

c) la cooperazione con lo Stato per la definizione delle metodologie tecnico - scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;

d) la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'*art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998* e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

---

**Art. 144**

*Funzioni delle province.*

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all'*art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998*. Allo stesso fine esse:

a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;

b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre province per attività e iniziative di comune interesse.

2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all'*art. 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998*, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica e alla formazione professionale, all'educazione degli adulti.

3. Le province formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'*art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998* e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

4. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti:

a) promozione educativa delle comunità locali;

b) piani di orientamento permanente;

c) promozione e realizzazione di sussidi didattici divulgativi;

d) attività ed interventi culturali di livello provinciale;

e) promozione e sostegno delle biblioteche di interesse provinciale;



Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

f) promozione di iniziative per la valorizzazione e l'uso dei beni culturali <sup>(32)</sup>.

---

(32) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 7, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.*

---

**Art. 145**

*Funzioni dei comuni.*

1. Ai comuni sono attribuiti le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 143 e 144.
  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, i comuni curano in particolare le attività di cui all'*art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998*. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri Enti locali, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.
  3. Salvo le funzioni della Regione e delle province, i comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all'*art. 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998*, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica, all'educazione degli adulti.
  4. I comuni formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'*art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998* e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.
- 
- 

**TITOLO IV**

**Servizi alla persona e alla comunità**

**Capo VI - Spettacolo**

**Art. 146**

*Oggetto.*

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia oggetto del presente capo attengono alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività dei settori spettacolo e, in particolare, delle attività nei settori della cinematografia della musica, della danza, del teatro.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

---

**Art. 147**

*Funzione della Regione.*

1. La Regione collabora con lo Stato e gli Enti locali:

a) alla promozione e circolazione sul territorio regionale delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico - orchestrali;

b) alla programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione dello spettacolo e ne incentiva la promozione nelle località che ne sono sprovviste;

c) alla definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri, nell'ambito della Conferenza unificata Stato - regioni - Autonomie locali.

---

---

**Art. 148**

*Funzioni delle province.*

1. Alle province sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, in particolare, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso nel credito;

b) il consolidamento della rete teatrale, promuovendo forme coordinate di gestione e di promozione;

c) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i due diversi soggetti anche al fine della diffusione della fruizione delle attività di spettacolo sul territorio provinciale;

d) l'attuazione, in collaborazione con gli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;

e) lo svolgimento, in collaborazione con i comuni e gli operatori del settore, di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo.

2. Le province partecipano, inoltre, alle fondazioni di cui al *D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134*, recante norme in materia di privatizzazione degli Enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

---

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

**Art. 149**

*Funzioni dei comuni.*

1. I comuni, nell'ambito della programmazione regionale, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) promozione delle attività di spettacolo, raccordandole con le politiche culturali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni di cultura e crescita sociale delle comunità locali;

b) erogazione dei servizi teatrali tramite proprie strutture, come i teatri municipali o avvalendosi di strutture di soggetti privati convenzionati;

c) attuazione di interventi di restauro, ristrutturazione e ampliamento di sedi destinati allo spettacolo.

---

**TITOLO IV**

**Servizi alla persona e alla comunità**

**Capo VII - Sport**

**Art. 150**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la programmazione delle strutture e dei servizi per incentivare l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione con particolare attenzione agli impianti polivalenti finalizzati allo sport, per tutti ed alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;

b) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul proprio territorio, ivi compresi convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni in materia, di sport;

c) l'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro regionale del volontariato, e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale o riconosciuto da Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

d) la stipula di convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo dirette a predeterminare ed assicurare le migliori condizioni per l'accesso al credito da parte degli Enti locali per interventi di impiantistica sportiva.

---

---

**Art. 151**

*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la promozione e l'incentivazione degli impianti e attività sportive di cui agli *articoli 11, 19 e 20 della L.R. n. 31/1984* e successive modificazioni in coerenza con la programmazione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 150;

b) la formazione, aggiornamento e la qualificazione tecnico - organizzativa degli operatori sportivi;

c) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;

d) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici; la promozione sportiva per disabili;

e) la promozione dell'attività motoria per la terza età.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la normativa vigente in materia ed in conformità alle direttive impartite dalla Regione.

---

---

**TITOLO V**

**Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio**

**Capo I - Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio**

**Art. 152**

*Oggetto.*

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla Polizia amministrativa regionale e locale, sono quelli riguardanti le misure previste nell'*art. 159, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998* nello svolgimento delle attività nelle materie nelle quali vengono esercitate competenze dalla

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

Regione e dagli Enti locali, senza che risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quelli relativi al regime autorizzatorio di cui agli *articoli 162 e 163 del citato D.Lgs. n. 112/1998*.

---

---

**Art. 153**

*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni:

*a)* le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie;

*b)* le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'*art. 19 del D.P.R. n. 616/1977* e dell'*art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*.

2. I comuni organizzano il servizio di polizia municipale, adottando il relativo regolamento, ai sensi della *legge n. 65/1986* e della *L.R. n. 24/1990*.

---

---

**Art. 154**

*Funzioni delle province.*

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie. Al fine dell'esercizio delle stesse le province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'*art. 12 della legge n. 65/1986* e dalla *L.R. n. 24/1990*.

2. Le province esercitano, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti ai sensi del comma 3, dell'*art. 163, del D.Lgs. n. 112/1998*.

---

---

**Art. 155**

*Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza, ai sensi degli *articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998*,

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

2. La Regione esercita, in particolare, funzioni e compiti di polizia amministrativa, concernenti:

- a) la vigilanza sulle aree naturali protette;
- b) la vigilanza sui boschi;
- c) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento degli incendi;
- d) il supporto negli interventi di protezione civile;
- e) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione di impatto ambientale;
- f) la polizia delle miniere e delle cave;
- g) polizia delle acque di cui al T.U. approvato con *R.D. n. 1775/1933*;
- h) polizia idraulica;
- i) polizia sanitaria e veterinaria;

l) la materia della polizia locale, secondo quanto previsto dalla *legge n. 65/1986* e dalla *L.R. n. 24/1990*.

3. Alla Regione è riservata, inoltre, ai sensi dell'*art. 162, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998*, la competenza al rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicolo, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'*art. 9 del D.Lgs. n. 285/1992*.

4. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa attraverso specifico personale operante nella Regione stessa o presso gli Enti regionali ovvero avvalendosi dei servizi di polizia locale.

---

## TITOLO VI

### Riordino della legislazione regionale vigente

#### Art. 156

*Redazione dei testi unici.*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, si procede al riordino delle norme mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, anche in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

2. Il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 157, predispone modelli per l'emanazione dei testi unici entro sei mesi dalla data di costituzione.
  3. Entro tre mesi dalla sua costituzione e successivamente con cadenza mensile, il Gruppo di lavoro riferisce, mediante apposita relazione, alla Commissione consiliare competente sullo stato dell'attività svolta e formula proposte per il coordinamento e la semplificazione normativa
  4. La Commissione competente, esaminato il lavoro predisposto dal Gruppo di lavoro ed acquisiti i pareri delle competenti Commissioni di merito, formula apposito progetto di legge per la redazione dei testi unici, da presentare in Consiglio per l'approvazione.
  5. Il riordino normativo, determinato a seguito delle attività previste dal presente articolo, si adegua al criterio di automatico coordinamento delle norme successivamente emanate.
  6. Per la formulazione dei progetti di legge di riordino, semplificazione e redazione dei testi unici, l'attività si uniforma ai seguenti criteri:
    - a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
    - b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
    - c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
    - d) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.
- 

**Art. 157**  
*Gruppo di lavoro.*

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 153 è costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale, composto da tre dirigenti e sei funzionari dei ruoli regionali, designati per 2/3 dalla Giunta regionale e per 1/3 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che è supportato da tre esperti di particolare qualificazione. I tre esperti ed il coordinatore del Gruppo di lavoro sono individuati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Giunta regionale.
2. Al Gruppo di lavoro ed agli esperti è affidato il compito di procedere al riordino normativo mediante la predisposizione di modelli per l'emanazione di testi unici.
3. Il Gruppo di lavoro è costituito ed insediato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

---

## TITOLO VII

### Norme di prima applicazione

#### **Art. 158**

*Termine del trasferimento.*

1. I comuni e le province definiscono la propria struttura per l'esercizio delle funzioni amministrative entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 18.
  2. Entro il termine di cui al primo comma la Giunta regionale trasferisce le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18.
  3. La Giunta regionale definisce il piano di trasferimento in base ai criteri di dimensione demografica, dimensione territoriale, condizioni socio - economiche degli Enti locali.
  4. Con deliberazione del Consiglio comunale, i comuni in difficoltà possono rinviare l'esercizio delle funzioni e dei compiti loro conferiti per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore.
  5. Al fine di garantire nel regime transitorio la continuità dei servizi sociali-sanitari e formativi, le province sono competenti ad adottare i provvedimenti necessari in via sostitutiva.
  6. Nel caso di mancata emanazione di norme attuative previste dalla presente legge, le province possono, trascorsi 60 giorni dalla formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale, assumere direttamente le relative funzioni amministrative, fatto salvo l'obbligo della Giunta regionale di provvedere entro il predetto termine a trasferire le risorse di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
- 
- 

#### **Art. 159**

*Norma transitoria.*

1. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordino delle materie oggetto della presente legge, restano in vigore le norme di settore vigenti.
- 
- 

#### **Art. 160**



Normativa regionale  
L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

---

1. Tutte le leggi in contrasto con la presente normativa sono abrogate.

---

---

**L.R. 13 maggio 1996, n. 7.****Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

---

Pubblicata nel B.U. Calabria 17 maggio 1996, n. 49.

---

**Capo I - Ordinamento della struttura organizzativa****Art. 1**

*Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa.*

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurare il decentramento, a norma degli articoli 3 e 66 dello Statuto.
  2. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale con qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale.
  3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del predetto decreto legislativo.
- 

**Art. 2**

*Articolazione organizzativa della Giunta regionale.*

1. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in quindici Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice. La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età <sup>(3)</sup>.
- 

(3) Il primo periodo del presente articolo è stato così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e il secondo periodo è stato aggiunto dal medesimo comma 1.

---

**Art. 3**

*Ordinamento dei Dipartimenti.*

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

1. I Dipartimenti si ripartiscono in Settori, che sono in numero di 51 <sup>(4)</sup>. I Settori sono strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo.
2. I Settori si ripartiscono in Servizi, che non possono superare il numero di 185, ed Uffici <sup>(5)</sup>. I Servizi sono strutture organizzative istituite come articolazioni dei Settori per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità.
3. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che non possono superare il numero di 704 <sup>(6)</sup>. Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee.
4. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo rimanendo i limiti numerici massimi di cui ai precedenti comma. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore, al Servizio o all'Ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.
5. L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta, fermo restando il numero complessivo di cui al primo comma.
6. I Servizi e gli Uffici vengono istituiti dalla Giunta regionale, che provvede anche alla specificazione dei compiti degli stessi, uniformandosi, per favorire reali processi di decentramento, ai principi contenuti negli articoli 3 e 66 dello Statuto.

---

(4) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e dall'*art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*.

(5) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e dall'*art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*.

(6) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

---

#### **Art. 4**

##### *Funzioni dei Dipartimenti.*

1. I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti con funzioni strumentali e Dipartimenti con funzioni finali.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

## 2. Hanno funzioni strumentali i seguenti Dipartimenti:

1) Dipartimento della Presidenza: svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali, all'emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale <sup>(7)</sup>.

2) Dipartimento Segreteria Generale della Giunta: svolge le incombenze relative alla attività della Giunta regionale, assicura l'assistenza tecnico - giuridica alla Giunta e tratta tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale non demandate specificatamente alla competenza di altri Dipartimenti; tiene i rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale; assicura il raccordo tra organi di governo che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica e organi amministrativi. Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.

3) Dipartimento Bilancio e finanza, politiche comunitarie e sviluppo economico: svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle spese, ai tributi ed al contenzioso tributario, alla programmazione regionale, al coordinamento con i programmi comunitari e nazionali, alla valutazione dei progetti, al sistema informativo e statistico.

4) Dipartimento Organizzazione e Personale: svolge le attività relative alla gestione del personale, alle relazioni sindacali, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento del personale.

5) Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministri ed altri organismi centrali <sup>(8)</sup>.

## 3. Hanno funzioni finali i seguenti Dipartimenti <sup>(9)</sup>:

1) Dipartimento Urbanistica, Ambiente: svolge le attività relative all'assetto del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla pianificazione e coordinamento delle infrastrutture <sup>(10)</sup>.

2) Dipartimento Lavori Pubblici, Acque e Protezione Civile: svolge le attività relative ai lavori pubblici, alla viabilità, alle acque, alla politica della casa, alle cave, alla protezione civile.

3) Dipartimento Industria, Commercio ed Artigianato: svolge le attività attinenti allo sviluppo industriale regionale, alle attività commerciali ed artigianali, alle fonti energetiche, alle acque minerali e termali, alle miniere.

4) Dipartimento Pianificazione del Turismo: svolge le attività relative al turismo, all'industria alberghiera, allo sport, allo spettacolo.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

5) Dipartimento Agricoltura, Foreste: svolge le attività relative all'agricoltura, foreste, caccia e pesca <sup>(11)</sup>.

6) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari Sociali, Politica della famiglia: svolge le attività relative ai servizi sociali, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, all'Università, alla promozione culturale, alle biblioteche ed ai musei, ai beni culturali, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'informazione, alla politica della famiglia.

7) Dipartimento Sanità: svolge le attività relative all'assistenza sanitaria, all'edilizia e patrimonio sanitario, all'igiene e sanità pubblica, alla vigilanza sulle aziende sanitarie ed ospedaliere.

8) Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro: svolge le attività relative alla formazione professionale diretta, alla programmazione e coordinamento della formazione professionale indiretta, all'occupazione, alla cooperazione.

9) Dipartimento trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali <sup>(12)</sup>.

10) Dipartimento forestazione: svolge le attività relative alla forestazione <sup>(13)</sup>.

---

(7) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(8) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(9) Vedi anche, riguardo agli adempimenti dei dipartimenti regionali titolari di funzioni finali di cui al presente comma, l'*art. 14, comma 3, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.*

(10) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(11) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(12) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(13) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

---

## **Art. 5**

### *Struttura ausiliaria dei Dipartimenti* <sup>(14)</sup> <sup>(15)</sup>.

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regola le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001* e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l'anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali <sup>(16)</sup>.

2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento

---

(14) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12 della stessa legge*). Per la modifica del presente articolo vedi l'*art. 1, L.R. 3 settembre 2012, n. 40*. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Strutture ausiliarie dei Dipartimenti. 1. In ciascun Dipartimento sono istituite le seguenti strutture ausiliarie, di stretta collaborazione del responsabile del Dipartimento:

- a) segreteria del Dipartimento;
- b) coordinamento e programmazione;
- c) indirizzi e verifica;
- d) relazioni con il pubblico.

2. Il livello di responsabilità di dette strutture, la specificazione di compiti e attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il loro funzionamento sono definiti dalla Giunta regionale.».

(15) Vedi anche l'*art. 1, comma 5, L.R. 28 agosto 2000, n. 14* e l'*art. 1, commi 6 e 8, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*. Vedi altresì il punto 7, *Delib.G.R. 13 settembre 2005, n. 762*.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico.».

---

## **Art. 6**

*Criteria della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori.*

1. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori è compiuta seguendo i seguenti criteri:

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

- a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti ed intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
  - b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;
  - c) assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture.
- 
- 

**Art. 7**

*Ufficio di gabinetto <sup>(17)</sup>.*

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.
  2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.
  3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche <sup>(18)</sup>.
  4. Il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente.
  5. Il Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto dal successivo articolo 25 per i dirigenti generali.
  6. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.
  7. Al Vice Capo di Gabinetto è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il massimo trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti preposti ai Settori e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.
- 

(17) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato:  
«Gabinetto»

(18) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche l'art. 8, comma 3, della medesima legge.

---

### **Art. 8**

*Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale* <sup>(19)</sup>.

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali <sup>(20)</sup>.
2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.
3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine [e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3] (60). Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'*art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva <sup>(21)</sup>. Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. (61)
4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari senza conteggiare il responsabile amministrativo di cui al comma 3 non può essere superiore a cinque unità per il Presidente, a quattro unità per il Vice Presidente ed a tre unità per gli Assessori <sup>(22)</sup>.
5. Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro



Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità.

6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.

8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione <sup>(23)</sup>.

9. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari <sup>(24)</sup>.

10. Alle strutture speciali comprese quelle dei dirigenti generali, nonché all'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale <sup>(25)</sup>.

---

(19) Vedi anche l'art. 18, L.R. 17 agosto 2005, n. 13.

(20) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24.

(21) Il presente comma, già modificato dall'art. 1, comma 6, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e dagli articoli 2 e 3, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24, è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 (vedi anche i commi 4 ed 8 del medesimo articolo). Il testo precedente era così formulato: «3. Limitatamente al segretario particolare e al responsabile amministrativo del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dirigenti se laureati. Il trattamento economico sarà commisurato a quello di dirigente se laureati (tabellare, indennità integrativa speciale e indennità di posizione pari alla più bassa tra quelle in godimento ai dirigenti della Giunta regionale) e quello del livello D3 se diplomati. Nel caso in cui siano Pubblici Dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo in godimento all'atto della nomina e quello complessivo in godimento rispettivamente ai dirigenti e ai funzionari della Giunta regionale.».

(22) Comma così modificato dapprima dall'*art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24* e poi dall'*art. 4, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge). Vedi anche il comma 2 del suddetto art. 4.

(23) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24*, nel quale il presente comma viene indicato erroneamente ed impropriamente come comma 5, da aggiungere dopo il presente articolo. Dal contenuto del presente comma, peraltro, si evince che la sua collocazione logica non può che essere quella qui ipotizzata, tenuto conto altresì del comma 9 che segue, introdotto in pari tempo dal medesimo art. 5.

(24) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24*, nel quale è prevista erroneamente ed impropriamente l'introduzione del presente comma ad opera di un incomprensibile comma 6, aggiunto a sua volta nella presente legge dopo l'*art. 8*.

(25) Comma aggiunto dall'*art. 1, primo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16* (vedi anche l'*art. 2* della stessa legge), nel quale è indicato come comma 8. Alla luce delle considerazioni esposte in nota ai precedenti commi 8 e 9 si ritiene corretto considerare il presente comma come comma 10.

(60) Periodo soppresso dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge).

(61) Periodi aggiunti dall'*art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge).

---

## **Art. 9**

### *Figure professionali speciali.*

1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal *decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422* (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con Delib.G.R. è definito il contingente di personale. I giornalisti in servizio all'Ufficio

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1996, n. 8 come modificato dall'*articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8* per uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale <sup>(26)</sup>.

2. [La Giunta regionale può avvalersi della consulenza di qualificati esperti, in numero non superiore a quello degli Assessori in carica, nominati con propria deliberazione e scelti previa determinazione della natura e della durata dell'incarico, nonché del relativo compenso] <sup>(27)</sup>.

3. [Gli incarichi si risolvono di diritto in caso di rinnovo della Giunta regionale; possono in ogni caso essere singolarmente risolti su proposta del componente della Giunta interessato alla materia oggetto della consulenza] <sup>(28)</sup>.

---

(26) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36* (come modificato dall'*art. 52, comma 5, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. È istituita una struttura speciale denominata «Ufficio Stampa» della Giunta regionale. Per detta struttura la Giunta regionale si avvale, a contratto, di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura.».

(27) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(28) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

---

## **Art. 10**

### *Avvocatura regionale.*

1. L'Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L'Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.

2. L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. L'incarico di coordinatore è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un avvocato dipendente della Regione che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

anni e sia iscritto all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero ad un avvocato esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni. Al coordinatore dell'Avvocatura Regionale è corrisposto un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione.

3. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del trattamento economico.

4. Presso l'Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo, composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal coordinatore e gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.

5. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.

6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.

7. L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria.

---

(29) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1 lettera c) L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge). Il precedente testo era così formulato: "1. Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria. 1-bis. L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei Dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali. 2. L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori: 1) Amministrativo; 2) Professionale.

2. La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati.

3. L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali.

4. Qualora alla direzione dell'Avvocatura venga destinato un dirigente regionale, che deve essere avvocato patrocinante in Cassazione, allo stesso compete un trattamento economico pari a quello fissato per i dirigenti generali.

5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.

6. Gli atti dei dirigenti pro-tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.

7. Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme.”

---

## **Capo II - Riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo**

### **Art. 11**

#### *Comitato di direzione.*

1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.

2. Il Comitato:

- supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;

- approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi - benefici;

- esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;

- analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti;

- propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;

- esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.  
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

---

---

---

**Art. 12**

*Separazione dell'indirizzo e del controllo dalla gestione.*

1. Le attività amministrative attribuite alle strutture regionali sono distribuite a seconda che attengano all'indirizzo ed al controllo o alla gestione.
  2. L'attività normativa o avente rilevanza per la deliberazione di norme resta disciplinata dallo Statuto.
- 
- 

---

---

**Art. 13**

*Attività di indirizzo.*

1. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa.
  2. L'attività di indirizzo è svolta, di regola, mediante atti di programmazione.
- 
- 

---

---

**Art. 14**

*Attività di gestione.*

1. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e nella emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche ed amministrative, ad eccezione di quella di indirizzo.
  2. L'attività di gestione è svolta, di regola, mediante operazioni ed atti amministrativi e si conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitività, sottoposte ai controlli previsti dalle leggi.
- 
- 

---

---

**Art. 15**

*Attività di controllo.*

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

1. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti.
  2. L'attività di controllo è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni.
- 
- 

**Art. 16**

*Attribuzione dell'indirizzo e del controllo.*

1. L'indirizzo ed il controllo spettano agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a seconda delle rispettive competenze.
- 
- 

**Art. 17**

*Attribuzione della gestione.*

1. La gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti se attributari di soli compiti istruttori.
  2. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai singoli funzionari.
  3. Il compimento di singole operazioni o atti può essere avvocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.
  4. L'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.
- 
- 

**Art. 18**

*Articolazione procedimentale delle responsabilità.*

1. Le responsabilità sono così articolate in sequenza procedimentale:

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

a) gli organi di governo o gli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica determinano annualmente, per funzioni o complessi organici di funzioni, programmi e progetti;

b) i dirigenti, in relazione alle funzioni spettanti alle strutture cui sono assegnati, svolgono le attività di gestione e preparano annualmente una relazione sull'attività svolta;

c) gli organi di cui alla lettera a) del presente articolo, avvalendosi delle strutture di controllo interno, verificano: la realizzazione degli obiettivi; i costi ed i rendimenti dell'attività, anche su base comparata; la corretta ed economica gestione delle risorse; l'imparzialità ed il buon andamento della gestione.

2. Le strutture di controllo interno hanno accesso ai documenti amministrativi di altre strutture e possono richiedere loro informazioni.

---

---

**Art. 19**

*Adeguamento della struttura organizzativa ai principi del presente capo.*

1. Le norme legislative e regolamentari in vigore vengono adeguate al presente capo.

2. La Giunta regionale provvede a tale attività con proprie deliberazioni.

---

---

**Art. 20**

*Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente capo.*

1. La struttura del bilancio, a partire dal primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene modificata, individuando i capitoli attribuiti a ciascun Dipartimento, Settore e Servizio.

---

---

**Art. 21**

*Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente capo.*

1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina i tempi ed i modi del passaggio dal vigente ordinamento amministrativo a quello di cui al presente capo <sup>(34)</sup>.



Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

2. La determinazione di cui al precedente comma è compiuta individuando categorie di funzioni ed atti e stabilendo la progressiva attuazione dei principi di cui al presente capo.

---

(34) Vedi, al riguardo, il D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 354.

---

### **Capo III - Ordinamento della dirigenza**

#### **Art. 22**

*Strutture di livello dirigenziale.*

1. Ai Dipartimenti, ai Settori ed ai Servizi sono preposti dirigenti a norma delle disposizioni del presente Capo.
  2. I Dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di Dirigente Generale ed assumono tale denominazione.
  3. La Giunta regionale, in relazione al numero degli assessori in carica, può proporre ai Dipartimenti un numero inferiore di dirigenti rispetto al numero totale dei Dipartimenti istituiti con la presente legge.
  4. In tal caso le materie ricomprese nei Dipartimenti cui non sia stato preposto un dirigente vengono omogeneamente assegnate alla competenza di altri Dipartimenti.
- 
- 

#### **Art. 23**

*Qualifica dirigenziale.*

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.
- 
- 

#### **Art. 23-bis**

*Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza <sup>(35)</sup>.*

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla *legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.

---

(35) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge).

---

#### **Art. 23-ter** *Inadempienze* <sup>(36)</sup>.

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23-bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'*articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.

---

(36) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge).

---

#### **Art. 24** *Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti.*

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.

2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel corso della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.

3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.

4. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'*articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993*.

5. A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

---

### **Art. 25**

*Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale.*

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale sono:

- possesso del diploma di laurea;
- professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
- attitudine all'alta direzione;
- cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale.

2. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale.

3. L'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a termine, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.

4. Il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni - Enti Locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione <sup>(37)</sup>.

5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità del servizio.

7. Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito, ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma <sup>(38)</sup>.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

8. In ogni caso i Dirigenti Generali ed il responsabile dell'Avvocatura permangono in carica, alla scadenza del contratto o comunque ove si renda necessaria la sostituzione degli stessi, fino alla nomina dei sostituti.

---

(37) Per la soppressione dell'ulteriore indennità a decorrere dal 1° gennaio 2010 vedi l'*art. 21, comma 4, L.R. 12 giugno 2009, n. 19.*

(38) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 15, L.R. 28 agosto 2000, n.14* (Vedi anche il comma 16 dello stesso articolo; vedi, inoltre l'*art. 2-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*). Il testo originario così disponeva: «7. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale e di direzione dell'Avvocatura è sottoposta a verifica nei seguenti casi:

- a) avvicendamento del Presidente della Giunta regionale;
  - b) avvicendamento della Giunta regionale;
  - c) avvicendamento di Assessori per i Dipartimenti ricompresi nella delega assessoriale interessata.».
- 

## **Art. 26**

*Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale.*

1. Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale che:

- a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale;
- b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea <sup>(39)</sup>;
- c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario, giurisdizionali o dell'Avvocatura dello Stato per almeno un decennio.

2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 70° anno di età.

---

(39) Lettera così modificata dall'*art. 1-bis, comma 2, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

---

### **Art. 27**

#### *Valutazione dei risultati* <sup>(40)</sup> <sup>(41)</sup>.

1. I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'*art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286* ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.

2. La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.

3. La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.

4. La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.

5. La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore. La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.

6. La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.

7. La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

8. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.

9. La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'*art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale.

10. Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.

11. Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge .

---

(40) Articolo così sostituito dall'*art. 23, L.R. 21 agosto 2006, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Nucleo di valutazione. 1. I Dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Dirigente generale, e questi alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce un apposito nucleo di valutazione, definendone i relativi compensi, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente i parametri di riferimento del controllo, sottoponendoli alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale. Ad esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica vigente, un apposito contingente di personale.

4. Il nucleo di valutazione è composto anche da esperti nelle discipline giuridiche ed amministrative e deve prevedere la presenza prevalente di esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.».

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

(41) L'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 11 della stessa legge.

---

### **Art. 28**

*Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale.*

1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.

2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:

a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

- emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indica le risorse occorrenti alla realizzazione;

- cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa <sup>(42)</sup>;

- esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;

- [assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza] <sup>(43)</sup>;

- richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;

- fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

- rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere

<sup>(44)</sup>;

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori <sup>(45)</sup>;

- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;

- esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;

- propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;

- costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;

- determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;

- adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;

- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

---

(42) Alinea così sostituito dall'*art. 16, comma 1, lettera a)*, L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «- esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;».



Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

(43) Alinea soppresso dall'*art. 16, comma 1, lettera b)*, L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18* della stessa legge).

(44) Alinea così modificato dall'*art. 10, comma 2*, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

(45) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 24 luglio 2009, n. 475*.

---

## **Art. 29**

*Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente.*

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare <sup>(46)</sup>:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti pubblici non compresi nel campo d'applicazione dell'*art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;

b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'*art. 28, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

2. I vincitori del concorso sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell'orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta <sup>(47)</sup>.

2-bis. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dell'*articolo 28 comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*. Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell'*articolo 28 del D.Lgs. n. 165/2001* per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopracitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Durante il corsoconcorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178* <sup>(48)</sup>;

2-ter. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50% dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2-bis <sup>(49)</sup>.

3. [Sino al conferimento del primo incarico dirigenziale, ai vincitori del concorso spetta il trattamento economico determinato dai contratti collettivi] <sup>(50) (51)</sup>.

---

(46) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(47) Comma così modificato per effetto dell'*art. 1, commi 1, 2 e 3, L.R. 14 agosto 2008, n. 27*, il quale ha modificato il testo del presente periodo riportato nell'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31* (che ha sostituito il presente articolo).

(48) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(49) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(50) Comma soppresso per effetto dell'*art. 1, comma 4, L.R. 14 agosto 2008, n. 27*, il quale ha soppresso il presente comma riportato nell'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31* (che ha sostituito il presente articolo).

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

(51) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente. 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami o per corso - concorso pubblico selettivo di formazione.

2. Al concorso pubblico per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nelle qualifiche direttive; possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, purché muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso - concorso pubblico selettivo di formazione sono ammessi in numero maggiorato rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire e di età non superiore a trentacinque anni; per i dipendenti di ruolo di cui al precedente comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal *D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439*, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Giunta regionale.».

---

### **Art. 30**

#### *Il dirigente responsabile di Settore.*

1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;

b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;

c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;

d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;

e) verifica e controlla gli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;

g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;

h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

---

---

### **Art. 31**

*Il dirigente responsabile di servizio* <sup>(52)</sup>.

1. Il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

2. Qualora il servizio sia costituito all'interno di un Settore, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze del servizio:

a) collabora con il responsabile del Settore per l'assistenza agli organi di direzione politica per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti competenza degli organi stessi;

b) esercita i compiti di cui all'articolo 30, primo comma, lettera c, salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di Settore ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

c) collabora con il responsabile del Dipartimento o del Settore per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso;

d) esercita funzioni vicarie del responsabile di Settore.

3. Il dirigente del servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

---

(52) Vedi, anche, il D.Dirig. 28 marzo 2007, n. 3187.

---

**Art. 32**

*Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali.*

1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.

2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.

3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.

4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.

---

**Art. 33**

*Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali.*

1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione.

2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.

3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione.

---

**Art. 34**

*Divieti di incarichi.*

1. È fatto divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero - professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.
2. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
  - pieno adempimento dei propri compiti;
  - imparzialità;
  - trasparenza;
  - rispetto dei diritti dei cittadini.
3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.
4. Il dirigente prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione.
5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. Gli incarichi di cui trattasi devono essere sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale.
6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
7. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di condotta devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

---

---

### **Art. 35**

#### *Albo dei dirigenti.*

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinando le modalità di costituzione, di tenuta ed aggiornamento e di pubblicazione ai fini conoscitivi.

2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei propri dirigenti, di cui al comma precedente, per le conseguenti finalità della legge nazionale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno reitera la comunicazione con i dati aggiornati.

---

---

### **Art. 36**

#### *Relazioni sindacali.*

1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra gli interessi degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei Dirigenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza pubblica, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche e degli indirizzi degli organi di direzione politica.

2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione decentrata prevista dal contratto nazionale di lavoro, secondo le disposizioni del *decreto legislativo n. 29 del 1993*.

3. Fermo restando quanto previsto in materia del *decreto legislativo n. 29 del 1993*, la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione, in caso di controversie, dei contratti collettivi decentrati.

4. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.  
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

---

**Art. 37**  
*Pari opportunità.*

1. La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.
2. In particolare:
  - a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
  - b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;
  - c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;
  - d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.
3. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.
4. [Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è istituito il Comitato per le pari opportunità, i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale] <sup>(53)</sup>.
5. [La legge di bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma e per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità] <sup>(54)</sup>.

---

(53) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(54) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

---



Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

### **Art. 37-bis**

#### *Comitato Unico di Garanzia <sup>(55)</sup>.*

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi dell'*articolo 57 del D.Lgs. 165/2001*. Il CUG assume unificandole, le funzioni del Comitato Pari Opportunità, e del Comitato paritetico del mobbing.
2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe i generi.
3. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing cessano dalle relative funzioni.
4. La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la presidenza del CUG.
5. Il CUG è costituito con decreto del Dipartimento "Organizzazione e Personale". Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
6. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.
7. Ogni riferimento al Comitato per le Pari Opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenute in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.
8. L'attuazione del presente articolo avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

---

(55) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

---

### **Art. 38**

#### *Formazione della dirigenza.*

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.
2. Per gli scopi di cui al comma precedente la Giunta regionale, anche d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative, direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico,

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

formativo e scientifico, ovvero stipulando convenzioni con organismi privati specializzati e con esperti delle strutture interessate.

3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti, mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo ai dirigenti generali, che segnalano, a tal fine, i fabbisogni al competente Dipartimento ed individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

---

## **Capo IV - Norme finali**

### **Art. 39**

*Compiti organizzatori della Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale assume le determinazioni necessarie per garantire alle strutture le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi, garantendo comunque la funzionalità quali - quantitativa degli uffici in atto esistenti nelle varie province. In particolare, ai fini di cui al precedente comma:

a) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 1° comma dell'articolo 3, i Settori e ne specifica i compiti;

b) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 2° comma dell'articolo 3, i Servizi e ne specifica i compiti;

c) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 3° comma dell'articolo 3, gli Uffici e ne specifica i compiti;

d) determina, per ogni Dipartimento, il numero degli addetti, distinto per le qualifiche funzionali fino alla VII ricompresa; all'assegnazione del personale ai Settori, Servizi ed Uffici provvede il dirigente generale responsabile del Dipartimento «Organizzazione e personale», sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

---

### **Art. 40**

*Organico.*

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

1. La dotazione organica dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale, da ultimo fissata dalla *legge regionale n. 11 del 1994* in complessive 312 unità, è ridotta a 247 unità, pari a circa il 79 per cento della precedente <sup>(56)</sup>.
  2. La dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale (Funzionario), da ultimo fissata dalla *legge regionale n. 11 del 1987* in complessive 745 unità, è ridotta a 704 unità <sup>(57)</sup>.
  3. La consistenza organica di cui ai precedenti commi, nonché quella relativa alle altre qualifiche funzionali, viene determinata a seguito dell'espletamento delle procedure previste dagli *articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993* e successive modificazioni ed integrazioni.
- 

(56) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(57) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

---

## **Capo V - Disposizioni transitorie**

### **Art. 41**

*Prima applicazione.*

1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede:
  - 1) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 39;
  - 2) nei successivi 30 giorni all'attribuzione delle funzioni di dirigente generale, di responsabile dell'Avvocatura, di dirigente dei Settori, di dirigente dei Servizi e di responsabile degli Uffici, tenendo anche conto della professionalità e dell'esperienza già acquisite rispetto agli incarichi da conferire dai Dirigenti e dai Funzionari in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.
2. Il personale già in possesso, alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo n. 546 del 1993*, della prima e seconda qualifica dirigenziale, conserva tali qualifiche ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle nuove funzioni dirigenziali di cui al precedente comma e mantiene, in ogni caso, il trattamento economico corrispondente, fino all'attribuzione dei nuovi trattamenti normativi e/o contrattuali del personale con qualifica dirigenziale.
3. Al personale che accede alla qualifica di Dirigente prima del recepimento del contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale compete il trattamento economico vigente per la prima qualifica dirigenziale.
4. Eccezionalmente, per una volta soltanto, nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore, il 50 per

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

cento dei posti disponibili di qualifica dirigenziale conferibili per concorso pubblico sono attribuiti mediante concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio <sup>(58)</sup>. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati alla settima ed ottava qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea e di anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:

1. determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;

2. indire i concorsi per l'attribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31 dicembre 2001 <sup>(59)</sup>.

---

(58) Comma così modificato dall'*art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19*.

(59) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19*.

---

**Art. 42**  
*Norme abrogate.*

1. Sono abrogate la *legge regionale n. 24 del 1984* e le disposizioni della *legge regionale n. 3 del 1978*, della *legge regionale n. 11 del 1987*, della *legge regionale n. 55 del 1990* e della *legge regionale n. 11 del 1994*, incompatibili con la presente legge.

---

---

**Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.**

***Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.***

Publicata nel B.U. Calabria 16 settembre 2006, n. 17.

**La Giunta regionale**

Premesso: Che la Regione Calabria, con la Delib.G.R. 3 dicembre 2004, n. 961, la Delib.G.R. 20 giugno 2005, n. 575 e la Delib.G.R. 11 novembre 2005, n. 943 ha intrapreso il conferimento di funzioni agli enti locali ai sensi della *L.R. n. 34/2002*, a far data dal 1° gennaio 2006.

Che con *legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1*, la Regione ha disposto il conferimento di ulteriori funzioni amministrative, in materia di Agricoltura, Lavori Pubblici, Turismo, Formazione Professionale e Istruzione.

Dato atto che la Regione e le Province, sia mediante incontri tra i vertici istituzionali, sia in appositi incontri tecnici, hanno esaminato congiuntamente le problematiche connesse al passaggio delle funzioni, nonché le modalità e termini di assunzione dei rispettivi impegni su tutti gli aspetti rilevanti, pervenendo ad un apposito protocollo di Intesa che, approvato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 13 febbraio 2006, n. 76 e Delib.G.R. 20 marzo 2006, n. 194 è stato sottoscritto in data 27 marzo 2006.

Constatato: che in fase di attuazione delle disposizioni recate dal protocollo di intesa, sono state riscontrate alcune difficoltà operative e di raccordo tra le strutture della Regione e le corrispondenti strutture delle Amministrazioni provinciali.

Che per superare le difficoltà e le problematiche sopravvenute le Province hanno chiesto apposito incontro alla Regione, per individuare e concordare le possibili soluzioni e nuovi percorsi amministrativi in grado di accelerare il processo di trasferimento.

Che in sede di incontro tra le Province e la Giunta regionale del 6 luglio 2006, verificata la problematica sollevata dalle Province, si è convenuto di istituire una apposita «Cabina di regia» alla quale demandare il compito di affrontare e definire, sia a livello Politico che Amministrativo, tutte le questioni che di fatto potrebbero rallentare il processo attuativo dalle citate *L.R. n. 34/2002* e la *L.R. n. 1/2006*.

Atteso che la Giunta regionale, nella stessa seduta del 6 luglio 2006, con apposita deliberazione ha costituito la «Cabina di regia» affidando il coordinamento Politico-Istituzionale al Vice Presidente della Giunta regionale On. Nicola Adamo ed il coordinamento dell'attività Tecnico-Amministrativa al Segretario generale della Giunta regionale Cons. Nicola Durante.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.

Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.

---

Considerato: che il Coordinamento della citata «Cabina di regia», ha convocato appositi incontri, a livello Politico e tecnico con le Province e la partecipazione degli Assessori e dei Dirigenti Generali dei dipartimenti della Giunta regionale interessati.

Che nel corso degli incontri sono emerse criticità sulle modalità e termini di trasferimento dei procedimenti amministrativi attinenti alla funzioni e sul trasferimento delle risorse finanziarie, con riferimento agli interventi su lavori ed opere pubbliche, ed in modo specifico:

- a) alla certificazione degli stati di avanzamento dei lavori e relativo finanziamento;
- b) fascicoli relativi a richieste di lavori di somma urgenza;
- c) fascicoli afferenti richieste di interventi, per i quali non risulta avviata la formale istruttoria per carenza di disponibilità finanziarie;
- d) fascicoli relativi alle concessioni idriche di piccola derivazione, fermo restando la competenza regionale sulle grandi derivazioni idriche;
- e) alle modalità di gestione degli altri interventi riguardanti i programmi annuali e pluriennali di finanziamento in conto capitale di opere pubbliche e relativi stati di avanzamento lavori, in attuazione della L.R. n. 24/1986, della L.R. n. 24/1987, della L.R. n. 14/1999, della L.R. n. 8/2003, della L.R. n. 13/2004, della L.R. n. 3/2005, della L.R. n. 13/2003 ed art. 3, commi 9 e 10 della legge finanziaria 2001, nonché da normativa nazionale, e degli altri programmi di intervento adottati dalla Regione attinenti alle funzioni conferite;
- f) la gestione dei mutui a carico della Regione, concessi della Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni, per la realizzazione delle opere, le cui funzioni amministrative sono conferite alle Province;
- g) alle risorse finanziarie disponibili per l'escavazioni dei porti e la viabilità provinciale, che risultano esigue e per le quali necessita reperire ulteriori risorse e fonti di finanziamento.

Che di tale problematica potrebbero essere interessati gli altri Dipartimenti della Giunta regionale, coinvolti nei procedimenti di conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi della citata *legge regionale n. 34/2002* e della *legge regionale n. 1/2006*.

Evidenziato che, nel corso della riunione della Cabina di regia del 12 luglio 2006, le Province hanno sottoposto ad esame una articolata proposta di interventi per la salvaguardia e tutela del territorio, da effettuarsi attraverso l'assegnazione di risorse del POR Calabria 2000-2006 e l'utilizzo del personale forestale e previo la sottoscrizione di accordi di programma.

Che la proposta, in quella sede, è stata concordata e definita nel testo allegato alla presente deliberazione, precisando di pervenire ad una successiva apposita intesa, successivamente all'avvio di una fase di concertazione per la definizione compiuta di programmi operativi e l'individuazione degli atti amministrativi da porre in essere.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.

Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.

---

Che, pertanto, si rende necessario la presa d'atto e l'approvazione della proposta di intervento nel testo definitivo, allegata al presente atto, al fine di consentire l'avvio della fase concertativa, da effettuarsi in sede tecnico-amministrativa nella apposita Cabina di regia.

Atteso che, nella riunione della Cabina di regia del 25 luglio 2006, sono emerse ulteriori difficoltà sulla definizione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi relativi al settore agricoltura, la cui gestione è rimasta in capo al medesimo Dipartimento della Regione, difficoltà dovute principalmente alla carenza di risorse umane, sopravvenuta a seguito del trasferimento del personale degli ex Ispettorati provinciali dell'agricoltura alle Province.

Che, per le medesima ragione, ulteriori difficoltà sono emerse per la definizione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi finanziati dal POR Calabria 2000-2006 e per gli altri procedimenti avviati con fondi nazionali, con il rischio di non poter rispettare i termini imposti dalla normativa nazionale e comunitaria per la rendicontazione della spesa e di incorrere nel disimpegno delle relative risorse finanziarie.

Che, peraltro, il Comitato di Sorveglianza del POR Calabria, tenutosi il 18-19 luglio 2006, stante la brevità del rimanente periodo per la chiusura degli impegni sul POR (31/12/2006), ha espresso perplessità sulla possibilità di avviare la procedura di trasferimento, in capo alle Province, della competenza sul POR per la parte pertinente alle funzioni conferite alle stesse, per effetto della *L.R. n. 34/2002* e della *L.R. n. 1/2006*.

Che, inoltre, è stata evidenziata la necessità di procedere direttamente, da parte del Dipartimento Agricoltura della Regione, alla liquidazione delle pratiche su funzioni in materia di agricoltura trasferite alle Province, il cui iter istruttorio è stato definito entro la data del 30 giugno 2006 e rimane l'emissione del relativo provvedimento di liquidazione, per la qual cosa occorre impartire disposizioni anche alla Segreteria di Giunta ed alla Ragioneria Generale della Regione.

Considerato che tale problema può trovare soluzione, mediante l'esercizio dell'avvalimento delle strutture e del personale degli ex Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura trasferito alle Province, in precedenza previsto dal Protocollo di intesa, approvato con Delib.G.R. 20 marzo 2006, n. 194 e sottoscritto con le Province il successivo 27 marzo, fino al 30 giugno 2006, differendo tale data al 31 dicembre 2006.

Atteso che le Province, nella riunione della Cabina di regia del 25 luglio 2006 hanno espresso il loro assenso al differimento al 31 dicembre 2006, del termine di esercizio dell'avvalimento delle strutture e del personale del settore Agricoltura loro trasferito, previsto dal punto 11 del protocollo di intesa del 27 marzo 2006.

Ritenuto necessario, sulla base di quanto emerso e concordato in sede di riunione della Cabina di regia con i Presidenti delle Province e gli Assessori ed i dirigenti dei dipartimenti della Regione, nonché nei vari incontri Istituzionali, di impartire direttive ai dipartimenti interessati, per la piena definizione delle procedure amministrative occorrenti per il pieno trasferimento delle funzioni amministrative e dei relativi procedimenti pendenti e/o giacenti presso le stesse strutture, al fine anche di snellire l'iter endoprocedimentale.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.

Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.

---

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'accertamento delle risorse finanziarie ancora disponibili sul POR Calabria 2000-2006, destinate al finanziamento di interventi su funzioni amministrative conferite alle Province, demandando al responsabile dell'U.O.A. n. 3 - «Sviluppo del territorio, Partenariato Euro-Mediterraneo e Coordinamento Affari Comunitari» di pervenire alla definizione dell'istruttoria entro breve termine, indicando apposite riunioni con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati, al fine di sottoporre le risultanze ad esame della prossima riunione di «Cabina di regia».

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Visto il capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

Visti gli *articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

Visto lo Statuto della Regione Calabria.

Vista la *L.R. 12 agosto 2002, n. 34*.

Vista la *L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

Visto il protocollo di intesa sottoscritto in data 27 marzo 2006.

Su conforme proposta del Presidente della Giunta regionale On. Agazio Loiero e del Vice Presidente della Giunta On. Nicola Adamo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla competente struttura, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente preposto alla stessa, a voti unanimi;

Delibera

---

Per i motivi esposti che, qui di seguito, si intendono integralmente riportati e trascritti e costituiscono atto di indirizzo per le successive attività degli uffici competenti:

1) Di prendere atto ed approvare la proposta di intervento progettuale allegata alla presente deliberazione, ed autorizzare l'avvio di una specifica concertazione sui contenuti, da effettuarsi in sede tecnico-amministrativa nella Cabina di regia, per l'individuazione delle fonti di reperimento delle risorse finanziarie necessarie e le modalità di definizione dei progetti, al fine anche di pervenire alla sottoscrizione di apposita intesa ovvero di accordi di programma, tra la Regione e le Province.



Normativa regionale  
Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.

Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.

---

2) Di stabilire che, il Dipartimento dei Lavori Pubblici della Giunta regionale, per il trasferimento delle pratiche relative alle funzioni conferite alle Province, pendenti e/o giacenti presso lo stesso dipartimento, fermo restando l'attività di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo rimane in capo alla Regione, dovrà procedere, nel termine di trenta giorni dalla data della presente delibera, come di seguito:

a) effettuare una puntuale ricognizione di tutte le pratiche relative a funzioni conferite alle Province, al fine di individuare lo stato dell'istruttoria;

b) trasferire le pratiche la cui istruttoria risulta avviata e non ancora conclusa, con le annesse risorse finanziarie previa verifica della compatibilità di cassa, dando compiuta informativa ai soggetti interessati;

c) trasferire le pratiche relativi alle concessioni idriche di piccola derivazione;

d) certificare lo stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti effettuati dalla Regione fino alla data di trasferimento di ogni singola pratica;

e) disporre l'archiviazione delle pratiche che non hanno avuto alcuna istruttoria amministrativa, per carenza di finanziamento o di programmi di interventi, dandone contestuale comunicazione ai soggetti interessati, anche al fine di consentire loro il ritiro della documentazione prodotta, per eventuali riproposizione in altra sede;

f) verificare lo stato di istruttoria delle richieste di interventi di somma urgenza, per accertare la persistenza dello stato d'urgenza, e trasferire i relativi fascicoli e le risorse finanziarie disponibili;

g) trasferire i fascicoli riguardanti la gestione degli altri interventi sui programmi annuali e pluriennali di finanziamento in conto capitale di opere pubbliche e relativi stati di avanzamento lavori, in attuazione della *L.R. n. 24/1986*, della *L.R. n. 24/1987*, della *L.R. n. 14/1999*, della *L.R. n. 8/2003*, della *L.R. n. 13/2004*, della *L.R. n. 3/2005*, della *L.R. n. 13/2005* ed art. 3, commi 9 e 10 della legge finanziaria 2001, nonché da normativa nazionale, e degli altri programmi di intervento adottati dalla Regione attinenti alle funzioni conferite;

h) trasferire i fascicoli relativi alla gestione dei mutui a carico della Regione, concessi della Cassa Depositi e Prestiti in favore dei Comuni, per la realizzazione delle opere, le cui funzioni amministrative sono conferite alle Province. Rimane di competenza regionale:

- l'accensione e il pagamento dei mutui da contrarre o contratti con istituti finanziari abilitati;

- il pagamento, previa richiesta dell'Amministrazione provinciale; territorialmente competente, delle somme occorrenti per l'esecuzione delle singole opere pubbliche;

- il pagamento della competente quota di mutuo, previa richiesta delle Amministrazioni Provinciali ai singoli soggetti attuatori;

- la programmazione e/o autorizzazione ai singoli soggetti attuatori sull'impiego delle economie maturate.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.

Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.

---

- i) allegare a ciascun procedimento apposita certificazione, sullo stato di regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria effettuata presso la Regione, rilasciata dal responsabile del procedimento, per consentire il prosieguo dell'istruttoria da parte delle Province;
- 3) Di stabilire che, sull'importo derivante da ribasso d'asta dell'opera appaltata, la Provincia può utilizzare una quota di detto importo fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) oltre iva, esclusivamente per la copertura di spese per opere aggiuntive sopravvenute ed impreviste necessarie per la piena funzionalità ed anche al fine di evitare ritardi nella realizzazione della medesima opera, previa comunicazione alla Regione. Le residue risorse saranno utilizzate dalla Regione per una nuova programmazione, fermo restando i vincoli di destinazione delle risorse finanziarie ove esistenti.
- 4) Di prendere atto dell'assenso espresso dalle Province nella riunione di Cabina di regia del 25 luglio 2006 e differire al 31 dicembre 2006 il termine, di cui al punto 11) del protocollo di intesa del 27 marzo 2006 approvato con Delib.G.R. n. 194/2006, per l'avvalimento delle strutture e del personale degli ex Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura in atto trasferito alle Province.
- 5) Di disporre che si proceda direttamente, da parte del Dipartimento Agricoltura della Regione, alla liquidazione delle pratiche su funzioni in materia di agricoltura trasferite alla Province, il cui iter istruttorio è stato definito entro la data del 30 giugno 2006 e rimane l'emissione del relativo provvedimento di liquidazione.
- 6) Di assumere l'impegno di proporre al Consiglio regionale l'integrazione dell'attuale stanziamento di bilancio con fondi della Regione, necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di escavazioni dei porti e viabilità provinciale, nonché il reperimento altre fonti di finanziamento per le spese di investimento e per la copertura dei lavori di somma urgenza.
- 7) Di stabilire che agli indirizzi contenuti al punto 2) dovranno attenersi, in analogia e per quanto di competenza e compatibile con le procedure poste in essere, anche gli altri Dipartimenti della Giunta regionale, coinvolti nei procedimenti di conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi della citata *legge regionale n. 34/2002* e della *legge regionale n. 1/2006*.
- 8) Di demandare al responsabile dell'U.O.A. n. 3 - «Sviluppo del territorio, Partenariato EuroMediterraneo e Coordinamento Affari Comunitari» l'accertamento delle risorse finanziarie ancora disponibili sul POR Calabria 2000-2006; destinate al finanziamento di interventi su funzioni amministrative conferite alle Province, entro breve termine, di intesa con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati, e di sottoporre le risultanze alla «Cabina di regia».
- 9) Di demandare ai Dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale la cura, sotto la loro diretta responsabilità, dell'esecuzione della presente deliberazione, impartendo le dovute disposizioni ed istruzioni alle rispettive strutture, informandone a cadenza mensile il coordinamento il dirigente dell'U.O.A. n. 2, per la successiva istruttoria ed il prosieguo di competenza.
- 10) Di disporre la notifica del presente atto ai dipartimenti interessati ed alle Province.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.

Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.

---

11) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

(2) La presente lettera è indicata erroneamente, nel Bollettino Ufficiale, come lettera h).

---

Allegato

**Proposte di intervento progettuale sul territorio da effettuarsi attraverso l'assegnazione di risorse Por e l'utilizzo del personale forestale**

Le Province, nell'ambito delle funzioni trasferite dalla Regione Calabria in attuazione della *L.R. n. 34/2002* e della *L.R. n. 1/2006*, e attraverso l'utilizzo delle proprie strutture tecniche e amministrative nonché del personale forestale e del personale e dei servizi di sorveglianza idraulica della Regione Calabria utilizzabile in attuazione dell'art. 13 del Protocollo di Intesa, avanzano le seguenti proposte di intervento sul territorio da effettuarsi anche attraverso l'assegnazione di risorse disponibili nell'ambito del POR Calabria 2000/2006 e Accordi di programma:

1. Interventi di prevenzione del rischio incendi attraverso la predisposizione di piani di intervento mirati alla cura e pulizia dei parchi, delle aree a verde e la realizzazione della fascia antincendio sulla viabilità del territorio provinciale.
2. Messa in sicurezza delle strade provinciali e sistemazione dell'arredo a verde lungo la viabilità provinciale di interesse turistico.
3. Interventi di risanamento ambientale di siti di interesse storico-culturale degradati.
4. Risanamento acustico attraverso la messa in opera sulle strade provinciali di pannelli antirumore.
5. Interventi di recupero ambientale dei litorali attraverso la rimozione dei rifiuti, del livellamento, della pulizia e della disinfestazione delle spiagge.
6. Interventi mirati alla salvaguardia dell'erosione dei litorali.
7. Interventi di manutenzione fondali portuali.
8. Prevenzione dell'inquinamento dei litorali attraverso la creazione di punti di raccolta di rifiuti lungo le coste.
9. Individuazione anche attraverso sistemi di controllo satellitare di discariche abusive, rimozione dei rifiuti e trasporto degli stessi in discariche autorizzate e successiva bonifica dei siti.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.

Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.

---

10. Realizzazione di centri autorizzati di raccolta e di frantumazione e trasformazione di inerti.
11. Monitoraggio, individuazione e bonifica degli edifici pubblici in relazione alla contaminazione da amianto.
12. Identificazione anche attraverso sistemi di telerilevamento e di controllo satellitare degli scarichi esistenti e delle discariche non autorizzate presenti sul demanio fluviale e bonifica dei siti individuati.
13. Monitoraggio, anche attraverso le rilevazioni effettuate dalla Regione Calabria sul demanio idrico locale, dello stato del demanio fluviale e lacuale del territorio provinciale e programmazione degli interventi più urgenti da approntare.
14. Interventi di Polizia idraulica, quali la pulizia degli alvei fluviali e in genere ogni intervento attinente alla polizia delle acque.
15. Sistemazione e bonifica idraulica, ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua, finalizzata alla stabilizzazione dell'assetto degli alvei fluviali attraverso la rimozione degli ostacoli al deflusso delle piene ricorrenti, al ripristino, alla rinaturalizzazione e alla protezione delle sponde dissestate ed in erosione, al ripristino delle sezioni d'alveo ed alla manutenzione delle reti scolanti.
16. Interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico del territorio, attraverso interventi di sistemazione idraulico-forestale e di ripristino delle funzionalità del reticolo idrografico.
17. Vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari e realizzazione, in caso di inadempienza da parte del concessionario, degli interventi, salvo rivalsa.
18. Esecuzione di programmi e progetti di opere di pronto intervento per l'eliminazione del pericolo per la pubblica utilità.
19. Interventi urgenti di trasferimento e consolidamento degli abitati.
20. Interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri.
21. La raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai Comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.
22. La vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'*art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992.*

Normativa regionale  
Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.

Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.

---

23. La realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi.

In relazione alle funzioni sopra elencate, si conviene di pervenire ad una apposita intesa, mediante la quale definire il trasferimento delle risorse finanziarie già disponibili in bilancio.

L'intesa, inoltre, dovrà prevedere la realizzazione di un apposito tavolo di concertazione per realizzazione di un programma pluriennale per il coordinamento e l'implementazione degli interventi e del reperimento delle risorse finanziarie necessarie, derivanti da strumenti diversi dal bilancio della Regione, previa verifica della compatibilità ed ammissibilità degli interventi con la destinazione delle risorse.

Il tavolo di concertazione della *L.R. n. 34/2002* dovrà essere delegato alla definizione compiuta dei programmi e l'individuazione degli atti amministrativi da porre in essere. Inoltre, un apposito gruppo di lavoro curerà la predisposizione e degli atti amministrativi.

Per la Regione il coordinamento del gruppo di lavoro sarà affidato all'Assessore ai Lavori Pubblici On. Luigi Incarnato e faranno parte il Dirigente Generale Dr. Francesco Mirante, Il Dirigente Generale Dr. Francesco De Grano, il Dirigente Dr. Giovanni Manduca, la D.ssa Marino Marinella, Il dr. Filippo De Cello.

---

---

**Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.*****Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.***

Pubblicata nel B.U. Calabria 1° luglio 2006, n. 12.

## La Giunta regionale

Premesso:

- che la Regione Calabria, con la Delib.G.R. 3 dicembre 2004, n. 961 con la Delib.G.R. 20 giugno 2005, n. 575 e con la Delib.G.R. 11 novembre 2005, n. 943 ha intrapreso il conferimento di funzioni agli enti locali ai sensi della *L.R. n. 34/2002*, demandando l'adozione dei decreti attuativi ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti, in base ai quali le Province esercitano le funzioni conferite a far data dal 1° gennaio 2006;

- che con *legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1*, aderendo alla richiesta avanzata dalle Province in sede di «Conferenza Regione-Autonomie Locali» del 15 luglio 2005, la Regione ha disposto il conferimento di ulteriori funzioni amministrative, in materia di Agricoltura, Lavori Pubblici, Turismo, Formazione Professionale e Istruzione.

Dato atto che la Regione e le Province, sia mediante incontri tra i vertici istituzionali, sia in sede tecnica, hanno congiuntamente concordato le modalità di passaggio delle funzioni, nonché i termini di assunzione dei rispettivi impegni soprattutto per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.

Constatato che quanto sopra espresso è stato trasfuso nel protocollo di intesa, approvato con la Delib.G.R. 13 febbraio 2006, n. 76 e la Delib.G.R. 20 marzo 2006, n. 194 sottoscritto dalla Regione e dalle province in data 27 marzo 2006.

Vista la propria Delib.G.R. 13 febbraio 2006, n. 76 e la Delib.G.R. 20 marzo 2006, n. 194 con le quali è stata demandata all'U.O.A. n. 2 la definizione degli adempimenti necessari a dare attuazione al trasferimento delle funzioni e delle risorse necessarie, secondo quanto stabilito dagli *articoli 16 e 158 della legge regionale n. 34/2002* e della *legge regionale n. 1/2006*.

Visto il «Piano di trasferimento delle risorse alle Province» con allegati elenchi del personale da assegnare e degli immobili destinati ad attuale sede degli uffici della Regione e di quelli da destinare alle Province, redatto ai sensi degli *articoli 16 e 158 della legge regionale n. 34/2002*, che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale dell'atto.

Atteso che, con il piano in questione sono state definite l'entità delle risorse umane da trasferire, con effetto dal 1° luglio 2006, alle rispettive Province, nonché le risorse finanziarie e logistiche da assegnare alle stesse amministrazioni, con decorrenza dalla medesima data.

Ritenuto, per quanto attiene ai beni mobiliari (arredi, mobili, macchine d'ufficio, attrezzature, ecc.), in adesione a quanto stabilito nel protocollo di intesa del 27 marzo 2006 e per oggettive esigenze di operatività di censimento e quantificazione e ripartizione degli stessi, di differire la data, entro e non oltre la quale la struttura del competente dipartimento della Giunta regionale dovrà completare tale adempimenti, al 31 dicembre 2006. A tal fine il Dirigente Generale del competente dipartimento dovrà disporre l'istituzione di un gruppo di lavoro paritetico per ciascuna provincia, formato da personale della Regione e da personale della rispettiva Provincia. Tali gruppi di lavoro dovranno essere coordinati dal Dirigente del competente settore provveditorato della Regione, o da altro Dirigente dallo stesso delegato.

Rilevato che lo schema «Piano dei trasferimenti delle risorse» allegato, per la sua rilevanza programmatica, è stato sottoposto al parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali, ai sensi dell'*art. 13 della legge regionale n. 34/2002*, il cui Ufficio di Presidenza, nella seduta del 29 maggio 2006, si è espresso favorevolmente.

Atteso:

- che si rende necessario effettuare una costante attività di coordinamento, verifica e monitoraggio sulle fasi e sui provvedimenti di attuazione del Piano, da parte dei Dipartimenti interessati, finalizzata anche a porre in essere eventuali correttivi che si rendessero necessari in itinere, per rendere più efficace il processo di trasferimento delle risorse alle Province;

- che tale attività rientra nella specifica competenza assegnata all'U.O.A. n. 2, della Presidenza della Giunta.

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Visto il capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

Visti gli *articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

Visto lo Statuto della Regione Calabria.

Vista la *L.R. 12 agosto 2002, n. 34*.

Vista la *L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

Vista la propria Delib.G.R. 13 febbraio 2006, n. 76 e la propria Delib.G.R. 20 marzo 2006, n. 194.

Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 27 marzo 2006.

Su conforme proposta del Presidente della Giunta regionale On. Agazio Loiero e del coordinatore dell'U.O.A. n. 2 On. Paolo Naccarato, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente preposto alla competente struttura, a voti unanimi,

---

## Delibera

---

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente trascritto:

- di approvare il «Piano di trasferimento delle risorse alle Province» redatto ai sensi degli *articoli 16 e 158 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, come modificata ed integrata dalla *legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1*, che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale dell'atto;
- di approvare gli elenchi del personale regionale assegnato ai sensi dell'*art. 17 della L.R. n. 34/2002*, comprendenti il personale che volontariamente ha presentato istanza di assegnazione alle Province, e riguardante le istanze pervenute a tutto il 29 maggio 2006, data di acquisizione del parere sul predetto piano;
- di disporre il trasferimento del personale, di cui agli elenchi sopra citati, alle Province, con effetto dalla data del 1° luglio 2006, in applicazione delle disposizioni a tal fine recate dalla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*;
- di autorizzare il Dirigente Generale del competente Dipartimento del Personale all'adozione, entro e non oltre il 30 giugno 2006, di uno o più decreti di trasferimento del personale e di assegnazione delle relative risorse finanziarie, in favore di ciascuna rispettiva Provincia, secondo il contenuto del Piano dei trasferimenti allegato al presente atto;
- di assegnare alle Province le risorse Finanziarie e logistiche, secondo quanto contenuto nel piano, autorizzando i rispettivi dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta, ciascuno per le competenti materie, all'adozione dei provvedimenti di assegnazione e di trasferimento delle risorse, in relazione alle reali esigenze e alle scadenze stabilite, nel rispetto delle disposizioni recate della legge di contabilità della Regione, e delle vigenti disposizioni sul servizio di tesoreria degli Enti pubblici, per i relativi flussi finanziari da trasferire;
- di conferire all'U.O.A. n. 2 il compito di coordinamento, verifica e monitoraggio delle fasi di attuazione del Piano da parte dei dipartimenti interessati, con il compito di porre in essere le iniziative che si rendessero ancora necessarie, per il buon esito delle procedure di trasferimento delle risorse alle Province, nei termini come in esso stabiliti;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alle Amministrazioni provinciali, ed ai Dirigenti dei Dipartimenti interessati, per la dovuta informativa e per quanto di rispettiva competenza;
- di demandare alla Segreteria Generale della Giunta per gli adempimenti di propria competenza;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



## Piano di trasferimento delle risorse

Allegato

### Premessa

La Regione Calabria, con la Delib.G.R. 3 dicembre 2004, n. 961, con la Delib.G.R. 20 giugno 2005, n. 575, con la Delib.G.R. 11 novembre 2005, n. 943, ha avviato il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali, ai sensi della *L.R. n. 34/2002*, demandando l'adozione dei decreti attuativi, da parte dei dirigenti generali dei dipartimenti, in base ai quali le Province esercitano le funzioni conferite a far data del 1° gennaio 2006, concretizzando, in particolare, con l'ultimo atto di volontà del governo regionale di procedere al più ampio conferimento di funzioni a tutti gli enti locali e di completare l'attuazione del trasferimento delle risorse occorrenti alle Province comunque entro il termine della fase transitoria (30 giugno 2006).

Con *legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1*, aderendo alla richiesta avanzata delle Province in sede di "Conferenza Regione-Autonomie Locali" del 15 luglio 2005, e rafforzando il contenuto della Delib.G.R. n. 943/2005, la Regione ha disposto il conferimento di ulteriori funzioni amministrative, in materia di Agricoltura, Lavori Pubblici (funzioni ex Genio Civile), Beni Culturali, Turismo (funzioni delle ex APT), Formazione Professionale (Funzioni ex *L.R. n. 18/1985*) e Istruzione secondaria superiore.

Complessivamente le funzioni amministrative conferite alle province ammontano a n. 289 (duecentottantanove) di cui: n. 244 (duecentoquarantaquattro) previste dalla *legge regionale n. 34/2002* e n. 45 (quarantacinque) aggiunte dalla *legge regionale n. 1/2006*.

La *L.R. n. 34/2002* disciplina in forma distinta, due momenti del trasferimento: quello iniziale (una tantum) delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, disciplinate dall'art. 158 - comma 2, della *L.R. n. 34/2002*, a mente del quale "la Giunta regionale definisce il piano di trasferimento delle risorse, in base ai criteri di dimensione demografica, dimensione territoriale, condizioni socio-economiche degli Enti Locali"; quello annuale (a regime) delle risorse finanziarie per il sostentamento delle funzioni conferite, disciplinato, invece dall'art. 16 - comma 2, della stessa legge, a mente del quale "la Regione trasferisce annualmente agli Enti locali le risorse finanziarie per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze di perequazione, della capacità di autofinanziamento dell'ente beneficiario, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di competenze e di sviluppo della relativa progettualità". Del resto, le amministrazioni provinciali non hanno ancora provveduto, a norma dell'art. 158 - comma 1, a ridefinire la propria struttura organizzativa alla luce delle funzioni conferite.

Per la definizione di criteri e termini di avvio delle procedure di conferimento delle funzioni amministrative, da parte della Regione e di conseguente assunzione da parte delle Province; per il superamento delle criticità, emerse nel corso degli incontri istituzionali tra Regione e

Province, soprattutto per quanto attiene al contingente di personale da assegnare e l'individuazione della data effettiva di decorrenza della gestione delle funzioni da parte delle Province; per il superamento di altre problematiche derivanti dalla tardiva attuazione della *legge regionale n. 34/2002* e dalla *legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1* di modifica ed integrazione, con Delib.G.R. 13 febbraio 2006, n. 76 e successiva Delib.G.R. 20 marzo 2006, n. 194 è stato approvato un apposito protocollo di Intesa, concordato e sottoscritto dal Presidente della Regione e dai Presidenti delle Province in data 27 marzo 2006, con il quale sono state superate le criticità e concordate le modalità operative da seguire per concretizzare il passaggio delle funzioni tra gli enti interessati.

---

### Contenuti del piano

Con le citate Delib.G.R. 13 febbraio 2006, n. 76 e Delib.G.R. 20 marzo 2006, n. 194, la Giunta regionale ha contestualmente demandato all'U.O.A. n. 2, la definizione, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un mese, del piano di trasferimento alle Province di cui all'*art. 158, comma 3, della L.R. n. 34/2002*, alla stregua degli indirizzi forniti con gli atti citati e secondo l'attuale stato di allocazione delle risorse sul territorio, avvalendosi degli apporti, dei dati e della documentazione forniti dai dirigenti generali dei dipartimenti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Il piano di trasferimento, di cui all'*art. 158, comma 3*, viene di seguito definito avuto riguardo degli indirizzi ma soprattutto sulla base degli atti e delle informazioni fornite dai dirigenti generali dei dipartimenti interessati, e nello specifico esso contiene:

- a) la correzione e l'aggiornamento degli atti con cui il personale regionale è stato posto in distacco funzionale, anche in attuazione della *L.R. n. 1/2006*;
- b) il passaggio definitivo alle province dei dipendenti e il trasferimento delle risorse per la copertura dei costi di tale personale per l'anno 2006, portando in diminuzione la spesa del personale via via cessato dal servizio;
- c) l'adozione dei provvedimenti di concessione amministrativa degli immobili di proprietà regionale adibiti a sede degli uffici provinciali per l'esercizio di funzioni conferite e di razionalizzazione e separazione degli uffici regionali da quelli provinciali;
- d) la cessione dei contratti di locazione degli immobili adibiti a sede di uffici provinciali per l'esercizio di funzioni conferite e il trasferimento delle risorse attualmente destinate dalla Regione a tali fini, nonché la razionalizzazione e separazione degli uffici regionali da quelli provinciali;
- e) il trasferimento delle risorse per la copertura delle utenze a servizio dei predetti immobili;
- f) il trasferimento dei beni mobili strumentali necessari per lo svolgimento delle funzioni conferite, previa concertazione con le Province a mezzo di appositi organismi tecnici congiunti;

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

---

g) la predisposizione di un programma di trasferimento annuale delle risorse per il finanziamento delle funzioni conferite, quale trasferimento a regime, ai sensi dell'*art. 16, comma 2, L.R. n. 34/2002*;

h) l'utilizzazione da parte delle province del personale idraulico-forestale;

i) la ricognizione delle risorse finanziarie comunitarie e statali disponibili in relazione alle funzioni conferite, al fine di intraprendere un apposito tavolo di programmazione negoziata con le Province per il trasferimento delle risorse stesse.

Tuttavia, ai fini del più corretto riparto, tra le Province, del finanziamento annuale delle funzioni conferite, di cui all'*art. 16, comma 2*, può farsi riferimento a coefficienti percentuali concordemente definiti ed indicati dalle Province medesime, in sede di sottoscrizione del Protocollo di Intesa, nei seguenti valori:

Catanzaro 18,57%

Cosenza 36,31%

Crotone 8,57%

Reggio Calabria 27,92%

Vibo Valentia 8,63%

coefficienti da applicare alle risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento ed a quelle di investimento indistinte, con esclusione per le quote di finanziamento la cui spesa risulta vincolata da appositi contratti (risorse umane, risorse logistiche, prestazioni di servizio, ecc.), che, invece, vanno quantificate al costo reale attuale.

Grafico

### **Coefficienti di riparto tra le Province**

Scarica il file

---

---

### **Trasferimenti alle Province**

La *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, all'*art. 17, commi 1 e 2*, stabilisce che "Il personale del ruolo organico della Giunta regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge (1° settembre 2002), svolge le funzioni conferite alle Province, ai comuni e agli altri Enti locali è posto in distacco funzionale sino alla data di trasferimento", data stabilita dal successivo comma 21, il quale fissa il termine non oltre i sei mesi per il trasferimento delle risorse umane.

In relazione a quanto stabilito dalla succitata normativa, dalla ricognizione effettuata dal Dipartimento Organizzazione, Personale e logistica della Regione, è emerso che, alla data del 1° settembre 2002 (entrata in vigore della *L.R. n. 34/2002*), il personale impegnato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni amministrative, oggi conferite alle Province, **ammontava a n. 1671 (milleseicentostantuno) unità**, ripartite nell'ambito di ciascuno dei rispettivi territori, nei seguenti termini:

Provincia di Catanzaro	n. 163 (centosessantatre);
Provincia di Cosenza	n. 549 (cinquecentoquarantanove);
Provincia di Crotona	n. 79 (settantanove);
Provincia di Reggio Calabria	n. 743 (settecentoquarantatre);
Provincia di Vibo Valentia	n. 137 (centotrentasette).

Va evidenziato, tuttavia, che per le esigenze connesse alla gestione delle funzioni amministrative connesse con il servizio di sorveglianza idraulica, la Giunta regionale, previa predisposizione di apposito progetto operativo, ha affidato a ditta privata tale servizio, la quale per l'assolvimento dell'appalto ha impiegato **complessivamente n. 221 (duecentoventuno) unità**, distribuite per ambito territoriale delle rispettive province, nel seguente modo:

1) Catanzaro	n. 68 (sessantotto) (compreso n. 16 (sedici) unità presso gli Uffici centrali del dipartimento lavori Pubblici della Regione);
2) Cosenza	n. 79 (settantanove);
3) Crotona	n. 9 (nove);
4) Reggio Calabria	n. 56 (cinquantasei);
5) Vibo Valentia	n. 9 (nove).

La dotazione di personale originariamente presente in ambito provinciale, peraltro, era dovuta ad una situazione di fatto e non di diritto, in quanto il personale preposto per l'assolvimento delle funzioni conferite alle Province, ovvero che si trovava a prestare servizio presso le strutture incaricate di dette funzioni, non risultava assegnato sulla base di effettivi carichi di lavoro, né in applicazione delle disposizioni di cui all'*art. 4 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 11*, secondo il quale la dotazione minima per ciascun ufficio era fissata in n. 5 unità compreso il funzionario responsabile dell'ufficio, a da processi di mobilità interna all'Amministrazione che non hanno tenuto conto di criteri. Tuttavia, anche tale situazione, nel periodo di vigenza della *legge regionale n. 34/2002*, è parzialmente mutata per effetto della mobilità interna, delle cessazioni dal servizio e, da ultimo, per l'adozione di specifiche norme legislative sull'esodo anticipato, assistito da benefici economici, per cui alla data dal 31 dicembre 2005, sentito il Comitato per le politiche del personale, il contingente di personale da porre in distacco funzionale presso le Amministrazioni Provinciali è stato individuato e fatto oggetto di appositi decreti (nn. 20946, 20947, 20949, 20951 e 20952 tutti del 22.12.2005) del Dirigente generale del dipartimento organizzazione e personale, e determinato nel numero complessivo in 1.429 unità, così distinto:

Provincia	Personale in distacco	Volontari	Totale
Cosenza	n. 472	n. 1	n. 473
Catanzaro	n. 143	-	n. 143
Crotona	n. 54	-	n. 54
Reggio Calabria	n. 643	n. 5	n. 648
Vibo Valentia	n. 111	-	n. 111
<b>Totale</b>	<b>n. 1.423</b>	<b>n. 6</b>	<b>n. 1.429</b>

Grafico

### Rappresentazione grafica della ripartizione del personale

Scarica il file

### Decreti del Dirigente del Personale - rettifiche

I decreti dirigenziali, sopra citati, sono stati adottati avuto riguardo della presenza nelle sedi di servizio della unità lavorativa e, pertanto, sul presupposto che dette unità, poiché ivi in servizio svolgessero compiti e funzioni amministrative in virtù di pregressi atti organizzativi, comportando la segnalazione da parte dai dirigenti dei rispettivi dipartimenti di appartenenza, per cui i decreti sono risultati adottati non in conformità dell'art. 17, commi 1, 2, 3 e 4 - della *legge regionale n. 34/2002*.

Inoltre, nel corso della compilazione degli elenchi, allegati ai suddetti decreti, si sono verificati degli errori materiali con inclusione, ovvero omissione di alcuni nominativi di dipendenti interessati e non interessati da processi di distacco funzionale e di successivo trasferimento. Ed ancora, con la legge 11 gennaio 2006, n. 1, alle Province sono state conferite ulteriori funzioni amministrative, con la conseguente assegnazione del personale che svolgeva le funzioni amministrative.

Tutto questo, ai fini del definitivo trasferimento del personale alle Province ha determinato, sulla scorta delle segnalazioni e delle richieste di rettifiche pervenute al Dipartimento Organizzazione e Personale, da parte degli altri Dipartimenti della Giunta, dei dipendenti interessati, nonché delle conseguenti indicazioni fornite dal Comitato per le politiche del personale riunitosi in data 13 febbraio 2006, l'esigenza di pervenire fra l'altro:

- a) alla rettifica degli errori od omissioni contenuti negli elenchi approvati con i predetti decreti;
- b) all'aggiornamento degli elenchi allegati ai decreti originari, mediante l'inserimento del personale che alla data di entrata in vigore della *L.R. n. 1/2006* svolgeva le funzioni conferite alle Province, in aggiunta a quelle già individuate dalla *L.R. n. 34/2002*;
- c) ad espungere dagli elenchi il personale che, alla data di entrata in vigore della *legge regionale n. 34/2002*, non svolgeva compiti e funzioni amministrative oggetto di conferimento alle Province, e quindi estraneo ai processi di distacco funzionale;
- d) aggiungere agli elenchi il personale che, anche se non soggetto alle disposizioni della *L.R. n. 34/2002*, ha presentato l'istanza per il distacco funzionale volontario presso le Province.

L'attività istruttoria di revisione dei provvedimenti di distacco funzionale, effettuata a seguito delle precisazioni e delle segnalazioni di errori, da parte dei dirigenti dei diversi dipartimenti della Giunta regionale interessati, nonché delle istanze di revisione prodotte dai dipendenti coinvolti nel processo di distacco funzionale presso le Province, ha determinato la parziale modifica e l'integrazione dei decreti originariamente adottati a seguito della quale sono stati adottati ulteriori n. 21 decreti, da parte del Dirigente Generale del dipartimento Organizzazione e personale dei quali tre non hanno avuto corso e sono stati ritirati, con come risulta dall'elenco riportato nella tabella che segue:

Tabella dei decreti adottati per il distacco funzionale del personale

n.o.	n. decreto	data	n.o.	n. decreto	data	Note
------	------------	------	------	------------	------	------

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

1	1562	02/03/2006	2	1565	02/03/2006
3	1568	02/03/2006	4	1569	02/03/2006
5	1570	02/03/2006	6	1782	06/03/2006
7	3442	29/03/2006	8	3443	29/03/2006
9	4033	10/04/2006			
10	4036	10/04/2006			ritirato con Decreto n. 5351 dell'11/05/2006
11	4037	10/04/2006			ritirato con Decreto n. 5357 dell'11/05/2006
12	4040	10/04/2006			ritirato con Decreto n. 5355 dell'11/05/2006
13	4038	10/04/2006	14	5017	05/05/2006
15	5018	05/05/2006	16	5019	05/05/2006
17	5020	05/05/2006	18	5351	11/05/2006
19	5355	11/05/2006	20	5357	11/05/2006
21	5359	11/05/2006			

Il quadro definitivo del personale assegnato in distacco funzionale rispetto al numero di 1429 unità previste dai decreti del dicembre 2005, ed al numero 1313 unità (milletrecentotredici) come da specificazione appresso riportata:

> Provincia di Catanzaro	n. 123
> Provincia di Cosenza	n. 435
> Provincia di Crotona	n. 58
> Provincia di Reggio Calabria	n. 595
> Provincia di Vibo Valentia	n. 102

e, corrispondente alla situazione degli atti posti in essere alla data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa con le Province (27 marzo 2006). Tuttavia, alla conclusione delle operazioni di rettifica ed integrazione nonché di verifica delle istanze di revoca della precedente richiesta di assegnazione volontaria e di nuova assegnazione, presentate dal personale della Regione e pervenute entro la data del 29 maggio 2006, deve intendersi aggiornata in complessive n. 1315, di cui n. 1.219 tra il personale previsto dall'*art. 17, commi 1 e 2 della L.R. n. 34/2002* e della *L.R. n. 96/2002* di personale che ha presentato istanza di distacco volontario a tutto il 29 maggio 2006 (come risulta dagli elenchi allegati al presente Piano), per come meglio esposto nella seguente nuova articolazione per Provincia:

Quadro Definitivo Complessivo del Personale regionale assegnato alle Province								
Provincia	Dir.	Liv 8	Liv 7	Liv 6	Liv 5	Liv 4	Liv 3	Totale
CZ	2	15	32	55	2	9	4	119
CS	3	45	135	201	17	33	2	436
KR	0	6	19	27	3	4	1	60
RC	8	74	238	214	15	42	7	598
VV	1	9	24	53	3	10	2	102
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>149</b>	<b>448</b>	<b>550</b>	<b>40</b>	<b>98</b>	<b>16</b>	<b>1315</b>

Il quadro complessivo, sopra riportato rappresenta il contingente complessivo di personale, da porre in distacco funzionale, presso le amministrazioni provinciali, ai sensi dell'*art. 17 della L.R. n. 34/2002*, esso è costituito, in via definitiva, da personale il cui distacco è obbligatoriamente stabilito dalla normativa regionale (*art. 17, L.R. n. 34/2002*), nel numero riportato nella tabella seguente:

Quadro del Personale regionale assegnato alle Province ai sensi dell' <i>art. 17, commi 1 e 2, della L.R. n. 34/2002</i>								
Provincia	Dir.	Liv 8	Liv 7	Liv 6	Liv 5	Liv 4	Liv 3	Totale
CZ	0	12	29	44	1	8	4	98
CS	2	40	126	194	17	31	2	412
KR	0	6	18	24	2	2	1	53
RC	5	62	227	208	14	39	7	562
VV	0	8	22	50	3	9	2	94
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>128</b>	<b>422</b>	<b>520</b>	<b>37</b>	<b>89</b>	<b>16</b>	<b>1219</b>

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

nonché, dal personale regionale che, pur non essendo coinvolto dai processi di distacco funzionale, in quanto non svolgente funzioni amministrative conferite alle Province ha presentato, entro la data del 29 maggio 2006, per essere assegnato presso gli uffici delle Amministrazioni provinciali, nel numero e secondo l'articolazione territoriale di seguito riportata:

Provincia	Quadro del Personale regionale che ha presentato istanza per l'assegnazione alle Province							Totale
	Dir.	Liv 8	Liv 7	Liv 6	Liv 5	Liv 4	Liv 3	
CZ	2	3	3	11	1	1	0	21
CS	1	5	9	7	0	2	0	24
KR	0	0	1	3	1	2	0	7
RC	3	12	11	6	1	3	0	36
VV	1	1	2	3	0	1	0	8
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>96</b>

A seguito dell'assegnazione delle risorse umane alle Province, nel numero complessivo di 1.315 unità, come sopra riportato, il personale che complessivamente rimarrà a disposizione della Regione, determinato alla data del 29 maggio 2006, in quanto non soggetto ai processi di mobilità né risulta abbia presentato istanza di assegnazione, ammonta a circa 2.136 unità, parte delle quali saranno assegnate agli altri enti destinatari di funzioni amministrative, come stabilito dalla *L.R. n. 34/2002*, successivamente alla determinazione del relativo contingente. Ne consegue che il personale rimasto in servizio alla Regione, definito per categoria/livello e per articolazione territoriale provinciale è la seguente:

Provincia	Quadro del Personale rimasto in servizio alla Regione							Totale
	Dir.	Liv 8	Liv 7	Liv 6	Liv 5	Liv 4	Liv 3	
CZ	80	169	323	298	66	50	4	990
CS	10	45	223	152	23	33	21	507
KR	1	5	45	13	2	4	4	74
RC	11	74	226	142	13	8	6	480
VV	2	8	38	32	1	2	2	85
<b>Totale</b>	<b>104</b>	<b>301</b>	<b>855</b>	<b>637</b>	<b>105</b>	<b>97</b>	<b>37</b>	<b>2.136</b>

Il rapporto tra il personale assegnato alle Province e quello rimasto alla regione viene meglio esposto nel grafico che segue:

Grafico

### Rappresentazione grafica della suddivisione del personale

Scarica il file

La *L.R. n. 34/2002*, sul conferimento delle funzioni alle province ed agli enti locali, ed ancora di più la *legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1*, hanno disposto il mantenimento dei diritti acquisiti dal personale regionale, soggetto ai processi di trasferimento alla Province ai Comuni ed agli altri Enti destinatari di funzioni amministrative, preservando, nei loro confronti tutte le componenti dello stipendio corrisposto a carattere costante e continuativo in applicazione del CCNL e del CCDI, e derivante da specifiche disposizioni normative regionali, in particolare:

> il mantenimento dei benefici derivanti dallo stato giuridico ed economico maturato o da maturare per effetto di norme statali, regionali e dei contratti collettivi di lavoro di livello nazionali e dei contratti decentrati;

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

---

- > il diritto alla progressione verticale, attraverso lo scorrimento della graduatoria degli idonei, nel corso dei prossimi 24 mesi;
- > il diritto al mantenimento dell'integrazione al trattamento di fine servizio (nella misura del 20% della retribuzione previsto dalla *L.R. 2 maggio 1986, n. 19*);
- > l'erogazione dell'incentivo economico "una tantum" al personale soggetto ai processi di trasferimento agli enti destinatari delle funzioni amministrative;
- > il trasferimento alle Province e ai Comuni della quota parte dei fondi per il salario accessorio e per migliorare la produttività, comprensivo della quota parte di fondo destinato alla determinazione delle posizioni organizzative, in line e di staff, in ragione del contingente di personale assegnato;
- > il trattamento per il buono mensa, nella misura stabilita per il personale dipendente dalla Regione.

Nei grafici che seguono viene rappresentata l'incidenza numerica di personale, distribuito per qualifica funzionale, nel quadro generale complessivo di tutte le province e per singolo ambito provinciale.

Grafici

### **Elaborati grafici di rappresentazione del quadro definitivo del personale**

Scarica il file

Le disposizioni recate dalla *legge regionale n. 34/2002*, stabiliscono, tra l'altro, che il dipartimento del Personale determina il costo attuale del personale distaccato agli enti destinatari del conferimento delle funzioni, ai fini del trasferimento delle relative; allo stesso dipartimento del Personale, compete la messa in atto di apposite attività tese a garantire un processo formativo e di aggiornamento del personale trasferendo.

Tale attività formativa dovrà essere realizzata, con il coinvolgimento di istituti specializzati, utilizzando le risorse derivanti dal CCNL (1% del costo complessivo della spesa per il personale), che in relazione alla spesa quantificata con il presente piano e di cui meglio descritto in appresso, ammonta a complessivi **€ 216.504,82 (duecentosedicimilacinquecentoquattro/82)**, nonché con il concorso eventuali risorse aggiuntive appositamente stanziata dalla Regione, ed anche utilizzando le eventuali risorse residue del Fondo Sociale Europeo, stanziata dal POR Calabria 2000-2006, alla misura 3.10, destinate alla formazione del personale della Pubblica amministrazione.

---

### **Costo del personale**



La spesa complessiva per il trattamento economico del personale posto in distacco funzionale e soggetto a trasferire alle province, con decorrenza dal 1° luglio 2006, tiene conto di tutti gli oneri sostenuti dalla Regione, in relazione al rapporto giuridico instaurato ed al contratto di lavoro individuale, nel rispetto delle disposizioni di legge del CCNL e del CCDI.

In particolare, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie, necessarie a garantire eguale trattamento giuridico ed economico, in riferimento alle disposizioni normative vigenti, nel presente piano, si è tenuto conto delle seguenti tipologie di spesa, correntemente sostenute dalla Regione per il costo del personale:

- a)- Trattamento economico mensile lordo, compresa la 13<sup>a</sup> mensilità;
- b)- Oneri contributivi a carico dell'Amministrazione;
- c)- Fondo per il salario accessorio;
- d)- Fondo per le posizioni organizzative;
- e)- Indennità di posizione e di risultato per il Personale dirigente;
- f)- Buoni Mensa;
- g)- Indennità per il trattamento di missione e rimborso spese.

#### **Incentivo art. 17, comma 13, L.R. n. 34/2002**

Per quanto attiene l'erogazione dell'Incentivo economico, da corrispondere al personale trasferito presso gli enti di destinazione delle funzioni amministrative, previsto dall'*art. 17, comma 13, della L.R. n. 34/2002*, nel presente piano non sono previste somme da erogare alle Amministrazioni Provinciali, in quanto esso sarà erogato direttamente dalla Regione, in due tranches, di cui la prima nel corso del 2006, mediante l'utilizzo delle risorse stanziare per complessivi **€ 8.000.000,00** ed allocate all'U.P.B. n. 8.2.01.04.10, relativa al "Fondo di riserva per garantire la copertura finanziaria dell'incentivazione una tantum da riconoscere al personale regionale da trasferire alle Province ai sensi dell'*art. 17, comma 13, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*", del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

Al fine di pervenire alla corresponsione dell'incentivo una tantum, in sede di appositi tavoli di concertazione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori della Regione, tenuti in data 15 dicembre e 21 dicembre 2006, è stata raggiunta l'intesa sulla determinazione degli importi lordi, da corrispondere al personale trasferito presso le Province, i Comuni e gli altri Enti, in relazione alla posizione giuridica acquisita presso la Regione, ed in riferimento alla categoria di appartenenza al momento del trasferimento, fissando la misura degli importi spettanti come appresso riportato:

1. Dirigenti	€ 28.467,00 (ventottomilaquattrocentosessantasette/00);
2. Categoria D1 e D3	€ 16.000,00 (sedecimila/00);
3. Categoria C	€ 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00);
4. Categoria A, B1 e B3	€ 7.000,00 (settemila)

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

Sulla base del numero complessivo dei dipendenti, destinatari di provvedimento di distacco funzionale presso le Province e, quindi, da trasferire alle dipendenze delle stesse a far data dal 1° luglio 2006, quantificati in 1.315 unità, ed in relazione alle rispettive qualifiche possedute dagli stessi, il fabbisogno finanziario per erogare l'incentivo ammonta ad **€ 18.453.538,00** (euro diciottomilioniquattrocentocinquantatremilacinquecentotrentotto/00), con un costo medio pro-capite di ca. € 14.033,11 come risulta dalla tabella appresso riportata:

#### Determinazione dei costi dell'incentivo

Qualifica	n.	Incentivo	Spesa
Dirigenti	14	28.467,00	398.538,00
Cag. D1/D3	597	16.000,00	9.552.000,00
Cag. C	550	13.500,00	7.425.000,00
Cag. A-B1/B3	154	7.000,00	1.078.000,00
Dipendenti	1.315	Totale	€ 18.453.538,00
	<b>media pro-capite</b>	<b>€ 14.033,11</b>	

La somma di **€ 8.000.000,00** (euro ottomilioni/00), all'uopo stanziata nel bilancio regionale per il 2006, in relazione anche a quanto convenuto in sede di confronto con le organizzazioni sindacali, consente l'erogazione del 43,352% ca (quarantatré virgola trentacinque per cento) dell'importo complessivo spettante, dovendosi rinviare al prossimo esercizio finanziario 2007 la previsione in bilancio della differenza di € 10.453.358,00, necessaria per l'erogazione del restante 66,648% ca. Da ciò si determina che l'acconto per il 2006 sull'incentivo spettante in relazione alle categorie di appartenenza dei dipendenti è il seguente:

#### Misura dell'incentivo da corrispondere al personale trasferito

Qualifica	costo	n.	Acconto incentivo anno 2006	Saldo anno 2007
Dirigenti	172.774,19	14	12.340,44	16.126,56
Catg. D1/D3	4.140.983,04	597	6.936,00	9.064,00
Catg. C	3.218.886,00	550	5.852,25	7.647,75
Catg. A-B1/B3	467.334,56	154	3.034,50	3.965,50
Spesa anno 2006	7.999.977,79	1.315		

Tuttavia, in relazione al numero effettivo di dipendenti che risulteranno effettivamente trasferiti con decorrenza 1° luglio 2006, ferma restando la somma di **€ 8.000.000,00** stanziati nel bilancio della Regione per il 2006, gli importi spettanti a ciascun dipendente, come sopra quantificati, potranno subire lievi modifiche in più o in meno; in tal caso nel corso del 2007 si provvederà alla relativa compensazione, sia dell'importo residuo spettante, quanto a ridefinire la posta di bilancio di pertinenza dell'esercizio finanziario 2007, alla luce dei dati sopra riportati valutata in complessivi € 10.453.538,00.

#### Trattamento di fine servizio - L.R. n. 19/1983

Per la corresponsione del trattamento di fine servizio spettante a ciascun dipendente, in ragione di quanto stabilito dalla *legge regionale n. 19/1983*, verrà calcolata nella misura dovuta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in relazione all'anzianità di servizio maturata a quella data dal dipendente. A tal fine le Amministrazioni provinciali dovranno comunicare, con cadenza semestrale anticipata, l'elenco del personale cui è prevista la cessazione dal servizio ovvero che avrà prodotto istanza di collocamento in quiescenza.

### Trattamento economico

Il trattamento economico mensile, oggetto di determinazione dell'entità di risorse finanziarie da trasferire alle Province, viene definito e quantificato sulla base delle seguenti voci, che compongono la retribuzione dei singoli dipendenti interessati, con l'aggiunta degli oneri accessori e contributivi a carico dell'Ente:

- a) Stipendio tabellare
- b) Salario anzianità
- c) Riequilibrio anzianità Stato
- d) Riequilibrio anzianità
- e) Retribuzione di posizione
- f) Progressione economica orizzontale
- g) Indennità integrativa speciale non riassorbibile
- h) Indennità Vigilanza
- i) Indennità mensile non vedenti
- j) Indennità funzione VIII livello
- k) Indennità di comparto
- l) Indennità derivanti da differenze contrattuali
- m) Indennità di comparto risorse decentrate
- n) Differenza di stipendio
- o) Benefici *art. 44 del R.D. n. 1290/1922*
- p) Assegno personale pensionabile riassorbibile
- q) Assegno per il nucleo familiare.

Dai dati forniti dal Dipartimento del Personale - settore economico -, il costo della retribuzione annua lorda comprensiva degli importi stabiliti dal CCNL e dal CCDI e della tredicesima mensilità, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2006, riferito al personale posto in distacco funzionale e oggetto di trasferimento, risulta quantificato in complessivi **€ 21.650.482,37** (euro ventunomilioniseicentocinquantamilaquattrocentottantadue/37), di cui alla provincia di Catanzaro **€ 2.023.598,60**; a quella di **Cosenza € 7.160.358,15**; alla Provincia di **Crotone €**

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

**974.633,18;** alla Provincia di **Reggio Calabria** pari a **€ 9.855.550,82** ed a quella di **Vibo Valentia € 1.636.341,52.**

Il quadro complessivo tiene conto del numero effettivo dei dipendenti oggetto di trasferimento, determinato anche sulla base delle istanze presentate dal personale interessato, alla data del 29 maggio 2006, **pari a n. 1.315 unità**, e comprensivo dei provvedimenti in itinere a quella data come definito dagli elenchi allegati ai decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione, Personale e logistica della Regione, ed è commisurata al costo effettivo per le istanze derivanti dalla posizione giuridica ed economica acquisita da ciascun dipendente, riportata nel contratto individuale di lavoro. Per cui il quadro generale dei costi mensili per ciascuna Provincia, in relazione al numero complessivo di personale assegnato ed al relativo trattamento economico spettante, in relazione alle relative qualifiche possedute risulta il seguente:

(Tabella di ripartizione del costo delle retribuzioni)

Riepilogo mensile per provincia	n. dipen.	N. dirig.	Totali	mensile	oneri a carico Ente	Totale
Cosenza	433	3	436	€ 769.103,99	€ 253.804,32	€ 1.022.908,31
Catanzaro	117	2	139	€ 217.357,33	€ 71.728,98	€ 289.085,51
Reggio Calabria	590	8	598	€ 1.058.598,38	€ 349.337,47	€ 1.407.935,55
Crotone	60	0	60	€ 104.656,70	€ 34.546,61	€ 139.253,31
Vibo Valentia	101	1	102	€ 175.761,71	€ 58.001,36	€ 233.763,07
Totale Dipendenti	1.301	14	1.315			
Totali al netto di oneri conto ente				€ 2.325.508,31		
Oneri conto ente				€ 767.417,74		
Totale mensile lordo				€ 3.092.926,05		
Totale da trasferire per 6 mensilità + 13 <sup>a</sup> oltre le altre quote indicate				€ 21.650.482,37		

Grafici

### Rappresentazione grafica della distribuzione per Provincia del Costo delle retribuzioni

Scarica il file

Dalla rappresentazione grafica sopra riportata, si evince la corrispondenza del rapporto percentuale tra il numero di personale destinato ad ogni Provincia e l'entità complessiva delle risorse finanziarie destinate alle retribuzioni del medesimo personale.

### Buoni Mensa

La determinazione delle risorse finanziarie, da trasferire alle province, per garantire la continuità nell'erogazione del **Buono Pasto** al personale trasferito, limitatamente al periodo 1° luglio-31 dicembre, tiene conto del numero di dipendenti, trasferiti a ciascuna Provincia, del numero di **26 settimane** comprese nell'arco temporale dei sei mesi e della misura di due buoni per ciascuna settimana, pari al numero di rientri programmati in relazione all'orario di lavoro vigente della Pubblica Amministrazione, articolato in cinque gironi settimanali.

In relazione al costo del singolo buono pari a **€ 8,26 (euro otto/26)** ed agli altri indicatori innanzi evidenziati, il piano finanziario relativo a tale costo è determinato secondo la seguente tabella:

## Tabella assegnazione risorse buoni mensa

<i>Provincia</i>	<i>n. dipendenti</i>	<i>n. buoni</i>	<i>Costo buoni</i>	<i>Importo spettante</i>
Catanzaro	119	6.188	8,26	51.112,88
Cosenza	436	22.672	8,26	187.270,72
Crotone	60	3.120	8,26	25.771,20
Reggio Calabria	598	31.096	8,26	256.852,96
Vibo Valentia	102	5.304	8,26	43.811,04
Totale	1.315	68.380		564.818,80

Grafico

**Risorse per buoni mensa**

Scarica il file

**Fondo per trasferte e missioni**

La determinazione delle risorse necessarie al pagamento delle indennità per missioni e per il rimborso delle spese di trasferta, dovute al personale che si reca fuori sede per l'espletamento dei compiti e funzioni amministrative, è stato determinato in base alla spesa storica, sostenuta per i rimborsi erogati al personale regionale, determinata sulla media degli ultimi tre anni, ponendo a base il costo relativo al personale di tutte le strutture operative della Regione, con esclusione, quindi, del costo sostenuto per i rimborsi effettuati nei riguardi dei soggetti appartenenti all'organo di direzione politica, agli Uffici centrali di direzione, delle strutture speciali sia degli organi di direzione politica che dei Dipartimenti.

Sulla base dei criteri sopra descritti, è stato determinato il costo medio annuo, per ciascuna unità, pari a ca. **€ 400,00 (euro quattrocento/00)**, per cui la misura spettante per un semestre è pari a **€ 200,00 (euro duecento/00)**. In relazione al numero dei dipendenti oggetto di trasferimento alle Province, la somma ammonta a **€ 263.000,00 (euro duecentosessantatremila/00)** complessive al lordo dei contributi e degli altri oneri.

Il criterio per il riparto delle risorse di **€ 263.000,00**, qui di seguito, tiene conto del numero complessivo dei dipendenti soggetti al trasferimento presso ciascuna Provincia e dell'incidenza dei costi per il semestre 2006, pertanto alle stesse viene assegnato il seguente importo:

1. Catanzaro	€ 23.800,00 (ventitremilaottocento/00);
2. Cosenza	€ 87.200,00 (ottantasettemiladuecento/00);
3. Crotone	€ 12.000,00 (dodicimila/00);
4. Reggio Calabria	€ 119.600,00 (centodiciannovemilaseicento/00);
5. Vibo Valentia	€ 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**Fondo per il risultato dei Dirigenti**

Va premesso che nel fondo per il trattamento dell'indennità di posizione e di risultato, da corrispondere ai dirigenti, in sede di determinazione della quota delle retribuzioni spettanti al personale dirigente soggetto al procedimento di distacco funzionale e di conseguente trasferimento, è stato compreso l'importo della retribuzione di posizione, nella misura già in godimento, per cui resta da determinare la somma da erogare per la corresponsione della sola retribuzione di risultato.

L'ammontare complessivo del fondo per la Dirigenza oggetto di trasferimento alle Province, è stato determinato sulla base del fondo complessivo per tutto il personale dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 2005 in applicazione del CCNL vigente, della somma complessiva disponibile, per la retribuzione di posizione e di risultato pari a € **6.442.494,27** procedendo, sulla base della dotazione organica complessiva di 199 dirigenti nella struttura della Giunta regionale, è stata calcolata la quota proporzionale spettante per n. 14 unità di dirigenti, determinata in complessivi € **438.601,60** (euro quattrocentotrentottomilaseicentouno/60).

La quota di fondo come sopra determinata potrà essere incrementata di ulteriori risorse, successivamente alla determinazione del fondo per il 2006, anno di riferimento in relazione agli specifici aumenti previsti dal CCNL per il quadriennio 2001-2005. Al verificarsi di tale circostanza, il competente settore del Dipartimento Organizzazione Personale della Regione, provvederà alla revisione delle quote spettanti a ciascuna Provincia applicando i medesimi criteri utilizzati per la quantificazione di fondo già definita e di cui sopra.

La tabella che segue espone in modo analitico il criterio adottato per la determinazione della quota del fondo spettante alle Province, sia per il trattamento di posizione, sia per la corresponsione delle indennità di risultato.

Tabella <sup>(2)</sup>

Da quota è stato detratto l'importo complessivo dell'indennità spettante ai 14 dirigenti fino al 30 giugno 2006 calcolato in € **237.609,88** (euro duecentotrentasettemilaseicentonove/88), per cui il fondo disponibile per la corresponsione dell'indennità di posizione e di risultato per l'anno 2006, per i 14 dirigenti assegnati alle Province, ammonta a € **200.991,72** (euro duecentomilanovecentonovantuno/72), il quale va assegnato in ragione del numero di dirigenti oggetto di trasferimento e con riferimento alla data del 1° luglio 2006 nei modi seguenti:

Tabella assegnazione fondo indennità risultato dirigenti

Province	n. dir.	Importo assegnato
Catanzaro	2	30.921,80
Cosenza	3	46.382,70
Crotone	0	0,00
Reggio Calabria	8	108.226,32
Vibo Valentia	1	15.460,90
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>200.991,72</b>

Grafico <sup>(3)</sup>

### Fondo per il salario accessorio al personale

Va premesso che per il trattamento di alcune delle voci che compongono il salario accessorio ovvero il "*Fondo per il politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività come da contrattazione decentrata integrativa*" da erogare al personale assegnato alle Province, rileva la circostanza che, in sede di determinazione della quota della spesa per le retribuzioni spettanti al personale, quantificata in € **21.650.482,37** (comprensiva della quota per la dirigenza) come appresso dettagliatamente esposta, risultano comprese nel medesimo importo, formando parte integrante del fondo in quanto corrisposte in modo continuo e costante al personale, sulla base delle previsioni del CCNL, più specificatamente trattasi dell'indennità di comparto e delle

competenze per la progressione orizzontale già maturata ed in godimento, delle quali non si terrà conto in sede di riparto del fondo in questione.

Infatti, l'importo complessivo del fondo, determinato al 31 dicembre 2005 prevede un complessivo fondo pari a € **6.956.964,85**, va decurtato per € **309.876,73** relativamente alla progressione orizzontale e per € **1.904.711,40** per l'indennità di comparto per cui la somma residua complessiva disponibile da ripartire tra Regione e Province, in ragione del numero complessivo del personale della dotazione organica della Regione e del numero personale assegnato alle Province, risulta pari all'importo di € **4.614.876,72** (**quattromilioniseicentoquattordicimilaottocentosestantasei/72**) di cui € **4.614.876,72** soggetti ai criteri di riparto ed € **127.500,00** interamente trasferite alle Province, per indennità di docenza. Ne consegue che, in considerazione del fatto che la dotazione organica complessiva del personale della Regione al 31 dicembre 2005 ammonta a n. 4399 unità, di cui 199 dirigenti e n. 4200 restante personale, ed in relazione al numero di personale assegnato alle Province, pari a n. 1.295 unità (oltre i dirigenti), l'importo del "*fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività come da contrattazione decentrata integrativa*" viene ripartito **in ragione di 1301/4200 esimi**, determinando conseguentemente un importo di complessivi € **1.517.518,36** (unmilione cinquecentodiciasettemilacinquecentodiciotto/36), comprensivo della quota di fondo di € 127.500,00 trasferita interamente quale indennità di docenza, per effetto del trasferimento dei Centri di formazione Professionale, rimangono al fondo per l'erogazione di quanto spetta alla Regione per la rimanente dotazione di personale € **3.097.358,36**.

	<i>Quota fondo</i>	<i>Percentuale</i>	<i>n. dipendenti</i>
Regione	3.097.358,36	100,00	2.899
Catanzaro	281.803,16	18,57	117
Cosenza	551.010,92	36,31	433
Crotone	130.051,32	8,57	60
Reggio Calabria	423.691,13	27,92	590
Vibo Valentia	130.961,83	8,63	101
<b>Totale complessivo</b>	<b>4.614.876,72</b>		<b>4.200</b>

Applicando i parametri di riparto percentuale, concordati tra le Province e riportati nel protocollo di intesa del 27 marzo 2006, alla Regione ed a ciascuna di essa compete la seguente quota di fondo:

Grafici

### Riparto del fondo per il salario accessorio

Scarica il file

### Ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo

<b>Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività come da contrattazione decentrata integrativa anno 2005.</b>	<b>Importi</b>
Per l'anno 2005, il fondo calcolato come da Tabella A nello importo indicato verrà utilizzato come segue:	€ <b>6.956.964,85</b>
Indennità di docenza personale Formazione Professionale Unità interessata - ad un importo medio di € 300,00	€ 127.500,00
Progetti Obiettivo per tutti i dipartimenti (16)	€ -
Indennità di disagio personale che utilizza macchine informatiche o presta servizio presso gli uffici U.R.P. - € 0,77 giornaliero di effettivo servizio	€ 35.000,00
Indennità di turno in proporzione agli aumenti retributivi	€ 158.500,00
Indennità di maneggio valori	€ 5.000,00
Indennità di rischio - in misura di euro 30,00 mensili	€ 163.800,00

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

	Totale delle voci	€	362.300,00
Indennità di responsabilità Categ. D - solo responsabili d'Ufficio al netto di titolari di POR. Pos. Org. e Comp. Strutt. Spec. Unità 250 ad € 1.500,00 cadauno		€	375.000,00
Progressione orizzontale		€	<b>309.876,73</b>
Responsabilità Categorie B e C		€	250.000,00
Posizioni organizzative in line ed in staff anno 2005		€	2.190.625,00
Altre professionalità		€	-
Indennità di comparto anno 2005 quota risorse stabili		€	<b>1.904.711,40</b>
Per produttività collettiva, comprensiva della quota di cui al punto f) articolo 5.		€ -	
Totale delle Diverse Voci di Spesa		€	5.520.013,13
Restano disponibili in quota Regione		€	1.436.951,72
<b>Quota del fondo da ripartire fra le Province</b>			
Quota parte del Fondo ai fini del riparto dopo aver detratto dal totale fondo 2005: (L'indennità di comparto e le progressioni orizzontali, le posizioni organizzative e l'indennità docenza)		€	<b>4.487.376,72</b>
Quota Fondo per tutti i dipendenti trasferiti alle Province (n. 1301 su 4200)		€	1.390.018,36
Spesa per l'indennità di docenza		€	127.500,00
Quota da assegnare compresa l'indennità di docenza		€	<b>1.517.518,36</b>

Il quadro generale dei trasferimenti finanziari, relativamente al costo del personale assegnato alle Amministrazioni Provinciali per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite, e sinteticamente riportato nella tabella che segue:

Riepilogo	N.	N.	Totali	Mensile	Oneri C.	Totale	6 + 1 Mensilità	Oneri per	Indennità	Quota	Quota fondo
Mensile Per Province	Dip.	Dir.			Ente			Buono Pasto	di	Fondo	dipendenti
					€	€	€		Trasferta	Dirigenti	
Catanzaro	117	2	119	217.357,53	71.727,98	289.085,51	2.023.598,60	51.112,88	23.800,0	36.921,80	281.803,16
Cosenza	433	3	436	769.193,99	53.804,32	1.022.908,34	7.160.358,15	187.270,72	87.200,0	46.382,70	551.010,92
Crotone	60	0	60	104.686,70	34.546,61	139.233,31	974.633,18	25.771,20	12.000,0	0,00	130.051,32
Reggio Calabria	590	8	598	1.058.598,38	249.337,47	1.407.935,85	9.855.550,92	256.852,96	119.600,0	108.226,32	423.691,13
Vibo Valentia	101	1	102	175.761,71	58.001,36	233.763,07	1.636.341,52	43.811,04	20.400,0	15.460,90	130.961,83
<b>Totale dipendenti</b>	<b>1.301</b>	<b>14</b>	<b>1.315</b>								
				2.325.548,31							
Totale al netto di oneri conto ente				767.417,74							
Oneri conto ente				3.092.926,05		3.092.926,05					
Totale mensile lordo											
Totale da trasferire per 6 mensilità + 13^ oltre le altre quote indicate				21.650.482,37			21.650.482,37	564.818,80	263.000,0	200.991,72	1.517.518,36
Totale delle somme da trasferire con imputazione ai vari capitoli di spese							€ 24.196.81125				

### Personale forestale



Nel rispetto di quanto stabilito al punto 13 del Protocollo di Intesa, sottoscritto con le Province in data 27 marzo 2006, è stata concordata l'assegnazione del contingente di n. 1000 (mille) unità di personale forestale, da utilizzare mediante specifici accordi di programma, tra le Province, l'AFOR e gli altri Enti gestori del settore della forestazione, da ripartire tra le stesse in ragione del numero perequativo rispetto al personale complessivamente spettante ed assegnato.

L'utilizzo di tale personale deve avvenire nell'ambito e nel rispetto dei piani attuativi annuali, attraverso la presentazione di appositi progetti esecutivi, che dovranno prevedere e quantificare il costo delle attrezzature, degli eventuali indumenti di protezione, dei materiali di consumo e del rimborso dell'indennità chilometrica, salvo eventuali altre spese necessarie, con esclusione del solo costo del personale. Tale costo dovrà risultare posto a totale carico delle singole Province titolari dei progetti, che dovranno assicurare la fornitura di tutto quanto necessario, nei tempi strettamente necessari ad evitare disservizi.

In relazione agli accordi perequativi, previsti al punto 13 del Protocollo d'intesa, il contingente di personale, da mettere a disposizione di ciascuna Provincia nell'ambito dei progetti, è ripartito con i criteri e gli indicatori percentuali concordati fra le stesse, con il conseguente vincolo numerico massimo assegnabile a ciascuna Provincia.

In sede di tavolo di concertazione, svoltosi presso il dipartimento Agricoltura e Foreste, in applicazione dell'art. 13 del Protocollo di Intesa, è stato raggiunto l'accordo sul riparto del personale, applicando il correttivo della perequazione numerica, rispetto al contingente di personale complessivamente spettante a ciascuna Provincia, applicando gli indicatori percentuali concordati dalle stesse, per cui si è pervenuti alla determinazione numerica appresso indicata:

> Provincia di Catanzaro	n. 282
> Provincia di Cosenza	n. 359
> Provincia di Crotona	n. 130
> Provincia di Reggio Calabria	n. 142
> Provincia di Vibo Valentia	n. 87

Detto personale, tuttavia, dovrà esser utilizzato nel rispetto del rapporto contrattuale di dipendenza con gli enti di appartenenza, per la realizzazione degli interventi connessi alle funzioni amministrative, conferite alle Province di salvaguardia e gestione del territorio, viabilità, sorveglianza idraulica, fluviale, forestale, tutela e salvaguardia ambientale ed attività connesse.

L'assegnazione di tale personale, come detto, assume anche una valenza perequativa rispetto al numero complessivo di personale originariamente impegnato dalla Regione nell'assolvimento delle funzioni amministrative conferite, e consente di superare le difficoltà operative operanti da una situazione di fatto che da anni ha caratterizzato l'allocazione in ambito provinciale del personale della Regione, nonché garantire il funzionamento del servizio di sorveglianza idraulica, fino al 30 giugno 2006 svolto dalla regione mediante apposito contratto di servizio sottoscritto con società privata, la quale ha provveduto alla fornitura propria di personale gestito con contratto di lavoro interinale.

(2) Si omette la tabella.

(3) Si omette il grafico.

---

### **Immobili sede degli uffici**

Il Problema degli immobili adibiti a sede degli uffici, sia di proprietà della Regione che condotti in locazione, come previsto dall'accordo raggiunto con il Protocollo di Intesa sottoscritto con le Province, ha comportato una particolare attività di censimento, in quanto gli immobili di proprietà della Regione non risultano censiti ne esiste una apposita anagrafe, soltanto di recente avviata dal competente dipartimento. La loro destinazione a sede degli uffici, ovvero a centri di formazione professionale o altra destinazione, in larga parte è stata ereditata fin dal 1972, a seguito dell'Istituzione della Regione, per effetto del trasferimento degli stessi immobili da parte dello Stato ed il mantenimento nel tempo della destinazione d'uso. In merito agli immobili di proprietà, il piano prevede l'assegnazione alle singole Province, soltanto di quegli immobili che risultano strumentali alle funzioni conferite, e consistono prevalentemente nelle sedi adibite a Centri regionali di formazione professionale, e soltanto in pochissimi casi adibiti a sede di uffici.

Alcuni degli immobili di proprietà, attualmente sono occupati da uffici le cui funzioni amministrative rimangono in capo alla regione ed altri conferiti alle Province; in questi casi si è proceduto ad individuare le reali esigenze degli uffici destinati alle Province e la conseguente assegnazione degli spazi necessari, razionalizzando l'uso dell'immobile.

Per quanto attiene agli immobili locali, si registra la presenza di numerosi immobili, destinati a sede di uffici, ubicati sia nelle città capoluogo di provincia, sia sparsi nel territorio di ciascuna di esse. Gli immobili ubicati nei Comuni della provincia diversi dal capoluogo, trovano la loro destinazione prevalentemente quali sede di Uffici agricoli di zona e Centri regionali di formazione professionale, per cui la loro conduzione va trasferita in capo a ciascuna rispettiva Provincia. Inoltre, per quanto attiene le modalità di assegnazione degli immobili di proprietà regionale, in applicazione di quanto previsto nel Protocollo di intesa, essi verranno affidati in uso sotto forma di concessione amministrativa, appositi specifici provvedimenti del Dirigente Generale del competente dipartimento della Regione, previa determinazione dell'entità del canone ricognitorio, ed il cui onere finanziario dovrà essere compensato con le risorse da assegnare annualmente alle Province per le spese di funzionamento.

La mancanza dell'anagrafe degli immobili, in via di realizzazione, e l'assenza di contratti, ovvero il mancato aggiornamento dei canoni per molti di essi, non ha consentito di determinare per ciascun immobile il costo della locazione, ai fini della quantificazione della spesa complessiva. Tuttavia, al fine di determinare il costo presunto, si è proceduto alla determinazione del canone medio per metro quadrato locato, sulla base delle superfici locate dei soli immobili per i quali si è potuto accertare il costo della locazione. Ciò ha consentito di determinare la spesa presunta sia su base annua che per il secondo semestre 2006, interessato al trasferimento delle relative risorse alle Province.

In particolare, per addivenire ad una razionale utilizzazione delle superfici e degli immobili, ed agli altri adempimenti connessi alla messa a disposizione delle Province degli immobili da destinare a sede degli uffici, si è provveduto:

- > al censimento di tutti gli immobili attualmente utilizzati a sede di uffici, le cui funzioni amministrative ed il relativo personale sono state trasferite alle Province;
- > alla definizione di un programma di realizzazione dell'uso degli immobili contestualmente adibiti a sede di uffici delle Province e sede di Uffici rimasti alla Regione;
- > al programma di attività finalizzato al trasferimento dei contratti di fitto, in favore delle Province;
- > al programma di attività teso al trasferimento dei contratti di pulizia e manutenzione dei locali;
- > al programma di attività per il trasferimento di tutti i contratti delle relative utenze (acqua, luce, gas, ecc.);
- > agli adempimenti finalizzati trasferimento delle risorse finanziarie, necessarie per i canoni di locazione ed i contratti di fornitura e servizi.

### **Situazione degli immobili**

La situazione degli uffici della Regione è caratterizzata dalla presenza di Uffici, principalmente nelle città di Catanzaro ove hanno sede la maggior parte degli Uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica, nonché da uffici ubicati nei restanti capoluoghi di provincia ed uffici dislocati nel territorio di ciascuna provincia. Questi ultimi sono rappresentati prevalentemente dagli Uffici Agricoli di Zona e dai Centri Regionali di Formazione Professionale, nonché da uffici destinati alle commissioni per l'artigianato.

Il censimento di tutte le unità, sia di propria che condotti in locazione o in comodato d'uso, è in via di definizione, per cui i dati complessivi, riportati nel presente piano, ancorché utili per la definizione dei rapporti con le Province, secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa del 27 marzo 2006, sono da ritenersi suscettibili di variazioni, sia pure di lieve entità. Infatti, sia la superficie locale che la composizione strutturale, riferita a ciascuna unità, in molti casi è stata oggetto di variazione e modifiche strutturali, e, per quanto attiene ai contratti, molti sono in via di aggiornamento ed altri in via di definizione.

Al fine del trasferimento alle Province degli immobili, sede degli uffici le cui funzioni sono state conferite alle stesse, il competente dipartimento della Regione terrà conto dei seguenti criteri:

- a) gli immobili ubicati nelle città capoluogo di provincia, in considerazione della presenza di uffici le cui funzioni sono rimaste alla Regione, il competente dipartimento dovrà procedere alla realizzazione dell'uso dei singoli immobili e degli spazi, attuando il criterio di accorpamento dei rispettivi uffici in intere unità (sia per uffici della Regione che per uffici delle Province), assegnando alle Province la superficie utile necessaria allo svolgimento delle funzioni, tenuto conto dell'allocazione del numero complessivo di personale assegnato.

b) gli immobili ubicati nei Comuni diversi dal capoluogo, sede di uffici le cui funzioni sono oggetto di prevalente o esclusivo conferimento alle Province,

essi dovranno essere trasferiti alle Province in uno con i relativi contratti di utenza e connessi servizi; ove trattasi di immobili di proprietà della Regione, gli stessi dovranno essere assegnati in concessione amministrativa, previa determinazione del canone ricognitorio, ed il cui provvedimento dovrà essere congiuntamente adottato dai competenti rispettivi dipartimenti "Organizzazione Personale e Logistica" e "Trasporti, Patrimonio e Demanio" della Giunta Regionale.

Le operazioni di trasferimento degli immobili dovranno essere completate nel termine di tre mesi, previa invio di formale comunicazione al proprietario dell'immobile ed ai titolari delle utenze e dei contratti di servizio, nonché alle Province con l'indicazione della data di passaggio dei relativi contratti in capo alle Amministrazioni provinciali.

Prima della sottoscrizione dell'atto di trasferimento dell'immobile, il settore interessato del competente dipartimento, per ciascun immobile, dovrà provvedere alla scrupolosa verifica dello stato di aggiornamento dei contratti e dei relativi canoni dovuti, di tutti i contratti per forniture pertinenti o esistenti (telefoni, luce, acqua, gas, ecc.) nonché degli oneri, le tasse e i tributi gravanti sull'unità immobiliare (es. spese condominiali, tassa rifiuti, ecc.) sostenuti dalla Regione e da porre a carico delle Province, concedendo, soprattutto per quanto attiene alle utenze telefoniche, a limitarne il numero allo stretto necessario.

### **Provincia di Catanzaro**

La situazione complessiva degli immobili ubicati nella provincia di Catanzaro ed adibiti a sede degli uffici della Regione, sia di proprietà che condotti in locazione, al 31 dicembre 2006 registrava **n. 78** unità, di cui **n. 67** ubicati nella città capoluogo e **n. 11** nel resto del territorio della Provincia.

La superficie complessiva lorda degli immobili ammonta a mq. 56.685, per un totale di ca. **n. 1.040** vani utilizzabili ad uffici, **n. 102** locali archivi, **n. 56** vani adibiti ad aule e laboratori, **n. 92** ad altri locali e mq. 18.832 destinati in garage, depositi, palestre, sale mense, ecc., la superficie utilizzabile ad uffici risulta pari a mq. 26.629, tali da consentire un potenziale di ca. 2.219 posti lavoro. Della superficie totale di mq. 56.685 lordi, mq. 5.730 risultano di proprietà della Regione, e mq 50.955 condotti in locazione, con un canone annuo stimato in ca. € 4.331.992,5 (determinato sulla base dei dati in possesso) e pari ad € 85,03 al mq.

Il numero di personale addetto allo svolgimento delle funzioni amministrative, sia di competenza regionale che di quelle conferite alla Provincia, ammonta a ca. 1.109 unità, di cui **n. 119** in via di trasferimento alla Provincia e **n. 990** rimasti alle dipendenze della Regione, con una disponibilità di postazioni di lavoro per circa **n. 1.109** unità; tale disponibilità, tuttavia è determinata in via teorica, in quanto deriva dal rapporto del mq. di superficie utile disponibile, diviso lo spazio in metri quadri necessario per un posto di lavoro (mediamente 12 mq.), parametro assunto in applicazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica. Tuttavia a determinare una consistenza numerica in eccedenza di posti lavoro disponibile concorrono gli immobili locati nei singoli comuni della provincia ed in particolar modo i Centri Regionali di Formazione Professionale, che dispongono di superfici di gran lunga superiori alle reali esigenze.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

Viene allegato al presente piano l'elenco totale degli immobili ubicati nella provincia, sia in uso alla Regione che assegnate alla Provincia di Catanzaro.

### Sintesi della situazione degli immobili in Provincia di Catanzaro

numero unità immobiliari censite	unità nel capoluogo	unità in periferia	superficie mq. lorda complessiva	numero vani uffici complessivi	locali uso archivi	numero aule e laboratori	altri locali	mq. garage, depositi, sale, mense, palestre, ecc.	Unità immobiliari di proprietà
78	67	11	56.685	1.040	102	56	92	18.832	7
Unità immobiliari in Concessione	Unità immobiliari locate	Superficie utile per uffici, netti mq.	Dati complessivi potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti di lavoro	Superficie utile per uffici netti mq	Dati riferiti al Comune potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	Capoluogo disponibilità posti lavoro
0	72	26.629	2.219	1.109	1.110	25.557	2.135	1.051	1.134
Superficie utile per uffici, netti mq.	potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro	Superficie mq. totale locata	Superficie mq. locata destinata alla Regione	Superficie mq. locata destinata alla Provincia	numero immobili locati	Canone annuo (valore non definitivo)	Conferimenti alla Provincia
1.009	84	58	26	50.955	45.253	5.702	12	€ 401.292,89	

### Provincia di Cosenza

La situazione complessiva degli immobili ubicati nella provincia di Cosenza ed adibiti a sede degli uffici della Regione, sia di proprietà che condotti in locazione, al 31 dicembre 2006 registrava **n. 71** unità, di cui **n. 33** ubicati nella città capoluogo e **n. 38** nel resto del territorio della Provincia.

La superficie complessiva lorda degli immobili ammonta a **mq. 28.603**, per un totale di **n. 669** vani utilizzabili ad uffici, **n. 73** locali archivi, **n. 151** vani adibiti ad aule e laboratori, **n. 68** ad altri locali e **mq. 1.232** destinati a garage, depositi, palestre, sale mense, ecc., la superficie utilizzabile ad uffici risulta pari a **mq. 16.135**, tali da consentire un potenziale di **ca. 1.345** posti lavoro. Della superficie totale di **mq. 28.603** lordi, **mq. 8.950** risultano di proprietà della Regione, **mq. 378** in concessione d'uso gratuito, **mq. 19.275** condotti in locazione, con un canone annuo stimato in ca. **€ 837.763,03** pari ad **€ 43,46** al mq.

Il numero del personale addetto allo svolgimento delle funzioni amministrative, sia di competenza regionale che di quelle conferite alla Provincia, ammonta a ca. **943** unità, di cui **n. 436** in via di trasferimento alla Provincia e **n. 507** rimasti alle dipendenze della Regione, con una disponibilità di postazioni di lavoro per **circa n. 402** unità; tale disponibilità, tuttavia è determinata in via teorica, con i criteri già richiamati nella parte relativa alla Provincia di Catanzaro. Tuttavia a determinare una consistenza numerica in eccedenza di posti lavoro disponibile concorrono gli immobili locati nei singoli comuni della provincia ed in particolar modo i Centri Regionali di Formazione Professionale, che dispongono di superfici di gran lunga superiori alle reali esigenze.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

Viene allegato al presente piano l'elenco totale degli immobili ubicati nella provincia, sia in uso alla Regione che assegnate alla Provincia di Cosenza.

### Sintesi della situazione degli immobili in Provincia di Cosenza

numero unità immobiliari censite	unità nel capoluogo	unità in periferia	superficie mq. lorda complessiva	numero vani uffici complessivi	locali uso archivi	numero aule e laboratori	altri locali	mq. garage, depositi, sale, mense, palestre, ecc.	Unità immobiliari di proprietà
71	33	38	26.603	669	73	151	68	1.232	10
Unità immobiliari in Concessione	Unità immobiliari locate	Superficie utile per uffici, netti mq.	Dati complessivi potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti di lavoro	Superficie utile per uffici netti mq	Dati riferiti al Comune potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro
4	57	16.135	1.345	943	402	9.880	858	452	406
Superficie utile per uffici, netti mq.	potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro	Superficie mq. totale locata	Superficie mq. locata destinata alla Regione	Superficie mq. locata destinata alla Provincia	numero immobili locati	Conferimenti alla Provincia Canone annuo (valore non definitivo)	
5.662	472	250	222	19.275	3.984	15.291	55	€ 587.756,99	

### Provincia di Crotone

La situazione complessiva degli immobili ubicati nella provincia di Crotone ed adibiti a sede degli uffici della Regione, sia di proprietà che condotti in locazione, al 31 dicembre 2006 registrava **n. 17** unità, di cui **n. 15** ubicati nella città capoluogo e **n. 2** nel resto del territorio della Provincia.

La superficie complessiva lorda degli immobili ammonta a **mq. 18.351**, per un totale di **n. 121** vani utilizzabili ad uffici, **n. 10** locali archivi, **n. 12** vani adibiti ad aule e laboratori, **n. 2** ad altri locali e **mq. 13.700** destinati a garage, depositi, palestre, sale mense, ecc., la superficie utilizzabile ad uffici risulta pari a **mq. 2.182**, tali da consentire un potenziale di ca. **182** posti lavoro. Della superficie totale di **mq. 18.351** lordi, **mq. 15.700** risultano di proprietà della Regione, **mq. 2.651** condotti in locazione, con un canone annuo stimato in ca. **€ 153.553,64** pari ad **€ 57,92** al mq.

Il numero del personale addetto allo svolgimento delle funzioni amministrative, sia di competenza regionale che di quelle conferite alla Provincia, ammonta a ca. **134** unità, di cui **n. 60** in via di trasferimento alla Provincia e **n. 74** rimasti alle dipendenze della Regione, con una disponibilità di postazioni di lavoro per circa **n. 48** unità; tale disponibilità, tuttavia è determinata in via teorica, con i criteri già richiamati nella parte relativa alla Provincia di Catanzaro. Tuttavia a determinare una consistenza numerica in eccedenza di posti lavoro disponibile concorrono gli immobili locati nei singoli comuni della provincia ed in particolar modo i Centri Regionali di Formazione Professionale, che dispongono di superfici di gran lunga superiori alle reali esigenze.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

Viene allegato al presente piano l'elenco totale degli immobili ubicati nella provincia, sia in uso alla Regione che assegnate alla Provincia di Crotone.

### Sintesi della situazione degli immobili in Provincia di Crotone

numero unità immobiliari censite	unità nel capoluogo	unità in periferia	superficie mq. lorda complessiva	numero vani uffici complessivi	locali uso archivi	numero aule e laboratori	altri locali	mq. garage, depositi, sale, mense, palestre, ecc.	Unità immobiliari di proprietà
17	15	2	18.351	121	10	12	2	13.700	2
Unità immobiliari in Concessione	Unità immobiliari locate	Superficie utile per uffici, netti mq.	Dati complessivi potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti di lavoro	Superficie utile per uffici netti mq	Dati riferiti al Comune potenziale posti lavoro	Comune Capoluogo numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro
0	15	2.651	182	134	48	1.874	156	125	31
Superficie utile per uffici, netti mq.	potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro	Superficie mq. totale locata	Superficie mq. locata destinata alla Regione	Superficie mq. locata destinata alla Provincia	numero immobili locati	Conferimenti alla Provincia	Canone annuo (valore non definitivo)
308	26	9	17	2.651	1.181	1.470	7		€ 20.381,66

### Provincia di Reggio Calabria

La situazione complessiva degli immobili ubicati nella provincia di **Reggio Calabria** ed adibiti a sede degli uffici della Regione, sia di proprietà che condotti in locazione, al 31 dicembre 2006 registrava **n. 58** unità, di cui **n. 33** ubicati nella città capoluogo e **n. 25** nel resto del territorio della Provincia.

La superficie complessiva lorda degli immobili ammonta a **mq. 57.067**, per un totale di **n. 578** vani utilizzabili ad uffici, **n. 96** locali archivi, **n. 183** vani adibiti ad aule e laboratori, **n. 146** ad altri locali e **mq. 23.701** destinati a garage, depositi, palestre, sale mense, ecc., la superficie utilizzabile ad uffici risulta pari a **mq. 18.619**, tali da consentire un potenziale di ca. **1.552** posti lavoro. Della superficie totale di **mq. 55.977** lordi, **mq. 33.916** risultano di proprietà della Regione, **mq. 3.004** in concessione d'uso gratuito, **mq. 20.147** condotti in locazione, con un canone annuo stimato in ca. **€ 1.652.350,00** pari ad **€ 82,01** al mq.

Il numero del personale addetto allo svolgimento delle funzioni amministrative, sia di competenza regionale che di quelle conferite alla Provincia, ammonta a ca. **1.078** unità, di cui **n. 598** in via di trasferimento alla Provincia e **n. 480** rimasti alle dipendenze della Regione, con una disponibilità di postazioni di lavoro per circa **n. 474** unità; tale disponibilità, tuttavia è determinata in via teorica, con i criteri già richiamati nella parte relativa alla Provincia di Catanzaro. Tuttavia a determinare una consistenza numerica in eccedenza di posti lavoro disponibile concorrono gli immobili locati nei singoli comuni della provincia ed in particolar modo i Centri Regionali di Formazione Professionale, che dispongono di superfici di gran lunga superiori alle reali esigenze.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

Viene allegato al presente piano l'elenco totale degli immobili ubicati nella provincia, sia in uso alla Regione che da assegnate alla Provincia di Reggio Calabria

### Sintesi della situazione degli immobili in Provincia di Reggio Calabria

numero unità immobiliari censite	unità nel capoluogo	unità in periferia	superficie mq. lorda complessiva	numero vani uffici complessivi	locali uso archivi	numero aule e laboratori	altri locali	mq. garage, depositi, sale, mense, palestre, ecc.	Unità immobiliari di proprietà
58	33	25	57.067	578	96	183	146	23.701	9
Unità immobiliari in Concessione	Unità immobiliari locate	Superficie utile per uffici, netti mq.	Dati complessivi potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti di lavoro	Superficie utile per uffici netti mq	Dati riferiti al Comune di Reggio Calabria potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro
7	42	18.619	1.552	1.078	474	14.064	1.172	818	354
Superficie utile per uffici, netti mq.	potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro	Superficie mq. totale locata	Superficie mq. locata destinata alla Regione	Superficie mq. locata destinata alla Provincia	numero immobili locati	Canone annuo (valore non definitivo)	
4.556	380	260	120	20.147	4.230	15.917	35	€ 1.214.319,56	

### Provincia di Vibo Valentia

La situazione complessiva degli immobili ubicati nella provincia di Vibo Valentia ed adibiti a sede degli uffici della Regione, sia di proprietà che condotti in locazione, al 31 dicembre 2006 registrava **n. 21** unità, di cui **n. 20** ubicati nella città capoluogo e **n. 1** nel resto del territorio della Provincia.

La superficie complessiva lorda degli immobili ammonta a **mq. 7.401**, per un totale di **n. 123** vani utilizzabili ad uffici, **n. 16** locali archivi, **n. 25** vani adibiti ad aule e laboratori, **n. 13** ad altri locali e **mq. 1.352** destinati a garage, depositi, palestre, sale mense, ecc., la superficie utilizzabile ad uffici risulta pari a **mq. 3.865**, tali da consentire un potenziale di ca. **325** posti lavoro. Della superficie totale di mq. **7.401** lordi, **mq. 2.750** risultano di proprietà della Regione, **mq. 4.651** condotti in locazione, con un canone annuo stimato in ca. **€ 320.889,90** pari ad **€ 68,99** al mq.

Il numero del personale addetto allo svolgimento delle funzioni amministrative, sia di competenza regionale che di quelle conferite alla Provincia, ammonta a ca. **187** unità, di cui **n. 102** in via di trasferimento alla Provincia e **n. 85** rimasti alle dipendenze della Regione, con una disponibilità di postazioni di lavoro per circa **n. 138** unità; tale disponibilità, tuttavia è determinata in via teorica, con i criteri già richiamati nella parte relativa alla Provincia di Catanzaro. Tuttavia a determinare una consistenza numerica in eccedenza di posti lavoro disponibile concorrono gli immobili locati nei singoli comuni della provincia ed in particolar modo i Centri Regionali di Formazione Professionale, che dispongono di superfici di gran lunga superiori alle reali esigenze.



Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

Viene allegato al presente piano l'elenco totale degli immobili ubicati nella provincia, sia in uso alla Regione che assegnate alla Provincia di Vibo Valentia.

### Sintesi della situazione degli immobili in Provincia di Vibo Valentia

numero unità immobiliari censite	unità nel capoluogo	unità in periferia	superficie mq. lorda complessiva	numero vani uffici complessivi	locali uso archivi	numero aule e laboratori	altri locali	mq. garage, depositi, sale, mense, palestre, ecc.	Unità immobiliari di proprietà
21	20	1	7.401	123	16	25	13	1.352	2
Unità immobiliari in Concessione	Unità immobiliari locate	Superficie utile per uffici, netti mq.	Dati complessivi potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti di lavoro	Superficie utile per uffici netti mq	Dati riferiti al Comune potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	Capoluogo disponibilità posti lavoro
0	19	3.895	325	187	138	3.838	320	181	139
Superficie utile per uffici, netti mq.	potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro	Superficie mq. totale locata	Superficie mq. locata destinata alla Regione	Superficie mq. locata destinata alla Provincia	numero immobili locati	Canone annuo (valore non definitivo)	Conferimenti alla Provincia
57	6	3	3	4.651	19.38	2.713	8	€ 126.371,67	

Grafici

### Rappresentazione grafica dei dati degli immobili delle cinque Province e relativa destinazione d'uso

Scarica il file

### Risorse finanziarie da trasferire

I trasferimenti di risorse finanziarie, già finalizzate dal bilancio della Regione per il corrente anno 2006, da ripartire tra le Province, per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite, ammontano ad **€ 17.889.896,00**

**(diciasettemilioniottocentoottantanovemilaottocentonovantasei/00)**, essi costituiscono una prima tranche di risorse per le spese di funzionamento, limitata alle spese per l'approvvigionamento di materiale di cancelleria, di stampanti, materiali di consumo, ecc., in attesa di completare l'ammontare delle risorse complessivamente necessarie per le spese di funzionamento, in conseguenza del trasferimento dei contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici, per le forniture di servizi ad essi connessi, somme che si andranno via via ad aggiungere successivamente al concretizzarsi del passaggio della titolarità dei medesimi contratti in capo alle singole Province, ed il cui onere sarà definito con riferimento alla spesa maturata al 30 giugno 2006. Inoltre, sono comprese nell'importo complessivo sopra citato, le spese per gli investimenti di settore, relativamente alle funzioni afferenti le attività produttive che comprendono il turismo, la viabilità ed i trasporti, il territorio e l'ambiente, il diritto allo studio, i Beni e le attività culturali, lo sport e lo spettacolo ed i servizi sociali.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

In relazione agli accordi sottoscritti con il Protocollo di Intesa del 27 marzo 2006, la ripartizione delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento, stanziato nel bilancio regionale per il 2006, per un importo di **€ 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00)** e per quelle relative alle spese di investimento, previste dallo stesso bilancio 2006, per una somma complessiva di **€ 17.529.896,00** (diciasettemilionicinquecentoventinove milia ottocentonovantasei/00), finalizzate, in particolare i seguenti campi di interventi:

<b>1. Spese per attività produttive</b>	<b>€ 6.056.896,00 (di cui):</b>
(a) In materia di turismo	€ 2.150.000,00
(i) Promozione turistica	€ 400.000;
(ii) Aziende di Promozione	€ 550.000;
(iii) Contributi alle Pro-loco	€ 350.000;
(iv) Attività di accoglienza	€ 850.000.
(b) In materia di viabilità	€ 1.250.000,00
(c) In materia di trasporti (porti)	€ 2.306.896,00
(d) In materia di artigianato	€ 350.000,00
<b>2. Spese per territorio e ambiente</b>	<b>€ 900.000,00</b>
<b>3. Spese per il diritto allo studio la scuola materna, dell'obbligo e superiore</b>	<b>€ 9.600.000,00</b>
<b>4. Beni e attività culturali</b>	<b>€ 760.000,00</b>
(i) Biblioteche di EE.LL.	€ 300.000;
(ii) Promozione culturale	€ 400.000;
(iii) Musei degli EE.LL.	€ 60.000.
<b>5. Interventi per lo sport e lo spettacolo</b>	<b>€ 138.000,00</b>
(i) Centri polivalenti per i giovani	€ 75.000;
(ii) Promozione e sviluppo dello sport	€ 13.000;
(iii) Sport e tempo libero	€ 50.000.
<b>6. Interventi nei servizi sociali</b>	<b>€ 75.000,00,</b>

è stata effettuata con l'assegnazione in quota alle singole Province. Ai fini della ripartizione dei fondi sopra citati si è proceduto mediante l'applicazione dei parametri percentuali concordati delle stesse, appresso riportati:

> Provincia di Catanzaro	18,57%
> Provincia di Cosenza	36,31%
> Provincia di Crotona	8,57%
> Provincia di Reggio Calabria	27,92%
> Provincia di Vibo Valentia	8,63%

Tabella di riparto delle risorse finanziarie stanziato nel bilancio 2006

Provincia	Spese di Finanziamento	Attività Produttive	Territorio e ambiente	Diritto allo studio	Beni e Attività culturali	Sport e Spettacolo	Servizi sociali
Catanzaro	66.852,00	1.14.765,59	167.130,00	1.782.720,00	141.132,00	25.625,00	13.927,50
Cosenza	130.716,00	2.199.258,94	326.790,00	3.485.760,00	275.956,00	50.107,80	27.232,50
Crotona	30.852,00	519.075,99	77.130,00	822.720,00	65.132,00	11.826,60	6.427,50
Reggio Calabria	100.512,00	1.691.085,36	251.280,00	2.660.320,00	212.192,00	38.529,60	20.940,00
Vibo Valentia	31.068,00	522.710,12	7.767,00	828.480,00	65.588,00	11.909,40	6.472,50
<b>Totale</b>	<b>360.000,00</b>	<b>6.056.895,00</b>	<b>830.097,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

Grafico

### Risorse finanziarie

Scarica il file

Le risorse finanziarie per le spese di funzionamento, pari a **€ 360.000,00**, sono allocate nel bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2006 all'U.P.B. 1.5.01.02.01, afferente

*"Trasferimento alle Province della quota parte delle risorse finanziarie connesse alle spese di funzionamento degli uffici, la gestione e la manutenzione dei locali e degli immobili, acquisto di stampanti, cancelleria, spese posatali, telefoniche e varie".*

Le risorse relative alle spese d'investimento, sono allocate alle rispettive pertinenti U.P.B., ed in particolare le spese per attività produttive stanziare per € 6.056.896,00 sono ripartite in tre distinte materie:

- quelle relative alta materia di turismo previste in € 2.150.000,00 di cui:

a) € **400.000,00** risultano allocate all'U.P.B. 2.8.01.02.01 per "Trasferimenti alle Province delle risorse necessarie per il sostegno delle attività di promozione turistica di cui agli articoli 35, 52, 54, 65 e 67 della L.R. 28 marzo 1985, n. 13) (art. 54 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34)";

b) € **550.000,00** risultino allocate all'U.P.B. 2.8.01.02.02 per "Trasferimenti alle Province delle risorse necessarie al funzionamento delle aziende di promozione turistica cui all'art. 23, lettera D) della L.R. 28 marzo 1985, n. 13, (art. 54 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34, art. 8, comma 3, del collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006)";

c) € **350.000,00** risultano allocate all'U.P.B. 2.8.01.02.03 per "Trasferimenti alle Province delle risorse necessarie da destinare alle associazioni turistiche pro-loco di cui all'art. 7 della L.R. 7 marzo 1995, n. 5) (art. 54 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34)";

d) € **850.000,00** risultano allocate all'U.P.B. 2.8.01.02.04 per "Trasferimenti alle Province delle risorse finanziarie da destinare ad attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata Bed e Breakfast di cui alla L.R. 26 febbraio 2003, n. 2) (art. 54 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34)";

- quelle afferenti la viabilità pari a € 1.250.000,00, risultano allocate all'U.P.B. 2.8.01.03.01 e si riferiscono a "Trasferimenti alle Province delle risorse finanziarie per la manutenzione di strade di bonifica classificate provinciali (Legge regionale 30 agosto 1996, n. 28)";

- quelle finalizzate in materia di trasporti, per € 2.306.896,00, risultano allocate all'U.P.B. 2.8.01.04.01 e consistono in "Trasferimenti alle Province delle risorse finanziarie assegnate alla regione ai sensi dell'art. 105, comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di escavazione dei fondali dei porti (D.P.C.M. 12 ottobre 2000, D.P.C.M. 13 novembre 2000, D.P.C.M. 22 dicembre 2000)";

- quelle finalizzate in materia di artigianato, per € 360.000,00, risultano allocate all'U.P.B. 2.8.01.01.01 e consistono in "Trasferimenti alle Province delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela e sviluppo dell'artigianato e per la valorizzazione delle produzioni artigiane di cui alla L.R. 15 marzo 2002, n. 15 (art. 28 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34)";

- quelle relative al territorio e ambiente di € 900.000,00, risultano allocate all'U.P.B. 3.6.01.01.01 e riguardano "Trasferimenti alle Province delle risorse finanziarie inerenti le funzioni trasferite in materia di manutenzione delle opere idrauliche (art. 88 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34);

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

---

- quelle per il diritto allo studio per la scuola materna, dell'obbligo e superiore € 9.600.000,00 risultano allocate all'U.P.B. 4.6.01.01.01. riguardante i "Trasferimenti alle Province delle risorse finanziarie inerenti le funzioni amministrative conferite in materia di diritto allo studio per la scuola materna, scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore di cui alla *L.R. 8 maggio 1985, n. 27 (art. 138, comma 5, lettera B), della L.R. 12 agosto 2002, n. 34*);

- quelle per i Beni e le attività culturali in € 760.000,00 risultano allocate:

a) - per € **300.000,00** all'U.P.B. 5.4.01.01.01. riguardante i "Trasferimenti alle Province di quota parte delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale (*L.R. 19 aprile 1985, n. 17*);

b) - per € **400.000,00** all'U.P.B. 5.4.01.10.03. relativa ai "Trasferimenti alle Province di quota parte delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di promozione culturale (*L.R. 19 aprile 1985, n. 16*);

c) - per € **60.000,00** all'U.P.B. 5.4.01.01.02. relativa ai "Trasferimenti alle Province di quota parte delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di musei degli enti locali e di interesse locale (*L.R. 19 aprile 1985, n. 31*);

- quelle per gli investimenti in materia di sport e spettacolo € 138.000,00 risultano allocate:

a) - per € **75.000,00** all'U.P.B. 5.4.01.02.01. per "Trasferimenti alle Province di quota parte delle risorse finanziarie per il funzionamento dei centri polivalenti per giovani (*L.R. 23 marzo 1988, n. 8*);

b) - € **13.000,00** all'U.P.B. 5.4.01.02.02. per "Trasferimenti alle Province di quota parte delle risorse finanziarie necessarie alle funzioni trasferite in materia di promozione e sviluppo della pratica sportiva per le persona disabili (*L.R. 24 febbraio 1998, n. 5*);

c) - € **50.000,00** all'U.P.B. 5.4.01.02.03. per "Trasferimenti alle Province di quota parte delle risorse finanziarie necessarie alle funzioni amministrative trasferite in materia di sport e del tempo libero di cui alla *L.R. 12 novembre 1984, n. 31, (art. 150 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34)*";

- quelle relative ai servizi sociali pari a € 75.000,00 risultano allocate all'U.P.B. 6.3.01.01.01. e riguardano i "Trasferimenti alle Province di quota parte delle risorse finanziarie inerenti le attività di sostegno e di valorizzazione del volontariato con finalità di solidarietà sociale di cui alla *L.R. 19 aprile 1995, n. 18 (art. 131, lettera H) della L.R. 12 agosto 2002, n. 34*".

Grafici

### Piano di riparto delle risorse finanziarie

Scarica il file

---

---

**Beni mobili, attrezzature, macchine, ecc.**

Per quanto attiene il trasferimento dei beni mobiliari, (*mobili e arredi, attrezzature, macchine d'ufficio, ecc.*), onde evitare il loro trasferimento da un immobile all'altro, in relazione all'attuazione del piano di razionalizzazione degli spazi fisici e dell'uso degli stessi immobili disponibili, tra Regione e Province, si rende necessario rinviare il censimento dei beni materiali soltanto in data successiva all'avvenuta effettiva consegna degli immobili in capo alle Province, che dovrà completarsi non oltre un mese dalla data di approvazione del presente piano.

A tal fine, al Dirigente Generale del competente Dipartimento della Regione e demandato, entro il mese di luglio 2006, di concordare con le rispettive province ed istituire appositi separati gruppi di lavoro paritetici formati da non più di quattro unità ciascuno, con dipendenti della Regione e dipendenti delle Province, con il compito di procedere al materiale censimento di tutti i beni mobiliari, che risultano ubicati nelle strutture degli uffici oggetto di assegnazione alle Province, ivi comprese quelle degli uffici le cui funzioni o il cui personale risultano parzialmente trasferite alle Province.

In particolare, entro la fine di dicembre 2006, come stabilito dal Protocollo di intesa dovrà essere completato il trasferimento anche dei beni strumentali e materiali, nei riguardi delle Province, per cui l'attività relativa al censimento e trasferimento di detti beni, dovrà prevedere le seguenti fasi:

- > censimento di tutti i beni mobiliari della Regione ed aggiornato il registro degli inventari;
- > censimento dei beni fatiscenti, inservibile e non utilizzabili ai fini della dismissione del patrimonio mobiliare;
- > verifica della consistenza totale di patrimonio mobiliare da trasferite ad ogni singola Provincia;
- > definizione del valore inventariale residuale di ogni singolo bene;
- > adozione dei decreti di trasferimento del patrimonio mobiliare assegnato a ciascuna Provincia;
- > adozione dei decreti di dismissione dei beni inservibili.

Con il decreto di nomina per ciascuno dei gruppi di lavoro, è individuato il funzionario responsabile del procedimento, il quale ha il compito di assicurare la redazione di appositi verbali, relativi all'attività ricognitiva alla determinazione della consistenza dei beni, alla verifica dei dati con quelli del registro degli inventari della Regione, alla verifica dello stato d'uso degli stessi ed alla individuazione di quei beni inutilizzabili da proporre per la dimettere dall'inventario.

L'attività di indirizzo e coordinamento dei gruppi è assicurata dal Dirigente del competente servizio Provveditorato economato della Regione istituito per ciascuna Provincia, e dal Dirigente dal Settore, per le Province ove non esiste il relativo servizio.

### **Risorse finanziarie aggiuntive**

Nel bilancio regionale per l'esercizio 2006, inoltre, è previsto un fondo riserva per spese imprevedute di € 3.000.000,00 (tremilioni/00 di euro), la cui destinazione prevista riguarda le spese di investimento per le funzioni amministrative conferite alle Province. Detto fondo di riserva, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, potrà essere posto a base di apposito atto di concertazione con le Province, per il suo utilizzo e riparto, concertazione nell'ambito della quale potranno essere definiti le aree ed i settori di intervento, nonché i criteri e le modalità di utilizzo.

---

### **Adempimenti dei dirigenti generali**

I Dirigenti Generali dei rispettivi competenti Dipartimenti della Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla data di approvazione del presente piano, dovranno adottare i decreti di assegnazione delle quote delle risorse finanziarie spettanti a ciascuna Provincia, nonché definizione delle linee di indirizzo per il loro utilizzo, in coerenza con la programmazione regionale subordinandone la presentazione di appositi piani e programmi, da parte delle Province.

Ove l'utilizzo di dette risorse finanziarie necessita dell'acquisizione di eventuali piani e programmi, da predisporre da parte di ciascuna Provincia, i Dirigenti Generali della Regione interessati adotteranno apposite linee di indirizzo, al fine dell'erogazione delle risorse spettanti che dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei piano e programmi.

---

### **Allegati**

Formano parte integrante del presente piano i seguenti allegati, relativi al personale assegnato alle singole Province, nonché gli immobili sede degli uffici della Regione, da assegnare in parte alle Province:

1. Allegato n. 1 - Elenco del personale Provincia di Catanzaro;
2. Allegato n. 2 - Elenco del personale Provincia di Cosenza;
3. Allegato n. 3 - Elenco del personale Provincia di Crotona;
4. Allegato n. 4 - Elenco del personale Provincia di Reggio Calabria;

5. Allegato n. 5 - Elenco del personale Provincia di Vibo Valentia
  6. Allegato n. 6 - Elenco degli immobili Provincia di Catanzaro;
  7. Allegato n. 7 - Elenco degli immobili Provincia di Cosenza;
  8. Allegato n. 8 - Elenco degli immobili Provincia di Crotona;
  9. Allegato n. 9 - Elenco degli immobili Provincia di Reggio Calabria;
  10. Allegato n. 10 - Elenco degli immobili Provincia di Vibo Valentia
- 
- 

### **Assegnazione risorse finanziarie alle Province**

#### **Piano revisionale pluriennale triennio 2006-2008**

Sulla base dello stato revisionale dei trasferimenti e del contenuto del presente piano, è possibile prevedere l'entità delle risorse finanziarie necessarie, da stanziare nel bilancio della Regione, per il triennio 2006-2008, con la precisazione che relativamente all'anno 2006 alcune delle risorse finanziarie sono limitate al secondo semestre dell'anno.

Le risorse finanziarie di cui si prevede il trasferimento alle Province riguardano in particolare:

1. il costo del personale, riguardante la retribuzione, le risorse aggiuntive del CCNL e del CCDI, le spese di trasferta, la formazione professionale, la rimanente somma dell'incentivo per l'esodo, il trattamento di fine servizio della *L.R. n. 19/1983*, i buoni mensa, l'indennità di posizione e di risultato per la dirigenza, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
2. le risorse per le spese di funzionamento;
3. il costo dei fitti degli immobili;
4. contratti per presentazioni;
5. il costo dei canoni e delle utenze;
6. le risorse per gli investimenti di settore;
7. le risorse per fondo di riserva sugli investimenti.

Per la determinazione del piano triennale del fabbisogno finanziario si è tenuto conto di alcuni fattori correttivi, applicabili ad alcune delle voci di spesa, in relazione sia all'andamento della contrattazione, soprattutto per il costo del personale, che della relativa applicazione dell'incremento ISTAT per quanto attiene i canoni di locazione e per il rinnovo degli altri

contratti, nonché dell'andamento del tasso di inflazione, dal quale deriva un aumento dei prezzi al consumo.

Per quanto attiene le spese del personale, il costo relativo all'anno 2007 viene determinato in ragione di 13/13, rispetto ai 7/13 oggetto di determinazione dell'importo determinato per il 2006, avuto riguardo della riduzione fisiologica del numero di personale per effetto della cessazione dal servizio, valutato intorno al 2,00% (due per cento) annuo, indice applicato anche per la previsione della spesa per il 2008.

Rimangono invariati gli stanziamenti per far fronte alle spese del personale, relativamente alle voci di fondo per la retribuzione del risultato ai dirigenti, per il fondo di sviluppo delle risorse umane e per trasferte, ed i buoni mensa. Rimangono invariate anche le spese di funzionamento, quelle di investimento, quelle per i canoni e le utenze e per il fondo di riserva.

Sulla base delle informazioni e dei dati contenuti nel piano per il 2006, il costo complessivo dei trasferimenti finanziari, da assegnare alle Province delle funzioni amministrative conferite ai sensi della *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* e dalla *legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1*, per il triennio 2006-2008 ammonta a **€ 202.675.004,07** (euro duecentoduemilioniseicentosezzantacinquemilaquattro/07) di cui la somma di **€ 55.178.212,07** rappresenta il costo dell'esercizio delle funzioni amministrative per il 2006 e costituisce il piano dei trasferimenti finanziari effettivi che saranno erogate alle Province nel corso nell'anno, a copertura delle spese dal 1° luglio al 31 dicembre; **€ 79.180.896,00** costituisce la somma presuntiva necessaria per l'esercizio delle funzioni amministrative, da parte delle Province, nel corso del 2007 ed infine la somma di **€ 68.315.896,00** rappresenta la stima del fabbisogno per il 2008.

Il quadro complessivo delle risorse del piano triennale viene meglio riportato in dettaglio nella tabella e nei grafici che seguono:

#### Piano triennale 2006-2008 - del fabbisogno finanziario per il trasferimento delle funzioni alle Province

Tipo di finanziamento	2006		2007		2008		Totale Generale triennio 2006-2008
	Parziale	Totale	Parziale	Totale	Parziale	Totale	
1 Personale		<b>32.413.316,07</b>		<b>54.791.000,00</b>		<b>43.826.000,00</b>	<b>131.030.316,07</b>
1 a	Retribuzioni	21.650.482,37		40.500.000,00		40.000.000,00	
1 b	Fondo dirigenti	200.991,22		210.000,00		210.000,00	
1 c	Fondo per lo sviluppo delle risorse umane	1.517.518,36		1.560.000,00		1.560.000,00	
1 d	Buoni pasto	564.818,80		1.110.000,00		1.110.000,00	
1 e	Trasferte e missioni	263.000,00		526.000,00		526.000,00	
1f	Incentivi trasferimenti	8.000.000,00		10.460.000,00		0,00	



Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

1	g	formazione del personale 1%	216.504,82	405.000,00	400.000,00		
2		Spese di finanziamento	360.000,00	360.00,00	360.000,00	1.050.000,00	
3		Fitti passivi	1.250.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	6.300.000,00	
4		Prestazioni di servizio (valori di stima)	400.000,00	650.000,00	700.000,00	1.750.000,00	
5		Canoni, tributi e utenze	225.000,00	350.000,00	350.000,00	925.000,00	
6		Investimenti di settore	17.529.896,00	17.529.896,00	17.529.896,00	52.589.688,00	
6	a	Artigianato	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
6	b	Trasporti	2.306.896,00	2.306.896,00	2.306.896,00		
6	c	Turismo	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00		
6	d	Viabilità	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		
6	e	Territorio e ambiente	900.000,00	900.000,00	900.000,00		
6	f	Diritto allo studio	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00		
6	g	Beni e attività culturali	760.000,00	760.000,00	760.000,00		
6	h	Sport e spettacolo	138.000,00	138.000,00	138.000,00		
6	i	Servizi sociali	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
7		Fondo di riserva	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
		<b>Totali</b>	<b>55.178.212,05</b>	<b>79.180.896,00</b>	<b>68.315.896,00</b>	<b>202.675.004,07</b>	

Grafico

**Piano triennale 2006-2008**

Scarica il file

Allegati 1-10 <sup>(4)</sup>

(4) Si omettono gli allegati da 1 a 10.

**Delib. G. R. 20 marzo 2006, n. 194*****Conferimento funzioni amministrative alle Province - L. R. n. 34/2002 -  
Approvazione Protocollo di Intesa***

*Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 20 Marzo 2006 e sottoscritto con le Province di CZ - CS - KR - RC e VV il 27 Marzo 2006.*

**PREMESSA:**

A) La Regione Calabria, con legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, sul "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" ha disciplinato i criteri, le modalità ed i termini di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province ed agli altri enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'articolo 118 della Costituzione, nell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e negli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime.

B) La Giunta regionale, in attuazione della legge regionale n. 34/2002, con proprie deliberazioni n. 961 del 3 dicembre 2004, n. 575 del 20 giugno 2005 e n. 943 dell'11 novembre 2005, ha stabilito, tra l'altro, la data di decorrenza del conferimento delle funzioni amministrative alle Province e ha individuato per singola materia le funzioni da trasferire, demandando l'adozione dei decreti attuativi ai competenti dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale.

La Giunta regionale, inoltre, aderendo alla richiesta avanzata dalle Province in sede di "Conferenza Regione-Autonomie Locali" del 15 luglio 2005, con la deliberazione n. 943 dell'11 novembre 2005, ha disposto la delega di ulteriori funzioni amministrative, in aggiunta a quelle previste dalla citata legge regionale n. 34, in materia di Agricoltura, Lavori Pubblici, Turismo, Formazione Professionale e Istruzione.

C) Il conferimento delle funzioni amministrative aggiuntive è stato poi disciplinato con legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, che ha introdotto modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 34/2002, finalizzate a rendere più organico il ruolo delle Province e a garantire il mantenimento dei diritti acquisiti dal personale regionale posto in distacco funzionale e successivamente trasferito alle Province per l'assolvimento delle funzioni conferite.

D) La Regione Calabria e le Province, al fine di pervenire al concreto conferimento delle funzioni amministrative, nei termini voluti della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, nel testo integrato dalla legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, in sede istituzionale e in appositi tavoli tecnici, hanno esaminato le problematiche connesse al passaggio delle funzioni, nonché le modalità e termini di assunzione dei rispettivi impegni, su tutti gli aspetti rilevanti.

E) Le Province, nel corso degli incontri, hanno evidenziato di essere pervenute alla definizione dei seguenti indicatori percentuali per il riparto delle risorse umane, finanziarie e strumentali tra le singole Province:

Provincia di Catanzaro - 18,57% (diciotto, cinquantasette per cento);

Provincia di Cosenza - 36,31% (trentasei, trentuno per cento);

Provincia di Crotona - 8,57% (otto, cinquantasette per cento);

Provincia di Reggio Calabria - 27,92% (ventisette, novantadue per cento);

Provincia di Vibo Valentia - 8,63% (otto, sessantatre per cento).

Tanto premesso la Regione e Province stipulano il seguente Protocollo d'intesa:

**1) OBIETTIVI PRIMARI:**

La Regione Calabria e le Province, uniformandosi ai principi introdotti dalla riforma del titolo V della Costituzione e dal nuovo Statuto della Regione, reciprocamente si danno atto che il

conferimento delle funzioni amministrative, ha come scopo primario quello di avvicinare le istituzioni ai cittadini ed alle comunità locali, per garantire loro l'erogazione dei servizi in modo più efficace, efficiente ed economico, improntando l'azione amministrativa a criteri semplificazione.

A tal fine, convengono che il finanziamento delle funzioni trasferite e delegate dalla Regione alle Province, sarà attuato con criteri che tengano conto di quanto stabilito dall' art. 47 dello Statuto regionale.

La Regione Calabria e le Province, per superare le difficoltà operative che potranno insorgere, si impegnano, durante il periodo di distacco funzionale del personale, a collaborare reciprocamente, anche mediante l'avvalimento delle rispettive strutture.

## **2) VERIFICA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALLE PROVINCE**

La Regione Calabria e le Province convengono sulla necessità di verificare se il conferimento delle funzioni amministrative è avvenuto nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi regionali n. 34/2002 e n. 1/2006.

La Regione, effettuate le necessarie verifiche si impegna, a disporre l'adozione di atti integrativi o modificativi entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo.

Le Province s'impegnano ad adeguare la propria struttura organizzativa, per l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative conferite, entro il 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Presente protocollo.

## **3) DEFINIZIONE DEL CONTINGENTE DI PERSONALE DA PORRE IN DISTACCO FUNZIONALE E SUCCESSIVAMENTE TRASFERIRE ALLE PROVINCE**

La Regione e le Province prendono atto che il contingente di personale posto in distacco funzionale ai fini del definitivo trasferimento ammonta, allo stato, a 1313 unità, come individuate nei relativi decreti del dirigente generale del dipartimento Organizzazione e Personale nn.1562, 1565, 1568, 1569 e 1570 del 2.3.2006.

Tale numero scaturisce da una puntuale applicazione dell'art. 17 della legge 34/2002, che impone di considerare tutto il personale che svolgeva le proprie funzioni nelle materie oggetto di conferimento, alla data di entrata in vigore della legge. A tale contingente sarà poi aggiunto l'altro personale applicato alle funzioni inerenti le materie ulteriormente oggetto di conferimento, ai sensi della legge n. 1/2006.

La Regione si impegna a procedere ad ulteriore verifica, per evitare la presenza di errori materiali nei suddetti decreti, dai quali potrebbe nascere contenzioso.

La Regione da atto che dall'attività ricognitiva effettuata dal competente Dipartimento, il Personale numericamente individuato alla data del 1 settembre 2002, quale svolgente le funzioni conferite alle Province ovvero che di fatto si trovava a prestare servizio presso le strutture svolgenti tali funzioni, è pari a n. 1671 unità, delle quali: n.163 in Provincia di Catanzaro; n.549 in Provincia di Cosenza; n.79 in Provincia di Crotona; n.743 in provincia di Reggio Calabria e n.137 in Provincia di Vibo Valentia, per cui il contingente totale accertato, secondo i parametri proposti dalle province riportati al punto E) della premessa, sarebbe stato così suddiviso tra le Province:

Provincia di Catanzaro	18,57% = n. 310
Provincia di Cosenza	36,31% = n. 607
Provincia di Crotona	8,57% = n. 143
Provincia di Reggio Calabria	27,92% = n. 467
Provincia di Vibo Valentia	8,63% = n. 144

Applicando i predetti parametri emergono carenze numeriche di personale nelle Province di Catanzaro (187) di Cosenza (172), di Crotona (85), Vibo Valentia (42), mentre in Provincia di Reggio Calabria risulta un'eccedenza di n.128 unità, rispetto al personale che risultava in servizio al 1° settembre 2002 (1671).

A tale contingente di personale vanno comunque aggiunte n.221 unità, attualmente utilizzate per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza idraulica.

Per far fronte alla carenze sopra individuate, si provvederà mediante l'utilizzo del personale di cui al punto 14 del presente accordo e con le modalità ivi indicate.

#### **4) ONERI FINANZIARI RELATIVI AL COSTO A REGIME DEL PERSONALE**

La Regione si impegna a definire, per ciascuna Provincia, entro la data del definitivo trasferimento, l'entità del costo del personale posto in distacco funzionale e che sarà successivamente trasferito, sulla base della retribuzione attualmente spettante, dei relativi oneri contributivi, del salario accessorio nella misura prevista dal CCNL e dai Contratti Decentrati Integrativi (all'uopo assegnando, per il corrente anno, alle Province, se già determinata ed assegnata, la quota del Fondo di produttività spettante al contingente trasferito, ovvero la quota del fondo complessivo, parametrata al numero dei posti dei rispettivi comparti assegnati alle Province), nonché per effetto del mantenimento dei benefici maturati presso la Regione, nei termini stabiliti dalla legge regionale n. 1/2006.

Nel caso di cessazioni dal servizio o contenzioso che andassero a ridurre il prestabilito contingente numerico, resta ferma la quantificazione delle risorse finanziarie da attribuire alle singole Province, calcolata in riferimento al contingente complessivo come sopra definito, fino al 31/12/2008, con esclusione del contingente di personale trasferito risultante superiore alla quota spettante con l'applicazione dei parametri percentuali proposti dalla Province (lettera E) della premessa).

Tale costo come sopra determinato, costituirà la spesa da trasferire annualmente alle Province sino al 31.12.2008. fermo restando che tutti i miglioramenti contrattuali sino a tale data maturati, anche in dipendenza dell'applicazione dell'art.12 della Legge Regionale n. 1/2006, rimarranno a carico della Regione, e quindi da trasferire alle Province in aggiunta al costo come sopra determinato, fermi restando i limiti di spesa per il personale come imposti dalla normativa statale.

Convengono, altresì, che a decorrere dal quarto anno, ferma restando la spesa annuale, definita come sopra, del personale effettivamente trasferito, si procederà alla stipula di un nuovo accordo rideterminando le risorse finanziarie complessive in relazione alle oggettive necessità per l'assolvimento delle funzioni amministrative conferite al momento riscontrabili.

#### **5) CRITERI E TERMINI DI UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLE PROVINCE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE.**

La Regione e le Province, in ordine all'esigenza delle Province stesse di utilizzare immobili di proprietà regionale, da destinare a sede degli uffici le cui funzioni amministrative risultano conferite, richiamano il contenuto della deliberazione della Giunta regionale n. 1204 del 27 dicembre 2005, nella parte in cui prevede la concessione di immobili di proprietà regionale con il corrispettivo di un mero canone ricognitorio, sotto forma di fitto figurativo.

Le parti evidenziano la presenza di immobili di proprietà regionale, nell'ambito dei quali risultano promiscuamente ubicati uffici con funzioni rimaste alla competenza della Regione ed uffici con funzioni conferite alle Province.

Al riguardo, assumono l'impegno di pervenire alla delimitazione della parte di unità da destinare rispettivamente a sede di uffici regionali e sede degli uffici della Provincia, con

destinazione della necessaria parte in concessione d'uso amministrativa alle Province, salva la possibilità di concentrare in immobili separati i rispettivi uffici.

La Regione si impegna, su segnalazione delle Province, a effettuare ogni intervento richiesto per l'ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro con riferimento esclusivo agli immobili di proprietà regionale.

Per gli immobili utilizzati in regime di locazione, i cui contratti sono trasferiti alle Province, l'onere della messa a norma rimane a carico dei proprietari degli stessi, con facoltà delle Province di assumere ogni determinazione in merito al rapporto locativo.

Le parti concordano che, nelle more della delimitazione degli uffici o della concentrazione degli stessi in immobili separati, il personale posto in distacco funzionale continuerà a prestare servizio negli uffici presso i quali è attualmente allocato.

#### **6) BENI MOBILI DA TRASFERIRE IN PROPRIETÀ ALLE PROVINCE.**

La Regione, al fine di fornire alle Province i beni mobili strumentali necessari per lo svolgimento delle funzioni trasferite, procederà alla loro individuazione entro la data di trasferimento del personale e comunque non oltre il 31.12.2006. La Regione predisporrà un elenco generale, suddiviso per ambiti provinciali, dei beni strumentali in uso presso le strutture trasferite ovvero impiegate per lo svolgimento delle funzioni conferite. La Regione e le Province si impegnano all'immediata istituzione di appositi organismi tecnici, per ciascuna Provincia, al fine di procedere alla definizione della consistenza e alla stima del valore economico di valutazione residuale del singolo bene, dedotta la quota di ammortamento fiscale, nonché alla individuazione di quello non utilizzabile perché in precarie condizioni di conservazione, da porre in dismissione. La costituzione di tali organismi è demandata al dirigente generale del competente Dipartimento Organizzazione e Personale della Regione; gli stessi dovranno essere composti da personale regionale e dipendenti delle rispettive Province, designati dai direttori generali delle Province.

#### **7) IMMOBILI LOCATI E RELATIVI CONTRATTI DI LOCAZIONE**

La Regione e le Province convengono sulla necessità di procedere al trasferimento, in capo alle Amministrazioni provinciali, della titolarità dei contratti di locazione e dei relativi contratti di servizio, dalla data del 1° luglio 2006, nonché di disporre il trasferimento alle Province delle risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

A tal fine, la Regione provvede entro il 30 giugno 2006 a notificare ai proprietari degli immobili condotti in locazione la cessione dei singoli contratti alle Province; è fatta salva la facoltà per le Province di recedere dal contratto, in conformità al medesimo e/o ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 ultimo comma della L. 27.7.1978 n. 392, dandone comunque comunicazione anche alla Regione.

In tal caso la Regione continuerà ad erogare alle Province l'importo previsto dal contratto per consentire il reperimento di nuovi locali; ogni eventuale onere aggiuntivo è da intendersi a totale carico delle Province. L'onere complessivo derivante dal trasferimento di detti contratti, una volta quantificato e definito, verrà posto a carico del bilancio regionale, nell'ambito delle risorse assegnate alle Amministrazioni Provinciali, per l'assolvimento delle funzioni amministrative conferite; tale onere comprenderà sia il costo locativo per i contratti ceduti, sia la somma corrispondente ai contratti non proseguiti per volontà delle Province o del locatore.

Nel caso di immobili in cui vi siano sia sedi di uffici regionale che provinciali, la Regione si impegna, anche ai fini della razionalizzazione e concentrazione delle proprie strutture e degli ambienti di lavoro, a dare soluzione mediante l'allocazione di detti uffici e personale in distinte unità immobiliari o parti fisicamente distinte di detti immobili, concordemente con ciascuna delle Province, ovvero, ove ciò non sia possibile procedendo, ad allocare le funzioni ed il

relativo personale in distinti piani o locali, procedendo alla cessione del contratto solo per la parte utilizzata dalla provincia.

#### **8) CONTRATTI PER UTENZE DI SERVIZIO DA TRASFERIRE ALLE PROVINCE E RELATIVI COSTI**

Ai fini del trasferimento delle utenze di servizio ed oneri tributari (luce, acqua, telefoni, gas, tassa smaltimento rifiuti, ecc.), allo stato in capo alla Regione, le parti si impegnano ad effettuare l'individuazione e la razionalizzazione di quelle la cui pertinenza è oggetto di trasferimento, mediante l'adozione di rispettivi provvedimenti di dismissione da parte della Regione e di conseguente assunzione della titolarità da parte di ciascuna Provincia, con riferimento e decorrenza all'inizio di ogni trimestre utile.

L'Onere complessivo, una volta quantificato e definito, sarà posto a carico del bilancio regionale, nell'ambito delle risorse assegnate alle Amministrazioni Provinciali..

#### **9) RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE**

Per quanto riguarda le risorse finanziarie comunitarie, le parti concordano di istituire un apposito tavolo di programmazione negoziata tendente a definire congiuntamente per ogni singola misura e tenendo conto delle materie oggetto di funzioni trasferite alle Province e di quelle mantenute dalla Regione, le quote di risorse spettanti alle cinque province e alla Regione.

La quota spettante alle Province così determinata sarà distribuita tra le stesse secondo le percentuali definite in premessa al punto E).

Analoga procedura verrà seguita con riferimento alle risorse dello Stato per le funzioni integralmente nonché per il trasferimento di risorse statali inerenti a funzioni di competenza ripartite tra Province, Comuni, ed eventuali altri Enti.

La Regione si impegna a trasferire alle Province le somme già incassate e relative ai procedimenti amministrativi avviati a far data dal 1° gennaio 2006 nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento

I trasferimenti di risorse previsti da presente articolo, avverranno su base annua a norma dell'art.16 – comma 2, tenendo presenti i coefficienti percentuali concordemente indicati dalle Province e tenuto conto delle spese di pertinenza della Regione e delle reali esigenze delle Province.

#### **10) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE.**

Per quanto attiene all'onere di contribuzione di cui all'art.16 - comma 2, della legge n.34/2002, la Regione e le Province convengono sulla opportunità di addivenire ad un piano di finanziamento, valevole per il triennio 2006-2008 che, pur non previsto dalla legge, risponda alle reciproche esigenze di una corretta programmazione pluriennale.

Detto piano dovrà affrancare le Amministrazioni provinciali dal costo che sarà affrontato, nel detto triennio, per il personale trasferito, per le locazioni e per le utenze di servizio.

#### **11) AVVALIMENTO RECIPROCO DI STRUTTURE, PER L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE**

La Regione e le Province convengono sulla opportunità di un eventuale avvalimento delle strutture regionali e provinciali nelle materie oggetto di conferimento, fino alla data di trasferimento del personale posto in distacco funzionale.

La Regione, pertanto, assume l'impegno di coadiuvare, con propri dipendenti, dirigenti e uffici, le strutture delle Province, su richiesta espressa delle stesse e nell'ambito delle funzioni amministrative conferite, affiancando le Province nella fase di istruttoria dei procedimenti amministrativi, senza espletare attività a rilevanza esterna, restando a carico della competente

struttura provinciale l'assunzione dell'atto finale e la cura di ogni fase del procedimento che implichi rapporti con l'esterno e con i soggetti beneficiari del provvedimento. Le Province danno atto che le pratiche amministrative, riguardanti materie oggetto di conferimento, pendenti e non evase alla data del 31.03.2006, sono di loro esclusiva competenza, impegnandosi la Regione ad effettuare le opportune informative sullo stato dei procedimenti su richiesta delle Province.

### **13) CONTENZIOSO PENDENTE IN ORDINE ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE**

La Regione e le Province prendono atto del contenzioso pendente, inerente anche a funzioni amministrative conferite, alla cui soluzione non è prevedibile pervenire in tempi ragionevoli per oggettive ragioni. Le parti si danno reciprocamente atto che i procedimenti giurisdizionali pendenti proseguiranno tra le parti originarie, secondo quanto disposto dall'art. 111 c.p.c.

La Regione e le Province si impegnano, ove vi sia la necessità, a farsi carico del reciproco scambio di documentazione ed informazioni sulla base delle esigenze rappresentate dalla rispettive competenti strutture, al fine di consentire l'esercizio delle rispettive prerogative e il prosieguo dell'azione intrapresa, per la migliore la soluzione del contenzioso medesimo.

### **14) ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI ENTI GESTORI DELLA FORESTAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA SALVAGUARDIA E GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLA VIABILITÀ' E DELLA SORVEGLIANZA IDRAULICA.**

Fermo restando quanto precisato al punto relativo alla assegnazione delle risorse umane, la Regione e le Province prendono atto della delicatezza della problematica concernente l'assolvimento dei compiti attinenti alle funzioni di salvaguardia e gestione del territorio, viabilità, sorveglianza idraulica, fluviale, forestale e ambientale, che meritano una particolare attenzione ed uno sforzo aggiuntivo da parte della Regione, mirato a garantire alle amministrazioni provinciali l'assolvimento delle specifiche funzioni conferite. La Regione si impegna inoltre a consentire l'utilizzo di risorse umane necessarie per l'espletamento delle specifiche funzioni conferite impiegando un contingente di personale idraulico-forestale, fino alla concorrenza di circa 1000 unità, da ripartire con il criterio di cui al punto E) della premessa, mediante la previsione, nell'ambito dei piani attuativi annuali, di appositi accordi di programma tra le Province e gli Enti gestori del settore della forestazione per la realizzazione di interventi nell'ambito della salvaguardia e gestione del territorio, viabilità, sorveglianza idraulica, fluviale, forestale e ambientale, e per ogni altra esigenza funzionale delle Province. La Regione, a garanzia della corretta attuazione del contenuto di cui sopra, provvedere all'istituzione di un apposito tavolo concertativo presso il competente Dipartimento.

Pertanto, il presente protocollo di intesa costituisce atto di indirizzo per gli Enti strumentali della Regione, al quale gli stessi dovranno conformarsi, nonché elemento negoziale per gli altri Enti assegnatari del personale idraulico - forestale, per i rispettivi territori provinciali.

Gli accordi di programma dovranno prevedere il finanziamento dei progetti con a carico delle risorse regionali e/o statali della sola retribuzione della manodopera, mentre a carico delle Province tutti gli altri oneri previsti nei progetti e necessari per la compiuta esecuzione degli interventi pianificati, ferma restando la possibilità per le Province di accesso a finanziamenti comunitari o statali per la copertura degli altri costi.

### **14) VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI**

La Regione Calabria e le Province pattuiscono di istituire un apposito tavolo di concertazione e confronto istituzionale, da convocare su specifica richiesta di una delle parti, per la verifica sullo stato di attuazione del conferimento di funzioni amministrative e per la soluzione di eventuali problematiche che dovessero insorgere nella fase transitoria. Le parti concordano

Normativa regionale  
Delib. G. R. 20 marzo 2006, n. 194

Conferimento funzioni amministrative alle Province - L. R. n. 34/2002 – Approvazione Protocollo di  
Intesa

---

altresì di demandare al tavolo istituzionale la predisposizione di linee guida annuali, preordinate alla predisposizione dei programmi e piani provinciali, finalizzati all'utilizzo delle risorse Regionali, Statali e Comunitarie, nelle varie materie oggetto di conferimento di funzioni.

A tale tavolo, che sarà composto dal Presidente e dal Vicepresidente della Giunta regionale, nonché dai Presidenti delle cinque Province , ovvero da loro delegati, le parti s'impegnano a sottoporre obbligatoriamente qualunque controversia in ordine all'attuazione del sistema di conferimento di funzioni alle Province, prima di dare corso a qualunque altra iniziativa.

Il tentativo di conciliazione, che avrà durata non superiore a trenta giorni, si intenderà andato a buon fine solo in caso di accordo da parte di tutti gli intervenuti.

Catanzaro, 27 marzo 2006.

Il Presidente della Provincia di Catanzaro (Michele Traversa)

Il Presidente della Provincia di Cosenza (Mario Oliverio)

Il Presidente della Provincia di Crotona (Sergio Iritale)

Il Commissario della Provincia di Reggio Calabria (Oreste Iovino)

Il Presidente della Provincia di Vibo Valentia (Ottavio Gaetano Bruni)

Il Presidente della Regione (Agazio Loiero)





## **REGIONE CALABRIA**

GIUNTA REGIONALE

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 69 DEL – 6 LUG. 2015

**Oggetto:** Termine di cui all'articolo 1, comma 89, terzo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 per l'avvio di esercizio delle funzioni trasferite dalle province – proroga al 1° agosto 2015, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22.6.2015 n. 14.

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati,  
attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane, Controlli  
Il Dirigente Generale Reggente  
*f.to Dott. Luigi Bulotta*

Publicato sul Bollettino Ufficiale  
della Regione Calabria n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PREMESSO** che la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, all'art. 1 comma 89 terzo periodo, prevede che *“Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero e' stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale”*;

**CONSIDERATO** che la Regione si è dotata di un proprio strumento normativo in materia, con legge regionale 22.6.2015 n. 14 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014 n. 56”*, che all'art. 4 dispone che *“Il termine di cui all'articolo 1, comma 89, terzo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è stabilito in data 1 luglio 2015. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di un mese, per una sola volta, con decreto del Presidente della Regione Calabria. Nelle more dell'effettivo avvio di esercizio, trova applicazione quanto previsto nel comma 89 dell'articolo 1 già citato”*;

**RITENUTA** la necessità di disporre la proroga del termine di cui sopra, in quanto, allo stato, non sono pervenuti tutti i dati dalle province, necessari agli uffici regionali per la compiuta ricognizione del personale da trasferire ai sensi della legge regionale 22.6.2015 n. 14 e per la individuazione delle risorse occorrenti e disponibili;

### **VISTI ED APPLICATI:**

- gli articoli 114 e seguenti della Costituzione della Repubblica Italiana;
- gli articoli 33 e seguenti dello Statuto della Regione Calabria;

Per le ragioni esposte, da intendersi qui di seguito integralmente richiamate e recepite,

### **DECRETA**

- 1) **DI PROROGARE** di un mese il termine di cui all'articolo 1, comma 89, terzo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, previsto per l'effettivo avvio di esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite dalle province, dando atto, quindi, che il predetto esercizio avrà inizio alla data del 1° agosto 2015;
- 2) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, la sua pubblicazione sul sito web della Regione e la sua notificazione alle 5 Amministrazioni provinciali.

**f.to On. Gerardo Mario OLIVERIO**

## REGIONE CAMPANIA

### L.R. 9 novembre 2015, n. 14.

*Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

Publicata nel B.U. Campania 10 novembre 2015, n. 66.

---

#### Art. 1 Oggetto e finalità.

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province quali enti di area vasta e dalla Città metropolitana di Napoli, in attuazione dell'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), della *legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015) e nel rispetto delle previsioni dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni, sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge n. 56/2014.

---

#### Art. 2 Principi.

1. Le disposizioni della presente legge sono ispirate ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 118 della Costituzione, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto della Regione Campania e dei seguenti principi:

a) tutela e salvaguardia dei livelli occupazionali provinciali riferiti all'esercizio delle funzioni non fondamentali e dei connessi servizi ai cittadini;

b) semplificazione delle procedure amministrative con contestuale riduzione delle duplicazioni di funzioni e servizi mediante la razionalizzazione delle stesse e la digitalizzazione delle procedure;

c) soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui, per garantire l'efficienza e l'economicità dell'amministrazione pubblica;

d) attribuzione delle funzioni amministrative presso il livello di governo più vicino ai cittadini;

e) riassorbimento a livello regionale delle funzioni che sono coerenti con il ruolo di governo della Regione e richiedono un esercizio a livello unitario per l'intero territorio regionale;

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 9 novembre 2015, n. 14.

Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

f) attribuzione delle funzioni all'ente subentrante qualunque sia stato l'originario titolo di conferimento (trasferimento, attribuzione, delega o sub-delega) al fine di assicurare un esercizio più efficiente e razionale delle funzioni medesime.

2. L'attuazione della presente legge si svolge in coerenza con il piano di stabilizzazione finanziaria previsto dall'articolo 14, comma 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

---

Art. 3 Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino.

1. Sono riallocate alla Regione le seguenti funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province quali enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 85 della legge n. 56/2014:

- a) agricoltura, caccia e pesca;
- b) assistenza sanitaria, all'infanzia, alle disabilità e altri servizi sociali;
- c) industria, commercio e artigianato;
- d) sport e tempo libero;
- e) turismo;
- f) valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali;
- g) servizi inerenti l'istruzione e le politiche giovanili.

2. Al fine di garantirne l'esercizio unitario e assicurare il rispetto delle identità culturali delle singole comunità, sono mantenute in capo alle Province le attività e i servizi riconducibili alla funzione non fondamentale "biblioteche, musei e pinacoteche".

3. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le singole attività e i servizi specifici riconducibili alle funzioni oggetto di riordino di cui ai commi 1 e 2.

4. In attesa dell'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per l'impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sono altresì escluse le attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile nonché, per la Città metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali.

## Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 9 novembre 2015, n. 14.

Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Le funzioni che non formano oggetto di riordino o dallo stesso escluse sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.

6. La Regione assicura la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative oggetto di riordino confermate in capo agli enti di area vasta, tenuto conto anche delle risorse umane trasferite alle Province con gli originari atti di conferimento, delle connesse risorse finanziarie alla data di entrata in vigore della *legge n. 56/2014*, nei limiti della capacità di assunzione e delle disponibilità di bilancio della Regione Campania.

7. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rendere più razionale l'impiego del personale già assegnato allo svolgimento dei compiti connessi all'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dal completamento delle procedure di trasferimento del personale degli enti di area vasta, procede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al trasferimento di parte del personale amministrativo agli enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto dell'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), del piano di rientro dal debito sanitario, dopo averne verificato la fattibilità tecnica ed economica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

---

#### Art. 4 Città metropolitana di Napoli.

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla *legge n. 56/2014*, favorisce la più ampia valorizzazione e il rafforzamento del ruolo della Città metropolitana in sede di riforma delle legislazioni di settore e di programmazione dello sviluppo economico e dei territori.

2. La Città metropolitana di Napoli e gli altri enti di area vasta continuano ad esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive per conto dei Comuni.

---

#### Art. 5 Forme di avvalimento e deleghe di esercizio.

1. La Regione, a conclusione del processo di riordino, ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge n. 190/2014, adotta forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intese o convenzioni con gli enti territoriali al fine di conferire ai Comuni anche in forma associata nonché alle Province per ambiti territoriali omogenei, funzioni e compiti attinenti allo sviluppo dei territori con particolare riferimento alle materie dell'agricoltura, della caccia e della pesca.

## Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 9 novembre 2015, n. 14.

Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli istituti di cui al comma 1 individuano le risorse umane e finanziarie impiegate nonché i centri di responsabilità amministrativa e contabile.

---

Art. 6 Esercizio associato delle funzioni amministrative.

1. Nell'ambito di un generale riordino delle funzioni amministrative sul proprio territorio, in particolare nella riorganizzazione delle attività e servizi riallocati con la presente legge, la Regione si riserva, con successivi provvedimenti, di conferire o delegare ai Comuni in forma associata funzioni e compiti attinenti allo sviluppo economico dei territori con specifico riferimento alle materia del turismo e delle politiche sociali.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi sono destinati a incentivare associazioni e fusioni di Comuni nel rispetto di dimensioni minime ottimali all'uopo individuate.

---

Art. 7 Disposizioni generali per il trasferimento delle risorse.

1. I trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali connessi al riordino delle funzioni sono effettuati tramite Intese tra gli enti interessati da stipulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite, per quanto attiene alla ricollocazione delle risorse umane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Le Intese di cui al presente articolo tengono conto della tipologia e del dimensionamento delle attività e delle funzioni oggetto di riordino, in conformità alle finalità ed ai criteri di cui all'articolo 1 commi 89, 90 e 96 della legge n. 56/2014, alle disposizioni della *legge n. 190/2014*, alle clausole dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 11 settembre 2014, nonché alle previsioni del D.P.C.M. 26 settembre 2014, n. 76960 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).

3. La stipula di tali Intese avviene mediante la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli enti interessati a seguito di approvazione con deliberazione di Giunta regionale e dell'organo competente in base all'ordinamento dell'ente sottoscrittore.

4. In caso di mancata stipula dell'Intesa nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede con proprio atto nei successivi quarantacinque giorni.

5. In ogni caso gli effetti finanziari del riordino decorrono dal 1° gennaio 2016.

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 9 novembre 2015, n. 14.

Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Le Intese o, in mancanza, le determinazioni della Regione sono trasmesse dal Presidente della Giunta Regionale all'Osservatorio Nazionale previsto dall'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014.

---

Art. 8 Disposizioni per il trasferimento del personale nella Giunta regionale.

1. Il personale in servizio a tempo indeterminato nelle Province e Città metropolitana destinato, alla data dell' 8 aprile 2014, all'esercizio delle funzioni non fondamentali trasferite alla Regione con la presente legge e dichiarato in soprannumero ai sensi dei commi 421 e 422 della *legge n. 190/2014* è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale. In sede di Osservatorio regionale possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le organizzazioni sindacali, che definiscono altresì le modalità di verifica, nell'ambito delle Intese previste all'articolo 7 e nel rispetto delle procedure previste dal presente articolo, della corretta quantificazione delle unità di personale adibite a ciascuna funzione presso i vari enti di area vasta. Negli elenchi del personale soprannumerario non sono compresi coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, coloro che svolgono compiti di polizia provinciale, coloro che sono addetti ai servizi per l'impiego.

2. Il personale individuato secondo i criteri del comma 1 è trasferito nei ruoli della Giunta regionale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e della dotazione organica, nonché delle capacità assunzionali rispettivamente disponibili per gli anni 2015 e 2016.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 424 della legge n. 190/2014 la Giunta regionale destina la restante percentuale degli spazi occupazionali derivanti dalla cessazioni di ruolo negli anni 2014 e 2015 esclusivamente alle finalità di ricollocazione del personale in mobilità, nel quadro della programmazione triennale di fabbisogno del personale e nel rispetto del Piano di Stabilizzazione finanziaria.

4. Con le deliberazioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 7, la Giunta regionale adotta le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni previste nell'articolo 3, volte in particolare a disciplinare il trasferimento delle risorse umane connesse alle funzioni oggetto di conferimento e la relativa decorrenza.

5. In attesa della conclusione delle procedure di mobilità, il personale resta in servizio presso le Province e Città metropolitana, con possibilità di avvalimento da parte della Regione.

6. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

7. Ai fini delle Intese di cui all'articolo 7, gli enti di area vasta trasmettono alla Regione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi del personale dipendente distinto per categoria giuridica ed economica, con indicazione del costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al riguardo si considera il personale dipendente a tempo indeterminato individuato secondo i criteri di cui al comma 1, nonché il personale a tempo

## Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 9 novembre 2015, n. 14.

Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

determinato adibito, alla data di entrata in vigore della *legge n. 56/2014* in via esclusiva allo svolgimento della funzione o attività da trasferire, il cui rapporto di lavoro sia ancora in corso al momento del trasferimento. Tali contratti restano in essere fino alla loro naturale scadenza e senza possibilità di proroga.

8. Al personale delle Province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla *legge n. 56/2014*. Dalla data del trasferimento del personale provinciale i fondi delle risorse decentrate del personale e delle categorie sono costituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 96 della legge n. 56/2014.

9. Entro novanta giorni dal completamento delle procedure di trasferimento del personale, la Giunta regionale, al fine di ottimizzare l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento e di garantire la piena continuità e qualità dei servizi erogati, procede, se necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici, nel quadro dell'ordinamento approvato con *Reg. reg. 15 dicembre 2011, n. 12* (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania). Sulla base di tali provvedimenti la Giunta regionale assegna il personale ai propri uffici tenendo conto della funzione da svolgere e delle proprie esigenze organizzative e logistiche.

10. Nell'ambito delle attività di riordino di cui al comma 9, il personale individuato secondo i criteri dell'articolo 8, comma 1 ed il personale proveniente dai ruoli della Giunta regionale in possesso di adeguate competenze, possono essere assegnati al Consiglio per un tempo non superiore alla durata della corrente legislatura nel rispetto della normativa vigente in materia. Con apposito protocollo di intesa tra la Giunta ed il Consiglio regionale verranno definiti criteri e modalità per l'utilizzo del suddetto personale. I provvedimenti attuativi della presente disposizione saranno definiti, sentita la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) del Consiglio regionale.

---

Art. 9 Disposizioni per il trasferimento dei beni e per la successione nei rapporti attivi e passivi.

1. Nell'ambito delle Intese di cui all'articolo 7, sono individuati i beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi relativi alle funzioni da trasferire, previa ricognizione da parte della Provincia o Città metropolitana interessata. Con la medesima modalità, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e nei limiti della sussistenza delle relative coperture finanziarie nei bilanci delle Province e della Città metropolitana, sono definite le modalità di prosecuzione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni e i rapporti attivi e passivi ad esso inerenti, la realizzazione delle opere già avviate, nonché i progetti e le attività finanziati da fondi comunitari e nazionali. Sono in ogni caso esclusi dalla successione i debiti che dovessero derivare da eventuale contenzioso afferente l'esercizio delle funzioni fino alla data di trasferimento delle stesse.

2. Sono esclusi in ogni caso dalla successione le società e gli enti partecipati dalle Province e dalla Città metropolitana, anche se esercitano attività riconducibili alle funzioni oggetto di riordino.



Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 9 novembre 2015, n. 14.

Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

#### Art. 10 Disposizioni finanziarie.

1. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni oggetto di riordino, alle spese relative al trattamento economico complessivo del personale riallocato nei ruoli della Giunta regionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, si provvede per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale incrementando la Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 10 "Risorse umane" Titolo 1 di euro 12 milioni, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" Titolo 1.

2. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni oggetto di riordino, alle spese connesse all'esercizio delle attività e dei servizi rimasti in capo alle Province ed alle spese di funzionamento connesse all'esercizio delle attività e dei servizi riallocati presso la Regione ai sensi dell'articolo 9, si provvede mediante l'istituzione del "Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio" nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri Fondi" Titolo 1. Alla dotazione del "Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio" si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 01 "Fondi di Riserva" Titolo 1 per euro 4 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale.

3. A decorrere dalla data di effettivo esercizio delle funzioni riallocate alla Regione di cui all'articolo 3 cessano i trasferimenti finora erogati alle Province dalla Regione stessa per le medesime funzioni.

4. A decorrere dalla data di effettivo trasferimento di ciascuna funzione spettano alla Regione le entrate tributarie, extra-tributarie ed i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima.

5. Per gli esercizi successivi al bilancio pluriennale 2015/2017, le somme occorrenti all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di bilancio, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

6. Fermo restando la sostenibilità finanziaria e di bilancio, le spese relative al trattamento economico complessivo del personale trasferito secondo la presente legge non rilevano ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). La somma corrispondente di ciascuno degli enti di area vasta non può essere conteggiata dagli stessi ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

---

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 9 novembre 2015, n. 14.

Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11 Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento interno, entro il 31 ottobre 2016 e successivamente con cadenza annuale nell'arco temporale necessario al riordino delle funzioni oggetto della presente legge, verifica lo stato di attuazione della presente legge nonché gli effetti prodotti sul funzionamento dei servizi ai cittadini e della macchina amministrativa.

---

---

Art. 12 Abrogazioni.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

---

---

Art. 13 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

---

---

## REGIONE TOSCANA

### L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

***Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.***

---

Publicata nel B.U. Toscana 30 ottobre 2015, n. 49, parte prima.

#### CAPO I

Disposizioni sul trasferimento di funzioni provinciali modifiche alla *legge regionale 3 marzo 2015, n. 22* (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alla *legge regionale n. 32/2002*, alla *legge regionale n. 67/2003*, alla *legge regionale n. 41/2005*, alla *legge regionale n. 68/2011*, alla *legge regionale n. 65/2014*)

Art. 1 Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della *L.R. n. 22/2015*.

1. Al comma 4 dell'*articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22* (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alla *legge regionale n. 32/2002*, alla *legge regionale n. 67/2003*, alla *legge regionale n. 41/2005*, alla *legge regionale n. 68/2011*, alla *legge regionale n. 65/2014*) le parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015".

---

Art. 2 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione. Modifiche all'articolo 2 della *L.R. n. 22/2015*.

1. Il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'*articolo 2 della L.R. n. 22/2015* è sostituito dal seguente:

"1) le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della *legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61* (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla *L.R. n. 25/1998* e alla *L.R. n. 10/2010*) dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge; nonché le ulteriori funzioni esercitate dalle province ai sensi della *legge regionale 18 maggio 1998, n. 25* (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e le funzioni concernenti l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla *legge regionale 29 luglio 1996, n. 60* (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica, dei rifiuti solidi di cui all'*articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*);".

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

2. Dopo il numero 6) della lettera d) del comma 1 dell'*articolo 2 della L.R. n. 22/2015* è inserito il seguente:

"6-bis) le funzioni in materia di parchi ed aree protette;"

3. Dopo il comma 2 dell'*articolo 2 della L.R. n. 22/2015* è inserito il seguente:

"2-bis. Le funzioni di formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), si intendono comprensive delle competenze amministrative in materia di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di apprendistato. Per funzioni di formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici si intendono esclusivamente le competenze amministrative relative alla programmazione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle professioni turistiche previste dalla legge regionale."

---

Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni Sostituzione dell'articolo 4 della *L.R. n. 22/2015*.

1. L'*articolo 4 della L.R. n. 22/2015* è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell'allegato B:

- a) le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici;
- b) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
- c) le funzioni in materia di forestazione.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasferite ai comuni capoluoghi di provincia, che le esercitano su tutto il territorio provinciale.

3. Le funzioni di forestazione sono trasferite alle unioni di comuni, che le esercitano su tutto il territorio nel quale le svolgeva la provincia. Le funzioni sono trasferite nelle more del complessivo riordino degli interventi pubblici forestali e delle modalità di gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione.

4. Il trasferimento delle funzioni e del relativo personale avviene verso gli enti e nei termini e con le modalità di cui all'articolo 13.

5. Il personale delle province del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della *L. 56/2014*, del requisito della esclusività o della prevalenza nelle strutture specificamente preposte allo svolgimento delle funzioni in materia di sport, può essere assegnato allo svolgimento delle funzioni fondamentali, comprese le attività a supporto di queste e la gestione degli impianti o del patrimonio dell'ente, o essere destinato alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, in sostituzione del personale cessato o che cesserà dal servizio in detta funzione entro il 31 dicembre 2016, ovvero trasferito, previo assenso dell'interessato, al comune della provincia che ne faccia espressa richiesta entro il 31 ottobre 2015 assumendone il relativo costo nell'ambito della propria capacità assunzionale. La provincia comunica alla Regione, entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente articolo,

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

l'elenco del personale suddetto, con gli atti organizzativi o il PDO che giustificano detta identificazione e l'eventuale assegnazione alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro. In tale ultimo caso, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei requisiti e, con propria deliberazione, identifica in via definitiva il personale interessato.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, il comune capoluogo esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera a), ad eccezione della raccolta dei dati statistici, in conformità agli indirizzi espressi dalla conferenza degli ambiti di dimensione territoriale adeguata previsti dalla L.R. n. 68/2011. A tal fine, la conferenza dei comuni dell'ambito, composta e operante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, lettera b), n. 2), della L.R. n. 68/2011, è integrata, ove non ne faccia parte, dal sindaco del comune capoluogo o dall'assessore da lui delegato, che partecipa senza diritto di voto. La conferenza individua i servizi già presenti sul territorio di cui occorre garantire la continuità, e le attività che sono svolte congiuntamente dall'ufficio del comune capoluogo e dagli uffici dei comuni dell'ambito per il più efficace svolgimento della funzione nel territorio medesimo. Il comune capoluogo e i comuni dell'ambito adottano le disposizioni conseguenti per l'attuazione delle deliberazioni della conferenza. Il sindaco del comune capoluogo o l'assessore da lui delegato riferiscono annualmente alla conferenza dei comuni dell'ambito in merito all'attività svolta nell'esercizio della funzione.

7. Entro il 1° marzo 2016, l'unione competente per le funzioni di cui al comma 1, lettera c), costituisce una conferenza dei comuni del territorio provinciale per i quali non sia operanti la convenzione di cui all'articolo 14, comma 2, al fine di consultare periodicamente i comuni interessati sulle attività in corso ed assumere le conseguenti determinazioni comuni nell'ambito delle indicazioni di una cabina di regia istituita con deliberazione della Giunta regionale per la gestione del patrimonio agricolo forestale di competenza della Regione".

---

Art. 4 Disposizioni generali. Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 22/2015.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 della L.R. n. 22/2015 sono abrogati.

---

Art. 5 Accordi per il trasferimento del personale. Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 22/2015.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 22/2015 le parole: "alla stipulazione di accordi" sono sostituite dalle seguenti: "mediante accordi organizzativi, relativi alle funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,".

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 22/2015 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli accordi sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale.".

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 22/2015 dopo le parole: "funzione oggetto di trasferimento" sono inserite le seguenti: "; la riorganizzazione può prevedere che, nell'ambito di ciascun ufficio territoriale e per le funzioni trasferite, il personale sia assegnato, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, a funzioni diverse da quelle

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

specifiche per le quali il trasferimento è stato disposto, al fine di valorizzare e ottimizzare le risorse professionali e garantire il buon funzionamento degli uffici e l'efficace svolgimento delle funzioni trasferite; gli incarichi dirigenziali sono ridefiniti in relazione al piano di riorganizzazione, avuto riguardo all'esercizio, anche a livello regionale, del complesso delle funzioni trasferite."

4. Al comma 3 dell'*articolo 7 della L.R. n. 22/2015* le parole: "di accordi" sono sostituite dalle seguenti: "degli accordi".

5. Il comma 6 dell'*articolo 7 della L.R. n. 22/2015* è sostituito dal seguente:

"6. Oltre al personale che esercita la funzione trasferita, come individuato dagli accordi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale è individuato nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione. Detto personale è soggetto a trasferimento nei limiti delle risorse che risultano complessivamente disponibili ai sensi delle norme di cui all'articolo 9, comma 3, detratta una quota di 500.000,00 euro che è destinata a finanziare convenzioni per incentivare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo."

6. Il primo periodo del comma 7 dell'*articolo 7 della L.R. n. 22/2015* è sostituito dal seguente:

"Le province e la città metropolitana, sulla base del modello di rilevazione trasmesso dalla Regione, quantificano il costo annuo lordo teorico a tempo pieno di ciascuna unità di personale soggetta a trasferimento, come risultante al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto che alla suddetta data risultava incaricato, ai sensi dell'*articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di funzioni dirigenziali, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014."

---

Art. 6 Trasferimento del personale e organizzazione degli uffici regionali. Modifiche all'articolo 8 della *L.R. n. 22/2015*.

1. Il comma 2 dell'*articolo 8 della L.R. n. 22/2015* è sostituito dal seguente:

"2. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 6, confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'*articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014*."

2. Dopo il comma 6 dell'*articolo 8 della L.R. n. 22/2015* sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. In deroga a quanto previsto al comma 6, gli oneri di gestione delle sedi delle province e della città metropolitana destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, possono essere assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di trasferimento del personale, secondo quanto previsto al comma 6-ter. Alla gestione di tali sedi continuano a provvedere gli enti di provenienza, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi ed a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere sino all'individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2016.

6-ter. La Giunta regionale, previa intesa con gli enti di provenienza, individua con

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

deliberazione, le sedi di cui all'articolo 2, i servizi di cui al comma 6-bis e definisce le modalità di rimborso dei relativi oneri.".

3. Al comma 7 dell'*articolo 8 della L.R. n. 22/2015*, dopo le parole: "l'eventuale assegnazione di personale" sono inserite le seguenti: "delle categorie del comparto".

4. Al comma 10 dell'*articolo 8 della L.R. n. 22/2015* le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

---

Art. 7 Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari. Modifiche all'articolo 9 della *L.R. n. 22/2015*.

1. Il comma 1 dell'*articolo 9 della L.R. n. 22/2015* è sostituito dal seguente:

"1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016. A far data dal 1° gennaio 2016 il personale a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della Regione Toscana e confluisce nella dotazione organica provvisoria di cui all'articolo 8, comma 2.".

2. Al comma 2 dell'*articolo 9 della L.R. n. 22/2015* i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.

3. Dopo il comma 2-bis dell'*articolo 9 della L.R. n. 22/2015* è inserito il seguente:

"2-ter. A decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana, le entrate extratributarie connesse all'esercizio delle funzioni medesime sono introitate senza vincolo di destinazione.".

4. Al comma 3 dell'*articolo 9 della L.R. n. 22/2015* le parole: "Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 7 e dalla ricognizione delle opere di cui all'articolo 10, commi 7 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "Dopo la formalizzazione degli accordi di cui all'articolo 7"; la parola: "trasferito" è sostituita dalle seguenti: "da trasferire, compreso il personale di cui al l'articolo 7, comma 6"; la parola: "integralmente" è soppressa.

5. Il comma 5 dell'*articolo 9 della L.R. n. 22/2015* è sostituito dal seguente:

"5. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014*, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dall'eventuale maggiore consistenza del fondo. Fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo e nei limiti delle disponibilità dei fondi specifici di cui al comma 7: a) i compensi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL 1° aprile. 1999 e quelli di cui all'articolo 29 del CCNL 23 dicembre 1999 sono determinati sulla base della misura comunicata dalle amministrazioni di provenienza tenendo conto delle risultanze del sistema di valutazione e dei criteri definiti dalla Regione per i propri dipendenti, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, e limitatamente ai compensi dell'articolo 29

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

sopracitato, non oltre all'importo riconosciuto agli altri dirigenti regionali;

b) i compensi di cui all'articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999 e di cui all'articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004 riconosciuti, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza ai titolari di incarico di posizione organizzativa, continuano ad essere corrisposti dalla Regione al personale incaricato negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza e sulla base, per la retribuzione di risultato, delle risultanze del sistema di valutazione adottato dalla Regione, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori;

c) le indennità di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL 1° aprile 1999 riconosciute, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito continuano ad essere corrisposte dalla Regione al personale, negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza;

d) le indennità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del CCNL 1° aprile 1999 e di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), del CCNL 6 luglio 1995 sono corrisposte al personale trasferito al ricorrere dei presupposti contrattuali."

6. Dopo il comma 5 dell'*articolo 9 della L.R. n. 22/2015* è inserito il seguente:

"5-bis. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del 31 dicembre 2015, mantiene la titolarità dello stesso; la declaratoria della posizione organizzativa può essere modificata nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori."

7. Dopo il comma 5-bis dell'*articolo 9 della L.R. n. 22/2015* è inserito il seguente:

"5-ter. In via transitoria, al fine di far fronte alle esigenze organizzative derivanti dal trasferimento delle funzioni, al personale trasferito, appartenente al contingente della stessa amministrazione di provenienza, possono essere attribuite, sulla base del piano di riorganizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, posizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, nei limiti delle risorse disponibili nello specifico fondo di cui al comma 7."

8. Dopo il comma 5-ter dell'*articolo 9 della L.R. n. 22/2015* è inserito il seguente:

"5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano di avere effetto i comandi presso altre amministrazioni, eventualmente in essere per il personale trasferito."

9. Al comma 6 dell'*articolo 9 della L.R. n. 22/2015* la parola: "erogate" è sostituita dalla seguente:

"destinate", e le parole: "incrementa le risorse" sono sostituite dalle seguenti: "incrementa stabilmente le risorse".

10. Il comma 8 dell'*articolo 9 della L.R. n. 22/2015* è sostituito dal seguente:

"8. Le amministrazioni cedenti riducono le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto e della dirigenza, di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi, per un importo complessivo corrispondente a quanto dalle stesse erogato o erogabile, con riferimento alle risorse stabili anno 2015, al momento del trasferimento del personale."

11. Al comma 9 dell'*articolo 9 della L.R. n. 22/2015* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Le somme corrisposte al momento del trasferimento da ciascuna delle province interessate devono essere conteggiate dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 557, della L. 296/2006*."



Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

12. Dopo il comma 9 dell'*articolo 9 della L.R. n. 22/2015* è inserito il seguente:

"9-bis. I compensi professionali di cui all'*articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90* (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, spettano agli avvocati trasferiti ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, della presente legge* in misura corrispondente a quanto percepito dai singoli avvocati della Regione allo stesso titolo, e la relativa spesa non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione del limite dello stanziamento di cui al medesimo *articolo 9, comma 6 del D.L. 90/2014*. Le somme corrisposte ai sensi del presente comma, al momento del trasferimento, da ciascun ente interessato, devono essere conteggiate dall'ente medesimo ai fini del rispetto della *l. 296/2006* e dell'*articolo 9, comma 6, del D.L. 90/2014* convertito dalla *L. 114/2014*."

---

Art. 8 Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'*articolo 10 della L.R. n. 22/2015*.

1. 1. Al comma 1 dell'*articolo 10 della L.R. n. 22/2015* le parole: "accordi, stipulati" sono sostituite dalle seguenti: "accordi organizzativi, formalizzati".

2. Al comma 6 dell'*articolo 10 della L.R. n. 22/2015* le parole: "secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'*articolo 7*" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità stabilite in accordi organizzativi, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale".

3. Al comma 9 dell'*articolo 10 della L.R. n. 22/2015* le parole: "Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'*articolo 9, comma 3,*" sono soppresse.

4. Il comma 13 dell'*articolo 10 della L.R. n. 22/2015* è sostituito dal seguente:

"13. Gli accordi di cui al comma 1 sono formalizzati, con deliberazione della Giunta regionale, entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui all'*articolo 9, comma 1*. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'*articolo 2 del D.P.C.M. 26 settembre 2014*, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della *L. 56/2014*, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L'accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto dall'ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'*articolo 5 del D.P.C.M. 26 settembre 2014*. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16, che recepisce l'accordo relativo al trasferimento dei beni immobili indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni."

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

5. Al comma 14 dell'*articolo 10 della L.R. n. 22/2015*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il subentro della Regione di cui al presente comma avviene a titolo gratuito."

6. Al comma 16 dell'*articolo 10 della L.R. n. 22/2015* la parola: "stipulazione" è sostituita dalla seguente: "formalizzazione", e le parole: "decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima" sono sostituite dalle seguenti: "decorre dalla data prevista dalla legge di recepimento".

---

Art. 9 Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all'*articolo 11 della L.R. n. 22/2015*.

1. Dopo il comma 4 dell'*articolo 11 della L.R. n. 22/2015* è aggiunto il seguente:

"4-bis. Fino alla data di trasferimento delle funzioni e del personale, la Giunta regionale può adottare direttive o emanare istruzioni per lo svolgimento delle funzioni medesime nel periodo transitorio, anche a fini di coordinamento, in particolare nelle materie per le quali occorre provvedere in attuazione di atti della programmazione dell'Unione europea, dello Stato o della Regione, cui le amministrazioni interessate sono tenute ad attenersi."

---

Art. 10 Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all'*articolo 12 della L.R. n. 22/2015*.

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'*articolo 12 della L.R. n. 22/2015* è sostituito dal seguente: "In caso di mantenimento di sede lavorativa presso l'unione di comuni, il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la Regione e l'unione di comuni, utilizza a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, ad eccezione dei commi 3 e 6, e di cui all'articolo 9, ad eccezione dei commi 2 e 3."

2. Il comma 3 dell'*articolo 12 della L.R. n. 22/2015* è sostituito dal seguente:

"3. La giunta dell'unione provvede, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale:

a) a individuare il personale di cui all'*articolo 95, comma 1, lettera a), della L.R. n. 68/2011*, in servizio al 31 dicembre 2014, non considerando il personale già cessato alla data dell'individuazione, nonché il personale di cui è prevista la cessazione, entro il 31 dicembre 2016, per effetto di processi di riorganizzazione dell'unione derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo I del *D.L. 101/2013* convertito dalla *L. 125/2013*;

b) a formulare una conseguente proposta di trasferimento del personale per l'esercizio della funzione trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici o no minativi, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli atti organizzativi adottati prima della trasmissione della tabella di cui all'*articolo 40 della L.R. n. 68/2011*;

c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati alla data del 31 dicembre 2014 e in corso,

Normativa comparata - Regione Toscana  
L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

relativi all'esercizio della funzione in via esclusiva;

d) a individuare i beni destinati in via esclusiva all'esercizio della funzione, per la successione della Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli altri diritti reali;

e) a individuare i rapporti attivi e passivi, i procedimenti e i contenziosi in corso, relativi all'esercizio della funzione."

3. Il comma 4 dell'*articolo 12 della L.R. n. 22/2015* è sostituito dal seguente:

"4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati, anche su proposta della giunta dell'unione, i beni, nonché i rapporti attivi e passivi, e i procedimenti in corso, per i quali la Regione prevede il subentro in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, stabilendo la decorrenza di detto subentro. Per gli altri rapporti e procedimenti, la Giunta regionale stabilisce le modalità per l'esercizio in via transitoria. Restano comunque di competenza dell'unione di comuni le controversie originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016."

4. Dopo il comma 4 dell'*articolo 12 della L.R. n. 22/2015* è aggiunto il seguente:

"4-bis. Se sulle proposte dell'unione è raggiunta l'intesa, questa è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, che provvede sul subentro della funzione ai sensi dell'*articolo 95, comma 4, della L.R. n. 68/2011*. Se la Giunta regionale non ritiene adeguate le proposte, fissa un termine non superiore a dieci giorni entro i quali la giunta dell'unione deve esprimersi. In caso di ulteriore valutazione di inadeguatezza, la Giunta regionale delibera sul subentro della funzione sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la percentuale di cui all'*articolo 95, comma 8, della L.R. n. 68/2011* si applica anche per ogni unità di personale che resta all'unione di comuni, rispetto al personale a tempo indeterminato che risultava assegnato in via prevalente o esclusiva alla data del 31 dicembre 2014."

5. Dopo il comma 4-bis dell'*articolo 12 della L.R. n. 22/2015* è aggiunto il seguente:

"4-ter. Per effetto del trasferimento, le risorse di cui all'*articolo 94 della L.R. n. 68/2011* sono ridotte delle somme relative al costo del personale trasferito, come individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, nonché al mancato trasferimento del personale, di cui al comma 4-bis, ultimo periodo."

---

Art. 11 Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni Sostituzione della rubrica del capo III della *L.R. n. 22/2015*.

1. La rubrica del capo III della *L.R. n. 22/2015* è sostituita dalla seguente: "Capo III Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni".

---

Art. 12 Disposizioni generali. Sostituzione dell'articolo 13 della *L.R. n. 22/2015*.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

1. L'articolo 13 della L.R. n. 22/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.
3. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al *D.P.C.M. 26 settembre 2014*. I decreti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.
4. La provincia trasmette alla Regione, nel termine stabilito dalla Regione medesima in coerenza con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), di seguito indicato come "D.M. 14 settembre 2015", gli elenchi del personale del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del PDO, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della *L. 56/2014*, del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, da trasferire ai comuni e alle unioni di comuni, nonché gli elenchi del personale con altri rapporti di lavoro aventi i medesimi requisiti. Le province trasmettono altresì i dati di cui all'articolo 7, comma 7, relativi al costo del personale. Negli elenchi del personale da trasferire non è considerato, oltre al personale già cessato a qualsiasi titolo, il personale di cui è prevista la cessazione entro il 31 dicembre 2016 per effetto di processi di riorganizzazione derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo I del *D.L. n. 101/2013* convertito dalla *L. 125/2013*.
5. La Giunta regionale, effettuate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, provvede con propria deliberazione a individuare in via definitiva il personale da trasferire a decorrere dal 1° gennaio 2016, con l'indicazione del relativo costo:
  - a) ai singoli comuni capoluoghi;
  - b) alle singole unioni di comuni. Per ogni provincia è individuata una unione di comuni, come specificata dall'allegato D bis.
6. Il personale individuato ai sensi del comma 5 è destinato in via esclusiva al trasferimento agli enti di cui al medesimo comma. Le province comunicano agli enti interessati e alla Regione, entro il 1° dicembre 2015, i nominativi del personale individuato per il quale non può provvedersi al trasferimento, a causa di cessazioni già avvenute o previste fino al 31 dicembre 2015, o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, anche derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015. Al personale trasferito si applica l'articolo 10 del medesimo *decreto ministeriale 14 settembre 2015*.
7. Al fine di sostenere il processo di trasferimento delle funzioni e del personale si provvede annualmente:
  - a) all'attribuzione alle unioni di comuni di cui all'allegato D bis di premialità commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento. Dette premialità sono attribuite nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 90,

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

comma 9, della L.R. n. 68/2011, non considerando i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo medesimo;

b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dal l'al legato D bis delle risorse già spettanti alla Provincia di Pistoia, ai sensi dell'*articolo 94 della L.R. n. 68/2011*, commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento;

c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis delle risorse già spettanti alla Provincia di Livorno, ai sensi dell'*articolo 94 della L.R. n. 68/2011*, commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento;

d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse per l'esercizio delle funzioni a essi trasferite, nell'ambito di quelle previste nel bilancio regionale e già attribuite alle province per l'esercizio delle funzioni medesime;

e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alle lettere a), b) e c), questi sono ridotti proporzionalmente.

8. Le funzioni di cui all'*articolo 3, lettera f), della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42* (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono esercitate dai comuni sulla base degli indirizzi e secondo le modalità di coordinamento definite dalla normativa regionale di settore, come modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

9. Il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la provincia e l'ente destinatario della funzione previa consultazione con le organizzazioni sindacali, continua a operare presso il luogo di lavoro della provincia da cui è stato trasferito, utilizzando a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Mediante l'accordo di cui al comma 2 sono trasferiti i beni e le risorse strumentali. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'*articolo 2 del D.P.C.M. 26 settembre 2014*, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della *L. 56/2014*, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L'accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto dall'ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'*articolo 5 del D.P.C.M. 26 settembre 2014*.

10. L'ente destinatario della funzione subentra in tutti i procedimenti amministrativi in corso attinenti alla funzione trasferita, salvo quelli a istanza di parte, che sono conclusi dalla provincia avvalendosi a titolo gratuito del personale trasferito; ove necessario, si procede a intese o accordi organizzativi tra gli enti interessati. L'unione di comuni può avvalersi, mediante convenzione, degli operai forestali, eventualmente non trasferiti per effetto del comma 4, ultimo periodo, fino alla cessazione.

11. Fermo restando il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo, i comuni capoluoghi di provincia e le unioni di comuni possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell'*articolo 20 della L.R. n. 68/2011*, affidare alla provincia l'esercizio della funzione.

12. Per la successione nei rapporti in corso si applicano, salvo diverso accordo tra gli enti, i principi di cui all'articolo 10, commi 2, 4, 5, 6, 11, intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, il comune capoluogo o l'unione di comuni."

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

---

Art. 13 Obbligo di esercizio associato. Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. n. 22/2015.

1. L'articolo 14 della L.R. n. 22/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Esercizio associato

1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il comune capoluogo può affidare l'esercizio della funzione, ad eccezione dei compiti di raccolta dei dati statistici, ai comuni degli ambiti di dimensione territoriale adeguata. La convenzione deve essere stipulata tra il comune capoluogo e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2-bis, della L.R. n. 68/2011.

2. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), l'unione di comuni può affidare, previo parere favorevole della Giunta regionale, l'esercizio della funzione ai comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata, se ciò consente la più efficace gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione esistente nell'ambito medesimo. La convenzione deve essere stipulata tra l'unione di comuni e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2-bis, lettera b), n. 2), della L.R. n. 68/2011."

---

Art. 14 Sostituzione degli allegati A e B e inserimento dell'allegato D bis nella L.R. n. 22/2015.

1. L'allegato A della L.R. n. 22/2015 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

2. L'allegato B della L.R. n. 22/2015 è sostituito dall'allegato B della presente legge.

3. Dopo l'allegato D della L.R. n. 22/2015 è inserito l'allegato D bis, di cui all'allegato C della presente legge.

---

## CAPO II

Funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi. modifiche alla *legge regionale 21 marzo 2000, n. 39* (Legge forestale della Toscana)

Art. 15 Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi. Modifiche all'articolo 71 della L.R. n. 39/2000.

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 71 della *legge regionale 21 marzo 2000, n. 39* (Legge forestale della Toscana) è aggiunta la seguente:

"b bis) il referente AIB e il responsabile del centro operativo antincendi boschivi (COP AIB) di ambito provinciale."

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

2. Dopo il comma 5 dell'*articolo 71 della L.R. n. 39/2000* è inserito il seguente:

"5-bis. Le funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi tramite i soggetti di cui al comma 1, lettera b bis), sono esercitate dalla Regione a decorrere dal trasferimento del personale provinciale del comparto regioni-enti locali che risulta assegnato ai compiti di cui alla medesima lettera b bis). Il trasferimento di detto personale è effettuato secondo la disciplina prevista dal capo II della *legge regionale 3 marzo 2015, n. 22* (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alla *legge regionale n. 32/2002*, alla *legge regionale n. 67/2003*, alla *legge regionale n. 41/2005*, alla *legge regionale n. 68/2011*, alla *legge regionale n. 65/2014*).".

---

### CAPO III

Correzione errori materiali. Modifiche alla *legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68* (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Art. 16 Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca del contributo. Modifiche all'*articolo 91 della L.R. n. 68/2011*.

1. Al comma 4 dell'*articolo 91 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68* (Norme sul sistema delle autonomie locali), le parole: "commi 6, 7 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "commi 5, 6, 7 e 9".

2. Al comma 8 dell'*articolo 91 della L.R. n. 68/2011* le parole: "commi 6, 7 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "commi 5, 6, 7 e 9".

---

### CAPO IV

Approvazione del contenuto degli accordi e disposizioni finali e finanziarie

Art. 17 Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni.

1. Al fine di provvedere, ai sensi dell'*articolo 7, comma 4, lettera d), della L.R. n. 22/2015*, in conformità con le modalità e i termini stabiliti con D.M. 14 settembre 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2015, n. 227, sono approvati gli elenchi del personale da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze di cui all'allegato D, come definiti dagli accordi organizzativi previsti dal punto 13

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

della *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 528* e formalizzati, secondo le indicazioni dell'Osservatorio regionale, istituito con *Delib.G.R. 29 settembre 2014, n. 807*, con *Delib.G.R. 4 agosto 2015, n. 827*, previa adozione di corrispondenti atti delle amministrazioni interessate. Negli elenchi sono riportati il cognome, il nome e il codice fiscale di ciascun soggetto interessato. L'allegato D riporta, in specifica tabella, le risorse di cui all'*articolo 9, comma 6, della L.R. n. 22/2015*.

2. Gli elenchi di cui all'allegato D contengono altresì, in conformità agli accordi organizzativi di cui al comma 1, i nominativi del personale individuato per l'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1) e 6-bis), della L.R. n. 22/2015*, e all'*articolo 71 della L.R. n. 39/2000*. Sulle cessazioni eventualmente intervenute dopo la formalizzazione degli accordi si provvede con cancellazioni ai sensi del comma 4. I nominativi del personale della Città metropolitana di Firenze relativi alla funzione strade regionali sono integrati, a seguito di intesa tra la Città metropolitana di Firenze medesima e la Giunta regionale, con deliberazione della Giunta regionale, nella misura delle due unità previste dall'accordo organizzativo formalizzato con *Delib.G.R. n. 827/2015*.

3. Sono confermati, anche per le finalità di cui ai commi 4, 6 e 7, i criteri di individuazione del personale, come derivanti dall'applicazione della *L.R. n. 22/2015* e dalla *Delib.G.R. n. 528/2015* e come risultanti dagli accordi organizzativi di cui al comma 1:

a) individuazione del numero massimo di unità necessarie per l'esercizio della funzione, come indicato ai sensi dell'*articolo 7, comma 3, della L.R. n. 22/2015* e del punto 6 della *Delib.G.R. n. 528/2015*;

b) ricognizione e conseguente individuazione del personale delle categorie del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) forniti dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento della funzione oggetto di trasferimento nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, in applicazione del criterio di cui all'*articolo 7, comma 3, della L.R. n. 22/2015*;

c) individuazione del personale delle categorie del comparto regioni e enti locali che le province e la Città metropolitana di Firenze hanno proposto in trasferimento, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del PDO o della documentazione delle attività svolte, operante in altre strutture dell'ente, e di cui è stata verificata, in contraddittorio tra gli enti e la Regione, la manifesta sussistenza del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento della funzione oggetto di trasferimento di cui all'*articolo 7, comma 5, lettera a), della L.R. n. 22/2015*, pervenendo alle valutazioni conclusive, raggiunte nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, della medesima L.R. n. 22/2015* e della *Delib.G.R. n. 528/2015*, sulla base delle esigenze organizzative ivi rilevate;

d) individuazione del restante personale delle categorie del comparto regioni ed enti locali che le province e la Città metropolitana di Firenze hanno proposto in trasferimento, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del PDO o della documentazione delle attività svolte, e di cui è stata verificata, in contraddittorio tra gli enti e la Regione, la manifesta sussistenza degli altri requisiti di cui all'*articolo 7, comma 5, lettere b), c) e d), della L.R. n. 22/2015*, pervenendo alle valutazioni conclusive, raggiunte nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, della L.R. n. 22/2015* e della *Delib.G.R. n. 528/2015*, sulla base delle reciproche esigenze organizzative;



Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

e) individuazione, anche in deroga al criterio dell'esclusività o della prevalenza alla data dell'entrata in vigore della *L. 56/2014*, al fine di dare piena attuazione all'*articolo 2 della L.R. n. 22/2015* e di consentire l'esercizio effettivo della funzione oggetto di trasferimento, del seguente personale che, per valutazione congiunta della Regione e degli enti interessati, effettuata sulla base delle reciproche esigenze organizzative e di criteri condivisi nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, della L.R. n. 22/2015* e della *Delib.G.R. n. 528/2015*, è risultato comunque svolgere la funzione in un periodo non antecedente al 2013:

1. personale delle categorie del comparto assegnato alle funzioni di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera d), n. 6), f) e g), e comma 2;*

2. dirigenti svolgenti in tutto o in parte la funzione.

4. Gli elenchi di cui all'allegato D possono essere modificati, con conseguente modifica del personale destinato al trasferimento, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei seguenti casi:

a) cessazione del dipendente, già avvenuta o prevista entro il 31 ottobre 2015, con conseguente cancellazione dall'elenco;

b) modificazione dell'elenco con l'aggiunta di dipendenti di cui sia stata tardivamente accertata, con le modalità e nei limiti di cui al comma 5, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b); l'integrazione avviene a titolo di modifica dell'accordo organizzativo ed è effettuata in via prioritaria mediante automatica sostituzione del personale di cui alla lettera a) e, in subordine, incrementando il numero del personale previsto in trasferimento, in tale ultimo caso sulla base delle esigenze organizzative rilevate dalle amministrazioni interessate.

5. L'integrazione di cui al comma 4, lettera b), è disposta sulla base di formale richiesta della provincia o della Città metropolitana di Firenze, anche tenendo conto delle richieste del personale pervenute dopo la formalizzazione degli accordi di cui al comma 1, e della documentazione prevista dal medesimo comma 4, lettera b), trasmessa dalla provincia o dalla Città metropolitana interessata, con motivazione sul tardivo accertamento e sulle proprie esigenze organizzative nel caso in cui non si possa provvedere a sostituzione automatica di altro personale cessato, comprensiva dei dati di costo di cui all'*articolo 7, comma 7, della L.R. n. 22/2015*. L'accertamento della sussistenza o della insussistenza dei requisiti e, se del caso, delle diverse esigenze organizzative della Regione, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale. Il costo del personale complessivo per il quale, dopo la modifica, si provvede al trasferimento, determina il nuovo limite massimo per l'individuazione del personale di cui all'*articolo 7, comma 6, della L.R. n. 22/2015*.

6. La Giunta regionale può effettuare le seguenti modifiche, in presenza di cessazioni già avvenute o previste entro il 31 dicembre 2015 del personale in trasferimento, comprese quelle eventualmente non già accertate ai sensi del comma 4, lettera a), o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, comprese le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa che producono i loro effetti nell'anno 2016 e comprese quelle derivanti dai processi di mobilità di cui al D.M. 14 settembre 2015, accertate dagli enti e dalla Regione entro il 31 dicembre 2015, e nel limite della spesa di personale di cui all'articolo 20:

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

a) in caso di personale previsto in trasferimento per la funzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della L.R. n. 22/2015, integrare l'elenco del personale in trasferimento, previa intesa tra gli organi tecnici di vertice dell'ente interessato e della Regione, applicando i criteri di cui al comma 3, lettera e);

b) negli alti casi, integrare gli elenchi utilizzando il personale di cui all'articolo 7, comma 6, della L.R. n. 22/2015, inizialmente risultato non soggetto a trasferimento, fino al limite massimo previsto dall'avviso pubblico di cui al punto 7 della *Delib.G.R. n. 528/2015*, motivando sulle priorità relative alle proprie esigenze organizzative;

c) se residuano ulteriori risorse, queste sono destinate a incrementare la quota di cui all'articolo 7, comma 6, della L.R. n. 22/2015 per il finanziamento delle attività ivi previste.

7. I criteri di cui al comma 3, lettere b), c) e d), per il personale del comparto regione e enti locali, e i criteri di cui alla lettera e) del comma medesimo, per i dirigenti, costituiscono criteri sussidiari per la Giunta regionale nel caso in cui debba provvedere a seguito di valutazione di inadeguatezza della proposta della giunta dell'unione. In tal caso, i criteri sono utilizzati mantenendo comunque la priorità per il trasferimento del personale del comparto che risulta assegnato alla funzione alla data del 31 dicembre 2014.

---

#### Art. 18 Prime disposizioni in materia di mercato del lavoro.

1. Per garantire la continuità dei servizi e delle politiche attive del lavoro nelle more del subentro della Regione nella titolarità della funzione, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150* (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), le province e la Città metropolitana di Firenze prorogano:

a) i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nei servizi per l'impiego, fino al 31 dicembre 2016;

b) i contratti di appalto dei servizi per l'impiego ed i contratti di servizio con le società in house, sino all'individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2016.

---

#### Art. 19 Disposizioni finali.

1. Per individuare il personale di cui all'articolo 7, comma 6, della L.R. n. 22/2015, si procede con le modalità previste dalla *Delib.G.R. n. 528/2015*; restano fermi gli atti già adottati all'entrata in vigore della presente legge, nonché il requisito della disponibilità al trasferimento presso le sedi della Regione Toscana in Firenze da essi previsto. L'individuazione del personale da trasferire,

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

di cui al medesimo articolo 7, comma 6, è effettuata previa autorizzazione al trasferimento da parte della provincia o della Città metropolitana di Firenze. La deliberazione della Giunta regionale con la quale si provvede all'individuazione del personale interessato, che integra a tutti gli effetti il personale di cui all'allegato D, è adottata entro il 31 ottobre 2015. Ove necessario al completamento del personale di cui all'*articolo 7, comma 6, della L.R. n. 22/2015*, nel limite massimo previsto dall'avviso pubblico di cui al punto 7 della *Delib.G.R. n. 528/2015*, si può procedere a integrare il personale da trasferire alla Regione secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, anche estendendo la procedura alla generalità del personale delle province e della Città metropolitana.

2. I fondi per il salario accessorio di cui all'allegato D sono modificati con successiva legge, al fine di renderli conformi alle modifiche intervenute ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 17.

3. L'elenco del personale trasferito alla Regione ai sensi del presente capo e della *L.R. n. 22/2015* è altresì integrato, modificato o ridotto a seguito di eventuali sentenze passate in giudicato riguardanti i dipendenti delle province e della Città metropolitana di Firenze; a tali provvedimenti è data esecuzione con decreto del direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di personale. Per gli stessi motivi, all'integrazione, modifica o riduzione provvedono gli altri enti cui il personale è trasferito ai sensi della *L.R. n. 22/2015*.

4. Restano fermi gli effetti degli accordi e delle convenzioni stipulati dalle province e dai comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo la disciplina previgente degli *articoli 13 e 14 della L.R. n. 22/2015*.

5. La Regione provvede, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, agli interventi volti a consentire la piena operatività degli uffici territoriali dal 1° gennaio 2016. Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano la necessaria assistenza.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale contenenti gli elenchi di personale oggetto di trasferimento, di cui all' *articolo 7, commi 6, 12 e 13, della L.R. n. 22/2015*, o relative alle modifiche di detti elenchi, contengono il cognome, il nome e il codice fiscale degli interessati al trasferimento e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

7. Eventuali errori materiali relativi all'identificazione del personale destinato al trasferimento di cui alla presente legge sono corretti con deliberazione della Giunta regionale su richiesta dell'ente cedente. I codici fiscali dei soggetti che risultano trasferiti ai sensi degli *articoli 17 e 19, comma 6*, non sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sono conservati agli atti della Regione e utilizzati per le finalità di cui all'*articolo 8, comma 5, della L.R. n. 22/2015*.

8. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la documentazione, connessa all'esercizio delle funzioni trasferite, detenuta dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze direttamente o presso società o enti partecipati, anche contenuta in banche dati, che gli enti medesimi devono trasmettere alla Regione entro il termine stabilito dalla deliberazione medesima. Gli enti interessati, compresi le società e gli enti partecipati, sono tenuti all'adempimento a titolo gratuito. Salvo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale, dalla data della trasmissione della documentazione cessa il trattamento dei dati da parte del soggetto cedente.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

9. Al fine di dare corso alle convenzioni di cui all'*articolo 7, comma 6, della L.R. n. 22/2015*, come modificato dall'*articolo 5 della presente legge*, e di consentire alle province e alla Città metropolitana di pervenire alle valutazioni conclusive sui processi di mobilità degli agenti della polizia provinciale, l'Osservatorio regionale può prevedere, con propria determinazione, che all'immissione dei dati degli agenti della polizia provinciale nel portale della mobilità si provveda successivamente alla definizione delle convenzioni medesime, e comunque entro il 20 novembre 2015. La determinazione dell'Osservatorio regionale è comunicata all'Osservatorio nazionale.

---

#### Art. 20 Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli *articoli 7, 8 e 9 della L.R. n. 22/2015*, e dalle disposizioni degli *articoli 17 e 19, comma 1*, è stimata la spesa di euro 41.294.415,20 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte per euro 40.794.415,20 con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" e per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della UPB 111 "Azioni di sistema Regione - Enti locali - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015-2017, annualità 2016 e 2017.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'*articolo 9 della L.R. n. 22/2015* sono stimate in euro 20.672.775,68 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e sono iscritte nella UPB di entrata 322 "Proventi diversi" del bilancio pluriennale vigente 2015-2017, annualità 2016 e 2017.

3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015-2017, annualità 2016 e 2017 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

- anno 2016

in diminuzione, UPB 111 "Azioni di sistema Regione - Enti locali - Spese correnti", per euro 21.976.066,56

in aumento, UPB di entrata 322 "Proventi diversi", per euro 20.672.775,68

in aumento, UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 40.794.415,20

in aumento, UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 1.854.427,04

- anno 2017

in diminuzione, UPB 111 "Azioni di sistema Regione - Enti locali - Spese correnti", per euro 21.976.066,56

in aumento, UPB di entrata 322 "Proventi diversi", per euro 20.672.775,68

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

in aumento, UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 40.794.415,20

in aumento, UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 1.854.427,04.

4. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 19, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte per euro 700.000,00 con gli stanziamenti della UPB 713 "Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento" e per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015.

5. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 4, al bilancio di previsione 2015 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

- anno 2015

in diminuzione, UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 1.000.000,00

in aumento, UPB 713 "Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento", per euro 700.000,00

in aumento, UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 300.000,00.

6. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 6-bis, della *L.R. n. 22/2015*, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa massima di euro 4.000.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015-2017, annualità 2016.

7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

---

Art. 21 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

---

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

## Allegato A

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2

### A) AGRICOLTURA

*legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10* (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

*legge regionale 31 marzo 1990, n. 31* (Norme in materia di proprietà coltivatrice)

*legge regionale 31 agosto 1994, n. 69* (Norme concernenti la revisione straordinaria degli albi dei vigneti per il vino Chianti DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG)

*legge regionale 31 agosto 1994, n. 72* (Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali)

*legge regionale 5 marzo 1997, n. 15* (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione)

*legge regionale 11 aprile 1995, n. 50* (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)

*legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1* (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico)

*legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9* (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143)

*legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11* (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

*legge regionale 22 marzo 1999, n. 16* (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)

*legge regionale 19 novembre 1999, n. 60* (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA")

*legge regionale 3 agosto 2001, n. 34* (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)

*legge regionale 23 giugno 2003, n. 30* (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)

*legge regionale 5 agosto 2003, n. 45* (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità)

*legge regionale 5 aprile 2004, n. 21* (Disciplina dei distretti rurali.)

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

*legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione.)*

*legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)*

*legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)*

*legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura)*

*legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo).*

## **B) CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE**

*legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).*

*legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione)*

*legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica.)*

*legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura)*

*legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.)*

*legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").*

## **C) ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

*legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale e lavoro)*

*articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)*

## **D) AMBIENTE**

### **1) RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI**

*legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 e alla L.R. n. 10/2010);*

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

*legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);*

*legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica, dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge n. 549/1995)*

## 2) DIFESA DEL SUOLO, DI DIFESA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI, DEMANIO IDRICO

*legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)*

*legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)*

*legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla L.R. n. 69/2011 ed alla L.R. n. 91/1998);*

*legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007);*

*legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994);*

articoli 26, 27 e 27-bis legge 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*)

## 3) TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

*legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la qualità dell'aria ambiente)*

articolo 21 comma della *legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88* (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*)

## 4) INQUINAMENTO ACUSTICO

*legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89* (Norme in materia di inquinamento acustico), ad esclusione delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, concernenti la viabilità provinciale



Normativa comparata - Regione Toscana  
L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

## 5) TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

*legge regionale n. 20/2006 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)*

*articolo 20 della L.R. n. 88/1998 (comprese le funzioni di cui all'articolo 109 del D.Lgs. n. 152/2006)*

## 6) AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) E AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

*articolo 72-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza)*

## 6-bis) PARCHI, AEREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ

*legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. n. 24/1994, alla L.R. n. 65/1997, alla L.R. n. 24/2000 ed alla L.R. n. 10/2010);*

*articolo 17 della L.R. n. 88/1998*

## E) ENERGIA

*legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)*

*articolo 29 della L.R. n. 88/1998*

## F) OSSERVATORIO SOCIALE

## G) VIABILITÀ REGIONALE

*articoli 22, 23 e 24 della L.R. n. 88/1998, limitatamente alle attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g) della presente legge.*

---

## Allegato B

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni e alla Città metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5

## A) TURISMO

*Articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), con esclusione della lettera b);*

*Articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET;*

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011.*

## B) TENUTA DEGLI ALBI REGIONALI DEL TERZO SETTORE

*Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72).*

*Legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).*

*Legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).*

## C) FORESTAZIONE

*Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).*

---

### Allegato C

Allegato D bis - Unioni di comuni cui sono trasferite le funzioni di forestazione esercitate dalle Province

PROVINCIA DI AREZZO: Unione dei Comuni del Pratomagno

PROVINCIA DI GROSSETO: Unione di Comuni Montana Colline Metallifere

PROVINCIA DI LIVORNO: Unione di Comuni Montana Colline Metallifere

PROVINCIA DI LUCCA: Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA: Unione di Comuni Montana Lunigiana

PROVINCIA DI PISA: Unione Montana Alta Val di Cecina

PROVINCIA DI PRATO: Unione dei Comuni della Val di Bisenzio

PROVINCIA DI PISTOIA: Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

PROVINCIA DI SIENA: Unione dei Comuni della Val di Merse

---

### Allegato D

Elenchi del personale degli accordi e costi di cui all'articolo 17 (...)

## REGIONE PUGLIA

### L.R. 30 ottobre 2015, n. 31.

#### *Riforma del sistema di governo regionale e territoriale.*

---

Publicata nel B.U. Puglia 2 novembre 2015, n. 142.

---

#### Art. 1 Principi e finalità.

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della *legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)* e delle altre disposizioni statali in materia, riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari.
2. La Regione, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, svolge la funzione generale di indirizzo, pianificazione e controllo della governance territoriale che esercita perseguendo intese interistituzionali nella cabina di regia di cui all'*articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali)*.
3. La Regione Puglia con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, detta norme per garantire agli enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l'autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali.
4. Alla Città metropolitana di Bari spetta il governo, la tutela e la valorizzazione del territorio metropolitano, la promozione del suo sviluppo sociale ed economico, la definizione della pianificazione urbanistica metropolitana generale, nonché le funzioni di cui all'*articolo 1, comma 44, della legge 56/2014*.
5. Alle Province spetta il governo, anche in forma associata, delle funzioni di media prossimità.
6. Con successiva legge si provvederà alla ricognizione della funzione in materia di trasporti in ambito territoriale delle Province e della Città metropolitana di Bari, nel rispetto del principio di media prossimità, ferma restando la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato.
7. Ai Comuni e alle loro associazioni spetta il governo di servizi e funzioni di prossimità. Le funzioni comunali sono di norma esercitate in forma associata entro gli ambiti di cui alla *legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali)*.

8. Per l'esercizio delle funzioni connotate da complessità elevata, in particolare nelle materie dell'ambiente, dell'energia e della sicurezza del territorio, la Regione si avvale delle Agenzie regionali e dell'Autorità di Bacino.

---

## Art. 2 Oggetto.

1. Le funzioni in materia di ambiente, difesa del suolo e delle coste, servizi sociali, attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione civile, attività produttive, turismo, sport e politiche giovanili sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'*articolo 1, comma 92, della L. 56/2014*, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (*Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali*) e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà.
2. Il Presidente della Giunta regionale, previa approvazione, da parte della Giunta regionale, delle intese interistituzionali raggiunte nell'Osservatorio regionale di cui all'*articolo 1, comma 91, della L. 56/2014* e nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla *L.R. 36/2008*, acquisito il parere obbligatorio, non vincolante, delle commissioni consiliari permanenti competenti, provvede con decreto all'attribuzione delle funzioni oggetto di riordino.
3. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale adotta, ove necessario, proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore.
4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo ove possibile la modalità dello sportello unico.
5. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.
6. La Regione Puglia, anche attraverso confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ricolloca il personale trasferito a seguito della attribuzione delle funzioni, perseguendo la valorizzazione delle competenze e delle professionalità, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014*; i fondi per il trattamento accessorio dell'ente di provenienza sono ridotti e quelli di destinazione incrementati secondo quanto previsto dal comma 10.
7. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall'amministrazione di provenienza ed è utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui sono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

Normativa comparata - Regione Puglia  
L.R. 30 ottobre 2015, n. 31.  
*Riforma del sistema di governo regionale e territoriale.*

8. Il personale della polizia provinciale non riallocato, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della *legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali)*. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, della *legge 125/2015*, le Province e la Città metropolitana di Bari concordano con i Comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)*.
9. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la attribuzione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)* o l'analogo limite formazione del previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l'esercizio delle funzioni a tali enti attribuite, destinando le risorse derivanti dalla cessazione del personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della *L. 190/2014*, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bari fino a completa ricollocazione.
10. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale del personale trasferito, alimentano fondi a esso esclusivamente destinati, nell'ambito delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito ai sensi della presente legge, per l'esercizio delle funzioni, al fine di garantire l'invarianza finanziaria; la Città metropolitana di Bari e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento del proprio personale ad altro ente in conseguenza della attribuzione di funzioni.
11. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali e le associazioni volontarie per la gestione di servizi, anche se non obbligatoriamente erogabili mediante gestione associata. Incentiva le Unioni e le fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.

---

### Art. 3 Funzioni oggetto di riordino.

1. La Regione, nel rispetto dell'*articolo 1, commi 46 e 89, della L. 56/2014*, può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro associazioni e alla Città metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio regionale, in conformità e in attuazione dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui al dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari, è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati

Normativa comparata - Regione Puglia  
L.R. 30 ottobre 2015, n. 31.  
*Riforma del sistema di governo regionale e territoriale.*

disciplinante l'assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione.

3. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari delle funzioni indicate dall'*articolo 1, comma 88, della L. 56/2014*, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi di intese con le Province.

---

---

Art. 4 Funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione.

1. Sono riassegnate esclusivamente alla Regione le funzioni di vigilanza già conferite alle Province e non riallocate ai sensi dell'articolo 3 e, in particolare, i compiti di vigilanza sulle funzioni non fondamentali assegnate ai Comuni e loro associazioni, alle Province e alla città metropolitana di Bari, nelle materie di competenza legislativa regionale.

2. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino alla data di entrata in vigore delle riforme di settore.

3. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, della *L. 125/2015*, disciplina con successiva legge regionale, attraverso l'istituzione del Servizio regionale di vigilanza, le funzioni di polizia provinciale e la collocazione del relativo personale.

---

---

Art. 5 Decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite.

1. Le funzioni oggetto di riordino sono esercitate dall'ente attributario a decorrere dalla data di trasferimento del personale, dei beni e delle relative risorse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua la decorrenza dell'esercizio delle singole funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, possono graduare la decorrenza dell'esercizio delle funzioni contestualmente al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

---

---

Art. 6 Norma transitoria.

1. Fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano a essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della legge, in conformità al principio di corrispondenza fra le funzioni attribuite e le risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine assegnate.

---

---

Art. 7 Criteri generali per l'individuazione delle risorse.

1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dell'*articolo 1, comma 96, della L. 56/2014*, della *L.R. 36/2008*, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui alla presente legge, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 6 e 12.

---

---

Art. 8 Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso.

1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall'ente subentrante, il quale succede di diritto anche nei rapporti processuali.

---

---

Art. 9 Associazioni e fusioni di comuni.

1. L'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione complessiva di almeno cinquemila abitanti ai sensi dell'*articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)* convertito dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, nonché delle ulteriori funzioni comunali, è attuato anche mediante le modalità stabilite dall'articolo 14 del succitato decreto legge e dal *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)*, nonché dalle disposizioni della *L.R. 34/2014*.

2. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di primalità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi di area vasta. I contributi regionali e nazionali sono destinati a incentivare associazioni e fusioni di comuni secondo l'ordine di gradualità previsto agli *articoli 11 e 12 della L.R. 34/2014* e con le modalità indicate dalla medesima legge regionale.

#### Art. 10 Società partecipate.

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle Province mediante misure premiali: a tal fine le Province e la Città metropolitana di Bari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formano il Piano di ricognizione dei propri enti, agenzie e società partecipate.
  2. Il Piano di ricognizione, adottato dai rispettivi organi di gestione, individua le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno a oggetto le funzioni fondamentali ai sensi dell'*articolo 1, comma 85, della l. 56/2014*.
  3. Il Piano contiene, per le Province e per la Città metropolitana di Bari, il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno a oggetto servizi e funzioni estranei alle competenze di cui rispettivamente all'*articolo 1, commi 44 e 85, della L. 56/2014*.
  4. Il Piano illustra le modalità e i tempi di attuazione del programma di dismissione ed è corredato da una relazione tecnica.
  5. Nel rispetto delle disposizioni statali in materia, i proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3 sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.
  6. La Giunta regionale disciplina le misure premiali connesse agli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, anche nell'ambito delle azioni previste per il rispetto del patto di stabilità interno.
- 
- 

#### Art. 11 Disposizioni finali.

1. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 sono trasferite agli enti subentranti entro il 30 luglio 2016.
2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, decorso il quale la Regione esercita il potere sostitutivo, i Comuni provvedono agli adempimenti necessari per l'effettivo esercizio delle funzioni attribuite.
3. L'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali viene esercitato dalla Regione con le seguenti modalità:
  - a) invito della Regione all'Ente locale a relazionare, in merito all'inadempimento, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione;
  - b) nel caso di mancato riscontro nel termine di cui sopra, ovvero di rilevata inadempienza al provvedimento conclusivo richiesto, la Regione comunica all'Ente locale inadempiente, ai sensi dell'*articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di*



Normativa comparata - Regione Puglia  
L.R. 30 ottobre 2015, n. 31.  
*Riforma del sistema di governo regionale e territoriale.*

*diritto di accesso ai documenti amministrativi - TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI*), l'avvio del procedimento sostitutivo diffidando l'Ente ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione;

c) il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), nomina un commissario ad acta per l'adozione degli atti e dei provvedimenti conclusivi, individuandolo tra i dirigenti e i funzionari regionale competenti per materia. Il commissario ad acta si avvarrà della collaborazione dell'Ente locale interessato.

---

#### Art. 12 Norma finanziaria.

1. A seguito delle intese inter istituzionali concordate nell'ambito dell'Osservatorio regionale, la Giunta regionale, a norma delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile delle Regioni, promuove le conseguenti iniziative legislative, anche in riferimento alle coperture finanziarie, relativamente agli interventi previsti nelle intese medesime.

2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 concorrono eventuali finanziamenti dell'Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

---

---

## REGIONE VENETO

### L.R. 29 ottobre 2015, n. 19.

#### *Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.*

---

Publicata nel B.U. Veneto 29 ottobre 2015, n. 103.

---

#### Art. 1 Oggetto.

1. La presente legge regionale, ai sensi degli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione, degli articoli 11 e seguenti dello Statuto e della legislazione statale in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, così come modificate e integrate dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56* "Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", detta nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già disciplinate dalle leggi regionali attuative del decentramento amministrativo.
  2. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità e comprende le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite.
  3. Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie garantite dalla Costituzione e dallo Statuto.
  4. In coerenza con l'articolo 14 dello Statuto regionale e con gli indirizzi emergenti a livello comunitario in materia di strategia Europa 2020, la Regione può individuare con apposita legge e di concerto con gli enti locali, specifici ambiti territoriali a vocazione metropolitana quali soggetti dello sviluppo regionale e forme di governo strategico del territorio.
  5. Tutte le decisioni che saranno assunte dalla Regione in relazione ai commi da 1 a 4, dovranno ottenere preventivo parere da parte della Conferenza delle autonomie locali e dell'Osservatorio regionale.
- 

#### Art. 2 Funzioni delle province.

1. Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'*articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.

Normativa comparata - Regione Veneto

L.R. 29 ottobre 2015, n. 19.

*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.*

2. Il personale provinciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali, continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente legislazione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423 e 424, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190* "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2015)" e successivi provvedimenti attuativi, non si applicano agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

---

#### Art. 3 Funzioni della Città metropolitana di Venezia.

1. La Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali di cui all'*articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56* e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall'articolo 1, comma 44, della medesima legge.

2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2.

3. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, alla Città metropolitana di Venezia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, possono essere conferite, con legge regionale, ulteriori funzioni, sentito l'Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

---

#### Art. 4 Funzioni della Provincia di Belluno.

1. La Provincia di Belluno, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'*articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, esercita le funzioni conferite in attuazione della *legge regionale 8 agosto 2014, n. 25* "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", nonché tutte le ulteriori funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2.

---

#### Art. 5 Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro.

1. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle province dagli *articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3* "Disposizioni in

Normativa comparata - Regione Veneto

L.R. 29 ottobre 2015, n. 19.

*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.*

materia di occupazione e mercato del lavoro", in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l'impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.

2. Nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia.

3. La Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato nonché a tempo determinato in corso dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1.

4. I rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono regolati nel biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione.

5. La Giunta regionale può procedere alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici e privati accreditati anche alla luce dei processi di riforma in corso.

---

Art. 6 Riordino di società, enti strumentali ed agenzie delle province e della Città metropolitana di Venezia.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province e la Città metropolitana di Venezia predispongono un atto ricognitivo e la relativa proposta di riordino delle società, enti strumentali ed agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, che, in base alla normativa regionale, esercitano funzioni di competenza provinciale ovvero funzioni di organizzazione di servizi di rilevanza economica, ai fini della loro soppressione, secondo le disposizioni dell'*articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56*.

2. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva la proposta di riordino di cui al comma 1, anche integrandola.

3. Trascorsi inutilmente novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispose un disegno di legge che prevede le modalità e i tempi di soppressione degli enti di cui al presente articolo, secondo i principi di cui all'*articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56*.

---

Art. 7 Monitoraggio.

Normativa comparata - Regione Veneto

L.R. 29 ottobre 2015, n. 19.

*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.*

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della stessa, presenta alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.

---

---

#### Art. 8 Disposizioni transitorie.

1. Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti.

2. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui alla presente legge, sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla *legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali"*.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 ed invariate le norme finanziarie di cui alla presente legge, le funzioni in materia di urbanistica sono trasferite successivamente all'approvazione dello statuto della Città metropolitana di Venezia.

4. La funzione di informazione ed accoglienza turistica è disciplinata dall'*articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"* e dall'*articolo 6, comma 2, della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 "Razionalizzazione della spesa regionale"*.

---

---

#### Art. 9 Disposizioni finali.

1. Nel rispetto della normativa vigente, con accordi tra la Regione e le singole province e la Città metropolitana di Venezia, possono essere definiti gli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali necessari alla attuazione della presente legge.

2. Per l'anno 2015 la Regione assicura la copertura del costo del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali ai sensi dell'articolo 2, per un importo massimo di euro 28.256.000,00.

3. Per gli anni 2016 e 2017, il finanziamento destinato alla copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali di cui all'articolo 2, è quantificato in misura non superiore a euro 40.000.000,00 annui.

4. Le risorse finanziarie destinate al personale delle province e della Città metropolitana di Venezia riallocato nella dotazione organica regionale e, in particolare, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) confluiscono in specifici fondi separati, destinati esclusivamente a tale

personale, per il finanziamento delle voci fisse e delle voci variabili correlate al trattamento accessorio.

5. Il personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali confermate alla Città metropolitana di Venezia e alle province è trasferito alla Regione e distaccato presso i precitati enti con oneri a carico della Regione.

6. Il personale addetto alle funzioni non fondamentali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta allocato nei ruoli delle province e della Città metropolitana di Venezia e viene utilizzato, fino alla cessazione del servizio, dagli stessi enti per l'esercizio delle medesime funzioni, fermi restando gli oneri a carico della Regione.

7. Nelle more di un intervento statale, al fine di garantire il mantenimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e conseguentemente assicurare un efficiente controllo sul territorio, il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa provinciale di cui all'articolo 2 comma 1, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e della Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione.

8. La Giunta regionale adotta i disegni di legge e i provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della presente legge finalizzata al riordino delle funzioni provinciali, nonché eventuali disegni di legge di riordino di specifiche funzioni nelle materie di cui alla presente legge, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative.

---

#### Art. 10 Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 comma 2 quantificati in euro 28.256.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte:

a) per euro 200.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0168 "Archivi, biblioteche e musei" del bilancio di previsione 2015;

b) per euro 1.650.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo" del bilancio di previsione 2015;

c) per euro 3.000.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0175 "Formazione professionale" del bilancio di previsione 2015;

d) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0034 "Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2015;

e) per euro 6.000.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0157 "Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali" del bilancio di previsione 2015;

f) per euro 12.706.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" del bilancio di previsione 2015.

Normativa comparata - Regione Veneto

L.R. 29 ottobre 2015, n. 19.

*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.*

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 comma 3 quantificati in euro 40.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, si fa fronte:

a) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0034 "Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio pluriennale 2015-2017;

b) per euro 35.300.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" la cui dotazione viene opportunamente incrementata mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell'upb U0199 "Rimborso prestiti" del bilancio pluriennale 2015-2017.

---

Art. 11 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

---

---

## REGIONE PIEMONTE

### L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

***Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).***

---

Publicata nel B.U. Piemonte 29 ottobre 2015, n. 43, S.O. n. 2.

---

#### Art. 1 Finalità ed oggetto.

1. In attuazione di quanto disposto dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la presente legge detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province, alla Città metropolitana di Torino ed alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e continuità nello svolgimento delle funzioni, nonché in considerazione della peculiarità del territorio piemontese e del riconoscimento della specificità dei territori montani come individuata nell'articolo 8, comma 3 dello Statuto della Regione Piemonte e nella *legge regionale 20 aprile 2015, n. 8* (Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola).

2. La presente legge promuove la semplificazione e l'efficacia della gestione da parte delle province delle funzioni loro conferite disponendone l'esercizio in forma associata.

3. La presente legge rialloca in capo alla Regione alcune funzioni amministrative, già conferite alle province, per esigenze di gestione unitaria ed in coerenza con i compiti della Regione di programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

4. Il riordino delle funzioni in considerazione del nuovo ordinamento delle province prevede:

a) la riallocazione delle funzioni conseguente alla *L. 56/2014*;

b) la definizione di ambiti territoriali ottimali per la gestione delle funzioni provinciali in modalità associata anche attraverso l'individuazione di funzioni di area vasta;

c) la specificazione del ruolo e delle funzioni della Città metropolitana di Torino;

d) l'incentivazione e l'organizzazione di modalità di aggregazione tra i comuni.

---

#### Art. 2 Funzioni delle province.



Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

1. Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge.
  2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge sono altresì attribuite alle province, in materia di energia, le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e totalmente ricompresi all'interno di un ambito territoriale ottimale, come individuato ai sensi dell'articolo 3.
  3. Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, di cui all'*articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere)*.
  4. Sono confermate in capo alle province le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali, di cui all'*articolo 86 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria*. I relativi costi trovano copertura nel diritto proporzionale e nella quota del canone disciplinati dall'*articolo 25 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali)* e dai relativi regolamenti attuativi.
- 

Art. 3 Ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province.

1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delle province di cui all'articolo 2, sono individuati i seguenti ambiti territoriali ottimali:

- a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;
- b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;
- c) ambito 3: Cuneese.

2. I confini degli ambiti territoriali ottimali sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento.

3. Negli ambiti 1 e 2, come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni sono esercitate obbligatoriamente dalle province in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito definiscono criteri generali e modalità della gestione associata, garantendo un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli enti firmatari. L'intesa può individuare, per motivate ragioni di efficienza organizzativa e di garanzia della continuità nell'erogazione dei servizi ai cittadini, funzioni che, in ragione della loro peculiarità, sono gestite singolarmente.

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

4. Mediante apposite intese quadro, stipulate tra la Regione e le province interessate, possono essere individuate funzioni che, per ragioni di efficienza organizzativa ed esercizio ottimale, sono esercitate in forma associata accorpendo due o più ambiti territoriali individuati al comma 1.
5. L'intesa è sottoscritta dalla Regione e dalle province entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa approvazione da parte della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, e dei competenti organi delle province. In caso di accertata e persistente non volontà di sottoscrivere l'intesa da parte di una o più province, la Giunta regionale provvede con deliberazione a sancire la mancata intesa e stabilire la data da cui decorre la gestione delle funzioni di cui all'articolo 2 da parte della Regione.
6. Le province danno attuazione all'intesa entro un mese dalla sua sottoscrizione, attraverso la stipula di accordi per ogni ambito con cui sono definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio, compresa l'istituzione di uffici comuni. Su richiesta delle province, la Regione garantisce l'assistenza tecnica nella definizione del piano di organizzazione delle funzioni e dei servizi.
7. Se una o più province non provvedono entro il termine di cui al comma 6, il Presidente della Giunta regionale le invita a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale, acquisite eventuali osservazioni, dichiara vincolante per l'intero ambito quanto concordato tra le restanti province o, in mancanza, il contenuto dell'intesa quadro di cui al comma 3.
8. La decorrenza dell'esercizio in forma associata delle funzioni è stabilita nell'intesa di cui al comma 5.
9. Nelle more dell'approvazione degli accordi di cui al comma 6, le funzioni di cui all'articolo 2 sono gestite dalle province singolarmente.
10. Sono escluse dall'esercizio associato di cui al presente articolo le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, che sono esercitate dalle province nelle forme e modalità disciplinate dalla *legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1* (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*) come modificata dalla *legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1* (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale). L'Agenzia della mobilità piemontese si avvale del personale delle province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, partecipando alle relative spese. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia, mediante apposita convenzione, definisce con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del suo bilancio.
11. Le funzioni confermate ai sensi degli articoli 2 e 5 in capo alle province ed alla Città metropolitana in materia di protezione civile, sono esercitate dalle stesse in forma singola.

---

Art. 4 Ruolo della Città metropolitana di Torino.

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

1. La Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta, svolge un ruolo di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana, nonché provvede alla cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello. La Città metropolitana svolge, inoltre, un'azione di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono e delle loro forme associative, favorendo i programmi di sviluppo socio-economico.

2. La Regione e la Città metropolitana di Torino concordano, tramite intese o altri strumenti di programmazione negoziata, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana, per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza, con particolare attenzione agli aspetti rurali e montani dello stesso. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività e della coesione sociale del territorio metropolitano.

3. Le intese di cui al comma 2, relative ad azioni e progetti che coinvolgono direttamente comuni o unioni di comuni, devono essere sottoscritte anche dai comuni o unioni di comuni stessi.

---

#### Art. 5 Funzioni della Città metropolitana.

1. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni fondamentali attribuite dall'*articolo 1, comma 44 della L. 56/2014*, le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all'*articolo 1, comma 85 della L. 56/2014* e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell'articolo 2.

2. Alla Città metropolitana di Torino, in relazione al ruolo di cui all'articolo 4, sono attribuite:

a) in materia di foreste, le funzioni di cui all'*articolo 10 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4* (Gestione e promozione economica delle foreste);

b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della *legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29* (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).

3. Sono, inoltre, delegate le seguenti funzioni:

a) in materia di formazione professionale e di orientamento, quelle di cui agli articoli 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della L.R. n. 44/2000;

b) in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'*articolo 41, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19* (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi on line.

5. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla *L.R. n. 1/2000*.

---

#### Art. 6 Funzioni delle unioni di comuni.

1. In deroga e a completamento delle funzioni previste dall'articolo 2 della presente legge, sono attribuite alle unioni di comuni, in materia di energia, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti a biomassa di piccola e media taglia connessi alla filiera legno boscoenergia, nel rispetto del *decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387* (Attuazione della *direttiva 2001/77/CE* relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

2. Se il comune interessato non aderisce a una unione di comuni, le competenze di cui al comma 1 sono attribuite alle amministrazioni provinciali.

---

#### Art. 7 Razionalizzazione dei servizi di rilevanza economica.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 1, comma 90 della L. 56/2014*, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono attribuite alla Città metropolitana ed alle province, che le esercitano nei modi e nei tempi stabiliti da apposita legge regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La legge regionale di cui al comma 1 è approvata nel rispetto dei seguenti principi:

a) la Città metropolitana e le province esercitano in forma associata a livello di ambito regionale le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche;

b) la Città metropolitana e le province esercitano le funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti garantendo la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni.

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 9 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani).

---

#### Art. 8 Funzioni riallocate in capo alla Regione.

1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della presente legge limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A e fatte salve le funzioni delegate di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).

2. Al fine di garantire l'unitarietà dell'esercizio e provvedere al completamento del riordino in materia, sono riallocate, altresì, alla Regione le funzioni amministrative in materia di agricoltura già trasferite alle province ed esercitate dalle comunità montane ai sensi dell'*articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17* (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), in virtù della specificità territoriale.

3. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire alla Regione ed all'individuazione della decorrenza del trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, sono definite le modalità con cui è garantita la partecipazione degli enti locali alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi del presente articolo.

5. Al fine di determinare le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana di Torino e delle province per il sostegno allo sviluppo socio-economico, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale in materia di istruzione, formazione professionale e politiche attive del lavoro sono adottati previa acquisizione del parere degli enti stessi, espresso nell'ambito degli organismi di concertazione vigenti.

---

#### Art. 9 Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

1. In deroga a quanto stabilito dalla *legge regionale 14 marzo 2014, n. 3* (Legge sulla montagna), la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo della *L. 56/2014* e di quanto stabilito dalla *L.R. n. 8/2015*, in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali, attribuisce

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola specifiche funzioni amministrative concernenti, in particolare:

a) in materia di foreste:

1) predisposizione ed approvazione del piano forestale territoriale di cui all'*articolo 10 della L.R. n. 4/2009*;

2) definizione delle scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all'*articolo 25 della L.R. n. 4/2009*, nell'ambito dei piani di sviluppo socioeconomico;

3) approvazione del piano forestale aziendale di cui all'*articolo 11 della L.R. n. 4/2009*;

b) in materia di usi civici, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) e all'articolo 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della *L.R. n. 29/2009*;

c) in materia di formazione professionale, le funzioni relative alla partecipazione all'individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, di cui all'*articolo 9 della L.R. n. 63/1995*.

2. È altresì delegata, in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'*articolo 41, comma 3 della L.R. n. 19/2009*, delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali.

3. Inoltre, in deroga a quanto stabilito all'articolo 3 e all'articolo 6, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola esercita in forma singola, le seguenti funzioni:

a) in materia di energia, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti a biomassa di piccola e media taglia connessi alla filiera legno bosco-energia, nel rispetto del *D.Lgs. n. 387/2003*;

b) in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, la gestione delegata delle funzioni amministrative di cui all'*articolo 4 della L.R. n. 69/1978*.

4. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.

---

Art. 10 Accordi per il trasferimento delle risorse.

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali), il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi.

2. Nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91 della L. 56/2014*, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all'*articolo 4 del D.P.C.M. 26 settembre 2014*, la stipulazione di un accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso. L'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all'*articolo 4 del D.P.C.M. 26 settembre 2014*. L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Ai fini della determinazione numerica del personale che svolge funzioni generali di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico e amministrativo, si fa riferimento, nell'ambito delle risorse complessive a copertura integrale della spesa relativa al personale da trasferire per l'esercizio delle funzioni, ivi compreso quello di cui all'articolo 12, comma 4, ad una percentuale, stabilita nell'ambito dell'accordo, pari al 10 per cento della spesa direttamente sostenuta dalle province e dalla Città metropolitana per il personale addetto alle medesime attività.

4. La Regione concorre annualmente alle spese per il personale adibito alle funzioni in materia di ambiente per una percentuale massima del 40 per cento della spesa complessiva sostenuta al 31 dicembre 2015 dalle province e dalla Città metropolitana, ripartita tra gli enti sulla base di specifici accordi.

5. In attuazione dell'*articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78* (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125* e al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni oggetto di riordino, la Regione, nell'ambito dell'accordo quadro di cui al comma 2, individua entro il 15 novembre 2015 il contingente numerico del personale che svolge le funzioni di polizia amministrativa locale connesse a tali funzioni e ne quantifica la spesa a carico dell'ente.

6. Gli accordi di cui al comma 1, stipulati mediante la sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati, sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale ed al Ministero dell'Interno. In tale ambito vengono individuati gli elenchi nominativi del personale, in osservanza dei criteri definiti nell'accordo quadro di cui al comma 2.

---

## Art. 11 Decorrenza delle funzioni.

1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi degli articoli 2, 5, 8, 9 e dell'articolo 10, commi 3 e 5 è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione di

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

approvazione degli accordi di cui all'articolo 10, comma 6, e comunque entro il 31 dicembre 2015.

---

#### Art. 12 Trasferimento del personale nei ruoli regionali.

1. Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 8, 9 e all'articolo 10, comma 3, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall'*articolo 1, comma 96, lettera a) della L. 56/2014*, con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.
2. È escluso dal trasferimento il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 2, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101* (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016. La Regione attiva forme di avvalimento ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l'anno 2015).
3. Il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato in corso e fino alla scadenza dello stesso, trasferito alla Regione, è inserito in un ruolo separato, di durata transitoria, della dotazione organica della Giunta regionale.
4. Il personale delle province e della Città metropolitana che svolge le funzioni, confermate, attribuite o delegate a questi enti ai sensi degli articoli 2, 5, 9 e dell'articolo 10, comma 3, con effetto dalla data stabilita ai sensi dell'articolo 11 viene distaccato per lo svolgimento delle stesse, previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del rapporto di lavoro e previo confronto con le organizzazioni sindacali.
5. Dalla data di trasferimento del personale, l'ammontare delle corrispondenti risorse decentrate trasferite va a costituire specifici fondi per il finanziamento delle voci per il trattamento economico accessorio nonché per la progressione economica orizzontale, per il personale delle categorie e per il personale dirigente, destinati esclusivamente al personale trasferito. La Città metropolitana e le province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza.
6. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).
7. Al personale trasferito relativamente alle funzioni riallocate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5 e 6 del presente articolo.



Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

8. La Giunta regionale, a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della *L. 56/2014*, con propria deliberazione provvede alla configurazione degli uffici della Regione, sulla base delle proprie esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività.

9. La Regione, qualora indispensabile per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni da parte delle province e della Città metropolitana, concorda con le stesse la sostituzione del personale cessato con personale appartenente al ruolo separato di cui al comma 3, ovvero alla propria dotazione organica in caso di carenza delle professionalità necessarie.

10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 26 settembre 2014, la Regione subentra nell'eventuale contenzioso in essere relativo ai rapporti di lavoro del personale trasferito. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le province e la Città metropolitana comunicano la ricognizione relativa al contenzioso in atto.

11. Ai fini dell'osservanza dei vincoli assunzionali derivanti dall'attuazione dei programmi operativi finalizzati al riequilibrio economico finanziario, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 9 e 10 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale).

---

Art. 13 Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso.

1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 10.

2. Le singole province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.

3. La Regione, a partire dalla data di cui all'articolo 11, subentra, per le funzioni ad essa riallocate ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, nella titolarità dei relativi rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati e nella conclusione dei progetti finanziati con fondi europei.

4. La definizione dei procedimenti già avviati al momento dell'attribuzione o della delega di funzioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, lettera b), e all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, rimane di competenza della Regione che li conclude, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

5. In deroga a quanto previsto al comma 3, la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, rimane di competenza delle singole province e della Città metropolitana, che concludono tali opere e interventi, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati e curando l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

6. In deroga a quanto previsto al comma 3, restano, altresì, nella titolarità delle singole province i progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013. Tali soggetti concludono i progetti e le procedure nei termini previsti dalla disciplina comunitaria.

7. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 5 e 6 restano nella disponibilità delle singole province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le stesse si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 10.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, le province restituiscono le risorse finanziarie già loro trasferite dalla Regione in relazione alle opere ed agli interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione non è stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario.

---

#### Articolo 14 Razionalizzazione del patrimonio delle province.

1. In considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di fuori del capoluogo regionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili.

---

#### Articolo 15 Disposizioni in ordine alla mobilità del personale pubblico.

1. La Regione e gli enti strumentali regionali che intendono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato si rivolgono al portale nazionale della mobilità.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono procedere a nuove assunzioni, a qualunque titolo, né stipulare contratti di collaborazione coordinata continuativa, se il profilo professionale richiesto è presente al loro stesso interno o tra il personale delle province e della Città metropolitana di Torino.

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

---

## Articolo 16 Servizi per l'impiego.

1. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro di cui all'*articolo 15 del D.L. 78/2015*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*, e nelle more della stipula della convenzione prevista dal comma 2 del medesimo articolo, la Regione individua nell'Agenda Piemonte Lavoro di cui alla *legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34* (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) l'ente cui competono le funzioni di coordinamento e gestione dei servizi per l'impiego, come riformulati dalla disciplina statale di attuazione della *legge 10 dicembre 2014, n. 183* (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), nonché quelle di raccordo con l'Agenda nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e) della legge medesima.
  2. Sono confermate le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro spettanti alla Regione ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera u) della L. 183/2014*, da gestire con l'apporto tecnico delle competenti strutture della Giunta regionale.
  3. Con successiva legge regionale si provvede ad adeguare la disciplina dell'Agenda Piemonte Lavoro alle nuove funzioni.
- 
- 

## Art. 17 Società partecipate.

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza approvando il relativo Piano di ricognizione.
  2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all'*articolo 1, comma 85 della L. 56/2014*.
  3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso, assicurando il monitoraggio ed il confronto costante con le organizzazioni sindacali.
- 
- 

## Art. 18 Azioni strategiche per il supporto all'associazionismo intercomunale.

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

1. La Regione riconosce il valore strategico dell'associazionismo intercomunale, riconoscendo in particolare il ruolo delle Aree omogenee della Città metropolitana di Torino, quale opportunità di riduzione della frammentazione amministrativa, nonché occasione di sviluppo socio-economico e strumento per garantire una più ampia esigibilità dei diritti connessi ai servizi pubblici locali.
2. A tale scopo la Regione promuove ogni attività volta a fornire ai comuni del Piemonte apposita assistenza giuridico, amministrativa e tecnica alle forme associative, nonché interventi di formazione per amministratori e dipendenti di enti locali atti a favorire l'approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla gestione associata.
3. Le attività di cui al comma 2 sono condotte nel rispetto di uno specifico programma di accompagnamento e supporto alle forme associative del Piemonte, realizzato in sinergia con le province, la Città metropolitana di Torino e le associazioni rappresentative degli enti locali, nell'esercizio della funzione fondamentale di cui all'*articolo 1, comma 85, lettera d) della L. 56/2014*.
4. Il programma è attuato attraverso la definizione e l'attuazione di piani strategici e operativi di durata triennale.
5. La Regione assicura l'attività di coordinamento e monitoraggio dei piani operativi.

---

#### Art. 19 Potere sostitutivo.

1. A salvaguardia dell'interesse generale all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, in caso di inerzia o di inadempienza degli enti nell'adozione di atti dovuti o indispensabili per l'esercizio di funzioni o compiti amministrativi loro conferiti, la Regione esercita il potere sostitutivo nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
  2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale, accertata la persistente inattività, invita l'ente a provvedere assegnandogli un congruo termine, scaduto il quale, nel caso in cui permanga l'inerzia o l'inadempimento, la Giunta, dopo aver sentito l'ente interessato, adotta gli atti, anche normativi, ovvero nomina un commissario ad acta.
  3. Gli oneri finanziari connessi sono posti a carico dell'ente locale interessato.
  4. Qualora l'ente sostituito adotti gli atti prima che vi provvedano la Giunta regionale o il commissario, la Giunta ne prende atto e sancisce la cessazione del mandato del commissario, se nominato.
  5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
-

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

---

Art. 20 Modifiche all'articolo 2 della *legge regionale 7 agosto 2006, n. 30*.

1. Ad integrazione dell'organo di consultazione tra Regione e sistema delle autonomie locali, dopo la lettera a) del comma 1 dell'*articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30* (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla *legge regionale 20 novembre 1998, n. 34*), è inserita la seguente:

"a bis) il sindaco della Città metropolitana di Torino;"

---

Art. 21 Disposizioni finali e transitorie.

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione con successivi provvedimenti legislativi si provvede ad adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.

2. Fino alla data stabilita ai sensi dell'articolo 11, le province e la Città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza, a norma dell'*articolo 1, comma 89 della L. 56/2014*.

3. La Regione al fine di garantire, fino alla data di cui al comma 2, la continuità nell'esercizio delle funzioni definisce gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

4. Nelle more della piena attuazione degli assetti organizzativi, finanziari e procedurali della presente legge, la Regione assicura la continuità nell'erogazione del servizio della formazione professionale e dell'orientamento, anche attraverso apposite intese con la Città metropolitana e le province, in attuazione dell'*articolo 77, comma 1, lettera a) della L.R. 44/2000*.

5. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91 della L. 56/2014*, opera quale sede di confronto per il monitoraggio del processo di attuazione dei disposti della presente legge, fermo restando quanto stabilito all'articolo 10. Per le stesse finalità la Giunta regionale assicura la costituzione di un tavolo permanente di monitoraggio con le organizzazioni sindacali.

6. La Giunta regionale provvede semestralmente ad informare la competente commissione consiliare sui tempi e sulle modalità di attuazione della presente legge e a rendere noti i risultati da essa ottenuti in riferimento alla nuova organizzazione territoriale, alle funzioni svolte ed all'inquadramento del personale a seguito dell'intervenuto processo di riordino nonché ad evidenziare eventuali difficoltà emerse in fase applicativa e ad effettuare una puntuale valutazione delle conseguenze che ne sono scaturite per l'intera collettività ed il territorio regionale.

---

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

---

## Art. 22 Norme di coordinamento.

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge ed al fine di garantire un coerente coordinamento dell'ordinamento normativo regionale, sono apportate le seguenti modificazioni alla legislazione vigente:

a) l'*articolo 2 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69* (Coltivazione di cave e torbiere), come sostituito dall'*articolo 30 della L.R. 44/2000*, è sostituito dal seguente:

*"Art. 2 (Pianificazione in materia estrattiva e funzioni di competenza della Regione)*

1. La Regione provvede all'elaborazione ed approvazione del Piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE), nonché allo svolgimento dell'attività di polizia mineraria di cui all'*articolo 23*, relativamente alle cave e torbiere nell'intero territorio regionale.";

b) all'*articolo 4 della L.R. n. 69/1978*, come sostituito dall'*articolo 36 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3* (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), le parole: "è delegato ai comuni", sono sostituite dalle seguenti: "è delegato alle province che lo esercitano a livello di ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto per la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola";

c) al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 69/1978* le parole: "L'amministrazione comunale" sono sostituite dalle seguenti "L'amministrazione competente";

d) al comma 4 dell'*articolo 7 della L.R. n. 69/1978* le parole: "L'amministrazione comunale" sono sostituite dalle seguenti "L'amministrazione competente";

e) al comma 1 dell'*articolo 8 della L.R. n. 69/1978* le parole: "responsabile della cava e all'amministrazione comunale" sono sostituite dalle seguenti "responsabile della cava e all'amministrazione competente";

f) al comma 1-quater dell'*articolo 8 della L.R. n. 69/1978* le parole: "all'amministrazione comunale" sono sostituite dalle seguenti "all'amministrazione competente";

g) al comma 1-quinquies dell'*articolo 8 della L.R. n. 69/1978* le parole: "L'amministrazione comunale" sono sostituite dalle seguenti "L'amministrazione competente";

h) al comma 1-sexies dell'*articolo 8 della L.R. n. 69/1978* le parole: "Se l'amministrazione comunale" sono sostituite dalle seguenti "Se l'amministrazione competente";

i) il comma 9 dell'*articolo 10 della L.R. n. 69/1978* è sostituito dal seguente: "9. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti, sono tenute ad inviare gli atti autorizzativi alla Regione e alle amministrazioni comunali interessate.";

l) al comma 1, lettera a) dell'*articolo 20 della L.R. n. 69/1978* le parole: "e comunale" sono sostituite dalle seguenti "e territorialmente competente";

m) al comma 4 dell'*articolo 4 della L.R. n. 1/2000*, dopo le parole: "Giunta regionale", sono inserite le seguenti: "previa consultazione dei consigli provinciali che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della proposta di piano e";

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

n) la lettera c) del comma 3 dell'*articolo 5 della L.R. n. 31/2000* è sostituita dalla seguente:

"c) fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ai fini dell'applicazione della presente legge.";

o) l'*articolo 32 della L.R. n. 44/2000* è sostituito dal seguente:

"Art. 32 (Conferenza di servizi)

1. Gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva indicano la conferenza di servizi ai sensi dell'*articolo 14 della L. 241/1990*.

2. Alla conferenza partecipano:

a) un rappresentante dell'ente responsabile del procedimento;

b) un rappresentante per ogni comune interessato;

c) un rappresentante dell'unione dei comuni montani qualora interessati;

d) un rappresentante della Regione nel caso in cui sia responsabile del procedimento l'ambito territoriale ottimale, un rappresentante dell'ambito territoriale ottimale nel caso in cui sia responsabile del procedimento la Regione.

3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica, alla conferenza partecipano, in relazione al tipo di vincolo:

a) un rappresentante dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'*articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004*;

b) un rappresentante dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla *L.R. n. 45/1989*.

4. Alla conferenza di servizi di cui all'*articolo 13 della L.R. n. 40/1998* partecipa la Regione in qualità di soggetto interessato.";

p) alla lettera g) del comma 1 dell'*articolo 55 della L.R. n. 44/2000*, le parole: "previo accordo con la medesima" sono sostituite dalle seguenti "sulla base di un accordo finalizzato alla definizione delle modalità di esercizio della funzione;"

q) la lettera a) del comma 3 dell'*articolo 5 della L.R. n. 1/2004* è sostituita dalla seguente:

"a) vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge;"

r) al comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. n. 4/2009*, le parole: "Le comunità montane per le aree forestali di loro competenza e le province per le restanti aree" sono sostituite dalle seguenti "La Città metropolitana di Torino e la Provincia del Verbano Cusio Ossola per le aree forestali di loro competenza";

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

s) al comma 4 dell'*articolo 10 della L.R. n. 4/2009*, le parole: "delle comunità montane o delle province" sono sostituite dalle seguenti "degli enti di cui al comma 2".

---

## Art. 23 Abrogazioni.

### 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) *l'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25 maggio 1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15 ottobre 1981, n. 590);*

b) al comma 1 dell'*articolo 17 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo)*, le parole: "dalla Provincia e";

c) *l'articolo 6 e la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);*

d) *l'articolo 14 della L.R. n. 34/1998;*

e) *gli articoli 29, 31 e 33 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del D.Lgs. n. 112/1998);*

f) al comma 1 dell'*articolo 36 della L.R. n. 44/2000*, le parole: "ed energetico";

g) alla lettera g) del comma 1 dell'*articolo 52 della L.R. n. 44/2000*, le parole: "nonché di trasporto energetico non riservate allo Stato";

h) la lettera g) del comma 2 dell'*articolo 83 della L.R. n. 44/2000;*

i) la lettera a) del comma 3 dell'*articolo 83 della L.R. n. 44/2000;*

l) la lettera d) del comma 1 dell'*articolo 86 della L.R. n. 44/2000;*

m) la lettera b) del comma 2 dell'*articolo 90 della L.R. n. 44/2000;*

n) il comma 3 dell'*articolo 126 della L.R. n. 44/2000;*

o) alla lettera n) del comma 2 dell'*articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19, della legge regionale 17 luglio 1984, n. 31 e della legge regionale 28 dicembre 1989, n. 79)*, le parole: "nonché di trasporto energetico non riservate alle competenze dello Stato";

p) la lettera h) dell'*articolo 3 della L.R. n. 23/2002;*

q) le lettere a), b), c), i) e k) del comma 2 dell'*articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);*



Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

r) alla lettera b) del comma 3 dell'*articolo 5 della L.R. n. 1/2004*, le parole: "e dichiarazione di decadenza dei membri del Consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge";

s) la lettera b) del comma 1 dell'*articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34* (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro);

t) alla lettera f) del comma 1 dell'*articolo 9 della L.R. n. 34/2008*, le parole: "e l'affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati, anche mediante il conferimento di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni concernenti le procedure ad evidenza pubblica";

u) la lettera d) del comma 2 dell'*articolo 15 della L.R. n. 34/2008*;

v) l'*articolo 17 della L.R. n. 34/2008*;

z) la lettera g) del comma 1 dell'*articolo 20 della L.R. n. 34/2008*;

aa) il comma 5 dell'*articolo 21 della L.R. n. 34/2008*;

bb) all'*articolo 25, comma 2 della L.R. n. 4/2009*, le parole: "e in armonia con i programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale"

cc) l'*articolo 26 della L.R. n. 4/2009*.

---

#### Art. 24 Norma finanziaria.

1. Le spese connesse all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione a far data dal 1° gennaio 2016.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione provvede alla copertura delle spese connesse all'esercizio delle funzioni conferite mediante un fondo indistinto con funzioni perequative e con la compartecipazione a canoni e tariffe stabiliti in apposito provvedimento legislativo sulla base di un sistema di fabbisogni standard. Con il medesimo provvedimento, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, le province e la Città metropolitana acquisiscono una quota di partecipazione all'accertamento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a canoni e tariffe di competenza regionale recuperate sul proprio territorio nella misura del maggior gettito.

3. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura delle relative spese sostenute nell'esercizio 2015, determinate sulla base di un apposito protocollo d'intesa tra Regione, province, Città metropolitana e Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'UPB A13011.

4. In fase di prima applicazione della presente legge ed in considerazione delle specifiche funzioni loro attribuite, alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

Ossola, è riconosciuto un contributo rispettivamente di euro 2 milioni e di euro 1 milione da iscriversi su apposito capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB A13011 (Affari istituzionali ed Avvocatura Rapporti con le autonomie locali Titolo 1 spese correnti) del bilancio 2015. Per favorire l'avvio dell'esercizio delle funzioni, il contributo è assegnato a partire dall'anno 2015; alla spesa per l'anno 2015 si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio, bilancio Titolo 1 spese correnti) del bilancio regionale.

---

Art. 25 Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

---

Allegato A

Articolo 8 (Funzioni riallocate in capo alla Regione)

## AGRICOLTURA

1) *legge regionale 25 giugno 1999, n. 13* (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica), articoli 3, 4, 6 e 9:

- ricevimento e verifica dei riconoscimenti di idoneità degli operatori previsto dall'art. 8, comma 5 e dall'allegato III, primo capoverso, numero 2 del *D.Lgs. n. 220/1995*;

- presentazione notifiche attività operatori;

- funzioni di vigilanza sugli Organismi di controllo;

- rappresentanza nell'ambito della Consulta regionale per l'agricoltura biologica

2) *legge regionale 8 luglio 1999, n. 17* (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), articolo 2, commi 1 e 3:

- interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale;

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

- interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;
- interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;
- interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;
- attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale;
- interventi relativi alle infrastrutture rurali;
- interventi per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;
- interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;
- interventi per la gestione di quote di produzione fatte salve le funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l bis);
- interventi per l'applicazione di misure agro-ambientali, compresa l'agricoltura biologica;
- funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali;
- rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari;
- attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;
- interventi relativi all'attività agrituristica;
- approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario;
- svolgimento dei servizi per il prelievamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l'assistenza agli utenti di motore agricolo;
- accertamento e controlli per l'applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti da regolamenti comunitari;
- vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
- commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), modificato con legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

- rilevazioni statistiche nazionali e regionali

3) *legge regionale 9 agosto 1999, n. 21* (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), articoli 2, 7, 11, 44, 51 e 63:

- espressione di parere circa il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione;
- espressione di parere circa la delimitazione dei comprensori di bonifica;
- espressione di parere circa il piano regionale di bonifica e di tutela del territorio regionale;
- espressione di parere circa la delimitazione di comprensori di irrigazione;
- espressione di parere circa la riorganizzazione dei consorzi di irrigazione;
- partecipazione tramite l'Unione Province Piemontesi alla Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione

4) *legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29* (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della *legge regionale 12 maggio 1980, n. 37* "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino"), articolo 5:

- proposta di individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità

5) *legge regionale 29 aprile 2013, n. 6* (Disposizioni regionali in materia di agricoltura), articolo 9, comma 6:

- svolgimento di compiti specifici relativi all'attuazione di misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie, a seguito di accordi con la Regione.

## ATTIVITÀ ESTRATTIVE

1) *legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* (Disposizioni normative per l'attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), articoli 29 e 30:

- elaborazione e approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), svolgimento dell'attività di polizia mineraria in materia di cave e torbiere ed in materia di acque minerali e termali.

## BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO

1) *legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* (Disposizioni normative per l'attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), articolo 126, comma 2, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4) e lettera b), numeri 1), 2) 3) e 4):

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

- promozione ed il coordinamento delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale;
- promozione ed il coordinamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore;
- coordinamento dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del territorio provinciale;
- sostegno, anche in concorso con lo Stato, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;
- promozione delle attività espositive e delle arti visive;
- tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte;
- promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;
- promozione dell'orientamento musicale e più in generale dell'educazione permanente.

## EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1) *legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* (Disposizioni normative per l'attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), articolo 90, comma 2, lettera a):

- formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

## ENERGIA

1) *legge regionale 24 marzo 2000, n. 31* (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche), articolo 5, comma 1:

- definizione di apposite linee guida per l'applicazione della presente legge con particolare riguardo alle norme tecniche di cui all'articolo 3.

2) *legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* (Disposizioni normative per l'attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*) articolo 36, comma 3:

- organizzazione di un sistema informativo coordinato e condiviso con tutti gli Enti territoriali.

3) *legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23* (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione della *legge regionale 23*

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

marzo 1984, n. 19, della legge regionale 17 luglio 1984, n. 31 e della legge regionale 28 dicembre 1989, n. 79), articolo 3, comma 1, lettera d):

- redazione ed adozione dei programmi di intervento per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

## FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

1) legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), articolo 9:

- individuazione dei fabbisogni formativi, coordinando le rilevazioni a ciò finalizzate, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;

- formulazione di proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle direttive annuali di attuazione di cui agli articoli 17 e 18;

- approvazione e trasmissione alla Regione dei progetti territoriali e dei piani provinciali di politica del lavoro di cui all'articolo 6;

- riconoscimento dei corsi di cui all'articolo 14, esercitano la vigilanza su essi, nomina delle Commissioni d'esame e rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi direttamente svolti dalle Province, per i quali provvede la Regione;

- esercizio della funzione prevista dall'articolo 41, comma 3 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", nonché il coordinamento delle azioni di orientamento professionale e scolastico in collaborazione con gli organi della Pubblica istruzione competenti in materia.

2) legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 77:

- gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all'articolo 18 della L.R. n. 63/1995, ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive;

- istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 24 della L.R. n. 63/1995;

- rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, d'intesa con le Province;

- funzioni e compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 144, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 112/1998 relativamente agli istituti professionali;

- funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento all'istruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella L.R. n. 63/1995.

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

3) *legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34* (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), articolo 9, comma 1, lettera d):

- organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro.

## POLITICHE SOCIALI

1) *legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1* (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), articolo 5, commi 1, 2, lettere d), e), f), g), h), ed l), e 3, lettere a, b):

- promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;

- diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;

- competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l'erogazione dei relativi contributi;

- formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'università, compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti;

- competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;

- controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario;

- vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge.

2) *legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7* (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), artt. 6 e 11:

- competenze in materia di associazioni di promozione sociale.

## TURISMO

1) *legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* (Disposizioni normative per l'attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), articolo 83, comma 2, lettera b):

Normativa comparata - Regione Piemonte

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

- monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali.

2) *legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), articoli 2, comma 2, lettera c) e 11, comma 8:*

- funzioni di vigilanza sull'operato delle ATL.

## VINCOLO IDROGEOLOGICO

1) *legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 64:*

- rilascio di autorizzazioni alla trasformazione e modificazione d'uso del suolo in aree soggette a vincolo idrogeologico non riservate alla Regione e non trasferiti ai comuni.

---

---



## REGIONE LOMBARDIA

### L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

---

Publicata nel B.U. Lombardia 16 ottobre 2015, n. 42, Supplemento.

---

#### Art. 1 Ruolo della Città metropolitana di Milano e rapporti con la Regione.

1. La Regione valorizza lo specifico ruolo istituzionale della Città metropolitana quale ente finalizzato al governo e allo sviluppo strategico del territorio metropolitano, alla pianificazione urbanistica e territoriale, alla promozione e gestione integrata di servizi, infrastrutture, reti di comunicazione e al coordinamento dei comuni che la compongono, in armonia con il principio di sussidiarietà.

2. Al fine di condividere modalità di collaborazione e di raccordo e di definire azioni di interesse comune è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza permanente Regione - Città metropolitana, quale sede istituzionale paritetica di concertazione degli obiettivi di comune interesse, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono stabilite di concerto con la Città metropolitana, con deliberazione della Giunta regionale, previo protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Milano, prevedendo forme di consultazione con le autonomie funzionali e le associazioni di rappresentanza degli interessi socio-economici maggiormente rappresentative.

3. In sede di Conferenza di cui al comma 2, la Regione e la Città metropolitana definiscono un'Intesa quadro che stabilisce le linee programmatiche e le iniziative progettuali di raccordo tra il Programma regionale di sviluppo della Regione di cui al titolo II della *legge regionale 31 marzo 1978, n. 34* (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e il piano strategico della Città metropolitana di cui all'*articolo 1, comma 44, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

4. L'Intesa quadro di cui al comma 3 può articolarsi in specifici accordi o intese settoriali o altre forme di collaborazione, nonché in specifiche attività progettuali, anche ai sensi dell'*articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2* (Programmazione negoziata regionale) ed anche in riferimento alla programmazione comunitaria.

5. La Conferenza di cui al comma 2:

## Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

- a) sviluppa il confronto sul processo di elaborazione del piano strategico della Città metropolitana;
- b) effettua il monitoraggio del processo di attuazione dell'Intesa quadro, verificando lo stato di avanzamento dei relativi contenuti;
- c) provvede alla proposta di aggiornamento dell'Intesa quadro, anche in relazione all'aggiornamento del Programma regionale di sviluppo e del piano strategico della Città metropolitana;
- d) provvede, con specifica Intesa, alla elaborazione e condivisione dei criteri e indirizzi del Piano territoriale regionale per la redazione del Piano territoriale metropolitano;
- e) costituisce sede di confronto e approfondimento dei provvedimenti legislativi e amministrativi regionali ritenuti rilevanti dalla Regione e dalla Città metropolitana per il territorio metropolitano.

6. La Giunta regionale approva, per parte regionale, l'Intesa quadro di cui al comma 3 e i relativi aggiornamenti.

---

---

Art. 2 Disposizioni relative alle funzioni della Città metropolitana di Milano.

1. La Città metropolitana esercita le funzioni fondamentali di cui all'*articolo 1, comma 44, della legge 56/2014*.
  2. La Città metropolitana esercita, altresì, le funzioni già conferite dalla Regione alla Provincia di Milano, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3.
  3. Le funzioni relative alla protezione civile e alla disabilità sensoriale sono esercitate ai sensi del comma 2 nelle more della ridefinizione organizzativa delle competenze rispettivamente con provvedimento legislativo statale e regionale.
  4. Con successivi provvedimenti legislativi, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le ulteriori modifiche necessarie a soddisfare esigenze di riordino normativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
  5. In sede di monitoraggio dell'Intesa quadro di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), è altresì oggetto di valutazione l'andamento della gestione delle funzioni conferite ai sensi del comma 2, anche ai fini di eventuali proposte di riordino delle funzioni medesime.
- 

Art. 3 Disposizioni relative alle funzioni trasferite alla Regione.

## Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

1. Sono trasferite alla Regione le funzioni già conferite alla Provincia di Milano nell'ambito delle materie agricoltura, foreste, caccia e pesca, politiche culturali, ambiente ed energia, di cui all'allegato A.
2. La Regione esercita altresì le funzioni e le attività di cui all'*articolo 2, comma 5, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni")*, secondo quanto previsto dalla stessa legge.
3. Nel rispetto di quanto previsto all'*articolo 1, comma 96, della legge 56/2014*, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento.
4. Con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione ai sensi del comma 1, il personale a tempo indeterminato che alla data dell'8 aprile 2014 prestava servizio nei settori agricoltura, foreste, caccia, pesca e politiche culturali della Città metropolitana di Milano, e che risulti in servizio presso la medesima Città metropolitana alla data di entrata in vigore della presente legge, confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale. Al fine di garantire l'adeguato svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, sulla base di appositi accordi tra le amministrazioni interessate, è possibile altresì trasferire il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nei settori agricoltura, foreste, caccia, pesca e politiche culturali della Città metropolitana di Milano, nei limiti dell'equivalente finanziario in termini di spesa riferito alla dotazione organica connessa allo svolgimento delle funzioni trasferite e in essere alla data dell'8 aprile 2014.
5. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale e accessorio, nei limiti delle disposizioni vigenti, e continua a operare, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 3 e del riassetto organizzativo e funzionale di cui al comma 6, nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio.
6. La Regione, al fine di ottimizzare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e di garantire la piena continuità e qualità dei servizi erogati, provvede con deliberazione della Giunta regionale all'organizzazione dei propri uffici e degli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto, nonché alla disciplina degli istituti giuridici ed economici non fondamentali.
7. La Città metropolitana cessa di esercitare le funzioni di cui ai commi 1 e 2 alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione, determinato dai provvedimenti di cui al comma 3. Nelle more la Giunta regionale provvede con propri atti ad assicurare le risorse finanziarie necessarie al finanziamento, parametrandole ai mesi di effettivo svolgimento delle funzioni.
8. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposite proposte di legge ai fini dell'adeguamento delle discipline di settore relative alle funzioni oggetto di riallocazione.

## Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

---

Art. 4 Principi e procedure per l'individuazione e la variazione delle zone omogenee della Città metropolitana di Milano.

1. Le zone omogenee, di cui all'*articolo 1, comma 11, lettera c), della legge 56/2014*, sono individuate per assicurare l'omogeneità, l'integrazione, l'adeguatezza, la stabilità e la continuità amministrativa dell'esercizio di una pluralità di funzioni conferite dalla Città metropolitana e dai comuni che le compongono, nonché per articolare in modo integrato le attività e i servizi regionali e metropolitani con quelli comunali.

2. Le zone omogenee sono ambiti di gestione associata delle funzioni comunali ai sensi dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e di ulteriori funzioni attribuite dalla Regione.

3. Nelle zone omogenee i comuni esercitano le funzioni di cui ai commi 1 e 2 tramite le forme associative di cui alla parte I, titolo II, capo V del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale avvia il confronto con la Città metropolitana, nell'ambito della Conferenza di cui all'articolo 1, comma 2, per l'individuazione condivisa delle zone omogenee.

5. La proposta di composizione delle zone omogenee è definita con intesa concertata in sede di Conferenza di cui al comma 4.

6. La Giunta regionale approva, per parte regionale, l'intesa di cui al comma 5, dando mandato per la successiva sottoscrizione.

7. Le variazioni della composizione delle zone omogenee seguono le procedure previste dai commi 5 e 6.

---

Art. 5 Disposizioni in materia di pianificazione territoriale della Città metropolitana di Milano.

1. Il vigente Piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito denominato PTCP, della Provincia di Milano conserva efficacia fino all'entrata in vigore del Piano territoriale metropolitano, di seguito denominato PTM, che assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento, di cui all'*articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 56/2014*, all'*articolo 20 del D.Lgs. 267/2000* e alla *legge regionale 11 marzo 2005, n. 12* (Legge per il governo del territorio),

## Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

nonché di pianificazione territoriale generale, di cui all'*articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 56/2014*. Nelle more della revisione della disciplina regionale in materia di governo del territorio, anche in attuazione della *legge 56/2014*, le disposizioni relative al PTCP di cui alla *L.R. 12/2005* si intendono riferite al PTM, ivi comprese le procedure di approvazione di cui all'*articolo 17* della medesima legge intendendosi sostituite le competenze del Consiglio provinciale con il Consiglio metropolitano e le competenze della Conferenza dei comuni e delle aree regionali protette con la Conferenza metropolitana integrata, limitatamente a questo fine, con i rappresentanti degli enti gestori delle aree protette interessate territorialmente, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Il PTM è redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal Piano territoriale regionale, di seguito denominato PTR, previa specifica Intesa di cui all'*articolo 1, comma 4*, nonché di quanto previsto dal presente comma. Il PTR definisce criteri e indirizzi per il territorio della Città metropolitana, affinché lo stesso territorio costituisca elemento di attrattività regionale nello scenario internazionale e fattore di accrescimento della competitività nel rispetto delle diverse vocazioni dei territori regionali.

3. Il PTM è lo strumento di pianificazione territoriale generale al quale si conformano le programmazioni settoriali delle politiche della Città metropolitana, nonché gli strumenti della pianificazione comunale di cui all'*articolo 6 della L.R. 12/2005*.

4. Per il territorio della Città metropolitana gli insediamenti di portata sopra comunale di cui all'*articolo 15, comma 2, lettera g), della L.R. 12/2005* sono definiti come tali dal PTM, in luogo dei piani di governo del territorio, di seguito denominati PGT, dei comuni. Le indicazioni fornite dal PTM su tali insediamenti hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti dei PGT ai sensi dell'*articolo 18 della L.R. 12/2005*.

5. Gli ulteriori contenuti e gli effetti del PTM sono regolati nell'ambito della disciplina in materia di pianificazione territoriale di cui alla *L.R. 12/2005*, ferma restando la necessaria valutazione di coerenza del PTM con il PTR, espressa dalla Regione a seguito dell'adozione del PTM e prima della sua definitiva approvazione.

---

Art. 6 Modifiche al titolo V, capo III, della *L.R. 26/2003* in tema di servizio idrico integrato.

1. Alla *legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26* (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capo III del titolo V le parole "le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "*le province e la Città metropolitana di Milano*";

b) all'*articolo 47* sono apportate le seguenti modifiche:

## Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

1) al primo periodo del comma 1, le parole "e della città di Milano" sono sostituite dalle seguenti: "e della Città metropolitana di Milano";

2) il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo del comma 1 le parole "alle province, ad eccezione dell'ATO della Città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano" sono sostituite dalle seguenti: "alle province e alla Città metropolitana di Milano";

2) al quarto periodo del comma 1 dopo le parole "Le province" sono aggiunte le seguenti: "e la Città metropolitana di Milano";

3) al primo periodo del comma 1-bis, le parole "e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano" sono soppresse;

4) il comma 1-ter è abrogato;

5) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

*"1-quater. Per l'effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 56/2014, la Città metropolitana di Milano subentra, quale ente di governo d'ambito, nei rapporti giuridici, compresi i rapporti di lavoro, della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d'ambito, di seguito denominato Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano, inerenti l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. Entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni")", le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Ufficio d'ambito del Comune di Milano sono trasferite all'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano; a tal fine, entro la stessa data, l'Ufficio d'ambito del Comune di Milano trasferisce all'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.*

*1-quinquies. Dalla data di effettivo trasferimento delle competenze e delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1-quater o, comunque, decorso il termine di cui ai medesimi periodo e comma, la Città metropolitana di Milano e il relativo Ufficio d'ambito subentrano rispettivamente nelle competenze del Comune di Milano e del relativo Ufficio d'ambito inerenti l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. Fino alla data di cui al primo periodo, il Comune di Milano e la Città metropolitana adottano atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, previa reciproca informativa.*

*1-sexies. Entro la data di subentro nelle competenze del Comune di Milano e del relativo Ufficio d'ambito di cui al comma 1-quinquies, la Città metropolitana di Milano adegua, per quanto necessario, lo statuto dell'Ufficio d'ambito e le convenzioni e la Conferenza dei comuni dell'ambito, integrata con la partecipazione del Comune di Milano, adegua il proprio regolamento.*

*1-septies. Alla data di cui al comma 1-quinquies il consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano è composto da una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATO*

## Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

*della Città metropolitana di Milano pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, in modo che vi siano un rappresentante per i comuni fino a 15.000 abitanti, un rappresentante per i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000 e un rappresentante per il comune capoluogo; i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. I componenti del consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.*

*1-octies. L'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano opera ai sensi dell'articolo 147, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i contratti di concessione del servizio idrico in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni")" nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 172 del D.Lgs. 152/2006.";*

d) al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 49 le parole "di Milano, per l'ambito della Città di Milano" sono sostituite dalla seguente: "metropolitano".

---

Art. 7 Disposizioni sulla Città metropolitana di Milano e modifiche all'articolo 7 della L.R. 6/2012.

1. La Città metropolitana di Milano esercita la funzione fondamentale della mobilità, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera d), della legge 56/2014, nell'ambito dell'Agenzia del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), e secondo le modalità di organizzazione e di funzionamento stabilite dal relativo statuto.

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 7 della L.R. 6/2012 è inserito il seguente:

*"10-bis. In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 44, lettera d), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), con particolare riferimento alla funzione fondamentale della mobilità, nello statuto dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino partecipata dalla Città metropolitana e istituita ai sensi del comma 1, deve essere obbligatoriamente inserita la clausola che prevede che le decisioni riguardanti:*

- a) l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 13;*
- b) l'approvazione delle modalità di affidamento dei servizi e delle procedure di vigilanza e controllo;*
- c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione delle relative tariffe;*
- d) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 45;*

*devono essere adottate con il voto favorevole in Assemblea della Città metropolitana per il territorio di competenza. In caso di voto contrario della Città metropolitana, questa, nel termine perentorio di quindici giorni, deve formulare una proposta alternativa, per la parte di propria competenza che non riguardi i*

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

*servizi comunali, che, nel caso preveda un incremento delle risorse necessarie all'erogazione del servizio, deve individuare la necessaria copertura finanziaria a carico del proprio bilancio. "*

---

Art. 8 Attività per lo sviluppo economico e sociale nella Città metropolitana di Milano.

1. La Città metropolitana coordina e promuove lo sviluppo economico nell'ambito del territorio di sua competenza in coerenza con i contenuti del proprio Piano strategico anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 1, comma 4. A tal fine, la Città metropolitana assicura le condizioni generali di contesto necessarie a garantire la competitività del sistema produttivo e l'attrattività, raccordandosi con la Camera di commercio di Milano.
2. Al fine di valorizzare la competitività e promuovere l'attrattività del territorio, la Città metropolitana promuove gli accordi per la competitività di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11* (Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività). Ai sensi dello stesso articolo, tali accordi sono conclusi favorendo il coinvolgimento di pubbliche amministrazioni, imprese, aggregazioni di imprese, distretti e filiere di piccole e medie imprese e enti bilaterali, con contestuale coinvolgimento dei comuni, delle province, delle camere di commercio, delle parti sociali e degli ordini professionali, anche avvalendosi delle agenzie per le imprese.
3. Per l'attuazione dell'*articolo 2, comma 1, lettera b), della L.R. 11/2014*, la Città metropolitana coordina la promozione di accordi presso i comuni che afferiscono all'area metropolitana milanese.
4. La Città metropolitana collabora con la Regione e con il sistema camerale per l'attuazione delle politiche a sostegno della promozione, dell'attrattività del territorio e dell'occupazione di cui all'*articolo 3, comma 3, della L.R. 11/2014*.
5. Al fine di attuare l'*articolo 6 della L.R. 11/2014* in tema di semplificazione alle imprese, la Città metropolitana valorizza le attività relative ai SUAP di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e delle agenzie per le imprese accreditate, di cui all'*articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112* (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* e del *decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159* (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'*articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*), con l'obiettivo di garantire, nel rispetto della vigente normativa statale e delle competenze del sistema camerale, uno standard uniforme di servizio nel territorio dell'area metropolitana milanese.
6. La Città metropolitana, in raccordo con le funzioni svolte dalla Camera di commercio di Milano, promuove le attività finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese



## Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

artigiane e della manifattura innovativa, con il coinvolgimento dei comuni e delle associazioni di rappresentanza degli interessi socio-economici, attraverso specifici accordi.

7. La Città metropolitana, nell'ambito di quanto stabilito ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo, valorizza e sostiene, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, i distretti del commercio di cui all'*articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6* (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e le reti di imprese tra operatori di tutti i settori produttivi, mediante la realizzazione di specifici progetti approvati dalla Giunta regionale.

8. Con riferimento ai servizi per il lavoro, le politiche attive e per la promozione del capitale umano, Regione Lombardia valorizza il ruolo della Città metropolitana e degli enti locali del territorio tramite specifici atti convenzionali in attuazione delle convenzioni tra Ministero e Regioni previste dal decreto legislativo di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183* concernente il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

---

Art. 9 Richieste di adesione alla Città metropolitana di Milano da parte dei comuni appartenenti ad altre circoscrizioni provinciali.

1. I comuni che, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, secondo i criteri di cui all'*articolo 21 del D.Lgs. 267/2000*, in base alle disposizioni del titolo III, capi II e III, della *legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29* (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), nonché della *legge 56/2014*, presentano alla Regione domanda di avvio del procedimento per l'adesione alla Città metropolitana di Milano, forniscono una relazione di dettaglio che offra una lettura sistematica delle motivazioni della richiesta e dell'impatto sociale, economico-produttivo, infrastrutturale e culturale che tale processo produrrebbe nel territorio, sentite le forze produttive e le rappresentanze socio-economiche.

2. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, criteri e modalità relativi al procedimento connesso alla acquisizione di formale parere, in ordine alla richiesta di cui al comma 1, da parte della Città metropolitana di Milano e della provincia di appartenenza del comune o dei comuni richiedenti.

---

Art. 10 Modifiche alla *legge regionale 19/2015*.

1. Alla *legge regionale 8 luglio 2015, n. 19* (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della *legge*

## Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 le parole "e della Città metropolitana di Milano" sono soppresse;

b) l'articolo 3 è abrogato;

c) al comma 1 dell'articolo 9 le parole "all'articolo 3, comma 1," sono soppresse;

d) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 9 le parole "e della Città metropolitana di Milano" sono soppresse.

---

Art. 11 Disposizioni transitorie e finali.

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti legislativi di adeguamento della normativa regionale di settore di cui alla presente legge, l'Osservatorio regionale costituito con Delib.G.R. 19 settembre 2014, n. 2386, in attuazione dell'accordo sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014, continua a svolgere i suoi compiti.

2. Ove non diversamente disposto e in quanto compatibile, ogni riferimento alle province contenuto nella normativa regionale deve essere riferito, per Milano, alla relativa Città metropolitana.

---

Art. 12 Norma finanziaria.

1. Per il 2015 agli oneri necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni regionali conferite alla Città metropolitana, si fa fronte con le risorse di cui all'*articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni")*.

2. Per gli esercizi 2016 e 2017 l'importo del finanziamento corrisposto alla Città metropolitana sarà definito in ragione delle funzioni a essa attribuite o confermate all'esito del processo di riordino delle funzioni di cui alla *legge 56/2014*. Agli oneri necessari si fa fronte con le risorse di cui all'*articolo 10, comma 2, lettera b), della L.R. 19/2015*.

## Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

3. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni di cui all'articolo 3, cessano i trasferimenti erogati alla Città metropolitana a decorrere dalla data di cui al medesimo articolo 3, comma 7.

Art. 13 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

## Allegato A

## Funzioni della Città metropolitana di Milano riallocate in Capo alla Regione

FUNZIONE	NORME DI RIFERIMENTO
<b>CACCIA E PESCA</b>	
funzioni amministrative concernenti la caccia, la pesca e la gestione delle autorizzazioni	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. a)</i>
funzioni amministrative relative alla tutela del patrimonio ittico e all'esercizio della pesca nelle acque della Regione, comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali protette	<i>l.r. 31/2008, art. 132</i>
funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e relativa ricognizione	<i>l.r. 31/2008, art. 133</i>
rilascio a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, di concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura e altre attività ittiogeniche	<i>l.r. 31/2008, art. 134</i>
costituzione di consulte provinciali della pesca	<i>l.r. 31/2008, art. 135, comma 10</i>
classificazione delle acque di tipo A, B e C	<i>l.r. 31/2008, art. 137, commi 7 e 8</i>
funzioni in materia di pianificazione ittica a livello provinciale	<i>l.r. 31/2008 art. 138</i>
funzioni inerenti alla tutela della fauna ittica	<i>l.r. 31/2008, art. 139</i>
approvazione del programma per i ripopolamenti ittici	<i>l.r. 31/2008, art. 140</i>
funzioni inerenti alla tutela della fauna ittica in caso di derivazioni di acqua in	<i>l.r. 31/2008 art. 141</i>

## Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

concessione e interventi sui corpi idrici	
aiuti alla pesca professionale	<i>l.r. 31/2008 art. 142</i>
aiuti alla pesca dilettantistica	<i>l.r. 31/2008 art. 143</i>
rilascio delle licenze di pesca	<i>l.r. 31/2008 art. 144</i>
previsioni di ulteriori divieti rispetto a quelli di cui all' <i>art. 146, comma 1</i>	<i>l.r. 31/2008 art. 146, 147 e 148</i>
gestione del prelievo dei richiami vivi	<i>l.r. 26/1993 art. 7</i>
attività di coordinamento relativa al censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio	<i>l.r. 26/1993 art. 8</i>
predisposizione di piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei, con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali	<i>l.r. 26/1993, art. 14, comma 1</i>
predisposizione di piani di miglioramento ambientale e di piani di immissione di fauna selvatica	<i>l.r. 26/1993, art. 15, comma 1</i>
istituzione della consulta faunistico-venatoria provinciale	<i>l.r. 26/1993, art. 16</i>
istituzione e revoca di oasi di protezione	<i>l.r. 26/1993, art. 17, comma 2</i>
gestione delle oasi di protezione	<i>l.r. 26/1993, art. 17, comma 3</i>
autorizzazione di catture nelle oasi e zone di protezione	<i>l.r. 26/1993, art. 17, comma 4</i>
piani di abbattimento di specie la cui elevata densità non sia sostenibile dall'ambiente	<i>l.r. 26/1993, art. 17, comma 5</i>
istituzione di zone di ripopolamento e cattura	<i>l.r. 26/1993 art. 18, comma 1</i>
gestione delle zone di ripopolamento e cattura	<i>l.r. 26/1993 art. 18, comma 4</i>
autorizzazione alla costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale	<i>l.r. 26/1993 art. 19, comma 2</i>
funzioni amministrative relative all'istituzione e gestione di zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani	<i>l.r. 26/1993 art. 21</i>
rilascio del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria	<i>l.r. 26/1993 art. 22</i>
rilascio del permesso per l'addestramento e l'allenamento dei falchi	<i>l.r. 26/1993 art. 23</i>
determinazione del numero massimo di capi fauna stanziale prelevabili sulla base di censimenti	<i>l.r. 26/1993 art. 24</i>
rilascio dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso	<i>l.r. 26/1993 art. 25</i>
funzioni amministrative relative all'inanellamento dei richiami vivi	<i>l.r. 26/1993 art. 26</i>
funzioni relative alla caccia nella zona alpi e appenninica	<i>l.r. 26/1993 art. 27</i>
ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia omogenei	<i>l.r. 26/1993 art. 28</i>

## Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

nomine e controlli dei comitati di gestione degli ATC e CAC	<i>l.r. 26/1993 art. 31</i>
funzioni amministrative relative ai criteri e alle modalità di iscrizione agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia	<i>l.r. 26/1993 art. 33</i>
funzioni relative al coordinamento della gestione programmata della caccia	<i>l.r. 26/1993 art. 34</i>
funzioni amministrative relative alle limitazioni dell'esercizio dell'attività venatoria sui fondi agricoli	<i>l.r. 26/1993 art. 37</i>
funzioni amministrative relative alle autorizzazioni delle aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie - funzioni relative all'attività di allevamento di fauna selvatica	<i>l.r. 26/1993 art. 38 e art. 39</i>
predisposizione dei piani di abbattimento di forme domestiche di specie selvatiche e di forme inselvatichite di specie domestiche, escluse le funzioni di attuazione dei piani medesimi	<i>l.r. 26/1993 art. 41</i>
funzioni relative all'attività di cattura e ripopolamento	<i>l.r. 26/1993 art. 42, comma 1</i>
formulazione proposte di individuazione dei valichi montani sui quali la caccia è vietata	<i>l.r. 26/1993 art. 43 comma 3</i>
funzioni amministrative relative all'osservanza dei divieti - nomina della commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e definizione delle modalità di svolgimento degli esami	<i>l.r. 26/1993 art. 43 e art. 44</i>
funzioni amministrative relative all'erogazione di indennizzi dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita nell'esercizio dell'attività venatoria	<i>l.r. 26/1993 art. 47</i>
funzioni amministrative in materia di tassidermia	<i>l.r. 42/1986</i>
funzioni amministrative di competenza provinciale relative a specie cacciabili, periodo di attività venatoria e attività di addestramento cani	<i>l.r. 17/2004</i>
<b>AGRICOLTURA E FORESTE</b>	
funzioni amministrative concernenti interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane, per quanto non di competenza delle comunità montane	<i>l.r. 31/2008 art. 24, comma 4 e 5</i>
funzioni concernenti la programmazione degli interventi in agricoltura	<i>l.r. 31/2008 art. 3</i>
funzioni amministrative relative alla realizzazione di percorsi eno-gastronomici	<i>l.r. 31/2008 art. 12</i>
miglioramento e sviluppo delle produzioni animali e vegetali di rilevante interesse locale, per quanto non di competenza delle comunità montane	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. a)</i>
sistemazioni idraulico-agrario-forestali e manutenzioni di piccola entità delle aree boscate, per quanto non di competenza delle comunità montane	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. b)</i>
funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura e arboricoltura, compresi l'assessamento e la pianificazione dei beni silvo-pastorali, per quanto non di competenza delle comunità montane	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. c)</i>
funzioni amministrative concernenti il vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in capo ai comuni ai sensi della vigente normativa e per quanto non di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. d)</i>

## Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

interventi per la realizzazione e il ripristino della manutenzione delle infrastrutture al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, per quanto non di competenza delle comunità montane	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. e)</i>
attuazione dei lavori di pronto intervento, per quanto non di competenza delle comunità montane	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. f)</i>
erogazione dell'indennità compensativa, per quanto non di competenza delle comunità montane	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. g)</i>
contributi per l'acquisto di macchine per la meccanizzazione forestale, per quanto non di competenza delle comunità montane	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. h)</i>
contributi per l'abbandono produttivo dei terreni coltivati e incentivi per il rimboschimento, per quanto non di competenza delle comunità montane	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. i)</i>
funzioni inerenti alla programmazione e pianificazione forestale - funzioni inerenti ai consorzi forestali - funzioni relative al fondo aree verdi	<i>l.r. 31/2008, art. 47 e art. 56 - L.R. 12/2005, art. 43</i>
funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale secondo principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento	<i>l.r. 31/2008, art. 41, comma 1</i>
approvazione dei piani di indirizzo forestale	<i>l.r. 31/2008, art. 41, comma 2, e art. 47, comma 4</i>
rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco	<i>l.r. 31/2008, art. 41, comma 3</i>
autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo	<i>l.r. 31/2008, art. 44, comma 4</i>
predisposizione, nell'ambito degli strumenti di programmazione, di linee guida di politica e programmazione forestale; predisposizione, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, dei piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali	<i>l.r. 31/2008, art. 47, commi 1 e 2</i>
approvazione, per quanto non di competenza degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali e delle comunità montane, dei piani di assestamento forestale	<i>l.r. 31/2008, art. 47, comma 6</i>
promozione e incentivazione dell'assistenza tecnica specializzata a favore dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali di godimento, dei possessori di boschi, pubblici e privati, e delle imprese boschive, singole o associate ai fini della gestione corretta e sostenibile delle formazioni boscate	<i>l.r. 31/2008, art. 49, comma 4</i>
promozione della realizzazione di nuovi boschi	<i>l.r. 31/2008, art. 55, comma 3</i>
gestione dei fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi	<i>l.r. 31/2008, art. 56, comma 6</i>
predisposizione dei piani di viabilità agro-silvo-pastorale, per quanto non di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi regionali	<i>l.r. 31/2008, art. 59, comma 2</i>
coordinamento, vigilanza e controllo sugli enti, aziende, consorzi e organizzazioni locali operanti in materia di agricoltura e foreste	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. b)</i>
funzioni concernenti le attività agrituristiche e le produzioni biologiche	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. c) e art. 9</i>
accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. d)</i>

## Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

agricolo professionale

funzioni relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norma statali e regionali	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. e)</i>
rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. f)</i>
attività di assistenza tecnica, di informazione e di divulgazione di livello provinciale, nonché di formazione professionale, ad esclusione della formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. g)</i>
svolgimento dei servizi riguardanti il prelievamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motori agricoli (UMA)	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. h)</i>
azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche e tradizionali	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. i)</i>
produzioni biologiche, compresa la concessione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. i bis)</i>
formazione, arrotondamento e consolidamento della proprietà coltivatrice	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. k)</i>
azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo delle certificazioni volontarie e al sostegno delle richieste di riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. l)</i>
competenze in materia di usi civici	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. m)</i>
miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. n)</i>
contributi per l'acquisto di macchine innovative e di macchine sostitutive per rottamazione	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. o)</i>
contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione per le aziende agricole	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. p)</i>
istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché interventi di mercato	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. q)</i>
rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi all'educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, comprese quelle biologiche	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. r)</i>
gestione del sistema informativo agricolo e forestale di livello provinciale e rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le CCIAA	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. s)</i>
istruttoria, accertamento e controlli per la gestione delle quote di produzione	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. t)</i>
controllo sulle attività svolte dal servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA), vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. u)</i>

## Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

attività istruttorie e gestione degli interventi conseguenti alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. v)</i>
tutte le funzioni amministrative già attribuite da leggi statali agli ex ispettorati agricoli provinciali	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. z)</i>
istruttoria per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e negli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT) e relativo controllo	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa)</i>
istruttoria per l'iscrizione delle fattorie didattiche nell'elenco di cui all'art. 8-ter e il controllo sul permanere dei requisiti d'iscrizione	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa bis)</i>
istruttoria per l'iscrizione delle fattorie sociali nell'elenco di cui all'art. 8-bis e il controllo sul permanere dei requisiti d'iscrizione	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa ter)</i>
controllo dei requisiti d'iscrizione delle imprese agromeccaniche nell'albo di cui all'art. 13-bis	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa quater)</i>
rilascio del tesserino regionale per la raccolta dei funghi	<i>l.r. 31/2008, art. 97</i>
promozione dell'organizzazione e dello svolgimento di corsi e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi	<i>l.r. 31/2008, art. 103</i>
rilascio e vidimazione dei tesserini di raccolta dei tartufi e prove d'esame - elaborazione delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene	<i>l.r. 31/2008, art. 115, comma 1, lett. a) e b)</i>
organizzazione dei corsi per i raccoglitori di tartufi, istruttoria per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate e redazione dei programmi di recupero e miglioramento ambientale	<i>l.r. 31/2008, art. 115, comma 1, lett. c)</i>
elaborazione di proposte per i calendari di raccolta	<i>l.r. 31/2008, art. 117, comma 3</i>
funzioni relative alle commissioni d'esame e corsi di preparazione per i raccoglitori di tartufi	<i>l.r. 31/2008, art. 121</i>
funzioni relative al riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate	<i>l.r. 31/2008, art. 124</i>
predisposizione di programmi di recupero e miglioramento ambientale e forestale, compresa la messa a dimora di piante tartufigene	<i>l.r. 31/2008, art. 126</i>
vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle disposizioni sanzionatorie in applicazione di regolamenti comunitari in materia di mercato agricolo comune, in particolare vitivinicolo	<i>l.r. 31/2008, art. 130-quinquies, comma 5</i>
funzioni inerenti il controllo del potenziale produttivo viticolo	<i>l.r. 31/2008 art. 130-septies, comma 5</i>
vigilanza e controllo sul rispetto delle normative in materia di nitrati, fatto salvo quanto di competenza dei comuni	<i>l.r. 31/2008 art. 130 nonies</i>
rilascio del certificato di connessione per l'esercizio dell'attività agrituristica	<i>l.r. 31/2008 art. 152</i>
tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici	<i>l.r. 31/2008 art. 153</i>
funzioni inerenti il controllo delle aziende agrituristiche	<i>l.r. 31/2008 art. 162</i>
funzioni amministrative in materia di usi civici	<i>l.r. 31/2008, artt. 165, ss.</i>



## Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 12 ottobre 2015, n. 32.

*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").*

attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei programmi d'azione nitrati e delle linee guida

*l.r. 31/2008, art. 130 nonies*

**AMBIENTE ED ENERGIA**

istruttoria per le concessioni relative a grandi derivazioni

*l.r. 26/2003, art. 44, comma 1, lett. h) e  
Reg. reg. n. 2/2006, art. 7, L.R.  
22/2015, art. 8, comma 13, lett. m) e o)*

costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'*articolo 114 del D.Lgs. 152/2006*, fatta salva la competenza regionale sulle dighe stabilita dalla lettera h bis), *comma 1, articolo 44*

*l.r. 22/2015, art. 8, comma 13, lett. m) e p)*

competenze amministrative in materia di spedizione e destinazione transfrontaliera di rifiuti

*l.r. 22/2015, art. 8, comma 13, lett. c) e g)*

funzioni amministrative relative alla ricerca, alla prospezione e alla concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche di interesse locale già delegate alla Regione con *legge 9 dicembre 1986, n. 896*

*l.r. 1/2000, art. 2, comma 90, lett. a)*

**POLITICHE CULTURALI**

funzioni amministrative concernenti le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali

*l.r. 1/2000, art. 4, comma 134, lett. a)*

promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale

*l.r. 1/2000, art. 4, comma 134, lett. b)*

coordinamento a livello provinciale delle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali, secondo parametri organizzativi e strumentali approvati dalla regione

*l.r. 1/2000, art. 4, comma 134, lett. c)*

funzioni amministrative inerenti ad attività di promozione educativa e culturale

*l.r. 9/1993*

predisposizione dei programmi bibliotecari provinciali pluriennali e dei relativi piani annuali di attuazione e concorso alla formulazione dei programmi regionali degli interventi di edilizia ed attrezzatura bibliotecaria

*l.r. 81/1985, art. 5, comma 1*

promozione e coordinamento dell'organizzazione e reciproco collegamento dei sistemi bibliotecari locali

*l.r. 81/1985, art. 5, comma 2, lett. a)*

attività di consulenza e assistenza tecnica ai sistemi bibliotecari locali ed alle singole biblioteche in ordine all'organizzazione e al funzionamento dei loro servizi

*l.r. 81/1985, art. 5, comma 2, lett. b)*

promozione dell'attività di aggiornamento professionale per il personale addetto alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari locali

*l.r. 81/1985, art. 5, comma 2, lett. c)*

rilevazione dei dati attinenti all'organizzazione bibliotecaria nel loro territorio

*l.r. 81/1985, art. 5, comma 2, lett. d)*

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

#### *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

---

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 187.

---

#### TITOLO I

Principi per il riordino delle funzioni amministrative, la definizione del nuovo ruolo istituzionale dei soggetti del governo territoriale e il governo delle aree vaste

#### Capo I

Riordino delle funzioni amministrative e principi per i successivi adeguamenti legislativi

Art. 1 Oggetto e finalità.

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, persegue l'obiettivo della riforma del sistema di governo territoriale, anche in coerenza con le previsioni della *legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*, attraverso la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l'individuazione di nuove sedi per la governance multilivello, rafforzando gli strumenti di concertazione e co-decisione delle strategie politiche territoriali.

2. Sono oggetto specifico della presente legge:

a) la definizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni;

b) la definizione di nuove disposizioni per il governo delle aree vaste;

c) l'individuazione di nuove sedi di concertazione istituzionale e discipline comuni per la governance multilivello;

d) la nuova disciplina di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni e di incentivazione delle fusioni di Comuni;

e) la disciplina delle funzioni amministrative e la diversa allocazione di competenze conseguente alla *legge n. 56 del 2014*;

f) la definizione di misure di prima applicazione volte a garantire la continuità di esercizio delle funzioni in atto esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Province, dai Comuni e dalle loro Unioni, nonché i processi di mobilità del personale interessato dal riordino delle funzioni.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

3. La Regione, allo scopo di rafforzare la coesione sociale, promuove, anche in attuazione della *legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3* (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la partecipazione dei cittadini nel perseguimento degli obiettivi e nei processi di attuazione delineati dalla presente legge.

---

---

Art. 2 Disposizioni per l'adeguamento della legislazione regionale. Principi per la riforma della pianificazione territoriale.

1. Nelle materie oggetto di riordino sono individuate le abrogazioni e le modifiche di norme, nonché i principi per il successivo adeguamento legislativo.

2. Ai fini del successivo adeguamento della legislazione regionale di settore al ruolo differenziato della Città metropolitana di Bologna si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

3. Le funzioni in materia di pianificazione e governo del territorio sono riordinate con successivo intervento di modifica della *legge regionale 24 marzo 2000, n. 20* (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), in coerenza con il ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni, come definito dalla presente legge, ferma restando la possibilità di avviare progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

4. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della *legge regionale n. 20 del 2000*, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla *legge regionale n. 20 del 2000*, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'*articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014*, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.

---

---

Art. 3 Principi per il riparto delle funzioni amministrative.

1. Nel quadro delle disposizioni della *legge n. 56 del 2014*, alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni sono attribuiti compiti e funzioni definiti per settori organici di materie, in coerenza, rispettivamente, con il ruolo istituzionale:

a) di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione;

- b) di governo dell'area vasta della Città metropolitana di Bologna;
- c) di governo delle aree vaste delle Province;
- d) del governo di prossimità dei Comuni e delle loro Unioni.

2. Per ciascun settore organico di materia sono indicate le funzioni oggetto di riordino sotto il profilo della competenza o del contenuto, le funzioni confermate in capo ai diversi soggetti istituzionali, nonché i principi per i successivi adeguamenti legislativi, collegati alla presente legge e con essa coerenti.

3. Il titolo II è articolato sulla base dei seguenti settori organici:

- a) ambiente, energia e protezione civile;
- b) trasporti e viabilità;
- c) agricoltura, caccia e pesca;
- d) attività produttive, commercio e turismo;
- e) istruzione e formazione professionale e lavoro, cultura sport e giovani;
- f) sanità e politiche sociali.

4. Per assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni amministrative di elevata complessità, nelle materie dell'ambiente, dell'energia, della sicurezza territoriale e protezione civile, nonché in materia di servizi per il lavoro, facendo comunque salva l'attività di controllo, di cui all'[articolo 28, comma 1, dello Statuto regionale](#), sono individuati idonei modelli organizzativi nella forma delle "agenzie" ed in particolare:

- a) l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 16;
- b) l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di cui all'articolo 19;
- c) l'Agenzia regionale per il lavoro, di cui all'articolo 52.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è redatto un testo unico di riordino delle leggi regionali che disciplinano le Agenzie regionali, gli istituti, le forme societarie e gli enti regionali, ponendo particolare attenzione alle forme nelle quali i diversi programmi di attività vengono posti all'approvazione dell'Assemblea legislativa, alla disciplina relativa alla nomina ed ai compensi dei direttori, nonché all'utilizzo di procedura ad evidenza pubblica per la loro selezione.

6. Per ciascuna delle Agenzie di cui al comma 4, la Giunta regionale, al fine di verificare le performances organizzative e l'efficacia delle attività svolte dalle Agenzie, presenta annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato dei programmi di attività nonché il rendiconto di gestione.

---

## Capo II

### Ruolo e funzioni dei soggetti istituzionali del governo territoriale

#### Art. 4 Ruolo e funzioni della Regione.

1. Nei settori di intervento oggetto di riordino ai sensi del titolo II, la Regione svolge prioritariamente funzioni di indirizzo, programmazione e controllo perseguendo la massima integrazione tra tutti i livelli istituzionali del governo territoriale, anche attraverso la valorizzazione delle nuove sedi inter-istituzionali di cui agli articoli 6 e 10, quali luoghi di confronto sulle strategie territoriali e di condivisione degli indirizzi per i successivi adeguamenti legislativi ai principi e alle finalità della presente legge, nel rispetto dei poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa elencati all'[articolo 28 dello Statuto regionale](#).
2. La Regione cura, altresì, i rapporti con lo Stato e l'Unione europea, valorizzando l'esercizio delle funzioni di programmazione, pianificazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie.

---

#### Art. 5 Ruolo e funzioni per il governo dell'area vasta metropolitana di Bologna. Intesa generale quadro Regione - Città metropolitana di Bologna.

1. La Città metropolitana di Bologna, quale ente di governo unitario del territorio metropolitano, svolge le funzioni ad essa assegnate dalle leggi statali e dalle norme di cui al titolo II della presente legge. Con successive leggi, la Regione adegua la propria legislazione di settore al ruolo istituzionale differenziato della Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano.
2. A tal fine, la Regione e la Città metropolitana di Bologna, sentite le Province, sulla base di una intesa generale quadro, danno avvio ad una sede istituzionale e di indirizzo per l'individuazione degli interventi legislativi e degli obiettivi programmatico-politici coerenti con il contenuto e le finalità del piano strategico metropolitano, nel perseguimento delle finalità attribuite a tale strumento dalla legge statale. In tale sede, con successivi atti di intesa, sono altresì individuate le specifiche altre funzioni da attribuire alla Città metropolitana di Bologna.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, e a legislazione vigente, sono individuati prioritariamente le funzioni ed i compiti della Città metropolitana di Bologna riferiti alla promozione e al coordinamento dei sistemi di digitalizzazione, informatizzazione, dello sviluppo economico e sociale, della pianificazione territoriale e della mobilità e delle relative principali infrastrutture strategiche metropolitane. Nelle stesse materie, la presente legge individua i principi ed i criteri per la revisione della legislazione regionale di settore.

4. In coerenza con l'*articolo 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014*, concernente la definizione delle funzioni della Città metropolitana di Bologna, compete ad essa la cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale, nonché la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio metropolitano. La Città metropolitana di Bologna esercita la funzione di pianificazione territoriale generale, finalizzata alla definizione delle politiche di programmazione e pianificazione territoriale stabilite dal quadro generale di assetto territoriale regionale, nonché alla definizione dei contenuti strutturali della pianificazione urbanistica dei Comuni compresi nel territorio metropolitano.

---

#### Art. 6 Ruolo e funzioni delle Province per il governo delle aree vaste.

1. Su iniziativa delle Province, le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale vigente ed in particolare dall'*articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014*, nonché quelle loro confermate dalla Regione, in base alle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge, possono essere esercitate in forma associata, previa convenzione, e in ambiti territoriali di area vasta adeguati. I predetti ambiti sono definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati, previo parere della competente commissione assembleare, d'intesa con le Province medesime e sentito il sindaco della Città metropolitana di Bologna, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 specificano i compiti, le funzioni e le competenti strutture organizzative, nonché la decorrenza dell'esercizio associato, con priorità per le funzioni in materia di trasporto pubblico, sanità pubblica e politiche sociali, nonché per le relative funzioni di concertazione istituzionale - territoriale. Le convenzioni possono altresì prevedere la costituzione di uffici comuni di area vasta e prevedere il progressivo esercizio associato di ulteriori funzioni.

3. Con priorità per la pianificazione territoriale, infrastrutturale e ambientale, nel definire il nuovo assetto funzionale, i successivi interventi legislativi di adeguamento ai principi della presente legge regolano le modalità attraverso cui le aree vaste e la Città metropolitana di Bologna concorrono con la Regione alla definizione delle strategie territoriali.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, la Regione e le Province adottano d'intesa indirizzi comuni per la realizzazione di progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, definendo le funzioni che, nei relativi ambiti ottimali, sono esercitate in forma associata tra le stesse Province, in una o più delle materie oggetto di riordino ed in particolare in materia di tutela ed uso del territorio, sportello unico per le attività produttive e semplificazione amministrativa.

---

Art. 7 Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali.

1. Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla *legge n. 56 del 2014*, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni.

---

Art. 8 Ruolo e funzioni dei Comuni e delle loro Unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali. Modifiche alla *legge regionale n. 21 del 2012*.

1. La presente legge riconosce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative di prossimità, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Le funzioni comunali sono esercitate in forma associata entro gli ambiti territoriali ottimali di cui alla *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) nei casi e nelle forme previsti dalla suddetta legge.

2. L'Unione realizza, per le funzioni ad essa conferite, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni e favorisce i rapporti di collaborazione fra i Comuni aderenti e quelli ad essa non ancora aderenti, appartenenti al medesimo ambito ottimale, nonché verso le istituzioni e gli altri enti, contribuendo al processo di innovazione e miglioramento della pubblica amministrazione e allo sviluppo di percorsi di partecipazione alla vita delle comunità locali.

3. La Regione valorizza, nelle sedi di confronto e partecipazione alle politiche ed alla programmazione regionale, le Unioni costituite a norma della *legge regionale n. 21 del 2012* quali interlocutori in rappresentanza del territorio dell'ambito ottimale nel quale sono costituite. Ne valorizza altresì il ruolo di enti di governo dell'ambito territoriale ottimale nel quale sono costituite, riconoscendo alle Unioni montane la funzione di promozione e di coordinamento delle politiche territoriali a favore della montagna.

4. L'Unione costituisce, nello sviluppo delle politiche regionali, il perno dell'organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino a presidio del territorio. A tal fine l'articolo 21 della presente legge attribuisce alle Unioni funzioni in materia di vincolo idrogeologico e forestazione e l'articolo 48, comma 4, attribuisce loro alcune funzioni a presidio dello sviluppo turistico dei territori.

5. Restano confermate le funzioni delle Unioni subentrate alle Comunità montane soppresse, fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge. Con successiva legge regionale verrà disciplinata la riorganizzazione di tali funzioni al fine di razionalizzarne l'esercizio nell'ambito territoriale di riferimento.

6. Nei casi in cui la presente legge attribuisce funzioni in capo ai Comuni e alle loro Unioni, deve intendersi che le stesse sono di competenza delle Unioni di Comuni ove costituite ai sensi

della *legge regionale n. 21 del 2012*, fermo restando l'esercizio diretto da parte dei Comuni non aderenti alle Unioni medesime. È fatto salvo quanto disposto dall'*articolo 32, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9* (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'*articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40*, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), con riguardo ai Comuni già appartenuti a Comunità montane che non abbiano aderito alle Unioni di Comuni ad esse subentrate.

7. Dopo l'*articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012* è inserito il seguente:

"Art. 6-bis

Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni

1. Fermo restando l'obbligo di coerenza con i distretti socio-sanitari previsti dalla *legge regionale n. 19 del 1994*, gli ambiti territoriali ottimali composti da più di dieci Comuni in cui sono presenti un'Unione e uno o più Comuni non associati possono essere ridelimitati, nel rispetto dei criteri dell'articolo 6, scorporandoli o aggregandoli ad altri ambiti ottimali limitrofi, su motivata richiesta di almeno i due terzi dei Comuni interessati. La Giunta regionale può valutare la proposta tenendo conto dei restanti Comuni dell'ambito ottimale d'origine.

2. La richiesta di ridelimitazione può essere accolta alle seguenti condizioni, valevoli per tutti gli ambiti che subiscono variazioni:

a) ciascun ambito, se costituito da Comuni appartenuti a Comunità montane, deve avere una soglia demografica minima di 8.000 abitanti, negli altri casi deve avere una soglia demografica minima di 10.000 abitanti;

b) le proposte di ridelimitazione sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e devono indicare le motivazioni della richiesta.

3. Le proposte, che dovranno pervenire entro il 15 novembre 2015, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2016."

8. Dopo il comma 5 dell'*articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012* sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Il trasferimento del personale di cui al comma 5 costituisce presupposto indispensabile, ai fini previsti dalla stessa norma, per le unità di personale comunale addette esclusivamente all'espletamento della funzione conferita; il trasferimento di personale, anche a tempo parziale, deve intendersi invece facoltativo per il personale dei Comuni o di alcuni Comuni che svolge ulteriori funzioni non conferite in Unione.

5-ter. Il presupposto di cui al comma 5, in materia di trasferimento del personale comunale e ai fini previsti dalla stessa norma, si intende sussistente qualora le funzioni conferite dai Comuni alle Unioni sono svolte con personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni che ne sono derivate, ed eventualmente con ulteriore personale assunto direttamente dalle Unioni."

9. Alla fine del comma 3 dell'*articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012*, sono aggiunte le parole: "Il programma di riordino territoriale può introdurre misure incentivanti a favore delle Unioni per l'adesione ad esse dei Comuni dello stesso ambito ottimale non ancora associati, in particolare di quelli montani, al fine di far coincidere l'Unione con il suo ambito territoriale ottimale."



---

Art. 9 Misure per favorire lo sviluppo delle fusioni di Comuni. Modifiche alla *legge regionale n. 24 del 1996*.

1. Al fine di promuovere la fusione di Comuni quale opportunità strategica e nell'intento di rendere concretamente sostenibili i percorsi di fusione nell'intero territorio regionale, sono introdotte norme di semplificazione procedimentale e di incentivazione finanziaria, volte a stimolare fusioni demograficamente significative e coinvolgenti il maggior numero di Comuni.

2. Ai commi 1 e 2 dell'*articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996* le parole "e alle Province" sono soppresse. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, sia pendente richiesta di parere alla Provincia ai sensi dell'*articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996*, il procedimento legislativo procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Dopo l'*articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24* è inserito il seguente:

"Art. 18-bis

Incentivazione delle fusioni di Comuni

1. La Regione incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono previste premialità per le fusioni con maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni. Ulteriori premialità sono riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Ai fini del calcolo della popolazione si prendono a riferimento i dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione.

2. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la definizione dei contributi ordinari corrisposti alle fusioni e ne stabilisce la durata, che non può essere inferiore a dieci anni.

3. Il programma di riordino territoriale può altresì prevedere e disciplinare contributi straordinari per spese di investimento, prevedendone la durata.

4. Ferme restando le diverse previsioni e priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea, i programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni derivanti da fusione nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna adottati su delega regionale.

5. L'*articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10* (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è abrogato."

4. Gli obblighi previsti dall'[articolo 7, comma 3, secondo periodo della legge regionale n. 21 del 2012](#) sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'*articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996*, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni.

5. La disciplina di cui al comma 3 si applica dal 1° gennaio 2016.

---

### Capo III

Strumenti e discipline comuni per la governance multilivello. principi per la semplificazione e misure per l'integrazione amministrativa

Art. 10 Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale.

1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni individuano nuove sedi e discipline comuni a sostegno della governance multilivello e per assicurare il concorso effettivo delle aree vaste metropolitana e provinciali alla definizione delle strategie territoriali.
2. A tal fine, è istituita una Conferenza interistituzionale composta dal presidente della Regione, che la presiede, dall'assessore regionale competente in materia di riordino istituzionale, dal sindaco metropolitano, dai presidenti delle Province, nonché dal presidente di ANCI regionale.
3. La Conferenza interistituzionale, sentite le organizzazioni economiche di rilievo regionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e sentite altresì le autonomie funzionali definisce e aggiorna periodicamente un documento unitario di strategia istituzionale e di programmazione degli obiettivi del governo territoriale, a presidio del rafforzamento dell'integrazione amministrativa e territoriale, quale Patto tra le Istituzioni territoriali dell'Emilia-Romagna. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, sottopone tale documento all'Assemblea legislativa.
4. Le altre sedi di concertazione poste a presidio, rispettivamente, della valorizzazione delle peculiarità delle politiche agricole regionali nonché della concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, di cui rispettivamente agli articoli 39 e 59, si coordinano, ai fini delle strategie istituzionali comuni, con la Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale.
5. Alla Conferenza è, altresì, attribuito il compito di presidiare, in raccordo con l'Osservatorio di cui all'articolo 67, la transizione istituzionale fino al completamento del processo di riordino, in coerenza con le disposizioni della presente legge e nel quadro dei principi di cui alla *legge n. 56 del 2014*.
6. A supporto delle attività della Conferenza operano una o più unità tecniche di missione, istituite ai sensi dell'articolo 12.
7. La partecipazione ai lavori della Conferenza non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta.

---

Art. 11 Centri di competenza inter-istituzionali per gli interventi strategici e l'integrazione amministrativa.

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle attribuzioni statutarie dell'Assemblea legislativa, può individuare interventi straordinari, anche a carattere infrastrutturale, volti allo sviluppo dell'attrattività economica-produttiva, turistica e culturale del territorio, la cui realizzazione comporta l'applicazione di procedure straordinarie a garanzia della riduzione degli oneri e dei tempi di conclusione dei procedimenti. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza interistituzionale di cui all'articolo 10, a mezzo di un programma approvato dall'Assemblea legislativa in sede di bilancio di previsione o di variazione di bilancio. Il programma tiene conto della pianificazione territoriale vigente. A tal fine, previo accordo con le amministrazioni coinvolte, sono individuate le soluzioni tecniche organizzative, anche di natura sperimentale, compresa l'istituzione, in convenzione, di uffici comuni a carattere temporaneo, denominati "centri di competenza interistituzionale".

2. Al fine di superare le sovrapposizioni di competenza, assicurare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti pluri-livello, nonché ridurre gli oneri a carico dei destinatari dei conseguenti provvedimenti, possono essere istituiti "centri di competenza interistituzionale" con funzioni di supporto tecnico e amministrativo nella gestione dei procedimenti che richiedono un coordinamento unitario tra le amministrazioni coinvolte e con il compito di definire interventi di semplificazione nell'ambito dei processi di riordino legislativo previsti dalla presente legge.

3. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo non comporta compensi aggiuntivi per le attività svolte. Le spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

---

Art. 12 Unità tecniche di missione per l'attuazione della presente legge e la gestione della transizione.

1. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge, nonché l'integrazione amministrativa, con provvedimento della Giunta regionale sono istituite unità tecniche di missione che svolgono i seguenti compiti:

a) ricognizione dei procedimenti in corso alla data di effettivo trasferimento delle funzioni oggetto di riordino, del relativo personale, nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse alle materie oggetto di riordino, secondo quanto stabilito all'articolo 70;

b) ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino secondo quanto stabilito all'articolo 71;

c) monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge secondo quanto stabilito all'articolo 72.

2. Le unità tecniche di missione sono composte da dirigenti e funzionari della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province e delle altre istituzioni territoriali, individuati per materia di competenza e con riguardo alla funzione specifica dell'unità di missione. La

Giunta regionale definisce, con propri atti, sentito il Consiglio delle autonomie locali, composizione e modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza regionale.

3. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2, unità tecniche di missione sono altresì istituite per supportare la Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale di cui all'articolo 10, nonché il processo di costituzione delle aree vaste interprovinciali di cui all'articolo 6. A tali fini, le unità di missione indicano le misure organizzative e procedurali necessarie, in particolare, per realizzare la transizione verso l'esercizio associato delle funzioni negli ambiti di area vasta.

4. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo non comporta compensi aggiuntivi per le attività svolte. Le spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

---

## Capo IV

### Composizione e funzionamento del consiglio delle autonomie locali (CAL)

Art. 13 Composizione e funzionamento del CAL. Modifiche alla *legge regionale n. 13 del 2009*.

1. L'*articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13* (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Composizione

1. Il CAL è così composto:

- a) il Sindaco della Città metropolitana di Bologna;
  - b) i Presidenti delle Province;
  - c) i Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  - d) 18 Sindaci designati con le modalità indicate nel comma 2.
2. La Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Bologna prevista dall'[articolo 1, comma 7, lettera c\), della legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e per le altre Province l'Assemblea dei Sindaci di cui al medesimo [articolo 1, comma 54, lettera c\)](#), designano al loro interno due Sindaci scelti fra i presidenti delle Unioni costituite negli ambiti ottimali di cui alla *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) di cui uno relativo a Unioni montane, ove presenti."

2. L'*articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009* è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Organizzazione e funzionamento

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale convoca la seduta di insediamento che è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il CAL nella seduta di insediamento elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività, secondo le previsioni del

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

regolamento interno previsto dall'[articolo 23, comma 8, dello Statuto](#).

2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori.

3. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica. Il regolamento interno può disciplinare le relative modalità di svolgimento. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.

5. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un componente della propria Giunta o un Consigliere delegato alla partecipazione alle sedute del CAL."

3. L'*articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009* è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Durata in carica

1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia o di Presidente di Unione di Comuni. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente del CAL, dal Presidente della Regione con proprio decreto, che provvede altresì a designare il nuovo Sindaco, o il nuovo presidente di Provincia. Qualora decada un Presidente di Unione, si procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2. Il Presidente della Regione, su richiesta del Presidente CAL, provvede con decreto alla nomina.

2. Se decade dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione."

4. Gli *articoli 3 e 10 della legge regionale n. 13 del 2009* sono abrogati.

5. In sede di prima applicazione, fino alla nomina di tutti i componenti di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 13 del 2009*, il CAL opera con i soli membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

---

## TITOLO II

Disciplina e riparto delle funzioni amministrative tra regione, città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della *legge n. 56 del 2014*

### Capo I

Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile sezione i riordino delle funzioni amministrative

Art. 14 Oggetto e principi.

1. Il presente capo disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle seguenti materie:

- a) risorse idriche;
- b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante;
- c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;
- d) valutazioni e autorizzazioni ambientali;
- e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali;
- f) forestazione;
- g) aree protette, tutela e conservazione della biodiversità;
- h) difesa del suolo e della costa;
- i) attività estrattive;
- l) sismica;
- m) protezione civile;
- n) interventi e servizi in materia di energia.

2. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione assume a base del riordino delle funzioni l'assetto normativo derivante dalla legislazione statale e regionale vigente. A tal fine, persegue l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente delle funzioni anche attraverso le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19, che costituiscono centri di competenza inter-istituzionali ai sensi dell'articolo 11.

---

---

#### Art. 15 Funzioni della Regione, della Città metropolitana di Bologna e delle Province.

1. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici. Nelle stesse materie esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge non espressamente attribuite con la presente legge ad altri enti.

2. La Regione effettua gli studi e le indagini sulla valutazione della pericolosità e del rischio sismico finalizzati alla definizione delle politiche per la prevenzione sismica. Alla Regione competono inoltre:

- a) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi facenti parte dei programmi per la riduzione del rischio sismico;

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

b) l'autorizzazione sismica degli interventi di rilievo sovracomunale, definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, che riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'[articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003](#);

c) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi riguardanti le opere pubbliche nell'ambito dei programmi di ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi.

3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 tramite le proprie strutture.

4. La Regione, inoltre, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'[articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9](#) (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.

5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'[articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000](#), attribuite alle Province ai sensi della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 9](#) (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16 della presente legge.

6. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di pianificazione infra-regionale delle attività estrattive di cui all'[articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17](#) (Disciplina delle attività estrattive).

7. Per l'applicazione delle sanzioni nelle materie di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'[articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21](#) (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

8. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale nelle stesse materie.

9. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare altresì le funzioni loro attribuite in materia ambientale dall'[articolo 1, comma 85, lettera a\), della legge n. 56 del 2014](#).

10. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 19 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province.

11. La Regione coordina le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19 e, al fine di realizzare l'esercizio unitario e coerente delle funzioni, assicura la piena interoperabilità delle banche dati relative alle materie individuate ai punti a), d), e) e h) dell'articolo 14, in particolare sotto i profili di scambio e riutilizzo delle informazioni.

---

## Sezione II

Funzioni in materia di ambiente e di energia. agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Art. 16 Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Funzioni in materia di ambiente.

1. L'Agenzia istituita ai sensi della *legge regionale 19 aprile 1995, n. 44* (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".

2. Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.

3. Mediante l'Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a:

a) l'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59* (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'*articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5* convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012 n. 35*);

b) l'autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero prevista dall'*articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale);

c) le funzioni già conferite alle Province ai sensi della *legge regionale 3 luglio 1989, n. 23* (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge.

d) la gestione del demanio della navigazione interna e il rilascio delle concessioni di cui alla lettera d) dell'articolo 30.

4. Il Comitato d'indirizzo di cui all'*articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995* è sostituito da un Comitato interistituzionale con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dell'Agenzia. Il Comitato interistituzionale è composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;

b) l'assessore regionale competente in materia di sanità;



Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

- c) l'assessore regionale competente in materia di energia;
- d) il sindaco della Città metropolitana di Bologna o un suo delegato.
- e) i presidenti delle Province o loro delegati.

5. Il Comitato interistituzionale si dota di un Comitato tecnico consultivo paritetico, composto da dirigenti regionali e dell'Agenzia competenti in materia di ambiente e di energia, con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e la omogenea applicazione delle disposizioni normative nelle suddette materie.

6. Con cadenza almeno annuale il Comitato interistituzionale verifica con i soggetti istituzionali del territorio l'andamento dell'attività dell'Agenzia in relazione alla coerenza con gli indirizzi strategici, l'omogeneità delle procedure e il rispetto degli obiettivi di semplificazione.

7. Al comma 1 dell'*articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995*, le parole "cinque anni, prorogabili, di norma, una sola volta" sono sostituite con le parole "per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni."

8. Il personale dell'Agenzia che svolge funzioni di vigilanza e controllo con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria appartiene a una sezione separata dell'Agenzia, che risponde direttamente al direttore generale.

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la *legge regionale n. 44 del 1995* che, nelle more della sua modifica, si applica integralmente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

---

Art. 17 Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in materia di energia.

1. Mediante apposita sezione dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera n), ed in particolare:

- a) autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti sino a 150 KV e altri elettrodotti di interesse non nazionale;
- b) autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, salve le funzioni riservate alle competenze dello Stato;
- c) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;
- d) permessi di ricerca geotermici e concessioni geotermiche non espressamente riservati allo Stato;

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

e) autorizzazioni relative a oli minerali e GPL, di cui all'*articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239* (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di cui al *decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128* (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'*articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239*), fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato;

f) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano;

g) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di bioraffinazione di cui al [decreto del Ministro per lo sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139](#) (Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili).

2. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale ai sensi del [decreto del Ministro per lo sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226](#) (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'*articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*) nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, nonché il potere sostitutivo previsto dall'*articolo 3* dello stesso decreto, fatte salve le competenze dei Comuni in materia.

3. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono altresì esercitate le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche, nonché le funzioni previste dall'*articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26* (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) in materia di supporto tecnico-scientifico, assistenza tecnica e attività di studio e ricerca e attività informativa, nonché le funzioni di osservatorio.

4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale, previa acquisizione del parere da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

---

### Sezione III

#### Parchi e biodiversità

##### Art. 18 Enti di gestione per i parchi e la biodiversità.

1. Sono confermate in capo agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni loro attribuite dalla *legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24* (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).

2. Agli enti di gestione sono altresì attribuite le seguenti funzioni:

a) gestione delle Riserve naturali regionali;

b) gestione dei Siti della Rete natura 2000. Per il restante territorio le suddette funzioni sono gestite dai Comuni e dalle loro Unioni, anche tramite convenzioni con gli enti di gestione per i parchi e la biodiversità;

c) istituzione e gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;

d) istituzione e coordinamento della gestione delle aree di riequilibrio ecologico;

e) valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della macroarea, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7* (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali).

3. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000, sono inoltre attribuite:

a) la valutazione d'incidenza nelle aree protette, di cui all'*articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2004*;

b) le funzioni di cui alla *legge regionale 31 luglio 2006, n. 15* (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna), fatte salve quelle riservate alla competenza della Regione da tale legge e ferma restando la competenza dell'Agenzia di cui all'articolo 16 per le restanti parti del territorio regionale;

c) le funzioni conferite alle Province ai sensi della *legge regionale n. 24 del 2011* e della *legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6* (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), salvo quanto stabilito dal comma 5.

4. Le funzioni di approvazione del progetto d'intervento particolareggiato, del piano territoriale del parco, del regolamento generale del parco, del regolamento della riserva e del programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva, rispettivamente previsti dagli *articoli 27, 28, 32, 46 e 47 della legge regionale n. 6 del 2005*, sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla regione le funzioni di approvazione delle misure di conservazione o dei piani di gestione dei siti della rete natura di cui all'*articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004*, su proposta dei rispettivi enti di gestione.

5. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette, sono delegate le funzioni disciplinate dalla *legge regionale 2 aprile 1996, n. 6* (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della *legge 352 del 23 agosto 1993*). Per il restante territorio le suddette funzioni sono delegate ai Comuni e alle loro Unioni. Sono fatte salve le funzioni riservate alla competenza della Regione dalle suddette leggi.

6. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito l'ente per i parchi e la biodiversità del delta del Po, la Giunta regionale propone alla Regione Veneto ed al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del

mare un'intesa, ai sensi dell'*articolo 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle aree protette), per l'istituzione del parco interregionale del delta del Po secondo le perimetrazioni e le zonizzazioni dei due parchi regionali esistenti.

---

## Sezione IV

### Funzioni in materia di sicurezza territoriale e protezione civile

Art. 19 Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

1. La Regione, i Comuni e le loro Unioni continuano ad esercitare le funzioni attribuite a loro e alle Comunità montane dall'ordinamento regionale nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera m), della presente legge e in particolare dalla *legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1* (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).
2. La Regione riorganizza le funzioni di sicurezza territoriale e protezione civile dettando norme atte a garantire l'esercizio coordinato delle funzioni fra i vari livelli istituzionali, anche al fine di rendere omogenea e unitaria la disciplina dei procedimenti per il superamento delle emergenze e per le fasi successive all'emergenza.
3. L'Agenzia regionale di protezione civile, istituita con la *legge regionale n. 1 del 2005*, è ridenominata "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" ed esercita le funzioni attribuitele dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province, articolandole per sezioni territoriali. Le sezioni sono articolate tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici come individuati dalla Giunta regionale in attuazione dell'*articolo 140 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3* (Riforma del sistema regionale e locale).
4. Le funzioni di gestione nelle materie previste dall'articolo 14, comma 1, lettere h), i), l) ed m) sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia di cui al comma 3.
5. Mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica. L'Agenzia rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore. Esercita altresì le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale previste dall'articolo 30, comma 1, lettere c), f) e g).
6. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è dotata di un Comitato tecnico composto dai dirigenti regionali competenti in materia di sicurezza territoriale e di navigazione interna con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e l'omogenea applicazione delle disposizioni normative.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

7. Al comma 4 dell'*articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005* dopo le parole "e rinnovabile" sono aggiunte le parole "una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni".

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la *legge regionale n. 1 del 2005*.

---

---

Art. 20 Forme di raccordo per il funzionamento delle Autorità di bacino.

1. Sono attribuite all'Autorità di bacino del Reno istituita con *legge regionale 25 maggio 1992, n. 25* (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno) le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell'Autorità dei bacini regionali istituita con *legge regionale 29 marzo 1993, n. 14* (Istituzione dell'Autorità dei bacini regionali) sino al compiuto insediamento delle Autorità di distretto previste dal *decreto legislativo n. 152 del 2006*.

2. I costi del personale di cui al comma 1, che è a tal fine attribuito all'Autorità di bacino del Reno, rimangono ad esclusivo carico della Regione Emilia-Romagna.

3. Previa intesa con la Regione Marche e la Regione Toscana, sono attribuite all'Autorità di cui al comma 1 le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca istituita con la *legge regionale 24 marzo 2000, n. 21* (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca).

---

---

Sezione V

Riordino delle funzioni amministrative dei comuni e delle loro unioni

Art. 21 Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni.

1. Nelle materie di cui al presente capo, sono confermate ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresa la pianificazione comunale delle attività estrattive. Restano altresì ferme le attribuzioni ai Comuni in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della *legge regionale n. 9 del 1999*.

2. Sono altresì attribuite ai Comuni e alle loro Unioni:

a) le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della *legge regionale 4 settembre 1981, n. 30* (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle [leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18](#) e [24 gennaio 1975, n. 6](#));

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

b) le funzioni in materia di vincolo idrogeologico già delegate ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province dagli articoli 148, comma 3, e 149, comma 2, della *legge regionale n. 3 del 1999*;

c) le funzioni amministrative concernenti la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno, già delegate alle Comunità montane e alle Province dall'*articolo 148, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1999*;

d) le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate alle Province dall'*articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999*, con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all'articolo 19;

e) le funzioni relative al rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali già delegate alle Comunità montane e alle Province dall'*articolo 148, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999*.

3. I Comuni, anche attraverso le loro Unioni, esercitano le funzioni in materia sismica già svolte ai sensi della *legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19* (Norme per la riduzione del rischio sismico), nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'*articolo 3, comma 4* della stessa legge. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell'*articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 19 del 2008*, stipulano accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento.

4. Restano confermate in capo ai Comuni e alle Unioni subentrate alle Comunità montane soppresse le funzioni attribuite dalla *legge regionale n. 1 del 2005*, in materia di protezione civile, rispettivamente ai Comuni e alle Comunità montane.

5. Restano altresì confermate le funzioni riconosciute alle Unioni montane, subentrate alle comunità montane, in materia di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'*articolo 44, comma secondo, della Costituzione* e della normativa in favore dei territori montani.

---

## Sezione VI

### Disposizioni finali

Art. 22 Personale dipendente delle Agenzie e degli enti di governo delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile.

1. La Regione individua i dipendenti dell'amministrazione regionale nonché i dipendenti della Città metropolitana di Bologna e delle Province da assegnare all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, alle Unioni di Comuni e all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR).

2. Il personale individuato ai sensi del comma 1 è trasferito o assegnato con le modalità di cui all'articolo 67.

3. La Regione assegna con distacco funzionale il personale regionale necessario all'adempimento delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; il personale della Città metropolitana e delle Province necessario allo svolgimento delle medesime funzioni è trasferito all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. La Regione adegua i finanziamenti all'Agenzia in considerazione delle nuove funzioni attribuite e degli oneri corrispondenti al personale trasferito.

4. Il personale della Città metropolitana e delle Province necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate ad ATERSIR è trasferito all'Agenzia. I costi del personale sono coperti con le modalità previste dalla *legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23* (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente).

---

## Capo II

### Trasporti e viabilità

#### Art. 23 Oggetto.

1. Il presente capo ha ad oggetto le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale (TPL) e la relativa programmazione, il trasporto ferroviario, anche in ambito metropolitano, il trasporto marittimo e fluviale, la navigazione interna, il trasporto aereo, il trasporto privato e la viabilità spettanti a Regione, Città metropolitana di Bologna e Province, tenuto conto delle disposizioni di cui alla *legge n. 56 del 2014* e della *legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

2. Il presente capo individua, altresì, le funzioni amministrative della Regione in materia di trasporto marittimo, fluviale e di navigazione interna e disciplina la gestione delle idrovie e della navigazione interna da parte dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO) in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis) dell'accordo allegato alla *legge regionale 22 novembre 2001, n. 42* (Istituzione dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO)) come modificato dall'*articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24* (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'*articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012).

---

## Sezione I

## Trasporto pubblico, autorizzazioni per il trasporto privato e viabilità

### Art. 24 Funzioni della Regione in materia di trasporti e viabilità.

1. La Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione attraverso il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), principale strumento di indirizzo del settore.

2. In materia di trasporto pubblico locale, la Regione esercita altresì le funzioni amministrative di:

a) programmazione del servizio ferroviario regionale (SFR) che per la parte riguardante il servizio ferroviario metropolitano (SFM) si attua d'intesa con la Città metropolitana di Bologna;

b) zonizzazione del territorio regionale ai fini tariffari dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi autofiloviari;

c) definizione delle politiche tariffarie, delle tipologie dei titoli di viaggio e regolazione dei livelli tariffari, anche riferiti ai servizi integrati, dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale di bacino e di interbacino;

3. In materia di viabilità, la Regione esercita le funzioni amministrative di:

a) indirizzo in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, sicurezza e gestione delle strade.

b) gestione del Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato ai sensi del piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'*articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144* (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e predisposizione dell'archivio regionale delle strade di cui all'*articolo 27 della presente legge*;

c) disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle Regioni e degli enti locali in attuazione del *decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35* (Attuazione della *direttiva 2008/96/CE* sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali).

4. Sono fatte salve le funzioni di cui alla parte III, titolo VI, capo VI della *legge regionale n. 3 del 1999* in materia di viabilità di interesse regionale, come definita all'[articolo 163](#) della medesima legge.

5. In materia di aeroporti ed interporti, la Regione esercita le funzioni amministrative di:

a) programmazione e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale;

b) intesa con lo Stato per la programmazione e la realizzazione degli interventi di comune interesse negli aeroporti di rilievo nazionale ed internazionale, acquisita la proposta della Città metropolitana di Bologna;

c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;



Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale, acquisita la proposta della Città metropolitana di Bologna.

---

Art. 25 Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto.

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni amministrative di pianificazione del trasporto pubblico locale autofiloviario; sono confermate le funzioni previste dall'*articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30* (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) in capo alle Agenzie locali per la mobilità, che le svolgono, quali enti di governo, nei rispettivi ambiti ottimali sovrabacinali, individuati ai sensi dell'*articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10* (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

2. In coerenza con l'*articolo 1, comma 90, della legge n. 56 del 2014* e con l'[articolo 1, comma 609, della legge n. 190 del 2014](#), gli enti locali partecipanti alle Agenzie locali per la mobilità provvedono ad adeguare le stesse nelle forme organizzative previste all'*articolo 25 della legge regionale n. 10 del 2008*, secondo gli ambiti territoriali ottimali come definiti ai sensi del comma 1.

3. Al fine di garantire l'esercizio coordinato delle funzioni di pianificazione del trasporto pubblico locale, la Città metropolitana di Bologna e le Province, in relazione agli ambiti ottimali come definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sottoscrivono appositi accordi.

4. La Città metropolitana di Bologna concorre, d'intesa con la Regione, alla programmazione del servizio ferroviario metropolitano (SFM) nell'ambito del servizio ferroviario regionale (SFR) e alle intese di cui all'articolo 24, comma 5, lettere b) e d). Tale intesa è di norma annuale e comunque prevista ogniqualvolta vi siano significativi atti di programmazione del servizio.

5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, comprensive di quelle per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali ed alle competizioni sportive su strada.

---

Art. 26 Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di viabilità.

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di costruzione, gestione, compresa la manutenzione, classificazione e declassificazione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

2. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali sono svolte secondo quanto previsto dalla *legge regionale 19 agosto 1994, n. 35* (Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico).

---

Art. 27 Catasto delle strade e archivio regionale delle strade.

1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province collaborano alla redazione e all'aggiornamento di un catasto delle strade provinciali e comunali.

2. La Regione predispone e provvede a rendere disponibile, sul proprio sito web, l'Archivio regionale delle strade (ARS) costituito dall'elenco delle strade regionali, provinciali e comunali ricadenti nel territorio regionale, con l'indicazione di tutte le informazioni fornite dagli enti proprietari delle strade e comprensivo di quelle riguardanti le strade percorribili dai veicoli e dai trasporti eccezionali.

3. L'ARS costituisce il riferimento informativo per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di viabilità, nonché per il coordinamento della funzione amministrativa di rilascio delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali.

4. Anche al fine del periodico aggiornamento dell'ARS, la Città metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni comunicano tempestivamente alla Regione i provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade adottati ai sensi della *legge regionale n. 35 del 1994*.

---

Art. 28 Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada.

1. Al fine di assicurare modalità di esercizio univoche nel territorio regionale, la Regione esercita il coordinamento della funzione di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Provincia nel cui territorio ha sede legale la ditta richiedente o dal primo ente sulle cui strade avviene il transito, nel caso la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale. L'ente rilascia l'autorizzazione per l'intero territorio regionale con riferimento all'ARS, previo eventuale nulla osta degli enti proprietari delle strade.

3. Con riferimento alle competizioni sportive su strada le autorizzazioni sono rilasciate dai soggetti e con le modalità di cui all'*articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999*.

---

## Art. 29 Decorrenza e continuità delle funzioni.

1. L'esercizio delle funzioni di cui alla presente sezione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, sono fatti salvi gli atti adottati secondo la disciplina previgente in materia, fino all'esercizio da parte della Regione delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 2, concernenti la zonizzazione del territorio regionale di cui alla lettera b) e le politiche tariffarie come individuate alla lettera c).
- 

## Sezione II

### Trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna

## Art. 30 Funzioni della Regione in materia di trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna.

1. In materia di trasporto marittimo e fluviale, la Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione nell'ambito del PRIT e le funzioni amministrative relative:
    - a) all'approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I e II di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);
    - b) alla disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;
    - c) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto, con riferimento all'idrovia ferrarese;
    - d) alla gestione del demanio della navigazione interna, rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, con riferimento all'idrovia ferrarese;
    - e) all'Intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto;
    - f) alla polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale, con riferimento all'idrovia ferrarese;
    - g) all'ispettorato di porto;
    - h) alla programmazione e pianificazione degli interventi di infrastrutturazione nei porti, sulla base delle proposte formulate dai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla legge n. 84 del 1994.
-

Art. 31 Funzioni delle Province in materia di navigazione marittima.

1. Le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classe III di cui all'*articolo 5, comma 4, della legge n. 84 del 1994*.
  2. La Città metropolitana di Bologna e le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'estimo navale, nonché l'autorizzazione delle scuole nautiche e la relativa vigilanza amministrativa.
- 
- 

Art. 32 Funzioni dei Comuni in materia di porti di rilievo regionale.

1. I Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla *legge n. 84 del 1994* esercitano tutte le funzioni amministrative relative agli interventi di infrastrutturazione nei porti.
- 
- 

Art. 33 Funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna.

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis), dell'Accordo costitutivo di AIPO, come modificato dall'*articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2009* a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono delegate ad AIPO, che le esercita limitatamente all'asta del fiume Po nel territorio emiliano-romagnolo, le funzioni indicate al comma 4 del presente articolo <sup>(2)</sup>.
2. Per i tratti navigabili assegnati ad AIPO, la Regione concorre alla programmazione dello Stato del sistema idroviario padano-veneto, d'intesa con le Regioni interessate, ai sensi dell'[articolo 104, comma 1, lettera ff\), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *L. 15 marzo 1997, n. 59*).
3. Resta di competenza della Regione quanto non espressamente indicato al comma 4.
4. Le funzioni, i compiti e le attività delegate ad AIPO per i tratti navigabili dell'ambito territoriale di cui al comma 1 sono le seguenti:
  - a) gestione del sistema idroviario padano-veneto del fiume Po, nonché gestione delle banchine e infrastrutture per la navigazione ivi connesse;
  - b) gestione del demanio della navigazione interna, rilascio delle concessioni, vigilanza e controllo sulla corretta occupazione del demanio della navigazione interna sulla base delle direttive emanate dalla Regione;

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

c) esercizio delle funzioni di ispettorato di porto, di polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale;

d) esercizio delle funzioni di stazione appaltante per interventi da realizzare nel sistema idroviario padano-veneto del fiume Po dalla fase progettuale al collaudo relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, alla realizzazione di pronti interventi, nonché alla realizzazione di nuove opere e di adeguamenti straordinari di nuove strutture relative alle vie navigabili finalizzate ad un uso multifunzionale delle vie d'acqua e all'ammodernamento e potenziamento della rete, delle opere idroviarie e dei relativi impianti;

e) supporto per l'esercizio del servizio di piena relativo alla navigabilità del fiume Po;

f) gestione di opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali od altri beni attinenti ad attività strettamente collegate alla navigazione, ivi compresa la gestione della rete radiotelefonica;

g) utilizzo, acquisto, manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici e nautici necessari per la migliore funzionalità delle vie navigabili;

h) attività di dragaggio e di segnalazione;

i) gestione del sistema di controllo finalizzato alla sicurezza della navigazione ed al contenimento delle escavazioni abusive;

l) autorità portuale per le aree portuali regionali lungo il fiume Po;

m) proposizione alle Regioni dell'Intesa interregionale per la navigazione interna di programmi di intervento tecnico-funzionali per il miglioramento della fruizione delle vie d'acqua e di strutture ad esse collegate al fine di incrementare e migliorare il trasporto e il diporto nautico.

5. In deroga all'*articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2004*, il pagamento dei depositi cauzionali e i relativi canoni inerenti le concessioni demaniali rilasciate da AIPO, saranno disposti a favore di AIPO stessa. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), le modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO anteriori alla presente legge, in materia di demanio della navigazione interna.

---

(2) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 1, L.R. 21 ottobre 2015, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 13, comma 1, della medesima legge](#)).

---

Art. 34 Disposizioni in materia di personale, risorse finanziarie e strumentali di AIPO.

1. La Regione Emilia-Romagna conferma il distacco del personale regionale ad AIPO, attivato ai sensi dell'*articolo 54, comma 6, della legge regionale n. 24 del 2009*, che continua fino alla data del trasferimento da attuare, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 67, comma 1* entro sei

mesi dalla data di sottoscrizione del primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge <sup>(3)</sup>.

2. Il trasferimento del personale regionale è disposto, con atto del dirigente competente, nel rispetto delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'*articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428* (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).

3. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con AIPO che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l'amministrazione regionale al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al trasferimento.

4. A decorrere dal trasferimento del personale, AIPO aumenta, mentre la Regione riduce in modo corrispondente, la propria dotazione organica e le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del precitato personale, compresi i fondi per il trattamento accessorio.

5. La Giunta regionale, previa intesa con AIPO, disciplina con proprio atto i rapporti tra i due enti in ordine al trasferimento di beni strumentali, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 35*, e delle risorse finanziarie a seguito della delega delle funzioni, nonché al trasferimento del personale.

---

(3) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 2, L.R. 21 ottobre 2015, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 13, comma 1](#), della medesima legge).

---

Art. 35 Affidamento e attribuzione ad AIPO dei beni regionali funzionali alle attività delegate.

1. La Regione affida ad AIPO la gestione e le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile regionale, insistenti sul territorio di cui all'*articolo 33, comma 1*, funzionali allo svolgimento delle attività delegate.

2. I beni immobili sono affidati in gestione ad AIPO con vincolo di destinazione all'esercizio delle funzioni delegate, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, sulla base di apposita convenzione amministrativa gratuita, che specificherà anche i vincoli gravanti sui beni stessi ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*). All'atto della presa in consegna dei beni immobili da parte di AIPO, le parti procederanno in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili assegnati, redatto sulla base dell'inventario dei beni immobili risultante nei registri di consistenza della Regione Emilia-Romagna.

3. AIPO, previa comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, dovrà eseguire a sua cura sui beni immobili di cui al comma 2 tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione dei beni affidati in gestione, nonché provvedere a tutte le attività

inerenti e conseguenti la gestione degli stessi, ivi compresi gli adeguamenti alle normative edilizie e di sicurezza, il pagamento delle imposte, contributi e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione.

4. I beni mobili, di proprietà della Regione Emilia-Romagna, attualmente assegnati ad AIPO per l'esercizio delle funzioni oggetto di avvalimento, ad eccezione di quelli di cui al comma 5, vengono ceduti a titolo gratuito dalla Regione stessa ad AIPO, previa individuazione dei singoli beni, distinti per categorie, con specifica determinazione del dirigente regionale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10* (Disciplina dei beni regionali- Abrogazione della *legge regionale 10 aprile 1989, n. 11*).

5. I beni mobili registrati, fatta eccezione per gli autoveicoli ai quali si applica il comma 4, sono affidati dalla Regione ad AIPO in comodato gratuito, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, con vincolo di destinazione all'esercizio delle funzioni delegate. All'atto della presa in consegna dei beni mobili da parte di AIPO, le parti procederanno in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale dei beni mobili assegnati, redatto sulla base dell'inventario dei beni mobili patrimoniali della Regione Emilia-Romagna di cui all'*articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000*. AIPO, previa comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, dovrà eseguire a sua cura sui beni mobili di cui al presente comma tutti gli interventi di manutenzione necessari alla conservazione dei beni affidati in gestione, nonché provvedere a tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione degli stessi, ivi compresi gli adeguamenti alle normative di sicurezza, il pagamento delle imposte e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione. L'eventuale affidamento di nuovi beni della tipologia di cui al presente comma sarà regolato dalle medesime disposizioni.

---

### Capo III

Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura

#### Art. 36 Oggetto.

1. Oggetto del presente capo è il riordino delle funzioni in materia di agricoltura, di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e di pesca marittima e maricoltura.

---

### Sezione I

Funzioni in materia di agricoltura

### Art. 37 Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare, di programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, nonché l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale.
2. In relazione alle previsioni della disciplina dell'Unione europea e della relativa normativa nazionale di applicazione, la Regione e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), ciascuno per i propri ambiti di competenza, esercitano le funzioni loro spettanti.
3. La Giunta regionale dispone ogni misura organizzativa atta a fronteggiare esigenze di intervento di carattere emergenziale connesse all'attuazione della disciplina dell'Unione europea su specifiche attività stipulando appositi accordi e protocolli di intervento, anche con le amministrazioni dello Stato e le sue articolazioni decentrate.

---

### Art. 38 Funzioni delle Province, della Città metropolitana di Bologna, delle Unioni di Comuni e di altri enti subentrati alle Comunità montane in materia di agricoltura.

1. Le funzioni amministrative in materia di agricoltura esercitate ai sensi della *legge regionale 30 maggio 1997, n. 15* (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della *L.R. 27 agosto 1983, n. 34*) o in applicazione di specifiche leggi di settore, dalle Province, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Unioni di Comuni e da altri enti subentrati alle Comunità montane sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla regione le funzioni amministrative esercitate dalle Province ai sensi della *legge regionale 2 settembre 1991, n. 24* (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).
2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, sono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.
3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province, la Città metropolitana di Bologna, le Unioni di Comuni e gli altri enti subentrati alle Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni di cui alla *legge regionale n. 15 del 1997* o previste da specifiche leggi di settore e le funzioni affidate da AGREA ai sensi della *legge regionale 23 luglio 2001, n. 21* (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)).

---

### Art. 39 Conferenza agricola.



1. Al fine di valorizzare le peculiarità produttive, ambientali e territoriali e sostenere lo sviluppo socio-economico dell'agricoltura regionale ed allo scopo di assicurare la partecipazione e la consultazione delle amministrazioni provinciali e locali è istituita la Conferenza agricola.
  2. La Conferenza, presieduta dall'assessore regionale in materia di agricoltura e composta dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città Metropolitana di Bologna o loro delegati, è consultata sulle linee programmatiche, sugli indirizzi e sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione.
  3. La partecipazione alla Conferenza di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.
- 
- 

## Sezione II

Funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne

Art. 40 Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna.
  2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, vengono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.
  3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano ad esercitare le funzioni di cui alla *legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8* (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla *legge regionale 6 marzo 2007, n. 3* (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla *Direttiva 2009/147/CE*) e alla *legge regionale 7 novembre 2012, n. 11* (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne).
- 
-

Art. 41 Comitati di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne.

1. Al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall'assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati.

2. Al fine di coordinare la pianificazione e gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca nelle acque interne garantendo la partecipazione e consultazione delle amministrazioni provinciali e locali, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall'assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati.

3. La partecipazione ai Comitati di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.

---

### Sezione III

Funzioni in materia di pesca marittima e maricoltura

Art. 42 Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse che rientrano nella sfera di competenza regionale.

2. Le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei fondi su programmi di intervento in materia di pesca marittima, maricoltura ed attività connesse, affidate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ai sensi dell'*articolo 80 della legge regionale n. 3 del 1999* sono attribuite alla Regione.

---

### Sezione IV

Disposizioni finali

Art. 43 Adeguamento delle leggi di settore.

1. Con successivi provvedimenti normativi verranno apportate le necessarie modifiche alla *legge regionale n. 15 del 1997*, alla *legge regionale n. 8 del 1994*, alla *legge regionale n. 3 del 2007*, alla *legge regionale n. 11 del 2012* e alle ulteriori leggi di settore concernenti l'esercizio di funzioni nelle materie di cui al presente capo.

---

## Capo IV

### Attività produttive, commercio e turismo

#### Art. 44 Oggetto.

1. Il presente capo disciplina le funzioni in materia di attività produttive di competenza regionale ed, in particolare, quelle in materia di industria e servizi, ricerca e innovazione, internazionalizzazione delle imprese, fiere, commercio, turismo, artigianato, cooperazione, coordinamento e sviluppo della rete degli Sportelli unici come disciplinata dalla *legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4* (Norme per l'attuazione della *direttiva 2006/123/CE* relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010), anche ai fini della diversa allocazione delle competenze spettanti a ciascun livello del governo territoriale.

2. Il riordino delle funzioni in materia di demanio marittimo è definito con apposita legge regionale e, nelle more, tali funzioni continuano ad essere disciplinate dalla *legge regionale 31 maggio 2002, n. 9* (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

---

#### Art. 45 Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione, nonché l'adozione dei relativi piani e programmi di intervento, nelle materie di cui all'articolo 44.

2. La Regione esercita inoltre:

a) i rapporti con lo Stato e l'Unione europea, nonché lo sviluppo delle relazioni internazionali per il sistema produttivo.

b) il conferimento delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di cui all'*articolo 105, comma 2, lettera f, del decreto legislativo n. 112 del 1998*;

c) le funzioni non specificatamente delegate o attribuite agli enti locali da leggi regionali o nazionali.

3. La Giunta regionale dispone altresì le misure organizzative atte a fronteggiare esigenze di intervento connesse all'utilizzo dei fondi e all'attuazione dei programmi dell'Unione europea.

---

Art. 46 Rete degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP).

1. Con riferimento allo Sportello unico telematico e alla rete regionale dei SUAP, la Regione assicura il coordinamento dei SUAP e lo sviluppo della piattaforma e della banca dati regionale, così come previsto dall'*articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2010*.

2. Alla Città metropolitana di Bologna e alle Province spettano le funzioni di coordinamento della rete dei SUAP e di supporto tecnico-amministrativo, anche sulla base della piattaforma telematica prevista dalla *legge regionale n. 4 del 2010* e attraverso l'utilizzazione della banca dati regionale dei procedimenti SUAP ivi prevista.

3. La Regione supporta la Città metropolitana di Bologna, le Province e le Unioni di Comuni per lo sviluppo di un sistema della rete dei SUAP basata su ulteriori livelli di integrazione, in particolare per la gestione dei procedimenti caratterizzati da un elevato impatto economico e produttivo.

4. Restano confermate in capo ai Comuni ed alle Unioni di Comuni le funzioni di gestione dei SUAP, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche.

---

Art. 47 Funzioni della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni e loro Unioni in materia di commercio e turismo.

1. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:

a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla *legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41* (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della *L.R. 7 dicembre 1994, n. 49*);

c) collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio.

2. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

a) la definizione di proposta dei programmi turistici di promozione locale (PTPL) con i quali vengono stabilite le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione turistica a carattere locale di cui alla *legge regionale 4 marzo 1998, n. 7* (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle [leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47](#), [20 maggio 1994, n. 22](#), [25 ottobre 1993, n. 35](#) e parziale abrogazione della *L.R. 9 agosto 1993, n. 28*);

b) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la qualificazione degli impianti e delle stazioni sciistiche di cui alla *legge regionale 1° agosto 2002, n. 17* (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna);

c) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento in materia di porti di cui alla *legge regionale 9 marzo 1983, n. 11* (Modificazioni della *legge regionale 27 aprile 1976, n. 19*, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna).

3. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni di relative a:

a) gestione di attività amministrative connesse PTPL di cui al comma 2, lettera a);

b) raccolta dati relativi alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, con particolare riferimento ai dati riguardanti ricettività, attrezzature e servizi;

c) coordinamento e gestione del servizio di statistica turistica, con particolare riferimento alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva ed il movimento turistico elencati nel piano statistico nazionale (PSN) e nel programma statistico regionale di cui alla *legge regionale 24 maggio 2004, n. 11* (Sviluppo regionale della società dell'informazione);

d) riconoscimento della qualifica di Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica o di Ufficio di Informazione Turistica e l'attività di vigilanza e controllo;

e) rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;

f) tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche.

4. In materia di turismo, ai Comuni e alle Unioni di Comuni costituite negli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dalla *legge regionale n. 21 del 2012*, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) l'attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria sulle agenzie di viaggio e turismo;

b) l'affidamento agli Uffici di informazione e accoglienza turistica del servizio di prenotazione turistica in ingresso per il territorio regionale, ai sensi della *legge regionale n. 7 del 1998*.

---

Art. 48 Funzioni di area vasta a finalità turistica.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 47, comma 3, possono essere esercitate d'intesa fra gli enti competenti nell'ambito delle aree vaste a finalità turistica, come individuate dalla legge regionale di revisione della *legge regionale n. 7 del 1998*.

---

## Capo V

Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani

Art. 49 Oggetto.

1. Il presente capo contiene disposizioni in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport, giovani, ai fini della definizione dell'assetto delle funzioni e dell'attribuzione delle competenze alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, favorendo l'esercizio associato in aree vaste funzionali, ai Comuni e alle loro Unioni.

---

## Sezione I

Norme in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale e lavoro

Art. 50 Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni in materia di:

a) programmazione e attuazione amministrativa dell'offerta formativa inerente all'istruzione e formazione professionale;

b) programmazione e attuazione amministrativa della formazione professionale;

c) programmazione e gestione delle politiche comunitarie negli ambiti di cui alla presente sezione;

d) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica;

e) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di diritto allo studio scolastico;

f) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di edilizia scolastica;

g) programmazione e attuazione amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

2. La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida alla Città metropolitana di Bologna e alle Province le attività di controllo seguendo le specifiche tecniche definite dalla regolamentazione europea e dalla normativa nazionale e regionale, individuando le misure organizzative volte a rafforzare forme di controllo e vigilanza da parte della Regione.

---

---

Art. 51 Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province.

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di:

a) programmazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;

b) programmazione dell'offerta formativa inerente all'istruzione, sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;

c) programmazione dell'edilizia scolastica, sulla base degli indirizzi della Regione;

d) gestione dell'edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di costruzione, fatte salve le competenze dei Comuni;

e) programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio scolastico sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni.

2. La Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare le funzioni loro riservate attraverso forme di gestione associata secondo criteri dettati dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi di razionalizzazione della spesa.

---

---

Art. 52 Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro.

1. La Regione assume come obiettivo la qualità dei servizi, l'integrazione con le politiche formative e la garanzia della continuità dell'esercizio delle funzioni in materia di lavoro, come attribuite dalla *legge regionale 1 agosto 2005, n. 17* (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) ed esercitate dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province. Assume le competenze dei Centri per l'impiego e le organizza con un modello a rete di servizi, a presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati.

2. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina statale attuativa della *legge 10 dicembre 2014, n. 183* (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di

lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), è istituita, quale centro di competenza tecnica, l'Agenzia regionale per il lavoro con il compito di eseguire gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale, previa condivisione con le altre istituzioni territoriali, e concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed imprese.

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti per l'assegnazione all'Agenzia regionale per il lavoro del personale e dei finanziamenti a seguito delle disposizioni legislative statali connesse all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 53 relativamente alle disposizioni di prima applicazione.

---

Art. 53 Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge e a seguito dell'attivazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la Regione provvede all'assegnazione con distacco funzionale all'Agenzia del personale dipendente della stessa amministrazione regionale addetto alle relative funzioni.

2. Il restante personale attualmente addetto ai Centri per l'impiego della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito all'Agenzia con successive norme regionali conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni statali di cui all'articolo 52, comma 2.

3. La presente legge integra, con l'articolo 54, la *legge regionale n. 17 del 2005* per le parti concernenti l'istituzione, gli organi e i compiti dell'Agenzia regionale per il lavoro.

---

Art. 54 Integrazioni alla *legge regionale n. 17 del 2005*. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro.

1. Dopo l'*articolo 32 della legge regionale n. 17 del 2005* è inserito il seguente:

"Art. 32-bis

Agenzia regionale per il lavoro

1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, ente regionale, ai sensi dell'[articolo 1, comma 3-bis, lettera c\), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43](#) (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dotato di personalità giuridica, di autonomia tecnico operativo, amministrativo contabile e finanziaria, patrimoniali, organizzativa. L'Agenzia si configura come agenzia operativa ai sensi degli *articoli 42 e 43 della legge regionale n. 6 del 2004*.

2. L'Agenzia provvede a:

a) garantire il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183* (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di



- riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
- b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;
  - c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai LEP;
  - d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;
  - e) attuare e gestire gli standard qualitativi regionali;
  - f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
  - g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
  - h) proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;
  - i) organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti da soggetti pubblici e privati accreditati;
  - l) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;
  - m) gestire le crisi aziendali e i processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali;
  - n) attuare progetti attribuiti dalla Regione;
  - o) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili ad ospitare giovani assunti con i contratti di apprendistato ed, in generale, tesi a favorire la diffusione dell'istituto; verificare la sussistenza dei requisiti delle imprese con capacità formative;
  - p) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende AUSL.
  - q) monitorare l'attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 20 della presente legge;
  - r) svolgere funzioni di osservatorio del mercato del lavoro;
  - s) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
  - t) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro e all'analisi dei fabbisogni professionali;
  - u) supportare l'elaborazione normativa in materia di lavoro, tirocini e apprendistato;
  - v) autorizzare i tirocini oggetto di finanziamenti non a carico del soggetto ospitante;
  - z) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate dalla presente legge.
3. Sono organi dell'Agenzia regionale il direttore e il revisore unico.
4. Il direttore è nominato, con delibera della Giunta regionale, che ne determina il compenso e le modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le procedure previste per i direttori generali dell'amministrazione regionale. Il rapporto di servizio del direttore con la Regione è regolato da contratto di lavoro di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
5. Il direttore predispose e invia alla Giunta regionale il piano annuale di attività e una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Sugli stessi atti la Giunta regionale acquisisce il parere, in seduta congiunta, del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui agli *articoli 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003* nonché della Commissione assembleare competente.
6. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di

gestione tecnica, amministrativa e contabile. Esso adotta, in particolare, il bilancio preventivo e il rendiconto generale, che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

7. La Giunta regionale approva, inoltre, i seguenti atti relativi all'Agenzia:

- a) lo statuto, i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;
- b) la definizione della dotazione organica e le sue variazioni;
- c) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori.

8. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

9. L'incarico di direttore è inconfirabile e incompatibile nei casi previsti dal *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39* (Disposizioni in materia di inconfirabilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'*articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) ed è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato.

10. Il posto di direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di nomina di un dipendente regionale o dell'Agenzia il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia, determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'*articolo 19, comma 9, legge regionale n. 43 del 2001*, fino al termine dell'incarico stesso.

11. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* (Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la *direttiva 78/660/CEE* e la *direttiva 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*). Dura in carica tre anni. Al revisore unico spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal *decreto legislativo n. 39 del 2010*.

12. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta la dotazione organica, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza biennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.

13. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuo della Regione;
- b) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
- c) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- d) donazioni, eredità, legati.

14. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio dell'Agenzia sono disciplinati a norma della legislazione vigente sugli enti strumentali delle Regioni che adottano la contabilità finanziaria. Il bilancio di previsione è adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, e il rendiconto generale entro il 30 aprile nell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

15. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale sono pubblicati sul sito internet della Regione."

---

## Art. 55 Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni.

1. Sono confermate le funzioni che la normativa vigente attribuisce ai Comuni in forma singola o associata. Tali funzioni riguardano in particolare:

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

- a) promozione del coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi;
  - b) sostegno ai soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione;
  - c) sostegno agli interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi;
  - d) valorizzazione delle iniziative a favore delle persone in stato di disagio;
  - e) valorizzazione degli aspetti educativi e di cura dei servizi educativi per la prima infanzia;
  - f) valorizzazione e sostegno all'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia;
  - g) sostegno a iniziative per arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
  - h) convenzionamento con organismi di formazione professionale accreditati per la realizzazione di progetti specifici;
  - i) predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, dei piani per l'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica.
- 
- 

## Sezione II

### Norme in materia di cultura, sport e giovani

#### Art. 56 Funzioni della Regione.

##### 1. La Regione esercita le funzioni di:

- a) programmazione e pianificazione in materia di cultura, spettacolo, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
- b) programmazione e pianificazione in materia di sport, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
- c) programmazione e pianificazione in materia di politiche giovanili, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento.

2. La Giunta regionale può affidare con specifico atto, previa convenzione, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonché ai Comuni o alle Unioni di Comuni costituite ai sensi della *legge regionale n. 21 del 2012*, attività di istruttoria, di gestione e di controllo.

3. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), la Regione si avvale dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), quale organismo tecnico-scientifico ai fini della programmazione regionale, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali.

---

#### Art. 57 Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni e disposizioni transitorie.

1. Sono confermate le funzioni attribuite ai Comuni e alle loro Unioni dalla normativa regionale vigente, ivi comprese le competenze in materia di politiche giovanili, ai sensi dell'*articolo 33-bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14* (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), sulla base della programmazione regionale.

2. Nelle more della ridefinizione legislativa statale e regionale in materia e della completa attuazione della presente legge, le Province e la Città metropolitana di Bologna possono mantenere le relative partecipazioni e garantire il funzionamento degli enti, fondazioni, associazioni e altre istituzioni operanti in ambito culturale, sportivo e ricreativo.

---

## Capo VI

### Sanità e politiche sociali

#### Sezione I

#### Oggetto e disposizioni generali

#### Art. 58 Oggetto.

1. Il presente capo detta disposizioni generali concernenti il modello di governance sociale e sanitaria, individuando, in coerenza con l'assetto istituzionale disciplinato al capo I ed in considerazione della peculiarità del settore, la disciplina delle relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali, delle conferenze territoriali sociali e sanitarie, e dei comitati di distretto.

2. Il presente capo disciplina, altresì, il riordino delle funzioni amministrative in materia sanitaria e sociale spettanti alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni ed alle loro Unioni.

---

Art. 59 Relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, è istituita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali.
  2. La Cabina di regia opera quale sede di confronto, coordinamento ed integrazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali ed esercita attività di impulso, di valutazione e di supporto all'attività istruttoria preliminare e propedeutica alla formazione delle decisioni della Giunta regionale.
  3. Con apposito atto della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sono definiti la composizione, le modalità di funzionamento e gli strumenti di supporto tecnico della Cabina di regia. La partecipazione alla Cabina di regia non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico della Regione.
- 

Art. 60 Conferenze territoriali sociali e sanitarie.

1. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie possono assumere valenza territoriale relativa ad ambiti di area vasta per le Province, definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi dell'articolo 7.
  2. È istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna al fine di garantire il coordinato sviluppo delle attività delle aziende sanitarie di Bologna e di Imola, e degli altri soggetti istituzionali competenti, con riferimento sia alle politiche per la salute ed il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.
  3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, individua, con uno o più provvedimenti specifici, la composizione, le modalità di funzionamento, le funzioni e gli strumenti di supporto tecnico delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie operanti in ambito di area vasta e della Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna.
- 

Art. 61 Comitati di distretto.

1. La Regione individua, in coerenza con le politiche territoriali di carattere istituzionale, gli ambiti distrettuali quali articolazioni fondamentali delle Aziende sanitarie e circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano, nelle forme e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione regionale, le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

2. Le funzioni del Comitato di distretto, per la parte degli enti locali, sono svolte, qualora l'ambito distrettuale coincida con quello di una o più Unioni, dalla Giunta dell'Unione o dalle Giunte delle Unioni. Nel caso in cui l'ambito distrettuale comprenda oltre all'Unione o a più Unioni anche altri Comuni, le funzioni del Comitato di distretto sono svolte anche attraverso la partecipazione dei sindaci dei Comuni non ricompresi nell'Unione o nelle Unioni.

---

---

#### Art. 62 Esercizio associato delle funzioni.

1. La Regione, d'intesa con la Cabina di regia regionale di cui all'articolo 59, individua, a completamento e sviluppo della normativa vigente, le funzioni e i compiti che, in materia sociale, socio-sanitaria, sanitaria e socio-educativa, gli enti locali esercitano in forma associata in ambito distrettuale e disciplina le forme e i soggetti che svolgono per conto dell'ambito distrettuale i compiti e le funzioni medesimi.

2. Nel caso in cui il Comune o l'Unione siano socio unico di una Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) di cui all'*articolo 25 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2* (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) le funzioni dell'assemblea dei soci dell'ASP sono svolte rispettivamente dalla Giunta del Comune o dell'Unione.

---

---

## Sezione II

### Disposizioni in materia di sanità e di servizi sociali ed educativi

#### Art. 63 Sanità pubblica.

1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna esercitano le seguenti funzioni:

- a) programmazione dei fabbisogni e definizione della localizzazione degli impianti di cremazione;
  - b) tutela e controllo della popolazione canina e felina;
  - c) finanziamenti ai Comuni per ristrutturazioni canili;
  - d) organizzazione e gestione di corsi per il benessere animale.
- 
- 

#### Art. 64 Organizzazione del servizio farmaceutico.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

1. La Regione assicura la migliore assistenza farmaceutica territoriale, curando la distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare la Regione:

a) nell'ambito della procedura di formazione delle piante organiche comunali esercita le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo, avvalendosi del supporto tecnico delle Aziende USL;

b) indice e svolge il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti;

c) istituisce le farmacie di cui all'*articolo 1-bis della legge 2 aprile 1968, n. 475* (Norme concernenti il servizio farmaceutico) nei luoghi ad alto transito e le assegna ai Comuni.

2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica per il proprio territorio, assicurando l'equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio e l'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

b) l'istituzione e l'assegnazione dei dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali e delle farmacie succursali secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

3. L'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale per assicurare la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare:

a) svolge l'attività di supporto e consulenza tecnica ai Comuni, anche per quanto concerne la sussistenza o meno del diritto di prelazione del Comune sulle farmacie vacanti o di nuova istituzione, in base al criterio dell'alternanza di cui all'*articolo 9 della legge n. 475 del 1968*;

b) svolge la funzione di controllo preventivo sui progetti di conferma o di revisione delle piante organiche dei Comuni;

c) svolge l'attività di supporto tecnico alla Regione per l'esercizio delle funzioni regionali.

4. In attuazione del principio generale di collaborazione istituzionale, la Regione, le Aziende USL competenti per territorio e i Comuni garantiscono l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni, per la migliore dislocazione delle sedi farmaceutiche.

5. Con successiva legge regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico sono disciplinati, in particolare, il procedimento di formazione e revisione della pianta organica di cui al comma 2, nonché i casi in cui le funzioni comunali sono esercitate dalle Unioni costituite ai sensi della *legge regionale n. 21 del 2012*. A seguito dell'approvazione della legge il personale provinciale impiegato sulle funzioni viene trasferito con le modalità previste dalle norme contenute nel titolo III della presente legge.

6. In attuazione dell'*articolo 112-quater, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219* (Attuazione della *direttiva 2001/83/CE* (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della *direttiva 2003/94/CE*), i Comuni sono individuati quali autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni a fornire medicinali a distanza al pubblico, alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'*articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223* (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*. Al fine di rendere omogeneo sul territorio regionale l'esercizio della funzione di cui al presente comma, e in armonia con le disposizioni del Ministero della salute, la Regione può dettare specifiche linee guida in materia.

---

---

Art. 65 Funzioni della Regione in materia sociale ed educativa.

1. La Regione esercita le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell'*articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014*.

2. Con successive leggi regionali finalizzate a completare il processo di riordino normativo, in conformità con il comma 1, si provvede alla riforma delle leggi nei settori sociale ed educativo, con particolare riferimento alle seguenti:

a) *legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1* (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)

b) *legge regionale 12 marzo 2003, n. 2* (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

c) *legge regionale 24 marzo 2004, n. 5* (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle [leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14](#) e [12 marzo 2003, n. 2](#));

d) *legge regionale n. 14 del 2008* (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).

3. Sono confermate in capo ai Comuni le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti all'attuazione e gestione degli stessi, nonché le funzioni amministrative in materia di gestione degli alloggi ERP, secondo quanto previsto dall'*articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)*. Per l'alienazione degli alloggi ERP si applicano le disposizioni previste all'[articolo 37](#) della stessa legge.

---

---

### Sezione III

#### Norme transitorie

Art. 66 Disposizioni transitorie in materia sociale.

1. I termini previsti dall'*articolo 46, comma 4, della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8* (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale) e



dall'*articolo 28, comma 3, della legge regionale 17 luglio 2014, n. 12* (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della *legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7* "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della *legge 8 novembre 1991, n. 381*") per l'esercizio delle funzioni provinciali relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, e all'albo regionale delle cooperative sociali, sono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di trasferimento del personale alla Regione ai sensi delle norme contenute nel titolo III della presente legge.

---

### TITOLO III

#### Disposizioni finali

#### Capo I

#### Disposizioni transitorie

#### Art. 67 Disposizioni generali in materia di personale.

1. Nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la Regione pone in essere forme di coinvolgimento e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con l'obiettivo di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali individuati perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.

2. È istituito l'Osservatorio regionale previsto dall'accordo di cui all'*articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014* nella composizione di cui all'*articolo 48 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17* (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'*articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione) e presieduto dall'assessore regionale competente in materia.

3. L'Osservatorio regionale di cui al comma 2 monitora, nel rispetto delle relazioni sindacali, il processo di ricognizione e ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, nel rispetto delle procedure delineate dalla *legge n. 56 del 2014* e dall'*articolo 1, commi 421, 422, 423 e 424 della legge n. 190 del 2014*.

4. L'Osservatorio regionale, in particolare:

a) verifica il rispetto dei criteri delineati all'*articolo 4, comma 1, del decreto di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014*;

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

b) può proporre alla Giunta regionale, a seguito di esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'adozione di ulteriori criteri, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del citato decreto e dall'[articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo del 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, approva con delibera gli elenchi di ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, sulla base di conformi delibere degli enti medesimi, tenuto conto del processo di riordino funzionale avviato con la presente legge.

6. Gli elenchi del personale addetto a funzioni regionali comprendono anche il personale con contratto a tempo determinato. Negli elenchi del personale soprannumerario non sono compresi:

a) coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016;

b) coloro che svolgono compiti di polizia provinciale;

c) coloro che sono addetti ai centri per l'impiego.

7. Il personale di cui al comma 6, lettere b) e c), sarà ricollocato solo a seguito del processo di riordino del relativo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52.

8. Le procedure di ricollocazione del personale soprannumerario presso la Regione Emilia-Romagna e gli altri enti individuati come destinatari di funzioni nell'ambito del riordino di cui alla presente legge, devono essere completate entro il 31 dicembre 2016.

9. Il personale soprannumerario è ricollocato con le modalità e nel rispetto dei criteri definiti dall'Osservatorio. In via residuale, è ricollocato presso le amministrazioni e con le procedure indicate all'[articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014](#).

10. Il personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito nel rispetto di quanto previsto all'[articolo 1, comma 96, lettera a\), della legge n. 56 del 2014](#). Il personale impegnato su funzioni già assegnate ai Comuni e alle loro Unioni, oggetto di riallocazione ai sensi della presente legge, è trasferito all'ente cui le funzioni sono assegnate; a tale personale si applica quanto previsto all'[articolo 1, comma 96, lettera a\), della legge n. 56 del 2014](#). Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con l'ente di destinazione che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge. I fondi per il trattamento accessorio dell'ente di provenienza sono ridotti, e quelli dell'ente di destinazione incrementati, secondo quanto previsto al comma 16 del presente articolo.

11. Il personale addetto a funzioni regionali confermate o attribuite alla Città metropolitana di Bologna e alle Province con leggi regionali di riordino funzionale è trasferito alla Regione e successivamente distaccato presso i precitati enti, tenuto conto anche degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle funzioni. Il distacco del personale avviene previa stipulazione

di una convenzione tra gli enti interessati che disciplini le modalità di gestione del rapporto di lavoro, fermi restando gli oneri a carico della Regione.

12. Gli enti di destinazione del personale trasferito assicurano continuità agli incarichi dirigenziali e non dirigenziali fino all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della funzione, fermo restando il rispetto del divieto di incremento di spesa sancito dall'*articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014*.

13. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall'amministrazione di provenienza e viene utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui vengono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

14. Le disposizioni della *legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5* (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016 <sup>(4)</sup>.

15. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la riallocazione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui all'[articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), o l'analogo limite previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l'esercizio delle funzioni a tali enti assegnate, destinando inoltre le risorse derivanti dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015, che, come previsto dall'[articolo 1, comma 424, della legge 190 del 2014](#), non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bologna fino a completa ricollocazione.

16. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, di tutto il personale trasferito, vanno a costituire specifici fondi destinati a questo solo personale, nell'ambito dei fondi più generali delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito, ai sensi della presente legge, per l'esercizio delle funzioni; al fine di garantire la neutralità finanziaria, la Città metropolitana di Bologna e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano altresì il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento di proprio personale ad altro ente nell'ambito dei processi di riallocazione delle funzioni.

17. Nell'ambito della disponibilità complessiva dei fondi così rideterminati, la Regione e gli altri enti, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, promuovono politiche retributive finalizzate alla progressiva equiparazione dei trattamenti accessori, in ossequio al principio di parità di trattamento da attuarsi a seguito dell'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

18. La Giunta regionale, sulla base dei dati predisposti dall'Osservatorio regionale e previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, attesta la conclusione del processo di riallocazione del personale. A seguito dell'avvenuto completo assorbimento del personale soprannumerario, gli enti possono utilizzare l'eventuale capacità assunzionale residua per assunzioni a tempo indeterminato.

---

(4) Comma così sostituito dall' [art. 12, comma 3, L.R. 21 ottobre 2015, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 13, comma 1](#), della medesima legge).

---

Art. 68 Decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa.

1. Le funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge sono esercitate dal nuovo ente titolare a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua le decorrenze dell'esercizio delle funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono graduare, secondo date certe, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni contestuale al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per garantire la continuità amministrativa, fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano ad essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della presente legge.

---

Art. 69 Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso.

1. A garanzia della continuità amministrativa, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall'ente subentrante, fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. Ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le discipline procedurali vigenti alla data del loro avvio.

2. Il nuovo titolare della funzione subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai procedimenti di cui al comma 1, cura l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle relative sentenze.

3. La Giunta regionale adotta ogni misura necessaria a garantire la tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1.

---

---

Art. 70 Unità tecnica di missione per la ricognizione dei procedimenti in corso.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino, del trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse. La ricognizione ha altresì ad oggetto lo stato di utilizzo delle risorse collegate alle procedure di spesa gestite dagli enti titolari dei procedimenti con fondi assegnati dalla Regione.

2. Entro novanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione.

---

---

Art. 71 Unità tecnica di missione per la ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il contestuale trasferimento delle risorse umane e materiali necessarie, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino.

2. Entro novanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione.

3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto di riordino sono trasferiti i beni strumentali e le risorse finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti titolari delle funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale oggetto di trasferimento continua ad operare nella sede di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla completa definizione dei rapporti in merito al trasferimento dei beni e delle risorse di cui al comma 1, sulla base di quanto previsto dagli atti di trasferimento. La Giunta regionale e gli enti interessati possono sottoscrivere accordi per l'ottimizzazione dell'uso dei beni e delle risorse strumentali.

---

---

Art. 72 Unità tecnica di missione per il monitoraggio degli effetti derivanti dal riordino delle funzioni amministrative.

1. Per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge, nonché dai successivi provvedimenti ad essa collegati, la Giunta regionale istituisce una unità tecnica di missione ai sensi dell'articolo 12.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono trasmessi alla Conferenza regionale interistituzionale per l'integrazione territoriale di cui all'articolo 10, per le conseguenti valutazioni e proposte.

3. Entro centottanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti del monitoraggio.

---

Art. 73 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, relativamente al personale e alle funzioni trasferite, con esclusione di quanto previsto al comma 3, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

2. Nelle more dell'attuazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, in misura proporzionale al periodo di permanenza del personale per cui è previsto il trasferimento su funzioni, la Regione partecipa alle spese di funzionamento della Città metropolitana di Bologna e delle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite ai sensi della legislazione vigente. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a trasferire a tali enti, secondo modalità e criteri da essa predefiniti, le relative risorse. Ai relativi oneri, per l'esercizio 2015, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 34, in relazione alle funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di

base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017.

4. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e della *L.R. 27 marzo 1972, n. 4*) e dall'*articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*).

---

#### Art. 74 Clausola valutativa.

1. L'Assemblea legislativa, anche in attuazione della *lettera d), comma 2, articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18* (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, a tal fine con cadenza, almeno triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull'attuazione della legge che fornisca, per i diversi obiettivi, settori ed enti ed in generale per tutti i soggetti interessati dal processo di riordino, informazioni in merito a:

a) grado di attuazione dei processi di trasferimento e ricollocazione previsti dalla legge;

b) numero e caratteristiche, anche qualitative, delle normative di settore conseguenti all'entrata in vigore della legge;

c) costituzione e principali attività svolte dai tavoli interistituzionali e dei centri di competenza e di missione previsti nel Capo II del Titolo I;

d) principali criticità emerse nell'attuazione della legge.

2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, presenta annualmente una relazione amministrativa intermedia sull'attuazione della legge.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale attuano un'opera di raccordo per consentire le migliori condizioni dirette all'esercizio della funzione valutativa di cui al comma 1.

---

## Capo II

### Modifiche e abrogazioni di norme

#### Art. 75 Oggetto.

1. Nel presente capo sono indicate le norme di modifica e le abrogazioni nelle seguenti materie:

- a) fusioni di Comuni ed esercizio associato delle funzioni;
  - b) ambiente ed energia;
  - c) trasporti e viabilità;
  - d) istruzione, formazione professionale, servizi per l'impiego;
  - e) cultura, spettacolo e sport;
  - f) sanità e politiche sociali;
  - g) statistica.
- 

## Sezione I

### Modifiche alla legislazione in materia di fusioni di comuni e di esercizio associato delle funzioni

#### Art. 76 Modifiche alle [leggi regionali n. 24 del 1996](#) e [n. 21 del 2012](#).

1. All'*articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24* (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 il numero "33" è sostituito dal numero "18" e alla lettera b) del comma 1 il numero "27" è sostituito dal numero "50";

b) al comma 2, le parole "*art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990*" sono sostituite dalle seguenti: "*articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)".

2. Il comma 2 dell'*articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) è abrogato.



---

## Sezione II

### Modifiche e abrogazioni in materia di ambiente ed energia

Art. 77 Modifiche alle [leggi regionali n. 24 del 2011](#) e [n. 26 del 2004](#).

1. La lettera b) del comma 3 dell'*articolo 41 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24* (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) è abrogata. Tale norma continua ad applicarsi fino alla decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2.

2. La lettera j) del comma 1 dell'*articolo 2 e l'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26* (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di effettiva decorrenza di esercizio delle funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.

---

Art. 78 Modifiche alla *legge regionale n. 21 del 2004*.

1. L'*articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21* (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Autorità competente

1. La Regione è autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge e le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

2. Qualora un'installazione interessi anche il territorio di altre regioni, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è rilasciata d'intesa tra le autorità competenti in tali regioni e la Regione Emilia-Romagna. Nel caso di installazioni che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di territori di altre regioni, si applica quanto disposto dall'*articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006*."

2. Il comma 2 dell'*articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004* è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo tecnico di coordinamento tra la Regione e l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale."

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

3. Al comma 6 dell'*articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004* sono soppresse le parole "ed all'ARPA".
4. Al comma 2 dell'*articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004* le parole "dalle autorità competenti" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
5. Il comma 4 dell'*articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004* è abrogato.
6. Al comma 1 dell'*articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004* sono soppresse le seguenti parole: "nonché quelli di cui all'*articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6* (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università)".
7. Il comma 1 dell'*articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004* è sostituito dal seguente:  
"1. La Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge."
8. Nelle more dell'attuazione dell'*articolo 67 della presente legge*, continua ad applicarsi la *legge regionale n. 21 del 2004* nel testo precedente all'entrata in vigore della presente legge.

---

### Sezione III

#### Modifiche normative in materia di trasporti e viabilità

##### Art. 79 Modifiche alla *legge regionale n. 3 del 1999*.

1. Alla *legge regionale 21 aprile 1999, n. 3* (Riforma del sistema regionale e locale) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. All'*articolo 161* sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, dopo le parole "funzioni amministrative" sono inserite le seguenti: "di Regione, Città metropolitana di Bologna e Province";
  - b) il comma 2 è abrogato.
3. Le lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'*articolo 162* sono abrogate.
4. Al comma 1 dell'*articolo 163* la parola "essa" è sostituita dalle seguenti: "queste ultime".
5. Al comma 2 dell'*articolo 164-bis* dopo le parole "esigenze indicate" sono inserite le parole "dalla Città metropolitana di Bologna e".

6. All'articolo 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "partecipano anche" sono inserite le parole "la Città metropolitana di Bologna e";

b) al comma 3, dopo le parole "accordi con" sono inserite le seguenti: "la Città metropolitana di Bologna e".

7. All'articolo 167 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo la parola "viaria" sono inserite le seguenti: "di interesse regionale";

b) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b bis) interventi di costruzione e manutenzione sulle infrastrutture oggetto degli accordi previsti al comma 2 dell'articolo 165";

c) al comma 3, dopo le parole "sono assegnate" sono inserite le parole "alla Città metropolitana di Bologna e";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera b bis) sono assegnate alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito negli accordi.";

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province sono tenute a fornire periodicamente, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, informazioni relative agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), nonché relative allo stato complessivo della rete di propria competenza.";

f) al comma 5, dopo le parole "convenzioni con" sono inserite le parole "la Città metropolitana di Bologna e".

8. All'articolo 167-bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole "le opere stradali" sono sostituite dalle seguenti: "interventi sulla restante viabilità";

b) al comma 1 dopo la parola "assegnare" sono inserite le seguenti: "alla Città metropolitana di Bologna e";

c) al comma 4-bis dopo la parola "assegnare" sono inserite le seguenti: "alla Città metropolitana di Bologna e".

9. Gli articoli 164 e 166, nonché il capo VII del titolo VI, costituito dagli articoli da 168 a 175, sono abrogati.

Art. 80 Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale. Modifiche alle [leggi regionali n. 30 del 1992](#) e [n. 35 del 1990](#).

1. L'*articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30* (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale

1. Al fine di rafforzare e coordinare le politiche regionali di educazione alla sicurezza stradale rivolte ai cittadini negli ambienti di vita e di lavoro, è costituito, nell'ambito della direzione generale competente in materia di trasporti, l'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale con funzioni consultive, propositive ed attuative delle politiche e degli interventi regionali in materia.

2. L'Osservatorio è composto da sei dirigenti o funzionari delle direzioni generali competenti in materia di trasporti, programmazione territoriale, politiche per la salute, cultura, politiche giovanili, politiche per la legalità e statistica e da tre componenti, esperti della materia, designati dal Consiglio delle autonomie locali tra i dirigenti degli enti locali, previo accordo con gli enti di appartenenza.

3. L'Osservatorio è nominato dal Presidente della Regione, il quale attribuisce la carica di Presidente a persona che si sia contraddistinta per le attività svolte in campo istituzionale, culturale o sociale e quella di Presidente onorario a persona che ha svolto importanti iniziative nel settore della sicurezza stradale.

4. Ai componenti dell'Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai Presidenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.

5. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e si individua la struttura di supporto tecnico, nell'ambito della direzione generale competente in materia di trasporti. L'Osservatorio utilizza il proprio logo con il quale caratterizza le iniziative promosse.

6. Possono essere invitati ai lavori dell'Osservatorio, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare. Ai partecipati ai lavori dell'Osservatorio non sono corrisposte indennità o gettoni di presenza.

7. L'Osservatorio predispone, d'intesa con le direzioni generali competenti in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione.

8. L'Osservatorio svolge attività consultiva e di proposta sulle politiche regionali in materia di educazione alla sicurezza stradale, anche attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione, l'acquisizione e l'analisi di dati e informazioni, nonché l'elaborazione di studi utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale.

L'Osservatorio svolge, inoltre, attività consultiva e di proposta su azioni formative, campagne informative e di sensibilizzazione, promuove e partecipa ad attività convegnistiche e seminari finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza stradale.

9. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si rapporta con gli enti locali, nonché con i seguenti soggetti:

a) Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato sulla base del piano nazionale della sicurezza stradale, previsto dall'*articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144* (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL);

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

- b) Comitato tecnico di polizia locale di cui all'*articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)*;
- c) Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;
- d) Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- e) associazioni regionali delle autoscuole;
- f) associazioni operanti nel settore di cui alla presente legge;
- g) gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna e delle Province che raccolgono i dati sugli incidenti stradali."

2. L'*articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35* (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero) è abrogato.

---

#### Sezione IV

Modifiche normative in materia di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale

Art. 81 Modifiche alla *legge regionale n. 12 del 2003*.

1. Alla *legge regionale 30 giugno 2003, n. 12* (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, sostiene le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti."

3. Il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione provvede alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento. La Regione seleziona i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica."

4. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "La Regione favorisce l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo."

5. Al comma 3 dell'articolo 22 le parole "Essi operano nello specifico ambito territoriale individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "Essi operano in uno specifico ambito territoriale".
6. L'articolo 27 è abrogato.
7. Il comma 2 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:  
"2. La Regione, in collaborazione con le parti sociali, sostiene la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio."
8. Il comma 3 dell'articolo 30 è abrogato.
9. Il comma 2 dell'articolo 31 è abrogato.
10. Il comma 1 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:  
"1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Regione l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni."
11. Il comma 1 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:  
"1. La Regione, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostiene la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese."
12. Al comma 3 dell'articolo 39 le parole ", le Province" sono soppresse.
13. Il comma 3 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:  
"3. La Regione sostiene iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai centri di cui all'articolo 42, comma 4."
14. All'articolo 42 ai commi 2 e 4 le parole "i Centri territoriali per l'educazione degli adulti" sono sostituite dalle seguenti: "i Centri per l'istruzione degli adulti".
15. Il comma 2 dell'articolo 43 è abrogato.
16. All'articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;
  - b) alla lettera b) del comma 1 la parola "formativa" è sostituita dalle seguenti: "di istruzione";
  - c) al comma 3, le parole "delle linee di programmazione approvate" sono sostituite dalle seguenti: "dalla programmazione approvata".
  - d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Competono alla Giunta regionale le funzioni amministrative per gli interventi di cui alla presente legge."

17. All'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla presente legge.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta di istruzione";

c) al comma 7 le parole "scolastici e formativi" sono soppresse;

d) al comma 8, le parole "i Centri territoriali per l'educazione degli adulti" sono sostituite dalle seguenti: "i Centri per l'istruzione degli adulti";

e) i commi 2, 3 e 9 sono abrogati.

18. All'articolo 46 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.";

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di cui all'articolo 45, ed all'istituzione dei Centri di cui all'articolo 45, comma 8.".

19. Al comma 1 dell'articolo 52 le parole "della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale" sono soppresse.

---

Art. 82 Modifiche alla *legge regionale n. 5 del 2011*.

1. All'*articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5* (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "e alle Province secondo quanto previsto dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della *legge regionale n. 12 del 2003*";

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

---

Art. 83 Modifiche alla *legge regionale n. 43 del 2001*.

1. Alla lettera c) del comma 3-bis dell'*articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43* (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dopo le parole "enti regionali:" sono inserite le seguenti: "l'Agenzia regionale per il lavoro, istituita dall'*articolo 32-bis della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17* (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro),".

---

Art. 84 Modifiche alla *legge regionale n. 17 del 2005*.

1. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 18 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17* (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono abrogati.

2. Nell'*articolo 19 della legge regionale n. 17 del 2005*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale, di cui all'articolo 6, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, programma annualmente le risorse del fondo.";

b) il comma 5 è abrogato.

---



## Modifiche normative in materia di cultura, spettacolo e sport

Art. 85 Adeguamenti normativi in materia di cultura e spettacolo. Modifiche alle [leggi regionali n. 37 del 1994](#) e [n. 13 del 1999](#).

1. Alla *legge regionale 22 agosto 1994, n. 37* (Norme in materia di promozione culturale) sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3.

2. All'*articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994* sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "Programma pluriennale degli interventi";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'attività di promozione culturale della Regione si realizza sulla base di un programma pluriennale approvato dall'Assemblea legislativa.";

c) ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 le parole: "programma triennale" sono sostituite dalle seguenti: "programma pluriennale".

3. L'*articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1994* è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle città capoluogo e dalle forme associative dei Comuni

1. La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata. Le iniziative debbono essere realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.".

4. L'*articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13* (Norme in materia di spettacolo) è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5:

a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo dal vivo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione;

b) promuovono l'attività di spettacolo dal vivo e la formazione del pubblico;

c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nello spettacolo dal vivo;

d) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni da loro costituite o

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

partecipate;

- e) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, in accordo con le amministrazioni competenti;
- f) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
- g) attuano interventi di realizzazione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
- h) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;
- i) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.

2. Nell'ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all'*articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337* (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della *legge regionale n. 21 del 2012*, realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con propri atti l'accesso, l'utilizzo ed il concorso ai costi delle stesse."

5. Per l'anno 2015, la Città metropolitana di Bologna e le Province continuano ad esercitare le funzioni in materia di spettacolo ai sensi dell'*articolo 2 della legge regionale 18 novembre 2014, n. 24* (Disposizioni urgenti e improrogabili per la continuità di funzioni, interventi straordinari in materia di sicurezza del territorio e proroga di termini).

---

Art. 86 Modifiche alla *legge regionale n. 18 del 2000*.

1. Alla *legge regionale 24 marzo 2000, n. 18* (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:

"l bis) può assegnare e concedere contributi per sostenere la realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata."

3. Al comma 3 dell'articolo 3, dopo le parole "lettere c), d), e), f), g), h), i), l)" sono aggiunte le seguenti: "e l bis)".

4. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 dopo le parole "i Comuni" sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della *legge regionale n. 21 del 2012*;

5. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 le parole: "concorrono con le Province alla predisposizione dei" sono sostituite dalle seguenti: "predispongono i";

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

6. Il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"2. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, in base alla programmazione poliennale di cui all'articolo 7, propone all'approvazione della Regione la suddivisione per destinazione di intervento dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella museale coordinati con il programma delle proprie attività di cui al comma 1."

7. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: "programma poliennale" sono inserite le seguenti: ", efficace fino all'approvazione del programma successivo, ";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale, acquisite le istruttorie del piano bibliotecario e di quello museale condotte dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, approva annualmente l'assegnazione allo stesso delle risorse necessarie, stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati."

c) alla lettera a) del comma 5 dopo la parola: "potenziamento" sono inserite le seguenti: "e gestione";

d) alla lettera e) del comma 5 dopo le parole "del patrimonio culturale" sono aggiunte le seguenti: "e delle raccolte delle biblioteche, dei musei e degli altri istituti culturali";

e) il comma 7 dell'articolo 7 è abrogato.

8. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "e le Province territorialmente competenti" sono soppresse;

b) al comma 4 le parole: "il concorso delle rispettive Province e" sono soppresse.

9. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 le parole: "con i centri di documentazione delle Province" sono soppresse.

10. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: "e le Province" sono soppresse;

b) al comma 5 le parole: "il concorso delle rispettive Province e" sono soppresse.

11. Gli *articoli 4 e 8 della legge regionale n. 18 del 2000* sono abrogati.

---

Art. 87 Modifiche alla *legge regionale n. 13 del 2000*.

1. Alla *legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13* (Norme in materia di sport) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Al comma 4 dell'articolo 2 le parole "nei registri regionale e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "nel registro regionale".

3. L'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Funzioni degli enti locali

1. I Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali designa i membri rappresentanti in seno alla Consulta di cui all'articolo 6.

3. I Comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) e all'articolo 4.

4. Le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di coordinamento istituzionale ed associativo, potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i Comuni e le organizzazioni sportive.

5. In particolare i Comuni:

a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);

b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva."

4. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2000 le parole "della Conferenza Regione-Autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti: "del Consiglio delle autonomie locali".

5. All'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "nei registri regionale e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "nel registro regionale";

b) al comma 2 le parole "in considerazione delle priorità espresse dalle Province" sono soppresse.

6. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, in concorso con i Comuni, nell'ambito della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni di livello regionale sportive e ricreative, iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo."

---

## Sezione VI

Modifiche normative in materia di sanità e politiche sociali

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

## Art. 88 Abrogazioni.

### 1. Sono abrogati:

a) l'*articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19* (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, modificato dal *decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517*);

b) l'*articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2* (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali);

c) gli *articoli 2 e 3 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21* (Istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna - modifiche alla *legge regionale 12 maggio 1994, n. 19*);

d) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'*articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29* (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale);

e) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'*articolo 4 della legge regionale 21 novembre 2013, n. 22* (Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l.).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 60, comma 3.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della *legge regionale 21 aprile 1999, n. 3* (Riforma del sistema regionale e locale):

a) [articolo 118](#);

b) [articoli 185 e 186](#).

4. Le disposizioni contenute negli articoli di cui al comma 3, lettera b), continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 64, comma 5.

---

## Sezione VII

Modifiche normative in materia di statistica

Art. 89 Modifiche alla *legge regionale n. 11 del 2004*.

1. La lettera c) del comma 1 dell'*articolo 15-ter della legge regionale del 24 maggio 2004, n. 11* (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è sostituita dalla seguente:

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.*

"c) gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale".

2. Il comma 3 dell'*articolo 15-ter della legge regionale n. 11 del 2004* è sostituito dai seguenti:

"3. L'attività di coordinamento del SiSt-ER è esercitata dall'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15-bis, tramite il Comitato regionale di statistica. Il Comitato Regionale di Statistica pianifica, in accordo con le amministrazioni interessate, le attività statistiche comuni agli enti del SiSt-ER e redige annualmente un programma di lavoro, che viene ricompreso nel Programma Statistico Regionale.

3-bis. Il Comitato regionale di statistica è nominato con atto del direttore generale della Regione Emilia-Romagna competente in materia di statistica ed è costituito da:

a) il responsabile dell'ufficio regionale di statistica ai sensi del *decreto legislativo n. 322 del 1989*, che lo coordina;

b) un rappresentante dell'ufficio di statistica della Città metropolitana di Bologna;

c) due rappresentanti degli uffici di statistica delle Province, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

d) tre rappresentanti dei Comuni, di cui almeno uno per i Comuni associati, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

3-ter. Al Comitato è invitato permanentemente il responsabile dell'ufficio regionale dell'ISTAT; potranno inoltre essere invitati ai lavori del Comitato i rappresentanti di università, enti, associazioni e soggetti pubblici e privati del territorio regionale.

3-quater. Il Comitato favorisce l'utilizzo degli strumenti di lavoro a distanza; la partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

---

---

---

## REGIONE LIGURIA

### L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

#### **Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).**

---

Pubblicata nel B.U. Liguria 15 aprile 2015, n. 12, parte prima.

---

### TITOLO I

#### Disposizioni generali di riordino

##### Articolo 1 *Oggetto.*

1. Nel rispetto di quanto previsto agli *articoli 117, 118 e 119 della Costituzione* ed in attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)* e successive modificazioni e integrazioni, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali)* e dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014 previsti all'articolo 1, commi 91 e 92, della stessa legge, nonché delle altre disposizioni statali in materia, la presente legge disciplina il riordino delle funzioni conferite alle province dalla Regione sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
  2. Sono escluse, ai sensi dell'accordo di cui all'*articolo 1, comma 91, della L. 56/2014* e successive modificazioni e integrazioni, dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni di polizia provinciale, le funzioni relative ai centri per l'impiego e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro che continuano a essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana sino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia.
  3. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Genova ai sensi della legislazione vigente.
- 
- 

##### Articolo 2 *Principi.*

1. La Regione nel processo di riordino individua l'ambito territoriale ottimale di esercizio di ciascuna funzione tenendo conto delle esigenze unitarie e promuove e valorizza il ruolo della Città metropolitana e dei comuni quali enti di presidio del territorio favorendo forme di esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

2. La Regione assicura la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi per l'Amministrazione e garantisce la razionale allocazione delle funzioni privilegiando l'attribuzione dell'intera funzione ad un unico soggetto.

---

### **Articolo 3** *Città metropolitana di Genova.*

1. La Regione Liguria valorizza e rafforza, in sede di riforma della legislazione e degli atti della programmazione, il ruolo della Città metropolitana di Genova quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono.

2. Regione e Città metropolitana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano.

3. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Genova, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della Città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione dell'atto di propria competenza.

4. In materia di difesa del suolo, i piani di bacino e la programmazione degli interventi sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei contenuti dei piani e dei programmi che hanno ad oggetto vincoli, azioni ed interventi da svolgersi sul territorio della Città metropolitana. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione degli atti di propria competenza.

5. La Stazione unica appaltante regionale (SUAR), soggetto aggregatore della domanda ai sensi della *legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni, stipula intese con la Stazione unica appaltante (SUA) della Città metropolitana al fine di definire le forme di collaborazione e sinergia per costituire il sistema regionale degli appalti.

6. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi online.

7. Nel territorio della Città metropolitana le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, sono attribuite alla Città medesima, che le esercita ad ogni effetto in continuità con l'esercizio già di competenza della Provincia di Genova.



Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

**Articolo 4 Funzioni delle province.**

1. Le province esercitano le funzioni fondamentali indicate nella *L. 56/2014* e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto che:

a) per quanto concerne la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, l'attuale ripartizione delle competenze in sede regionale risulta conforme alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e al *decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155* (Attuazione della *direttiva 2008/50/CE* relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni attribuite sono quelle proprie dell'Ente di area vasta;

b) per quanto concerne la tutela del paesaggio, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la *legge regionale 6 giugno 2014, n. 13* (Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio);

c) per quanto concerne le funzioni in materia di trasporti, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la *legge regionale 7 novembre 2013, n. 33* (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni e sono confermate le funzioni di autorizzazione all'attività di noleggio autobus con conducente di cui all'*articolo 31 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25* (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni;

d) per quanto concerne le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti le stesse sono state disciplinate dalla *legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1* (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni e il ruolo delle province appare coerente con la funzione fondamentale di fornire ai comuni assistenza tecnica amministrativa, mentre alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni dell'ente preposto alla strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano;

e) per quanto concerne la viabilità, sono altresì confermate alle province le funzioni relative all'*articolo 12, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3* (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con veicoli a motore e di gare atletiche, ciclistiche e di gare con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'*articolo 12, comma 2, lettere c) e c bis), della L.R. 3/1999* e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni di autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all'*articolo 12, comma 4, della medesima legge regionale*.

2. Il costo del personale destinato dalle province o dalla Città metropolitana a costituire l'Ufficio d'Ambito del servizio idrico integrato è a carico della tariffa nei limiti di quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEG). All'Ufficio d'Ambito devono essere assicurate forme di autonomia funzionale coerenti con il compito di verifica delle modalità di gestione del servizio e dei relativi costi.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

3. Il costo del personale destinato a segreteria dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio integrato dei rifiuti è ripartito fra le aree omogenee di cui all'*articolo 14 della L.R. n. 1/2014* e successive modificazioni e integrazioni, in relazione al numero di abitanti.

4. Le province nell'esercizio della funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali acquisiscono il ruolo di articolazioni funzionali della SUAR soggetto aggregatore ai sensi della *L.R. n. 41/2014* e successive modificazioni e integrazioni, costituendo la SUA di riferimento per i comuni appartenenti ai relativi territori.

5. I costi del personale di cui al comma 4 sono conteggiati nelle spese tecniche degli interventi appaltati per conto dei comuni.

6. La Giunta regionale emana gli indirizzi per l'applicazione in modo omogeneo da parte delle province degli oneri istruttori relativi alle seguenti funzioni tramite i quali assicurare il costo del personale:

- a) controllo delle costruzioni in zone sismiche;
  - b) controllo del conglomerato cementizio armato.
- 

#### **Articolo 5** *Attribuzione di funzioni alla Regione.*

1. Sono attribuite alla Regione le seguenti funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana:

- a) difesa del suolo;
- b) turismo;
- c) formazione professionale;
- d) caccia e pesca.

2. Le funzioni in materia di cultura, sport e spettacolo sono attribuite alla Regione per quanto concerne le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale e ai comuni per quanto concerne i servizi di interesse locale.

3. La formazione professionale è esercitata dalla Regione avvalendosi di Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL) che assume le funzioni di organismo intermedio secondo le procedure europee in essere.

4. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1 sono disciplinate dalle rispettive leggi di riordino. Fino all'emanazione delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, restano comunque alle province le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'*articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45* (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni, già svolte con il personale della polizia provinciale.

---

---

#### **Articolo 6** *Esercizio delle funzioni da parte dei comuni.*

1. I comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite di norma in forma associata e tramite convenzioni con le province e con la Città metropolitana per l'utilizzo del relativo personale i cui costi sono posti a carico degli enti richiedenti.

---

---

#### **Articolo 7** *Accordi.*

1. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è effettuato tramite accordi tra gli enti interessati ai sensi degli articoli 8 e 10, tenendo conto dei criteri definiti in sede di Osservatorio regionale e sentite, con riferimento al trasferimento del personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale e al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014*.

3. Gli accordi sono stipulati mediante sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati previa approvazione della Giunta regionale e del competente organo dell'Ente sottoscrittore.

---

---

#### **Articolo 8** *Trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse finanziarie.*

1. Il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2015.

2. In data 1° luglio 2015 il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, nonché il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in corso e fino alla scadenza prevista, che svolge le attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, è trasferito alla Regione o agli enti strumentali della Regione ai quali sono conferite le funzioni medesime

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

sulla base delle esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. È escluso dal trasferimento di cui al comma 2 il personale della Città metropolitana e delle province per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell'*articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101* (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, nonché il personale per il quale, pur avendone i requisiti, le province e la Città metropolitana non abbiano avviato le procedure per il collocamento a riposo anche in virtù dell'*articolo 2, comma 3, del D.L. n. 101/2013* convertito dalla *L. 125/2013*.

4. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi secondo quanto stabilito dall'articolo 2 dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 settembre 2014, individuate mediante gli accordi stipulati e tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 5.

5. Il personale da trasferire è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale e, di norma, fra quello che svolge le funzioni trasferite da almeno tre anni. In sede di Osservatorio regionale possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le organizzazioni sindacali.

6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'organizzazione degli uffici territoriali della Regione. Gli uffici della Provincia e della Città metropolitana sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

8. La Regione e i comuni possono avvalersi del personale delle province tramite convenzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

---

### **Articolo 9** *Personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana.*

1. Al personale delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla *L. 56/2014* e successive modificazioni e integrazioni.

2. A tal fine le corrispondenti risorse trasferite vanno a costituire specifici fondi separati, destinati esclusivamente al personale trasferito, per il finanziamento delle voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché della progressione economica orizzontale.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

3. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata a far data dal trasferimento del predetto personale tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale trasferito.

4. Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni.

---

**Articolo 10** *Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso.*

1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7 da stipularsi entro il 31 dicembre 2015.

2. Le province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.

3. La definizione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

4. La realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

5. Restano nella titolarità delle province e della Città metropolitana i progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013. Le province e la Città metropolitana concludono i progetti e le procedure nei termini previsti dalla disciplina comunitaria.

6. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5 restano nella disponibilità delle province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 7.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

7. Possono essere inclusi negli accordi di cui al comma 1 le società e gli altri enti partecipati che esercitano in via esclusiva attività inerenti le funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, e nei quali la Provincia o la Città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014*, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

---

---

## TITOLO II

### Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di difesa del suolo

#### Capo I

#### Competenze

##### **Articolo 11** *Finalità.*

1. Con le disposizioni di cui al presente Titolo, la Regione disciplina la riorganizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo, al fine di mantenere un'efficace gestione del territorio alla luce del nuovo quadro istituzionale.
  2. L'attribuzione delle nuove funzioni è finalizzata alla razionalizzazione delle competenze in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza funzionale, assumendo, come riferimento, il bacino idrografico.
  3. Alla realizzazione delle suddette finalità concorrono i consorzi di bonifica, nonché i comuni in forma singola o associata secondo le rispettive competenze.
  4. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi assegnate nel rispetto delle attribuzioni riservate alle Autorità di bacino di cui al *D.Lgs. n. 152/2006* e successive modificazioni e integrazioni.
- 
- 

##### **Articolo 12** *Competenze della Regione.*

1. Ai sensi dell'articolo 5 la Regione esercita le funzioni in materia di difesa del suolo.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

2. In tutti gli articoli inerenti i compiti di cui al comma 1, la parola "Provincia" è sostituita con la parola "Regione", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13. Le funzioni relative alla pianificazione di bacino sono esercitate nei termini previsti dal Capo II del presente Titolo.

3. Ai fini dello svolgimento delle nuove attribuzioni la Regione si avvale di uffici territoriali, organizzati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

---

---

### **Articolo 13** *Competenze dei Comuni.*

1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo:

a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523* (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell'*articolo 92 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18* (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e quelle relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento;

c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.

2. Qualora i corsi d'acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico amministrativo delle province e della Città metropolitana, previa convenzione secondo modalità definite nei relativi statuti.

---

---

### **Articolo 14** *Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).*

1. La lettera d) del comma 1 dell'*articolo 92 della L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:  
"d) la progettazione e la realizzazione delle opere idrauliche di terza categoria e delle opere di consolidamento versanti di cui al *decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

(Modificazioni e aggiunte al decreto legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province del Regno);".

2. Il primo periodo del comma 5 dell'*articolo 101 della L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "I canoni sono introitati dalla Regione e destinati, almeno per il 55 per cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria, in attuazione dei programmi triennali di cui all'*articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20* (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

---

#### **Articolo 15** *Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) la lettera f) del comma 1 dell'*articolo 91 della L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni;
- b) l'*articolo 99 della L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni;
- c) il comma 2 dell'*articolo 4 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7* (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.

---

## **Capo II**

### **Autorità di bacino regionale**

#### **Articolo 16** *Principi generali.*

1. La Regione, nelle more dell'attuazione del Titolo II, Parte terza, del *D.Lgs. n. 152/2006* e successive modificazioni e integrazioni:

- a) partecipa ai lavori dell'Autorità di bacino nazionale del Fiume Po e collabora alla formazione ed aggiornamento del Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po ed alle connesse attività per il territorio di competenza, secondo la normativa di riferimento e il disposto del Piano stesso;



Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

b) partecipa ai lavori dell'Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra e collabora alle attività di competenza secondo la normativa di riferimento e l'organizzazione definita di intesa con la Regione Toscana;

c) disciplina l'assetto dell'Autorità di bacino regionale e svolge le attività di competenza per il suo funzionamento.

---

---

### **Articolo 17** *Autorità di bacino regionale.*

1. La Regione individua l'assetto e l'organizzazione dell'Autorità di bacino regionale, già operativa ai sensi della *legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58* (Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale) e successive modificazioni e integrazioni, secondo il disposto del presente Capo.

2. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, denominata Autorità di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'*articolo 91, comma 1, lettera b), della L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni, come ecosistemi unitari.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:

a) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;

b) la Giunta regionale;

c) il Comitato tecnico di bacino.

---

---

### **Articolo 18** *Competenze del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.*

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria approva i piani di bacino, anche a stralcio, di cui all'articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 3.

---

---

### **Articolo 19** *Competenze della Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale in qualità di organo dell'Autorità di bacino:

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

- a) adotta i piani di bacino anche a stralcio, di cui all'articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 3;
  - b) approva le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 5;
  - c) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione e l'adozione dei piani di bacino;
  - d) nomina i componenti del Comitato tecnico di bacino;
  - e) individua le strutture regionali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
  - f) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d);
  - g) individua eventuali procedure semplificate di adozione e approvazione per specifiche tipologie di varianti ai piani di bacino;
  - h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione del presente Capo.
- 
- 

#### **Articolo 20** *Comitato tecnico di bacino.*

1. Il Comitato tecnico di bacino, di seguito denominato Comitato, organo di consulenza dell'Autorità di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e amministrativo avvalendosi degli uffici tecnici regionali competenti in materia, individuati a tale scopo.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il direttore generale del Dipartimento competente in materia di ambiente e difesa del suolo, che lo presiede in qualità di Segretario generale;
- b) sei dirigenti regionali scelti tra quelli competenti in materie attinenti la pianificazione di bacino;
- c) quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Comitato, nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento all'ingegneria idraulica, all'idrologia, alla geologia, all'idrogeologia, alle scienze naturali ed alla riqualificazione ambientale e del territorio.

3. Il Comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

---

---

#### **Articolo 21** *Compiti del Comitato.*

1. Il Comitato:

- a) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi dell'Autorità di bacino;

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

b) supporta la Giunta regionale nella definizione di criteri, indirizzi e metodi per l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani di bacino;

c) esprime i pareri sui piani di bacino e relative modifiche, ai sensi degli articoli 25 e 26;

d) esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai piani di bacino, anche stralcio, ed ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, dei progetti di sistemazione idraulica e geologica, la cui realizzazione comporta aggiornamento ai piani medesimi;

e) si esprime su altri argomenti che il Presidente ritenga di dover sottoporre all'esame del Comitato.

2. Il Comitato, su richiesta del proprio Segretario generale, può fornire un supporto tecnico-scientifico nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale connesse all'attuazione della pianificazione di bacino sul territorio ligure ricadente al di fuori dei bacini regionali.

---

---

#### **Articolo 22** *Funzionamento del Comitato.*

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.

2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.

3. Il Comitato delibera a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.

5. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario regionale ed i relatori sono scelti tra i funzionari regionali assegnatari della pratica sottoposta all'esame del Comitato.

6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati. Il Presidente può, altresì, invitare i rappresentanti degli enti locali interessati.

7. Agli esperti di cui all'articolo 20 si applica la *legge regionale 4 giugno 1996, n. 25* (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla *legge regionale 28 giugno 1994, n. 28* (Disciplina degli enti strumentali della Regione)) e successive modificazioni e integrazioni ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa legge.

---

---

#### **Articolo 23** *Funzioni del Segretario generale.*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

1. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale:

- a) presiede il Comitato;
  - b) garantisce il coordinamento delle attività dell'Autorità di bacino;
  - c) è il referente tecnico-amministrativo dell'Autorità di bacino anche nei rapporti con i soggetti pubblici;
  - d) assume atti dell'Autorità di bacino regionale non di competenza della Giunta regionale.
- 
- 

**Articolo 24** *Funzionamento dell'Autorità di bacino.*

1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle attività degli organi dell'Autorità di bacino sono assicurate dalle strutture della Regione competenti in materia, con riferimento:

- a) all'elaborazione delle proposte di piano di bacino o delle relative varianti, con coordinamento delle istanze provenienti dai comuni interessati;
- b) alla gestione dei piani di bacino vigenti.

2. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità operative ed indirizzi procedurali per il funzionamento dell'Autorità, anche al fine di assicurare il coordinamento e l'omogeneità di gestione a livello regionale.

---

---

**Articolo 25** *Formazione del piano di bacino.*

1. Il piano di bacino, anche stralcio, è elaborato sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima.

2. Il Comitato esprime parere vincolante sulla proposta di piano presentata dagli uffici regionali.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato, adotta il piano nei trenta giorni successivi all'espressione del parere di cui al comma 2. Dalla data di adozione del piano si applicano le ordinarie misure di salvaguardia previste dalla vigente normativa fino alla sua approvazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

4. Della avvenuta adozione del piano è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e lo stesso è pubblicato sul sito web della Regione. Il piano è inoltre depositato presso la Regione e trasmesso alla Città metropolitana e ai comuni competenti per territorio. È, altresì, pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

5. I comuni, nonché i soggetti pubblici e privati che abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni sul piano entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.
  6. La Città metropolitana esprime il parere di cui all'articolo 3, comma 4, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta.
  7. Gli uffici regionali valutano le osservazioni pervenute e il parere della Città metropolitana e procedono, se del caso, alla revisione del piano adottato, al fine di sottoporlo all'esame del Comitato entro sessanta giorni dalla conclusione della fase delle osservazioni.
  8. Il Comitato valuta la compatibilità della versione definitiva del piano con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino, con facoltà di richiedere, ove ritenuto necessario, integrazioni o ulteriori elaborazioni, e esprime parere vincolante entro ulteriori trenta giorni.
  9. Il Consiglio regionale approva il piano nei successivi centottanta giorni.
  10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione del medesimo.
  11. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione ed i comuni interessati. È, altresì, pubblicato nel sito web della Regione.
- 
- 

#### **Articolo 26** *Varianti al piano di bacino anche stralcio.*

1. Gli organi dell'Autorità di bacino, anche su iniziativa degli uffici regionali, possono proporre modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei piani di bacino o loro stralci, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio.
2. Istanze di modifiche od integrazioni ai piani vigenti possono, altresì, essere proposte alla Regione dai comuni interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica.
3. Il piano di bacino è oggetto di una variante sostanziale nel caso in cui emerga l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del piano stesso, o nel caso di modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni. La formazione e l'approvazione di tali varianti seguono la procedura di cui all'articolo 25.
4. Le varianti che consistano nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 19, ovvero previste da normative regionali o nazionali, sono approvate con le modalità di cui al comma 5, garantendo, in ogni caso, l'attivazione di adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini indicati nel medesimo comma.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

5. Le modifiche od integrazioni che non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 3 sono approvate dalla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni.
  6. L'indizione della fase di pubblicità di cui al comma 5 avviene con atto degli uffici regionali, nel quale sono stabilite le modalità ed i termini della divulgazione e della presentazione delle osservazioni, nonché un adeguato regime transitorio, che fissi adeguate misure di salvaguardia o di attenzione fino all'entrata in vigore definitiva della variante.
  7. Ulteriori fattispecie di semplificazione delle procedure possono essere individuate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1.
  8. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione delle medesime.
  9. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione e i comuni interessati. Sono, altresì, pubblicate sul sito web della Regione.
- 
- 

#### **Articolo 27** *Norme finali e transitorie.*

1. La Regione promuove la revisione dei piani di bacino vigenti al fine di una completa rispondenza degli elaborati ai criteri dell'Autorità di bacino e di pervenire alla redazione di una unica normativa di attuazione regionale valida per tutti i piani di bacino.
  2. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di bacino di cui al presente Capo, continua ad operare il Comitato costituito ai sensi della previgente *L.R. 58/2009* con l'esclusione dei componenti provinciali.
  3. Restano in vigore i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della *L.R. n. 58/2009* e successive modificazioni e integrazioni.
  4. I procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla data del trasferimento delle funzioni sono acquisiti dagli uffici regionali che li concludono con le modalità e procedure di cui al presente Capo, fermi restando i pareri, gli atti e i provvedimenti già assunti ai sensi della normativa previgente.
- 
-

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)**Articolo 28** *Abrogazione di norme.*

1. È abrogata la *L.R. n. 58/2009* e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.

---

**TITOLO III****Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di turismo****Capo I****Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)****Articolo 29** *Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale).*

1. Il comma 2 dell'*articolo 1 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, disciplina l'organizzazione turistica regionale, definendo, a tal fine, le funzioni esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Genova (di seguito denominata Città metropolitana), dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dall'Agenzia di promozione turistica "In Liguria" di cui al Capo IV (di seguito denominata Agenzia).".
2. Il comma 3 dell'*articolo 1 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"3. La presente legge valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure e la sussidiarietà dell'azione pubblica a sostegno dell'iniziativa imprenditoriale privata e del migliore utilizzo degli investimenti pubblici.".

**Articolo 30** *Sostituzione dell'articolo 2 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'*articolo 2 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

**"Articolo****2****(Competenze****della****Regione)**

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:
- a) la programmazione turistica regionale di cui all'articolo 7;
  - b) la promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva della Liguria, anche mediante l'Agenzia;
  - c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre regioni italiane ed europee;
  - d) la studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle camere di commercio mediante la stipula di appositi accordi;
  - e) l'incentivazione, l'innovazione e l'internazionalizzazione dell'offerta turistica ligure, anche mediante l'assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche e/o alle loro aggregazioni;
  - f) la determinazione, l'assegnazione, il monitoraggio e le verifiche delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistica, effettuata dagli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) gestiti da enti pubblici;
  - g) la compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale;
  - h) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale, nonché, mediante l'attività dell'Agenzia, di marchi sub regionali, del territorio e dei prodotti tipici, di iniziative e di eventi sul territorio, effettuate dalla Città metropolitana, dai comuni e da altri soggetti;
  - i) lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al portale turistico regionale, la cui gestione è affidata all'Agenzia che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti nella regione Liguria nel settore turistico;
  - l) l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche e della professione di guida alpina;
  - m) le procedure per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle associazioni senza scopo di lucro per l'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici;
  - n) il riconoscimento delle associazioni Pro loco ai sensi della normativa regionale;
  - o) la classificazione e il controllo delle strutture ricettive;
  - p) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale;
  - q) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente."

**Articolo 31** *Abrogazione dell'articolo 3 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'articolo 3 della L.R. n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.



Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

---

**Articolo 32** *Abrogazione dell'articolo 4 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'*articolo 4 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

---

---

**Articolo 33** *Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'*articolo 5 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**"Articolo****5****(Competenze della Città metropolitana, dei comuni e degli enti Parco regionali liguri)**

1. La Città metropolitana, i comuni e gli enti Parco regionali liguri valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in armonia con la programmazione turistica regionale. A tal fine:

- a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio;
- b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica;
- c) possono gestire, anche in compartecipazione, gli IAT ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza.

2. Gli enti Parco collaborano allo sviluppo turistico dei territori di competenza, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei comuni ubicati nell'ambito dei propri territori, con lo scopo di concorrere alla promozione di ambiti territoriali omogenei."

---

---

**Articolo 34** *Modifica della rubrica del Capo III della L.R. n. 28/2006.*

1. La rubrica del Capo III della *L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA".

---

---

**Articolo 35** *Sostituzione dell'articolo 16 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'*articolo 16 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**"Articolo****16****(Uffici di informazione e accoglienza turistica, rete IAT regionale, aree d'interesse turistico**

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

- e comuni turistici)**
1. Con deliberazione della Giunta regionale i soggetti pubblici e privati che lo richiedono, possono essere autorizzati all'utilizzo della denominazione IAT per i propri uffici di informazione ed accoglienza turistica e del logo approvato con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine, nella richiesta, il soggetto gestore deve dare atto che lo IAT garantisce i seguenti requisiti minimi:
    - a) dotazione informatica ed utilizzo del web anche al fine di fornire informazioni all'utenza mediante ricerche on line;
    - b) informazione e distribuzione di materiale promozionale, anche in lingue straniere, sulle attrattive turistiche locali, sugli ambiti territoriali limitrofi e sull'intera Liguria;
    - c) informazione sull'organizzazione dei servizi, sull'offerta ricettiva e di ristorazione;
    - d) informazione dell'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione anche personalizzati;
    - e) eventuali ulteriori servizi stabiliti da linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale.
 Nel caso di richiesta fatta da soggetti privati la domanda deve pervenire tramite il Comune competente che esprime il proprio parere, in relazione all'opportunità turistica dell'iniziativa.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, sulla base dei criteri e delle procedure definite dalla Giunta regionale, il riconoscimento, deliberato dalla Giunta regionale, di area d'interesse turistico regionale.
  3. I requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento di cui al comma 2 sono:
    - a) gestione della rete IAT dell'area di riferimento secondo uno specifico piano gestionale presentato nella richiesta di riconoscimento;
    - b) attività d'interfaccia con l'Agenzia, ai fini della promozione coordinata dell'area per cui si chiede il riconoscimento.
  4. Tutti i comuni che fanno parte delle aree d'interesse turistico regionale, riconosciute ai sensi del comma 2, sono inseriti nell'elenco dei comuni turistici regionali di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23* (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni.
  5. Le aggregazioni d'impresе turistiche operanti nelle aree d'interesse turistico regionale possono richiedere, ai sensi e secondo le modalità di cui al *decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70* (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*, il riconoscimento di Distretto turistico.
  6. Lo IAT riconosciuto, ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, è inserito in un apposito elenco che costituisce la rete degli IAT regionali.
  7. Lo IAT può svolgere attività di prenotazione e vendita di servizi turistici e di prodotti tipici liguri nel rispetto delle normative commerciali in materia.
  8. La Giunta regionale, in base ai fondi stanziati a bilancio, può assegnare ai comuni e ad altri enti pubblici contributi per la gestione degli IAT di cui ai commi precedenti, in base a criteri stabiliti dalla stessa che diano priorità agli IAT delle aree d'interesse turistico riconosciute che svolgono un servizio a favore di un'area vasta comprendente più comuni, che si inseriscono nella strategia turistica coordinata indicata dalla programmazione regionale, che svolgono un ruolo di interfaccia tra l'Agenzia e il territorio di competenza e che forniscono anche altre funzioni di informativa al pubblico.".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

**Articolo 36** *Abrogazione degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. n. 28/2006.*

1. Gli *articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

---

---

**Articolo 37** *Sostituzione dell'articolo 30 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'*articolo 30 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**"Articolo 30**  
**(Sanzioni amministrative)**

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della *legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45* (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione può affidare ai comuni l'esercizio della vigilanza."

---

---

**Capo II****Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche)**

**Articolo 38** *Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche).*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. n. 32/2014*, è aggiunta la seguente: "b bis) per ente competente la Regione Liguria."

---

---

**Articolo 39** *Inserimento dell'articolo 57-bis della L.R. n. 32/2014.*

1. Dopo l'*articolo 57 della L.R. n. 32/2014*, è inserito il seguente:

**"Articolo 57-bis**  
**(Comunicazione dei dati turistici)**

1. La Regione, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio turistico regionale, nonché per

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

l'assolvimento degli obblighi ISTAT, organizza la rilevazione dei dati sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli).  
2. I titolari delle strutture ricettive, ai fini di cui al comma 1, sono tenuti a fornire i dati sui movimenti turistici secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale."

---

---

#### **Articolo 40** *Inserimento dell'articolo 66-bis della L.R. n. 32/2014.*

1. Dopo l'articolo 66 della L.R. n. 32/2014, è inserito il seguente:  
**"Articolo 66-bis (Sanzioni relative alle comunicazioni sui movimenti turistici)**  
1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all'articolo 57-bis.  
2. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte dell'Ente competente sono stabilite con delibera della Giunta regionale."

---

---

### **Capo III**

#### **Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)**

**Articolo 41** *Abrogazione degli articoli 5 e 20 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici).*

1. Gli articoli 5 e 20 della L.R. n. 7/2014, sono abrogati.

---

---

### **Capo IV**

#### **Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche)**

**Articolo 42** *Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche).*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

1. L'*articolo 3 della L.R. n. 44/1999* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

---

---

**Articolo 43** *Sostituzione dell'articolo 12 della L.R. n. 44/1999.*

1. L'*articolo 12 della L.R. n. 44/1999* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**"Articolo 12**  
**(Linee guida)**

1. La Regione approva, con proprio provvedimento, le linee guida, la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici per il conseguimento dell'idoneità alle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge."

---

---

## Capo V

### **Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle associazioni pro loco)**

**Articolo 44** *Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).*

1. Al comma 2 dell'*articolo 2 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione" e le parole: "comunica alla Regione l'avvenuto riconoscimento ai fini dell'inserimento dell'Albo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "provvede all'inserimento nell'Albo di cui al comma 1 con proprio atto".

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'*articolo 2 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".

---

---

**Articolo 45** *Modifiche dell'articolo 3 della L.R. n. 17/1996.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 3 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Giunta regionale su proposta della Provincia competente, sentito il parere del Comitato regionale dell'UNPLI delibera la" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, su richiesta della Pro Loco interessata procede alla".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

2. Al comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alla Provincia competente che ne dà informazione alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

---

---

#### **Articolo 46** *Modifiche dell'articolo 4 della L.R. n. 17/1996.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ed in particolare con le APT" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'*articolo 4 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dell'articolo 10, commi 5, 6, 7e 8 della *legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3* (Riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli Enti), anche mediante apposite convenzioni che disciplinano la collaborazione con la APT competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "della *legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28* (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni."

---

---

#### **Articolo 47** *Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. n. 17/1996.*

1. L'*articolo 5 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**"Articolo 5**  
**(Contributi alle Pro Loco)**

1. Le Pro Loco iscritte all'Albo regionale beneficiano di contributi secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale."

---

---

## **Capo VI**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Articolo 48** *Norme transitorie e finali.*

1. I sistemi turistici locali (STL) già previsti dagli *articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, mantengono, compatibilmente con la propria organizzazione e natura giuridica, l'autonoma funzione nell'ambito del turismo ligure e

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

completano gli atti dovuti in relazione ai fondi pubblici di cui hanno goduto ai sensi della medesima legge presentando le rendicontazioni nei tempi stabiliti negli atti di assegnazione.

2. Gli IAT in attività devono presentare la richiesta di cui all'*articolo 16, comma 1, della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo. Sino a tale termine possono continuare ad utilizzare il logo e la denominazione IAT.

3. I comuni che intendono assorbire personale a tempo indeterminato delle province e della Città metropolitana già in servizio in modo continuativo presso gli IAT, ricevono un contributo corrispondente a nove mensilità del trattamento economico spettante al suddetto personale.

4. Il personale di cui al comma 3 continua a svolgere, per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo, le funzioni inerenti la rilevazione dei dati sui movimenti turistici, di cui all'*articolo 57-bis della L.R. n. 32/2014* mediante l'utilizzo del sistema informatico regionale (Rimovcli).

5. Ai comuni di cui al comma 3 sono trasferiti i beni mobili strumentali necessari per la gestione degli IAT.

6. La Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo approva il provvedimento di cui all'*articolo 12 della L.R. n. 44/1999*, come modificato dalla presente legge.

---

---

#### **Articolo 49** *Norma finale.*

1. In tutto il testo della *L.R. n. 44/1999* e successive modificazioni e integrazioni e della *L.R. n. 7/2014* i riferimenti alle province, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si intendono sostituiti dal riferimento alla Regione.

---

---

## **TITOLO IV**

### **Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di formazione, istruzione e lavoro**

#### **Capo I**

#### **Modifiche alla *legge regionale 11 maggio 2009, n. 18* (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento)**

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

**Articolo 50** *Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento).*

1. La lettera b bis) del comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "b bis) l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (ARSEL), di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43* (Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria));".

**Articolo 51** *Modifiche dell'articolo 5 della L.R. n. 18/2009.*

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province" sono sostituite dalle seguenti: ", la Città metropolitana e le province".

2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente: "l-bis) sostegno, con specifici interventi, anche attuati attraverso ARSEL, delle iniziative dei comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;".

**Articolo 52** *Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. n. 18/2009.*

1. L'*articolo 6 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**"Articolo 6  
(Funzioni delle province)**

1. Le province svolgono le seguenti funzioni:

a) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 57, relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA, alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica;

b) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all'articolo 56, i Piani provinciali di cui all'articolo 63;

c) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all'apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale;

d) collaborano con l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 83, secondo le indicazioni



Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;  
e) collaborano con la Regione all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 2."

---

---

**Articolo 53** *Modifica dell'articolo 16 della L.R. n. 18/2009.*

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"2. ARSEL, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della L.R. n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, svolge le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale, secondo le disposizioni impartite dalla Regione."

---

---

**Articolo 54** *Modifica dell'articolo 25 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 5 dell'articolo 25 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "attraverso la Provincia competente per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "anche attraverso ARSEL".

---

---

**Articolo 55** *Modifica dell'articolo 26 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Regione e le Province promuovono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione promuove, anche attraverso ARSEL, ".

---

---

**Articolo 56** *Modifica dell'articolo 30 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province promuovono" sono sostituite dalla seguente: "promuove".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

2. Il comma 3 dell'*articolo 30 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

---

---

**Articolo 57** *Modifica dell'articolo 34 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 34 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "d'intesa con le Province territorialmente competenti" sono soppresse.

---

---

**Articolo 58** *Modifica dell'articolo 52 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 52 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "anche attraverso ARSEL, ".

---

---

**Articolo 59** *Modifiche dell'articolo 53 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 53 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province garantiscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione promuove, avvalendosi di ARSEL, ".

2. Al comma 2 dell'*articolo 53 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", programmati e realizzati anche in stretta collaborazione con le Province, " sono sostituite dalle seguenti: "programmati dalla Regione e realizzati da ARSEL, anche in collaborazione con".

---

---

**Articolo 60** *Modifiche all'articolo 56 della L.R. n. 18/2009.*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'*articolo 56 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "per ogni provincia e per comparto produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni comparto territoriale e produttivo".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

2. Alla lettera i) del comma 2 dell'*articolo 56 della L.R. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "alle Province" sono aggiunte le seguenti: "e alla Città metropolitana relativi alle funzioni loro conferite".

3. La lettera m) del comma 2 dell'*articolo 56 della L.R. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

---

---

#### **Articolo 61** *Modifiche dell'articolo 57 della L.R. n. 18/2009.*

1. Nell'intero testo dell'*articolo 57 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "la Città metropolitana e le province" e le parole: "i Piani provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "il Piano metropolitano e i Piani provinciali".

---

---

#### **Articolo 62** *Modifica dell'articolo 60-bis della L.R. n. 18/2009.*

1. Alla fine del comma 1 dell'*articolo 60-bis della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ", anche per indirizzare l'operato di ARSEL nelle attività affidategli dalla presente legge e dalla *L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni".

---

---

#### **Articolo 63** *Modifiche all'articolo 61 della L.R. n. 18/2009.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 61 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"1. Al fine della predisposizione del Piano di cui all'articolo 56, la Città metropolitana, le province e i comuni, avvalendosi delle analisi svolte dall'Osservatorio sul Sistema educativo regionale di cui all'articolo 83 e dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'*articolo 18 della L.R. n. 30/2008* e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano alla identificazione delle necessità espresse dal territorio."

2. Al comma 2 dell'*articolo 61 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province e i Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "La Città metropolitana, le province e i comuni".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

---

**Articolo 64** *Abrogazione dell'articolo 62 della L.R. n. 18/2009.*

1. L'*articolo 62 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

---

---

**Articolo 65** *Modifica dell'articolo 63 della L.R. n. 18/2009.*

1. Dopo il comma 2 dell'*articolo 63 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:  
"2-bis. La Città metropolitana adotta, con i contenuti e le modalità previste nei commi 1 e 2, il Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana."

---

---

**Articolo 66** *Modifica dell'articolo 69 della L.R. n. 18/2009.*

1. La lettera b) del comma 2 dell'*articolo 69 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalle seguenti:  
"b) i Consiglieri provinciali con delega all'istruzione;  
b bis) un rappresentante della Città metropolitana, designato dal Consiglio metropolitano;"

---

---

**Articolo 67** *Modifica dell'articolo 76 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 76 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province competenti per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "ad ARSEL".

---

---

**Articolo 68** *Modifica dell'articolo 79 della L.R. n. 18/2009.*

1. Dopo il comma 2 dell'*articolo 79 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

"2-bis. La Regione si avvale di ARSEL per la gestione del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze."

---

---

**Articolo 69** *Modifiche dell'articolo 84 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 84 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "in coerenza con il Repertorio delle Professioni di cui all'*articolo 52 del D.Lgs. n. 276/2003*" sono sostituite dalle seguenti: "in coerenza con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'*articolo 8 del D.Lgs. n. 13/2013*".

2. Al comma 2 dell'*articolo 84 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ed è collegato al Repertorio delle figure professionali definito a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "ed è collegato al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'*articolo 8 del D.Lgs. n. 13/2013*".

---

---

**Articolo 70** *Modifica dell'articolo 85 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 4 dell'*articolo 85 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "con le Province, " sono sostituite dalle seguenti: "con la Città metropolitana e le province, ".

---

---

**Articolo 71** *Modifica dell'articolo 86 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 86 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e Province" sono sostituite dalle seguenti: "e i compiti assegnati dalla presente legge ad ARSEL, Città metropolitana e province".

---

---

**Articolo 72** *Modifiche dell'articolo 87 della L.R. n. 18/2009.*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

1. Al comma 2 dell'*articolo 87 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "ARSEL".
  2. Al comma 3 dell'*articolo 87 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "ad ARSEL".
  3. Il comma 4 dell'*articolo 87 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
- 
- 

**Articolo 73** *Modifiche dell'articolo 89 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano" sono sostituite dalle seguenti: ", anche attraverso ARSEL, esercita".
  2. Al comma 2 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "da ARSEL".
  3. Al comma 3 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province rilasciano" sono sostituite dalle seguenti: "ARSEL rilascia".
  4. Al comma 4 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province verificano" sono sostituite dalle seguenti: "ARSEL verifica".
  5. Al comma 5 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "all'amministrazione di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti competenti".
  6. Al comma 7 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* è successive modificazioni e integrazioni, le parole: "delle amministrazioni competenti" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti competenti".
- 
- 

**Articolo 74** *Ulteriori modifiche alla L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 7 dell'*articolo 47*, al comma 2 dell'*articolo 50*, al comma 1 dell'*articolo 58* e alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 59 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le province" sono sostituite dalle seguenti: "la Città metropolitana e le province".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

2. Ai commi 2 e 3 dell'*articolo 48 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Città metropolitana e alle province".

---

---

## Capo II

### **Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione)**

**Articolo 75** *Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione).*

1. Al comma 3 dell'*articolo 26 della L.R. n. 15/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e con le Province" sono sostituite dalle seguenti: "e con ARSEL".

---

---

## Capo III

### **Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per i servizi educativi e del lavoro (ArSEL Liguria))**

**Articolo 76** *Modifica del titolo della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria)).*

1. Nel titolo della *L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e per il lavoro".

---

---

**Articolo 77** *Modifica dell'articolo 3 della L.R. n. 43/2013.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 3 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "istruzione" sono inserite le seguenti: "formazione e orientamento, ".

2. La lettera c) del comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "c) gestisce le attività e gli interventi regionali in materia di formazione e orientamento, ad eccezione di quelle svolte direttamente dalla Regione;".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

3. La lettera d) del comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le seguenti:  
"f bis) gestisce le attività istruttorie per il rilascio del visto regionale di ingresso a favore di cittadini stranieri che, ai sensi dell'*articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni debbano svolgere attività formative in unità produttive in Italia, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'*articolo 60-bis della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni;  
f ter) gestisce, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'*articolo 60-bis della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, attività in materia di "media education", rivolte ai giovani e riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso del mondo digitale ed in particolare finalizzate a:  
1) sviluppare una consapevolezza maggiore nell'utilizzo della rete e dei social network;  
2) migliorare le competenze di base per il consumo e la creazione di contenuti digitali;  
3) gestire specifiche iniziative regionali di formazione per la sicurezza on-line;"

---

---

**Articolo 78** *Modifica dell'articolo 12 della L.R. n. 43/2013.*

1. La lettera d) del comma 1 dell'*articolo 12 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

---

---

**Articolo 79** *Modifiche dell'articolo 49 della L.R. n. 43/2013.*

1. Dopo il comma 7 dell'*articolo 49 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:  
"7-bis. Fino all'approvazione della dotazione organica dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 12, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ARSEL è organizzata in tre aree autonome, dipendenti dal Direttore Generale e rette da un Dirigente:  
a) Area 1 Amministrazione e Finanza, comprendente le funzioni di staff;  
b) Area 2 Gestione delle attività assegnate e ricadenti nelle linee di intervento del Programma Operativo Comunitario;  
c) Area 3 Diritto allo studio, funzioni attinenti il lavoro e politiche di raccordo con la Regione.  
7-ter. Per le funzioni di cui all'Area 2, ARSEL è articolata in una struttura centrale, che svolge i compiti di staff e garantisce il coordinamento dei servizi e delle competenze funzionali, e in strutture sul territorio, rette da dirigenti.".



Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

---

## Capo IV

### **Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro)**

**Articolo 80** *Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro).*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Città metropolitana e alle province".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Città metropolitana e le province" e le parole: "svolte ai sensi della L.R. n. 52/1993 e della legge regionale 14 agosto 1995, n. 41 (Disposizioni in materia di promozione occupazionale) e loro successive integrazioni e modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "svolte ai sensi delle leggi regionali 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni".

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della L.R. n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'articolo 56 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e degli atti di coordinamento e di indirizzo della Regione."

---

---

**Articolo 81** *Modifiche dell'articolo 6 della L.R. n. 27/1998.*

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "o gli Assessori da loro delegati" sono sostituite dalle seguenti: "o loro delegati".

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:  
"e-bis) un rappresentante della Città metropolitana;"

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della L.R. n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Agenzia Liguria Lavoro" sono sostituite dalla seguente: "ARSEL".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

---

**Articolo 82** *Modifiche dell'articolo 8 della L.R. n. 27/1998.*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'*articolo 8 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "lettere d)" sono inserite le seguenti: ", e bis)".
  2. La lettera c) del comma 2 dell'*articolo 8 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
  3. Al comma 7 dell'*articolo 8 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "della Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ", della Città metropolitana".
- 
- 

**Capo V**

**Disposizioni finali**

**Articolo 83** *Norma finale.*

1. In tutto il testo della *L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, della *L.R. n. 15/2006* e successive modificazioni e integrazioni, della *L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni e della *L.R. n. 30/2008* e successive modificazioni e integrazioni, i riferimenti alle province e ai Piani provinciali, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.
- 
- 

**TITOLO V**

**Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di pesca nelle acque interne**

**Capo I**

**Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico)**

**Articolo 84** *Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico).*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

1. Il primo periodo del comma 1 dell'*articolo 2 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente: "La Giunta regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne."

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'*articolo 2 della L.R. n. 8/2014*, è aggiunta la seguente: "f bis) i criteri di riparto della sovrattassa sulle concessioni regionali di cui all'articolo 25 alle associazioni di pescasportiva, per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera d) ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio."

3. I commi 2 e 3 dell'*articolo 2 della L.R. n. 8/2014*, sono sostituiti dai seguenti:  
"2. La Giunta regionale predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all'articolo 6 e, se del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'allegato A.  
3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali."

4. Dopo il comma 3 dell'*articolo 2 della L.R. n. 8/2014*, sono aggiunti i seguenti:  
"3-bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne.  
3-ter. La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico.  
3-quater. La Regione può promuovere interventi per la formazione dei pescatori."

---

---

#### **Articolo 85** *Modifica dell'articolo 3 della L.R. n. 8/2014.*

1. La lettera d) del comma 1 dell'*articolo 3 della L.R. n. 8/2014*, è abrogata.

---

---

#### **Articolo 86** *Abrogazione degli articoli 4 e 5 della L.R. n. 8/2014.*

1. Gli *articoli 4 e 5 della L.R. n. 8/2014*, sono abrogati.

---

---

#### **Articolo 87** *Modifica dell'articolo 6 della L.R. n. 8/2014.*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

1. Il comma 3 dell'*articolo 6 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente:  
"3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti di settore."

---

---

**Articolo 88** *Modifiche dell'articolo 7 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province, sulla base della carta ittica, provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sulla base della carta ittica, provvede".

2. Al comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

---

---

**Articolo 89** *Modifica dell'articolo 8 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 8 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province possono autorizzare" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può autorizzare".

2. Al comma 2 dell'*articolo 8 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "La provincia, sentita la Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3".

3. Il comma 4 dell'*articolo 8 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente:  
"4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla Regione una relazione dettagliata sull'attività svolta comprensiva del dettaglio delle spese sostenute nel corso dell'esercizio."

---

---

**Articolo 90** *Modifica dell'articolo 9 della L.R. n. 8/2014.*

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'*articolo 9 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "delle province" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali".

---

---

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

**Articolo 91** *Modifiche dell'articolo 10 della L.R. n. 8/2014.*

1. Il comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente:  
"2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla stessa."
  2. Al comma 3 dell'*articolo 10 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "organizzati dalle province" sono soppresse.
  3. Al comma 4 dell'*articolo 10 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "e la causale "licenza di pesca dilettantistica di tipo ....." sono sostituite dalle seguenti: ", la causale "licenza di pesca dilettantistica di tipo .....", nonché l'eventuale associazione pescasportiva di appartenenza."
  4. Al comma 7 dell'*articolo 10 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province tengono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione tiene".
- 
- 

**Articolo 92** *Modifiche dell'articolo 11 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 4 dell'*articolo 11 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "alla Provincia competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
  2. Il comma 5 dell'*articolo 11 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente:  
"5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A la Regione, a domanda, provvede a rilasciare duplicato della stessa."
- 
- 

**Articolo 93** *Modifiche dell'articolo 14 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione" e le parole: "la Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".
  2. Al comma 4 dell'*articolo 14 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
- 
- 

**Articolo 94** *Modifiche dell'articolo 15 della L.R. n. 8/2014.*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

1. Al comma 1 dell'*articolo 15 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province, sentite le Commissioni tecnico-consultive provinciali di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 3".

2. Il comma 2 dell'*articolo 15 della L.R. n. 8/2014*, è abrogato.

---

---

#### **Articolo 95** *Modifiche dell'articolo 16 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 16 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

2. Al comma 3 dell'*articolo 16 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico-consultive provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate a livello locale oppure rappresentate nella Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3".

3. Al comma 4 dell'*articolo 16 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

---

---

#### **Articolo 96** *Modifica dell'articolo 17 della L.R. n. 8/2014.*

1. Ai commi 2 e 3 dell'*articolo 17 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

---

---

#### **Articolo 97** *Modifiche dell'articolo 18 della L.R. n. 8/2014.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 18 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente: "1. La Regione assicura la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell'alveo. La Regione emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

2. Al comma 2 dell'*articolo 18 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

3. Alla lettera b) del comma 5 della *L.R. n. 8/2014*, le parole: "della Provincia" sono sostituite dalle seguenti "della carta ittica".

4. Al comma 6 dell'*articolo 18 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "delle province" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".

5. Al comma 7 dell'*articolo 18 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola "possono" è sostituita dalla seguente: "può".

---

---

#### **Articolo 98** *Modifica dell'articolo 19 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 19 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valuta tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3".

---

---

#### **Articolo 99** *Modifica dell'articolo 20 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 20 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

---

---

#### **Articolo 100** *Modifiche dell'articolo 22 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 22 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola: "individuano" è sostituita dalla seguente: "individua".

2. Al comma 4 dell'*articolo 22 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "provvedimenti provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimenti regionali".

Normativa comparata - Regione Liguria  
L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

3. Al comma 5 dell'*articolo 22 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".

4. Al comma 8 dell'*articolo 22 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".

---

---

#### **Articolo 101** *Modifiche dell'articolo 23 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 3 dell'*articolo 23 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "dalle province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione" e le parole: "Provincia competente" sono sostituite dalla seguente: "Regione".

2. Al comma 4 dell'*articolo 23 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "le province disciplinano" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione disciplina".

3. Al comma 5 dell'*articolo 23 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

---

---

#### **Articolo 102** *Sostituzione dell'articolo 25 della L.R. n. 8/2014.*

1. L'*articolo 25 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente:

**"Articolo 25**  
**(Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca)**

1. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale stabilisce linee guida per il riparto delle sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 per le finalità stabilite dalla presente legge."

---

---

#### **Articolo 103** *Modifica dell'articolo 26 della L.R. n. 8/2014.*

1. Il comma 6 dell'*articolo 26 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente:  
"6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."



Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

---

## TITOLO VI

### Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di caccia

#### Capo I

#### **Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)**

**Articolo 104** *Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).*

1. Il secondo capoverso del comma 1 dell'*articolo 1 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "La Regione mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche del territorio ligure e sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili."

---

---

**Articolo 105** *Modifiche dell'articolo 2 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 2 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle Province" sono sostituite dalle seguenti: "e di pianificazione, ".

2. I commi 4 e 5 dell'*articolo 2 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:  
"4. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.  
5. La Regione, in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituisce lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli "habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi."

---

---

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

**Articolo 106** *Modifica dell'articolo 3 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 7 dell'*articolo 3 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 6".

---

---

**Articolo 107** *Modifica dell'articolo 4 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 6".

---

---

**Articolo 108** *Abrogazione dell'articolo 5 della L.R. n. 29/1994.*

1. L'*articolo 5 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato

---

---

**Articolo 109** *Modifiche dell'articolo 6 della L.R. n. 29/1994.*

1. La rubrica dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "(Piano faunistico-venatorio)".

2. Al comma 1 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Entro due anni dal ricevimento degli indirizzi di cui all'articolo 5, le Province predispongono piani faunistico-venatori articolati" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione predispone il piano faunistico-venatorio articolato" e alla fine del comma sono aggiunte le parole: ", anche tenuto conto del documento orientativo dell'ISPRA".

3. I commi 2 e 3 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:  
"2. L'approvazione del piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è subordinata al preventivo espletamento delle procedure di cui alla Parte II del *decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4* (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, recante norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.  
3. Il piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è approvato dalla Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all'articolo 51. Il piano faunistico-venatorio deve prevedere, oltre a quanto disposto dall'*articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) della L. 157/1992:*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

- a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;
- b) la delimitazione della zona delle Alpi;
- c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
- d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5."

4. Al comma 4 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "piano" sono inserite le seguenti: "faunistico-venatorio".

5. Il comma 5 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

6. Il comma 6 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"6. Il piano faunistico-venatorio ha durata quinquennale e resta comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo piano faunistico-venatorio."

---

#### **Articolo 110** *Modifiche dell'articolo 7 della L.R. n. 29/1994.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"1. Il piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 6 contiene la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. La Regione, per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all'*articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della L. 157/1992*, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone, segue le procedure di cui all'*articolo 10, commi 13, 14, 15 e 16, della L. 157/1992*. In alternativa alla notifica prevista dall'*articolo 10, comma 13, della L. 157/1992* la Regione può dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale."

2. Al comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".

3. Al comma 3 dell'*articolo 7 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola "possono" è sostituita dalla seguente: "può".

4. Alla lettera a) del comma 5 dell'*articolo 7 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "della Provincia competente" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

5. Il comma 7 dell'*articolo 7 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"7. La Regione, dopo la definitiva perimetrazione, pubblica e cura la diffusione della cartografia del piano faunistico-venatorio."

---

---

**Articolo 111** *Modifiche dell'articolo 8 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 8 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Giunta regionale" e la parola: "provinciale" è soppressa.

2. Al comma 3 dell'*articolo 8 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

---

---

**Articolo 112** *Modifiche dell'articolo 9 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 9 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province, su parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, predispongono e approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, su parere dell'ISPRA, può adottare".

2. Al primo capoverso del comma 2 dell'*articolo 9 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "esercitate dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "coordinate dalla Regione" e al secondo capoverso le parole: "della Provincia competente, sentito l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione sentito l'ISPRA".

---

---

**Articolo 113** *Modifiche dell'articolo 11 della L.R. n. 29/1994.*

1. I commi 1 e 2 dell'*articolo 11 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:  
"1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste, nonché degli organismi direttivi degli ambiti territoriali omogenei e dei comprensori alpini e delle associazioni di promozione dell'arrampicata sportiva, individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione degli uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna."

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

2. La Giunta regionale con apposita deliberazione provvede ad individuare i periodi in cui risulta necessario vietare l'attività di arrampicata ai fini della nidificazione, provvedendo altresì, con medesimo atto, ad individuare le modalità di informazione e di segnalazione più opportune, nonché le modalità di verifica periodica circa la sussistenza effettiva delle sedi di nidificazione."

---

---

**Articolo 114** *Abrogazione dell'articolo 12 della L.R. n. 29/1994.*

1. L'*articolo 12 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

---

---

**Articolo 115** *Modifiche dell'articolo 13 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 13 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province che possono" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione che può".

2. Al comma 3 dell'*articolo 13 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, su richiesta dell'ISPRA".

3. Al comma 4 dell'*articolo 13 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia, previo parere e con le prescrizioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione previo parere e con le prescrizioni dell'ISPRA".

---

---

**Articolo 116** *Modifiche dell'articolo 14 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è soppressa.

2. Al comma 3 dell'*articolo 14 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province che possono" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione, che può".

3. Al comma 6 dell'*articolo 14 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

---

**Articolo 117** *Modifiche dell'articolo 15 della L.R. n. 29/1994.*

1. Nel primo capoverso del comma 1 dell'*articolo 15 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione" e nel secondo capoverso la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
  2. Al comma 3 dell'*articolo 15 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
  3. Al comma 4 dell'*articolo 15 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia competente" è sostituita dalla seguente: "Regione".
  4. Al comma 5 dell'*articolo 15 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province svolgono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione svolge".
- 
- 

**Articolo 118** *Modifiche dell'articolo 16 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province acquisito il parere del Comitato faunistico-venatorio provinciale, regolamentano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, acquisito il parere della Commissione faunistico-venatoria regionale, disciplina".
2. Al comma 3 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
3. Il comma 5 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"5. Le zone a carattere transitorio possono essere autorizzate dalla Regione anche se non previste dal piano faunistico-venatorio e non possono avere durata superiore a trenta giorni."
4. Al comma 6 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale".
5. Al comma 7 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione può".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

6. Al comma 8 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione può" e le parole: "dalle Province stesse" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione stessa".

---

---

**Articolo 119** *Modifiche dell'articolo 18 della L.R. n. 29/1994.*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'*articolo 18 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".

2. Il comma 3 dell'*articolo 18 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"3. Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Regione la forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'*articolo 12, comma 4, della L. 157/1992*, che viene riportata nel tesserino venatorio."

---

---

**Articolo 120** *Modifiche dell'articolo 19 della L.R. n. 29/1994.*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 19 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

2. Il comma 2 dell'*articolo 19 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"2. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini contestualmente all'approvazione del Piano faunistico-venatorio."

3. Al comma 3 dell'*articolo 19 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", anche interprovinciali. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini comprendenti territori di più Province sono istituiti con provvedimento concordato fra le Amministrazioni provinciali competenti" sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'*articolo 19 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Amministrazione provinciale" sono sostituite dalla seguente: "Regione" e la parola: "interessata" è soppressa.

---

---

**Articolo 121** *Modifiche dell'articolo 20 della L.R. n. 29/1994.*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

1. Al comma 1 dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai piani faunistici venatori provinciali e agli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria" sono sostituite dalle seguenti: "al piano faunistico venatorio regionale".
  2. Alla lettera d) del comma 3 dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
  3. Al comma 4 dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".
  4. Al comma 7 dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
  5. Al comma 7-bis dell'*articolo 20 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dell'Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "della Giunta regionale".
  6. Al comma 7-ter dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può".
- 
- 

#### **Articolo 122** *Modifiche dell'articolo 22 della L.R. n. 29/1994.*

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale".
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente: "f bis) si occupano delle attività operative connesse all'applicazione dell'articolo 30, comma 5.".
3. Al comma 2 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
4. Alla lettera g) del comma 3 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "del tabellamento" sono sostituite dalle seguenti: "della tabellazione".
5. Ai commi 4 e 6 dell'*articolo 22 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
6. Al comma 5 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".



Normativa comparata - Regione Liguria  
L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

7. Al comma 7 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province esercitano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione esercita".

---

---

**Articolo 123** *Modifica dell'articolo 23 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 23 della L.R. n. 24/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".

---

---

**Articolo 124** *Modifiche dell'articolo 24 della L.R. n. 29/1994.*

1. Nella rubrica dell'*articolo 24 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è soppressa.

2. Al comma 1 dell'*articolo 24 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

---

---

**Articolo 125** *Modifiche dell'articolo 25 della L.R. n. 29/1994.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 25 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale regionale e del numero dei cacciatori residenti sul territorio della regione, stabilisce gli indici ai quali fare riferimento per la propria programmazione.".

2. Ai commi 2 e 5 dell'*articolo 25 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

3. Al comma 11 dell'*articolo 25 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

4. Al comma 13 dell'*articolo 25 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "della stessa provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso territorio provinciale".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

---

**Articolo 126** *Modifiche dell'articolo 26 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 6 dell'*articolo 26 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e alle Province" sono soppresse.
  2. Al comma 9 dell'*articolo 26 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
- 
- 

**Articolo 127** *Modifiche dell'articolo 27 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 27 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Provincia o" sono soppresse.
  2. Al comma 3 dell'*articolo 27 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "A tal fine la Regione e le Province per quanto di competenza possono stipulare convenzioni rispettivamente con altre Regioni o Province." sono sostituite dalle seguenti: "A tal fine la Regione può stipulare convenzioni con altre Regioni."
- 
- 

**Articolo 128** *Modifiche dell'articolo 29 della L.R. n. 29/1994.*

1. Il comma 4 dell'*articolo 29 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito  
dal  
seguito:  
"4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 e mappale catastale indicanti l'ubicazione dell'appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione, prima della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli."
2. Al comma 11 dell'*articolo 29 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
3. Al comma 12 dell'*articolo 29 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione autorizza".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

---

**Articolo 129** *Modifiche dell'articolo 30 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
  2. Al comma 2 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".
  3. Al comma 4 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "siano titolari le Province" sono sostituite dalle seguenti: "sia titolare la Regione".
  4. Al comma 5 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "individuati dalle Province" sono soppresse.
  5. Al comma 7 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
- 
- 

**Articolo 130** *Modifiche dell'articolo 31 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 31 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ogni Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".
  2. Il comma 2 dell'*articolo 31 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Regione."
  3. Al comma 4 dell'*articolo 31 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
- 
- 

**Articolo 131** *Modifiche dell'articolo 32 della L.R. n. 29/1994.*

Normativa comparata - Regione Liguria  
L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

1. Al comma 1 dell'*articolo 32 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA" e le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".

2. Al comma 4 dell'*articolo 32 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".

---

---

#### **Articolo 132** *Modifiche dell'articolo 33 della L.R. n. 29/1994.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 33 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"1. La Regione, previo parere dell'ISPRA, emana specifico regolamento per disciplinare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale."

2. Ai commi 2 e 3 dell'*articolo 33 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

---

---

#### **Articolo 133** *Modifiche dell'articolo 34 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "seguenti specie" sono sostituite dalle seguenti: "specie di cui all'*articolo 18, comma 1, della L. 157/1992*".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "pittima reale (*Limosa limosa*)" sono soppresse e alla fine della stessa lettera sono aggiunte le parole: "gazza (*Pica pica*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); cornacchia nera (*Corvus corone*); porciglione (*Rallus aquaticus*); frullino (*Lymnocryptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*)".

3. Il comma 2 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

4. Al comma 7 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA"

5. Al comma 10 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

6. Al comma 11 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province hanno" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione ha".

---

**Articolo 134** *Modifiche dell'articolo 35 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione", la parola: "garantiscono" è sostituita dalla seguente: "garantisce", le parole: "Provincia interessata" sono sostituite dalla seguente: "Regione" e l'ultimo periodo del comma è sostituito dal seguente: "Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali.".

2. Al comma 2 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA" e le parole: "dalle Province" sono soppresse.

3. Il comma 2-bis dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"2-bis. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell'ISPRA, regola la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla *L. 157/1992*, ai sensi dell'*articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203* (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248* sulla base di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo.".

4. Il comma 2-ter dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

5. Il comma 3 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"3. La Regione, sentito il parere della Commissione faunistico venatoria regionale, provvede ad individuare e delimitare nel territorio di competenza zone denominate "a rischio agricolo" possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico è sempre considerata incompatibile con la produttività ed il tipo di attività agricole prevalentemente esercitate.".

6. Al comma 4 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "delle Province che provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione che provvede".

7. Al comma 4-bis dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione" e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

8. Al comma 8 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
  9. Al comma 9 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "da parte delle Province" sono soppresse.
  10. Al comma 10-bis dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".
  11. Al comma 11 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "a mezzo lettera raccomandata alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
  12. Al comma 12 dell'*articolo 35 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dipendenti dalle Province" sono soppresse.
  13. Al comma 13 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province accertano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione accerta".
  14. Il comma 14 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
  15. Al comma 15 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
  16. Al comma 16 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria." sono sostituite dalle seguenti: "Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria.".
- 
- 

#### **Articolo 135** *Modifiche dell'articolo 36 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province indipendentemente dalle" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, in deroga alle" e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può".
2. Al comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione", la parola: "provvedono" è sostituita dalla seguente: "provvede", le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA", la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è soppressa.

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", sotto la responsabilità diretta della Provincia" e la parola: "provinciale" sono soppresse.

5. Nell'ultimo capoverso del comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province mantengono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione mantiene".

6. Ai commi 4 e 5 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e al comma 4 le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".

---

---

#### **Articolo 136** *Modifiche dell'articolo 37 della L.R. n. 29/1994.*

1. Ai commi 1 e 3 dell'*articolo 37 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

---

---

#### **Articolo 137** *Modifiche dell'articolo 38 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 38 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

2. Nel primo capoverso del comma 10 dell'*articolo 38 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Provincia territorialmente competente" sono sostituite dalla seguente: "Regione".

3. Nell'ultimo capoverso del comma 10 dell'*articolo 38 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

---

---

#### **Articolo 138** *Modifiche dell'articolo 40 della L.R. n. 29/1994.*

Normativa comparata - Regione Liguria  
L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

1. Il comma 2 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"2. La Regione nomina la Commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. La Commissione dura in carica cinque anni."
  2. Alla lettera a) del comma 3 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale" e le parole: "designato dalla Provincia" sono soppresse.
  3. Alla lettera c) del comma 3 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".
  4. L'ultimo capoverso del comma 3 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "La Commissione opera a titolo gratuito."
  5. Al comma 7 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "ove risiede il candidato" sono soppresse.
  6. Al comma 8 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province organizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione organizza" e le parole: "per tutte le Province" sono soppresse.
  7. Al comma 11 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
- 
- 

#### **Articolo 139** *Modifiche dell'articolo 42 della L.R. n. 29/1994.*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 42 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione" e le parole: ", sulla base dei seguenti parametri: il 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna Provincia ed il 70 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'*articolo 42 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province rimettono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione rimette" e le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata".
3. Al comma 3 dell'*articolo 42 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province destinano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione destina" e le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata".



Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

4. Al comma 4 dell'*articolo 42 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province impiegano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione impegna" e le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata".

---

#### **Articolo 140** *Modifiche dell'articolo 43 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 43 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province destinano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione destina", le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata" e dopo le parole: "articolo 42" sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera c),".

2. Al comma 2 dell'*articolo 43 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione provvede".

3. Al comma 3 dell'*articolo 43 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" è sostituita dalle seguenti: "dalla Regione".

---

#### **Articolo 141** *Modifiche dell'articolo 45 della L.R. n. 29/1994.*

1. Ai commi 1, 2, 3, 5 e 7 dell'*articolo 45 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".

2. Nel primo capoverso del comma 3 dell'*articolo 45 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province a svolgere" sono soppresse e nel secondo capoverso le parole: "Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati le Province si avvalgono anche tramite convenzioni, di personale" sono sostituite dalle seguenti: "La gestione degli impianti di cattura autorizzati può essere affidata anche tramite convenzioni, a personale".

3. Al comma 5 dell'*articolo 45 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

4. Al comma 6 dell'*articolo 45 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province possono stipulare accordi con altre Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può stipulare accordi con altre Regioni".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

5. Al comma 7 dell'*articolo 45 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola: "disciplinano" è sostituita dalla seguente: "disciplina".

---

---

**Articolo 142** *Modifiche dell'articolo 47 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 4 dell'*articolo 47 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "per l'attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "nello svolgimento".

2. il comma 5 dell'*articolo 47 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

---

---

**Articolo 143** *Modifiche dell'articolo 48 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 48 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalla seguente: "dalla Regione" e la parole: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

2. Al comma 7 dell'*articolo 48 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

3. Al comma 10 dell'*articolo 48 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province coordinano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione coordina".

---

---

**Articolo 144** *Modifiche dell'articolo 49 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 49 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: "All'accertamento" sono inserite le seguenti: "In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, ".

2. Al comma 3 dell'*articolo 49 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: "I proventi" sono inserite le seguenti: "In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, ".

---

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

---

**Articolo 145** *Modifiche dell'articolo 51 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 51 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".
  2. La lettera b) del comma 1 dell'*articolo 51 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
  3. La lettera c) del comma 1 dell'*articolo 51 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "c) il responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia ed il responsabile della struttura competente in materia veterinaria o loro delegati;".
- 
- 

**Articolo 146** *Abrogazione dell'articolo 52 della L.R. n. 29/1994.*

1. L'*articolo 52 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
- 
- 

**TITOLO VII****Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di cultura e spettacolo****Capo I****Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)****Articolo 147** *Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura).*

1. Alla rubrica del Capo II della *L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ", Provinciali" è soppressa.
2. L'*articolo 3 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
3. Al comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 9" sono soppresse.
4. L'*articolo 9 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

5. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

6. La lettera b) del comma 2 dell'*articolo 11 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

7. Gli *articoli 12 e 14 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

8. Al comma 4 dell'*articolo 24 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province" sono soppresse.

9. Al comma 3 dell'*articolo 25 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province" sono soppresse.

---

---

## Capo II

### **Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo)**

**Articolo 148** *Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo).*

1. L'*articolo 3 della L.R. n. 34/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Al comma 2 dell'*articolo 4 della L.R. n. 34/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "tra le Province" sono soppresse.

---

---

## Capo III

### **Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della film commission regionale e istituzione della mediateca regionale)**

**Articolo 149** *Modifiche della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale).*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

1. La lettera d) del comma 2 dell'*articolo 5 della L.R. n. 10/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
  2. Al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 10/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", delle Province" sono soppresse.
  3. Al comma 1 dell'*articolo 8 della L.R. n. 10/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", dalle Province" sono soppresse.
- 
- 

## TITOLO VIII

### Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di sport

#### Capo I

#### **Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)**

**Articolo 150** *Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport).*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni in materia di sport, " sono soppresse.
  2. La lettera e) del comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "e) all'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo e con le associazioni di promozione sociale aventi finalità sportive, iscritte nel registro regionale del Terzo Settore di cui all'*articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42* (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e con ogni altro organismo e istituzionale affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina associata, o riconosciuto da enti di Promozione Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;".
- 
- 

**Articolo 151** *Modifica dell'articolo 6 della L.R. n. 40/2009.*

1. L'*articolo 6 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

**"Articolo (Ulteriori funzioni della Regione) 6**

1. Sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all'articolo 7, la Regione svolge altresì le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per:

a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza, come individuati dal Programma regionale di cui all'articolo 7;

b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;

c) l'utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;

d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale che si svolgono sul proprio territorio, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale;

e) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie, nonché l'organizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;

f) la promozione sportiva per diversamente abili;

g) la promozione dell'attività motoria per la terza età.

2. Ai fini della programmazione degli interventi cui al comma 1, lettera a), i comuni effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza e lo comunicano alla Regione al fine dell'inserimento dei dati relativi in apposita sezione del censimento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b)."

**Articolo 152** *Modifica dell'articolo 7 della L.R. n. 40/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di durata triennale" sono sostituite dalle seguenti: "di durata quinquennale".

2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "ivi compresa la sezione relativa agli spazi destinati allo sport di cittadinanza, censiti dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2".

3. La lettera h) del comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "h) l'individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive previste dall'articolo 22, dei progetti di sport di cittadinanza di cui all'articolo 3 e delle manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale di cui all'articolo 6;"

4. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente: "l bis) la definizione degli spazi quali luoghi per lo sport di cittadinanza, ove sia possibile praticare un'attività sportiva in piena sicurezza."

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

5. Il comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 40/209 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Il Programma stabilisce, inoltre, l'importo massimo concedibile per i contributi previsti dagli articoli 11 e 26 e l'importo massimo di spesa ammissibile a contributo per i contributi di cui all'articolo 12, nonché le modalità per il riconoscimento di qualità previsto agli articoli 29 e 30."

---

---

**Articolo 153** *Modifica dell'articolo 8 della L.R. n. 40/2009.*

1. Le lettere b) e d) del comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

---

---

**Articolo 154** *Modifica dell'articolo 10 della L.R. n. 40/2009.*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle province" sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e di Propaganda" sono soppresse.

---

---

**Articolo 155** *Modifica dell'articolo 15 della L.R. n. 40/2009.*

1. Nella rubrica dell'articolo 15 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e dei contributi straordinari per eventi naturali" sono soppresse.

---

---

**Articolo 156** *Modifica dell'articolo 22 della L.R. n. 40/2009.*

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 22 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

---

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

---

**Articolo 157** *Modifica dell'articolo 27 della L.R. n. 40/2009.*

1. Prima del comma 1 dell'*articolo 27 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:  
"01. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'articolo 6 sono presentate alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo."

---

---

**Articolo 158** *Modifica dell'articolo 30 della L.R. n. 40/2009.*

1. Al comma 5 dell'*articolo 30 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province, in accordo con" sono soppresse.

2. Al comma 6 dell'*articolo 30 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le province" sono soppresse.

---

---

**Articolo 159** *Abrogazione dell'articolo 56 della L.R. n. 40/2009.*

1. L'*articolo 56 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

---

---

**Articolo 160** *Abrogazione dell'articolo 59 della L.R. n. 40/2009.*

1. L'*articolo 59 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

---

---

**Articolo 161** *Norma transitoria.*

1. Il programma regionale di cui all'*articolo 7 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni è adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge alla prima scadenza dello stesso.



Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

2. In fase di prima applicazione della presente legge le istanze di contributo di cui all'*articolo 6 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, sono presentate alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Programma regionale di cui all'*articolo 7 della medesima legge*, come adeguato ai sensi del comma 1.

---

---

## TITOLO IX

### Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di tempo libero

#### Capo I

#### **Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti)**

**Articolo 162** *Abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti).*

1. L'*articolo 4 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

---

---

**Articolo 163** *Modifiche dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2001.*

1. Ai commi 2 e 3 dell'*articolo 5 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "triennale" è sostituita dalla seguente: "quinquennale".

---

---

**Articolo 164** *Abrogazione dell'articolo 6 della L.R. n. 22/2001.*

1. L'*articolo 6 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

---

---

**Articolo 165** *Modifica dell'articolo 12 della L.R. n. 22/2001.*

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

1. L'*articolo 12 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**"Articolo****12****(Procedure)**

1. Sulla base dei criteri definiti dal Programma quinquennale di cui all'articolo 5, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo regionale e quelle di erogazione dei contributi medesimi."

---

---

**Articolo 166** *Modifica dell'articolo 13 della L.R. n. 22/2001.*

1. Il comma 2 dell'*articolo 13 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"2. I beneficiari dei contributi trasmettono alla Regione una relazione finale sull'utilizzazione dei contributi medesimi, corredata da idonei documenti di spesa nei termini stabiliti dalla Giunta regionale."

---

---

**Articolo 167** *Abrogazione dell'articolo 14 della L.R. n. 22/2001.*

1. L'*articolo 14 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

---

---

**Articolo 168** *Abrogazione dell'articolo 15 della L.R. n. 22/2001.*

1. L'*articolo 15 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

---

---

**Articolo 169** *Abrogazione dell'articolo 16 della L.R. n. 22/2001.*

1. L'*articolo 16 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

---

---

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

## TITOLO X

### Disposizioni transitorie e finali

#### **Articolo 170** *Norme transitorie.*

1. Nell'ambito delle leggi di riordino di cui all'articolo 171, comma 2, è riconosciuto il ruolo della Città metropolitana quale ente di cura dello sviluppo strategico del territorio e di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione mediante strumenti che ne garantiscano la partecipazione alla pianificazione e gestione delle materie e alle procedure oggetto di riforma.
2. In via transitoria ed eccezionale, nelle more del riordino delle funzioni e delle attività di controllo delle concessioni e delle derivazioni in materia di demanio idrico, i proventi derivanti dai canoni demaniali sono destinati fino al 55 per cento per l'anno 2015 e per il 75 per cento per gli anni 2016 e 2017 alla copertura delle spese di personale.
3. Sono esentati dal pagamento del canone demaniale di cui alla *L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni, gli attraversamenti di suolo demaniale effettuati con infrastrutture stradali di proprietà delle province, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle materie oggetto di riordino, fino all'emanazione dei provvedimenti regionali rimangono in vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle province e dalla Città metropolitana.
5. Nei bandi per l'erogazione delle risorse di cui al "Fondo per la promozione delle associazioni comunali" istituito dall'*articolo 21 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)), la Giunta regionale prevede la priorità ed una maggiorazione dei contributi concedibili per le unioni che, per favorire il loro funzionamento, prevedano direttamente o tramite i comuni che ne fanno parte, l'assunzione di personale che in base agli accordi di cui all'articolo 7 sia inserito negli elenchi di quello che dovrebbe essere acquisito dalla Regione ai sensi della presente legge.
6. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e di caccia, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell'effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati fino alla data del 1° marzo 2016 gli atti di programmazione compresa la zonizzazione per la caccia al cinghiale, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, nonché gli incarichi conferiti di cui agli *articoli 16, commi 5 e 7, 29, comma 4, 35, 36 e 46 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni. Tale proroga non si applica a quei provvedimenti che, incidendo direttamente sull'attività di prelievo selettivo, devono essere aggiornati annualmente in ragione della dinamica delle popolazioni selvatiche, nonché a quei provvedimenti riguardanti la formazione delle squadre di caccia al cinghiale che debbono essere aggiornati in funzione delle variazioni dei componenti delle stesse.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

7. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna ittica, dell'ecosistema acquatico e della pesca, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell'effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati fino al 31 dicembre 2015 gli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui agli *articoli 5, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 2, 15, 16, 22, comma 1 e 25, comma 2, della L.R. n. 8/2014.*

8. Fino alla data del 30 giugno 2015 le province e la Città metropolitana mantengono la potestà regolamentare in materia di caccia.

---

---

#### **Articolo 171** *Norme finali.*

1. Le disposizioni di cui ai Titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore dal 1° luglio 2015.

2. Entro il 31 dicembre 2015 la Regione emana le ulteriori disposizioni di riordino e riforma della normativa di settore relativa alle funzioni trasferite.

3. Alla fine del comma 1 dell'*articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 7* (Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario ed organizzativo), sono aggiunte le parole: "Rimane in vigore la lettera a) del comma 1 dell'*articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) nel testo previgente."

4. Al comma 1 dell'*articolo 22 della L.R. n. 7/2015*, le parole: "di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 5, commi 5 e 6".

5. La Giunta regionale può dettare disposizioni per la definizione dei processi di trasferimento, nonché disposizioni di attuazione della presente legge.

---

---

#### **Articolo 172** *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, oltre che con gli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.101 "Risorse Umane", mediante le seguenti variazioni al bilancio per gli anni finanziari 2015/2017, come segue:

Anno 2015

stato di previsione dell'entrata

## Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

- Aumento di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente".

stato di previsione della spesa

- Iscrizione di euro 1.575.000,00 (unmilionequinquecentosettantacinquemila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";

- Iscrizione di euro 1.925.000,00 (unmilionenovecentoventicinquemila/00), in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 18.101 "Risorse umane";

- Prelevamento di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";

- Prelevamento di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";

- Iscrizione di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo";

- Iscrizione di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento";

- Iscrizione di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";

- Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.P.P.BB. sotto indicate, come segue:

○ euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00) - U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico";

○ euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) - U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo".

## Anno 2016

Stato di previsione dell'entrata

- Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente".

Stato di previsione della spesa

- Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";

- Iscrizione di euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 18.101 "Risorse umane";

- Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.P.P.BB. sotto indicate, come segue:

○ euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico";

○ euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00) - U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";

○ euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) - U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo".

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56  
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

---

Le eventuali economie rinvenienti dalle procedure di riaccertamento straordinario di cui al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e successive modificazioni e integrazioni sono destinate all'U.P.B. 4.211 per interventi in materia di difesa del suolo.

Anno 2017

Stato di previsione dell'entrata

- Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente".

Stato di previsione della spesa

- Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";

- Iscrizione di euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 18.101 "Risorse umane";

- Riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate, come segue:

○ euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico";

○ euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00) - U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";

○ euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) - U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

---

---

### **Articolo 173** *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

---

---